

TESTI A FRONTE



Lecture, approfondimenti  
e altro ancora

**VERSO LA COSTRUZIONE  
DI UN SISTEMA  
INTEGRATO PER  
L'INCLUSIONE SOCIALE E  
LAVORATIVA**

**OPPORTUNITÀ, STRUMENTI E  
RISORSE. ADI, SFL, GOL ED FSC**

ISBN 9788894721287

Autori: Federico Grassi e Andrea De Conno

Il gruppo di lavoro Federsanità ANCI Toscana che si occupa di reti territoriali per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà è composto da: Alessio Arces, Andrea De Conno, Federico Grassi, Gennaro Evangelista, Marzio Mori, Selma Rodrigues

# INDICE

Introduzione .....	6
Note metodologiche e di contenuto.....	7
Capitolo 1 Complessità, politiche e programmazioni.....	9
Le trasformazioni delle politiche nazionali relative al reddito minimo .....	9
L'integrazione tra programmi differenziati, ma complementari.....	9
La persistenza della Povertà.....	10
Le disuguaglianze: una chiave per comprendere le nuove povertà .....	10
La Disuguaglianza di ricchezza.....	10
La società immobile .....	11
Famiglie straniere .....	12
I Neet.....	12
Povertà Sanitaria .....	12
Povertà Alimentare .....	12
Povertà Educativa .....	12
Marginalità Grave .....	13
Capitolo 2 Il confronto tra le principali misure nazionali e regionali per l'inclusione sociale e lavorativa.....	15
Capitolo 3 Misure, Progetti, Finanziamenti - dalle possibili sovrapposizioni alla valorizzazione delle integrazioni, per una contaminazione consapevole.....	24
Capitolo 4 Uno strumento per la programmazione integrata: la "check list parlante".....	29
Bibliografia e fonti .....	32
Capitolo 5 Normative e Documenti-TestiCompleti.....	96
ADI	
Testo Coordinato del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 .....	96
Testo Coordinato del Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023 .....	139
Circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023 .....	169
Decreto ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023 .....	196
Decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 .....	212
Decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 - allegato 1 .....	219
Documento di Sintesi normativa CNOAS del 20 dicembre 2023 .....	231
Circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023 .....	245
Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre del 2023 .....	262
Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre del 2023 allegati-1a-1b .....	272
FSC	
Delibera n. 620 del 18 maggio 2020 .....	278
Delibera n. 620 del 18 maggio 2020 - Allegato A .....	282
Delibera n. 951 del 27 luglio 2020 .....	289
Decreto dirigenziale n. 14522 del 13 luglio 2022 .....	295
Decreto dirigenziale n. 14522 del 13 luglio 2022 - Allegato A .....	299

## GOL

Delibera n. 302 del 14 marzo 2022 - Allegato A .....	361
Delibera n. 800 del 17 luglio 2022 Allegato A .....	442
Decreto n. 824 del 02 dicembre 2022 .....	447
Slide Percorso 4 GOL .....	491

## SFL

Decreto ministeriale n. 108 del 8 agosto 2023 .....	505
Circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023 .....	515
Prot. 0521120 del 14 novembre 2023 .....	535
Messaggio INPS n. 27 del 03 gennaio 2024 .....	539
Le attività previste per il supporto formazione e lavoro .....	538

## Altre fonti

Delibera 544 del 15 maggio 2023 .....	553
Delibera 544 del 15 maggio 2023 - Allegato A .....	558

## Introduzione

Quello della complessità è uno dei temi che ricorre più frequentemente quando si incontrano operatori sociali, amministratori locali, funzionari e dirigenti di servizi sociali, sociosanitari e per il lavoro. Complessa è la società, coi suoi problemi, disuguaglianze e contraddizioni; tale lo sono molti contesti familiari e situazioni individuali che richiedono valutazioni multidisciplinari e presa in carico integrata da parte di servizi che sempre più dialogano e lavorano insieme secondo Linee Guida<sup>1</sup> e prassi ormai consolidate.<sup>2</sup>

Questa fase storica è però caratterizzata da una ricchezza di opportunità, strumenti e risorse raramente verificatasi negli anni duemila, tale da paventare il rischio di non riuscire a trasformarla in capacità generativa di concreti percorsi d'inclusione sociale e lavorativa. Di fronte a un panorama così ricco di complessità ed opportunità da apparire quasi confuso se non, addirittura, paradossale, emerge la diffusa richiesta di aiuto circa la necessità di districarsi nelle possibili sovrapposizioni tra misure e di comprendere i differenti piani d'intervento, per individuare auspicabili fattori di complementarità e integrazione.

Questo scenario richiede di essere analizzato, contestualizzato, decostruito attraverso un processo di individuazione degli elementi essenziali che aiuti trasversalmente gli attori dei servizi presenti sui territori.

L'obiettivo è fortemente strategico perché si pone nell'ottica di contribuire all'impostazione di programmazioni e progettazioni capaci di valorizzare tutte le opportunità a disposizione per cercare di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso l'attivazione di interventi appropriati, che razionalizzano l'impiego di risorse evitando doppi finanziamenti e favorendo il coinvolgimento di attori pubblici e privati<sup>3</sup>.

Il lavoro che viene proposto intende rispondere non solo all'esigenza di "decifrare" complessità e suggerire possibili piste di lavoro, fornendo chiavi

di lettura, spiegazioni, riferimenti e indicazioni operative ma, soprattutto a quella di stimolare elaborazioni e rielaborazioni che ciascun territorio vorrà sviluppare. Trova allora senso il tentativo di non perdersi tra articoli e commi, ricercando punti di incontro o di divergenza, proprio per aiutare servizi e professionisti ad approcciarsi alla pianificazione degli interventi secondo la logica del "multifondo", nella convinzione che, avendo ben presente la visione complessiva, possano essere ancor più valorizzate le singole progettualità e gli apporti di tutti gli attori coinvolti, sia a livello decisionale che operativo.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> [DGR 544 del 15 maggio 2023](#) Linee Guida Integrazione sociale – lavoro.

<sup>2</sup> [VII Rapporto sulle Povertà e l'inclusione sociale in Toscana. Anno 2023](#) Capitolo 8 Equipe Integrata Sociale Lavoro: a che punto siamo in Toscana

<sup>3</sup> [Il Sussidiario su amministrazione condivisa](#). A cura di L. Gori, con la collaborazione di M. Caiolfa, F. Lenzi, M. Mini, C. Paolini, A. Salvi. CESVOT, Regione Toscana, ANCI Toscana, Forum Terzo Settore Toscana. Collana I Quaderni. N.93 giugno 2023.

<sup>4</sup> [L.R. 65 del 22 luglio 2020](#) Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano, Capo IV Rapporti tra enti del Terzo settore e Pubblica Amministrazione.

## Note metodologiche e di contenuto

L'analisi delle fonti citate è alla base del presente documento; sono soprattutto i principali riferimenti normativi, decreti, regolamenti, circolari e linee di indirizzo riferiti alle nuove misure [ADI](#) ed [SFL](#) che si sono succeduti nei mesi scorsi, ma anche collegamenti a siti internet istituzionali, slides di eventi pubblici, delibere regionali e relativi avvisi pubblici, oltre che testi di semplice consultazione, inerenti il [percorso 4 GOL](#) e l'Avviso regionale a valere sul [FSC](#) che rappresentano i due più importanti interventi di sistema per favorire l'inclusione sociale e lavorativa in Toscana. Molti sono i punti di contatto e possibile sovrapposizione, ma anche gli elementi di differenza.

Le considerazioni di natura tecnica e gli spunti per possibili piste di lavoro sono elaborazioni dell'autore, nascono dall'incontro tra l'analisi documentale, l'esperienza professionale e gli scambi in contesti regionali e locali.

Il documento è organizzato in modo da consentire diverse e molteplici modalità di lettura e da favorire il confronto tra il piano nazionale e quello regionale, cercando di stimolare la riflessione su come queste misure si integrano con le programmazioni di ambito, o potrebbero farlo. La logica del "multifondo" invita ad attrezzarsi per essere capaci di avere una lettura d'insieme, capace di integrare, ottimizzare, valorizzare i singoli progetti secondo una visione strategica che può dare slancio alla programmazione in ambito sociale e sociosanitario. A tal fine è necessario addentrarsi tra gli elementi di maggiore prossimità tra le varie misure e districarsi tra le peculiarità delle specifiche fonti di finanziamento: le differenze e, talvolta, le rigidità di regolamenti inerenti le modalità di rendicontazione e le spese ammissibili sono da conoscere e rispettare, senza perdere di vista l'interesse principale rappresentato dal benessere della cittadinanza e delle comunità, obiettivo che l'abbondanza delle opportunità attualmente disponibile può contribuire a raggiungere.

Il capitolo "*Complessità, politiche e programmazioni*" inquadra la multidimensionalità della povertà caratterizzante la società italiana, quale fattore che amplifica le disuguaglianze. Una visione globale ed integrata dei servizi sociali, sociosanitari e del lavoro potrà aiutare politiche e programmazioni a raccogliere la sfida di innescare nuove strategie operative, capaci di mettere in discussione certezze già acquisite e

generare processi di cambiamento.

Il capitolo "*Il confronto tra le principali misure nazionali e regionali per l'inclusione sociale e lavorativa*" propone la possibilità di una lettura trasversale delle caratteristiche delle varie misure analizzate per favorire il confronto ed elaborare strategie finalizzate all'efficacia dei servizi da organizzare e all'ottimizzazione delle risorse a disposizione; oppure consente di concentrarsi sulle particolarità di una specifica misura, ricercandovi gli elementi determinanti il percorso dei singoli beneficiari e dell'organizzazione del servizio.

Il capitolo "*Misure, progetti, finanziamenti. Dalle possibili sovrapposizioni alla valorizzazione delle integrazioni, per una contaminazione consapevole*" propone una visualizzazione più immediata delle caratteristiche delle misure, favorendo il colpo d'occhio sugli elementi che queste hanno in comune, e dunque sulle loro possibili sovrapposizioni, e su quelli che invece sono differenti, proponendo un elenco di attività che potrebbero rappresentare un'offerta di servizio piuttosto completa, seppur sempre implementabile. Tra le misure oggetto della riflessione, nonostante ad oggi si possa fare riferimento esclusivamente alle Linee di Indirizzo per l'emanazione degli [Avvisi pubblici FSE+](#), è stato indicato anche quello che sarà il prossimo Avviso regionale per il "Servizio di accompagnamento al lavoro per persone in carico ai servizi sociosanitari territoriali" al fine di fornire un quadro più completo possibile e favorire la consapevolezza di quanti si occupano di programmazione rispetto a questa importante opportunità rispetto al tema dell'inclusione sociale e lavorativa.

Col capitolo "*Uno strumento per la programmazione integrata: la check list parlante*" si intende fornire uno strumento di lavoro organizzato secondo l'approccio del multifondo; è una check list che può aiutare ad organizzare informazioni in possesso di chi si occupa di programmazione, ma che può anche parlare, suggerire chiavi di lettura e nuove strategie, riformulazioni progettuali, integrazioni e valorizzazioni, senza incorrere nei rischi del doppio finanziamento o, all'opposto, di lasciare senza risposta bisogni e richieste d'aiuto. Ciascun lettore potrà "esercitarsi" riempiendo le celle della tabella proposta, aggiungendo o togliendo colonne, ma pur sempre secondo una logica d'insieme generativa di una visione

complessiva realmente integrata tra fondi, finanziamenti, enti, target.

Il capitolo "*Bibliografia e Fonti*" contiene i riferimenti ai testi che hanno consentito l'elaborazione del presente documento, ma che vogliono rappresentare un patrimonio comune, a disposizione di quanti vorranno approfondire le materie trattate, magari alimentando dubbi o cercando conferme proprio per sviluppare riflessioni e senso critico ed approcciarsi in maniera sempre più consapevole alle sfide del prossimo futuro.

Il capitolo "*Normative e documenti - testi completi*" vuole favorire la consultazione delle fonti, mettendole a disposizione nella loro interezza.

# Complessità, politiche e programmazioni

La complessità richiamata nell'introduzione può essere articolata su più livelli:

## Le trasformazioni delle politiche nazionali relative al reddito minimo

Nel corso degli ultimi anni, almeno un settennio, che possiamo datare dal 2 settembre 2016 data d'inizio della misura che venne chiamata Sostegno all'inclusione attiva (SIA) e che durò fino al 31 ottobre 2017 (differenziata in due step) fino ad esitare con il 1 Dicembre di quell'anno nel Reddito di Inclusione (REI), entrato poi nella cosiddetta fase universalistica dal 1° luglio 2018 poi trasformata in Reddito di Cittadinanza (RDC), Livello essenziale delle prestazioni sia nei contenuti che nelle fasi del processo di presa in carico, con il decreto legge 4 del 2019 che il Decreto legge 48 ha abolito in favore dell'Assegno di Inclusione

## L'integrazione tra programmi differenziati, ma complementari

Ci si riferisce a tre grandi Programmi di Politica Pubblica che nascono a livello nazionale e che in vario modo si intersecano, soprattutto nella lettura che ne caratterizza l'attuazione a livello regionale e zonale secondo una logica di governance multilivello che trova nei Piani Integrati di Salute una composizione territoriale complessa e sfidante. A queste note si aggiungerà qualche considerazione che deriva dalla sperimentazione di un progetto Europeo, Reticulate, che in questo ambito ha voluto sperimentare un modello unitario di accesso e presa in carico definito come *One Stop Shop*<sup>2</sup>.

I piani cui si fa riferimento sono:

- l'Atto di Programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023<sup>3</sup> derivante dal Piano Sociale Nazionale;

- Sistema Integrato territoriale sanitario, sociosanitario e sociale della Toscana in applicazione del DM 77/2022<sup>4</sup>, Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale
- Il Piano Attuativo Regionale del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL)<sup>5</sup>, in attuazione dell'omonimo programma nazionale finanziato sul PNRR Missione 5C1 Riforma 1.1.

Se poi ci rivolgiamo al Sistema Integrato territoriale sanitario, sociosanitario e sociale della Toscana come delineato dalla [delibera 1508/2022](#) anche solo limitandoci alle modalità di accesso ai servizi, si evidenziano ulteriori connessioni e complessità con i programmi sopra indicati

- Orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale e sulle modalità per accedere ad esse, fermo restando l'equità nell'accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli;
- Agevolare l'accesso unitario alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, favorendo l'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari;
- Avviare la presa in carico, mediante una prima lettura del bisogno funzionale all'identificazione dei percorsi sanitari, sociosanitari o sociali appropriati.
- Monitorare le situazioni di fragilità sociale e sanitaria, con l'obiettivo di poter creare percorsi di prevenzione e promozione della salute, e di diagnosi precoce rispetto

<sup>1</sup> I materiali utilizzati per la redazione del capitolo sono comparsi soprattutto su Welforum: Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali (<https://www.welforum.it/>), sono stati pubblicati nei Rapporti annuali sull'Inclusione elaborati dall'Osservatorio Sociale Regionale Toscano (<https://www.regione.toscana.it/osservatoriosociale-regionale>) e nella piattaforma della comunità di pratica sull'inclusione sociale in Toscana realizzata da Federsanità Anci Toscana, Anci Toscana, Regione Toscana e IRS - Istituto di Ricerca Sociale Milano (<https://www.faqfedersanitaancitoscana.it/>).

<sup>2</sup> Per dettagli e approfondimenti relativi al Progetto RETICULATE, promosso e finanziato dalla DG Employment, Social Affairs and Inclusion, sulla linea EaSI-Progress AXIS, di cui Anci Toscana è capofila, si veda <https://www.reticulate.it/progetto/>

<sup>3</sup> [DGRT n.557/2022](#).

<sup>4</sup> [DGRT n.1508/2022](#).

<sup>5</sup> [DGRT n. 302/2022](#); si farà particolare riferimento al Percorso 4.



all'insorgere della situazione problematica o dello stato di bisogno.

- Segnalare le situazioni connesse con bisogni sociosanitari complessi per l'attivazione della valutazione multidimensionale e multidisciplinare per una presa in carico integrata.

## La persistenza della Povertà

Negli ultimi anni le risorse pubbliche destinate al sostegno alle persone in povertà sono aumentate esponenzialmente (basta confrontare gli stanziamenti del Reddito di inclusione nel 2017 con quelli dell'attuale Reddito di cittadinanza); è anche vero che la povertà assoluta, aumentata progressivamente a partire dalle due crisi del 2008-2009 e del 2012, a distanza di anni da allora, non accenna a diminuire, attestandosi su livelli molto più alti del 2007 (nel 2021 5,6 milioni di persone; 1,9 milioni di famiglie). Ecco il primo paradosso.

E a questo si aggiunge anche un altro tassello: nel 2021 circa 1 italiano su 4 (25,2%) era a rischio di povertà ed esclusione sociale, che vuol dire che siamo fra i paesi in cui è più alto il numero di persone che rischiano di precipitare nel disagio economico da un momento all'altro, per un peggioramento improvviso della loro condizione economica, lavorativa o per il subentrare di un imprevisto.

Dall'indagine sulla vulnerabilità curata da IRPET e Università di Siena nell'ultimo rapporto sull'inclusione dell'Osservatorio Sociale Toscano emerge che:

- nel 2021 è cresciuto il livello di impoverimento della popolazione e si sono ulteriormente accentuate le disuguaglianze. L'incidenza della povertà relativa familiare, mitigata nel 2020 dagli interventi governativi con varie tipologie di ristori e contributi (5,9% rispetto al 5,8% del 2019 nonostante i rivolgimenti della crisi sanitaria), ha registrato per il 2021 un aumento, attestandosi al 6,7%. Gli individui in condizione di povertà relativa, che già nel 2020 avevano registrato una crescita (dal 7,7% al 8,3%), aumentano ulteriormente arrivando al 10,5%. La disuguaglianza è ben rappresentata dalla distribuzione dei redditi IRPEF: il 71,9% dei contribuenti toscani dichiara un reddito compreso fra 0 e 26.000 euro, contro il 28,1% che possiede un reddito maggiore ai 26.000 euro;
- il 10% delle famiglie toscane arriva con

grande difficoltà alla fine del mese mentre il 14% dei toscani descrive la propria situazione economica come "povera";

- il 14% delle famiglie ha difficoltà a mangiare carne o pesce in modo regolare, il 21% non può permettersi di riscaldare adeguatamente la propria casa, il 18% fa fatica con il pagamento delle spese di trasporto;
- la povertà relativa colpisce il 15,1% delle famiglie toscane ed è maggiore nelle famiglie con figli, soprattutto se con un solo genitore (25,3%): la maggiore fragilità delle famiglie con figli soprattutto se minori era già stata evidenziata nelle passate edizioni e viene nuovamente confermata dalle analisi.

## Le disuguaglianze: una chiave per comprendere le nuove povertà

Non solo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi sanitaria, occupazionale e sociale, ma anche la più recente emergenza energetica, le pressioni inflazionistiche e il rischio di una nuova recessione economica stanno impattando in maniera significativa sull'incremento della povertà e delle disuguaglianze, in Italia e nel mondo. I bisogni, oltre ad ampliarsi, stanno diventando sempre più complessi e multidimensionali, il caro-vita sta erodendo il potere d'acquisto non solo dei più fragili ma anche di quelle famiglie fino a poco tempo fa protette da tale pericolo, il passaggio intergenerazionale della povertà

## La Disuguaglianza di ricchezza

Come ben sottolinea il recentissimo Rapporto [Crescere in Italia, oltre le disuguaglianze](#) di Fondazione Cariplo, considerando l'analisi del World Inequality Index, il nostro Paese presenta una disuguaglianza della ricchezza molto più alta rispetto a quella dei redditi. Dal 1995 ad oggi, la metà più povera della popolazione ha visto infatti ridursi la propria quota del patrimonio totale delle famiglie italiane (passando dal 10,2% al 2,5%), mentre lo 0,1% più ricco l'ha vista aumentare considerevolmente (dal 5,5% al 9,2%)

Segli indicatori con cui si misura la disuguaglianza economica registrano un aumento vuol dire – ed è banale – che le distanze economiche tra le persone sono aumentate. Questo è quanto è avvenuto in Italia, e non solo, negli scorsi decenni per quello che riguarda i redditi delle famiglie e delle persone e, in modo marcato, per quella

importante componente dei redditi complessivi rappresentata dai redditi da lavoro.

Guardando soltanto a questi redditi e con riferimento all'universo dei lavoratori dipendenti privati risulta – dati INPS – che tra il 1982 e il 2017 l'indice di Gini (l'indicatore più usato per misurare la disuguaglianza) delle retribuzioni annue lorde è cresciuto del 24%, passando da 0,34 a 0,42. Un aumento davvero notevole date le caratteristiche dell'indicatore. (Indice del Gini: 0 perfetta uguaglianza 1 perfetta disuguaglianza: qui è riportato a base 100)

## La società immobile

La disuguaglianza in una società immobile ha significati e conseguenze rilevanti che non dovrebbero essere sottovalutati. **La disuguaglianza permanente – nel corso della vita e fra generazioni successive – è un male diverso dalla disuguaglianza temporanea, e ciò vale anche per la povertà.** Le ragioni per contrastarla appaiono anche più forti di quelle che possono opporsi alla disuguaglianza come tale. E gli strumenti per farlo hanno una loro specificità. Richiedono di guardare ai meccanismi, oltre quelli dei lasciti ereditari patrimoniali, che permettono a una generazione di trasmettere vantaggi e svantaggi non meritocratici alla generazione successiva.

**In breve, occorre rendere il più possibile i destini individuali indipendenti dalla culla in cui si è nati, rispetto alla quale non si può vantare il merito (o il demerito) di averla scelta.**

Ad essere violata è l'eguaglianza delle opportunità – non solo quella dei risultati. Naturalmente, il problema è tanto più grave quando più ampie sono le distanze tra i gradini. Se Lucio resta dietro Paolo ma i loro 'gradini' sono vicini, è certo meno grave del caso opposto in cui i gradini sono distanti e magari la distanza tende anche ad ampliarsi nel tempo. Ora in Italia il caso che si configura è quello più grave e questa sembra, peraltro, essere una regolarità: i paesi nei quali la disuguaglianza si trasmette più facilmente da una generazione all'altra sono anche i paesi nei quali la disuguaglianza è più elevata.

Dati Povertà: i bambini e le bambine peggiorano la loro condizione

Nel 2021 sono in condizioni di povertà assoluta 1 milione e 382 mila minori – **circa 200 mila bambini e ragazzi in più rispetto al 2019** –, registrando un'incidenza del 14,2%, che sale al 16,1% nel Mezzogiorno.

**Nel confronto con il 2020, le condizioni dei minori risultano pressoché stabili a livello nazionale, ad eccezione del peggioramento osservato per i bambini dai 4 ai 6 anni (dal 12,8% al 15,4%).** Le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 762 mila, con un'incidenza stabile del 12,1% e con una maggior concentrazione delle aree metropolitane (13,2%).

**L'incidenza della povertà assoluta aumenta al crescere del numero di figli minori presenti in famiglia, passando dal 6% nelle coppie con un solo figlio minore fino a raggiungere il 20,4% nelle coppie con tre o più figli minori, più di tre volte tanto.**

Particolarmente problematica è poi la situazione delle famiglie con minori in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione: l'incidenza della povertà assoluta è in questo caso pari al 27,2%, che scende al 9,5% in caso di capofamiglia occupato.

**Un altro ruolo decisivo è giocato dalla cittadinanza:** si attesta all'8,3% l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con minori composte solamente da italiani, che sale fino a circa quattro volte tanto, arrivando al 30,7% nel caso di famiglie miste e addirittura al 36,2% (+7,6 punti percentuali rispetto al 2020) tra quelle composte unicamente da stranieri.

Il [Report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie](#), pubblicato da ISTAT, mette in evidenza che il Reddito di Cittadinanza, insieme alle misure di sostegno straordinarie (integrazioni salariali, proroga indennità di disoccupazione, bonus baby-sitting, Reddito di Emergenza etc.), di cui ha beneficiato più di una famiglia italiana su tre, avrebbero attutito la caduta dei redditi, stimata allo 0,8% in termini reali rispetto all'anno precedente. Senza queste misure la caduta dei redditi familiari sarebbe stata molto più ampia, in particolare per le famiglie con stranieri (-9,1%), per quelle numerose (-6,7%) e, in generale, per le famiglie del primo quinto di reddito (-6,9%).

Il rapporto sull'inclusione dell'Osservatorio Sociale Toscano nell'analizzare la condizione delle donne "*madri da 2000 giorni*" già in condizioni di vulnerabilità ha evidenziato la correlazione tra lavoro povero e precarietà esistenziale, con la difficoltà di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura: avere o meno reti di prossimità e aiuti familiari produce infatti nuove disuguaglianze.

## Famiglie straniere

Gli stranieri in povertà assoluta nel 2021 sono più di 1 milione e 600 mila, con un'incidenza pari al 32,4%, oltre quattro volte superiore a quella registrata tra gli italiani. Rispetto al 2020, si rileva un incremento del fenomeno tra gli stranieri residenti sia nel Centro (27,5%) che nel Mezzogiorno (40,3%). Per le famiglie con almeno uno straniero l'incidenza di povertà assoluta è pari al 26,3%, che sale al 30,6% per quelle composte esclusivamente da stranieri (+5,3 punti percentuali rispetto al 2020). Ancora una volta, l'incidenza più elevata si registra nelle Regioni del meridione, con quote di famiglie di soli stranieri in povertà oltre quattro volte superiori a quelle delle famiglie di soli italiani (rispettivamente 37,6% e 8,8%). Come già accennato, risulta in forte crescita la povertà assoluta tra le famiglie straniere con minori e tra quelle in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione, la cui incidenza passa dal 29,1% del 2020 al 43,5%, coinvolgendo oltre 74 mila famiglie.

## I Neet

Un alto tasso di NEET, ossia quei giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione. Secondo le ultime stime Eurostat, nel 2021 la quota di NEET si aggira intorno ai 3 milioni con un'incidenza del 23,1%, contro una media europea del 13,1%, dando così all'Italia un triste primato a livello internazionale. Il recente Rapporto [NEET tra disuguaglianze e divari](#), pubblicato da Action Aid in collaborazione con CGIL, analizza la distribuzione del fenomeno a livello nazionale, approfondendo e dividendo per cluster i diversi profili di NEET, mettendo così in luce un quadro caratterizzato da forti disuguaglianze territoriali, di genere e cittadinanza. L'incidenza della popolazione NEET raddoppia, infatti, nelle Regioni del Sud rispetto a quelle del Nord (39% vs 19%), risulta essere maggiore tra i cittadini italiani (82%) e tra le donne (56%), e nelle fasce di età adulta (30,7% nella fascia 25-29 anni e 30,4% in quella 30-34 anni).

## Povertà Sanitaria

Il [X Rapporto sulla povertà sanitaria in Italia](#) del Banco Farmaceutico mette in luce come nel 2022 circa 390 mila individui si trovino in condizioni di povertà sanitaria, dovendo cioè chiedere aiuto ad una delle 1.806 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure. I dati evidenziano inoltre come oltre 4,7 milioni di famiglie, di cui quasi 639 mila in povertà assoluta,

riducano le spese sanitarie rinunciando o rinviando visite mediche o accertamenti periodici. La differenza tra famiglie povere e non povere si evidenzia soprattutto nel budget stanziato per la salute: se una persona indigente dispone per tale spesa in media di 9,9 euro al mese, una persona non povera ha a disposizione 61,8 euro mensili, circa sei volte tanto. Trend che peraltro permane costante rispetto all'anno precedente, quando la spesa sanitaria mensile di una persona non povera era pari a 10,2 euro contro i 60,9 euro di una persona non povera. Andamento del tutto identico si rileva anche rispetto alla capacità di acquisto di farmaci: 5,8 euro mensili per i poveri, contro 26 euro per i non poveri.

## Povertà Alimentare

A questo si aggiungono disparità relative alla possibilità di accesso ad un'alimentazione quantitativamente e qualitativamente adeguata, in particolare per le famiglie con minori. Non sappiamo esattamente quante siano oggi le persone che vivono in povertà alimentare nel nostro Paese: Eurostat stima una media nazionale del 9% della popolazione, con picchi del 17,1% al Sud. Secondo i dati EU-SILC, almeno 5,5 milioni di persone in Italia non possono permettersi di mangiare regolarmente un pasto proteico (con carne, pesce o un equivalente vegetariano). ActionAid, nel Rapporto [Cresciuti troppo in fretta](#). Gli adolescenti e la povertà alimentare in Italia, ricorda come le statistiche ufficiali non riescano a cogliere la complessità del fenomeno, sottolineando come i numeri delle persone aiutate dagli enti di assistenza alimentare (circa 2,8 milioni nel 2022) rappresentino solo la punta dell'iceberg di un problema molto più esteso. Ma anche molto più complesso: si tratta infatti non solo di mancanza di cibo adeguato e di qualità, ma anche di situazioni di stress e stigma, restrizioni delle occasioni sociali legate al cibo, che impattano sul benessere fisico e psicologico delle persone che si trovano in tale condizione, soprattutto dei più giovani.

## Povertà Educativa

È infine noto come la deprivazione materiale delle famiglie, legata spesso a bassi titoli di studio e condizioni lavorative precarie dei genitori, generi disuguaglianze educative e di apprendimento nei figli minori, in quanto il fenomeno della povertà economica e quello della povertà educativa sono strettamente correlati. Il già citato Rapporto di Fondazione Cariplo, a partire dall'analisi longitudinale dei dati Invalsi[[note](#)] I dati Invalsi hanno consentito di ricostruire la

carriera scolastica della coorte di studenti che frequentava la seconda elementare nell'anno scolastico 2012/2013, misurandone i livelli di apprendimento anche in quinta elementare nell'anno scolastico 2015/2016 e in terza media nell'anno scolastico 2018/2019.[/note], rileva il contributo del percorso di istruzione obbligatoria nella riduzione delle disuguaglianze tra gli studenti nei livelli di apprendimento, già molto marcate all'inizio della scuola e determinate da una molteplicità di fattori, tra cui le condizioni economiche, culturali e sociali delle famiglie d'origine. I risultati mostrano come tali disuguaglianze di partenza penalizzino soprattutto i maschi, gli stranieri, gli studenti provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socioeconomico e gli alunni residenti al Sud, che mostrano quindi livelli di apprendimento iniziali più bassi dei loro coetanei. Se questa tendenza non desta grande stupore, il risultato più interessante riguarda ciò che accade negli anni successivi: osservando infatti gli stessi studenti in terza media, emerge come la maggior parte di quanti sono partiti svantaggiati non riesca a recuperare tali divari.

## **Marginalità Grave**

La mancanza e l'indebolimento delle reti di prossimità si ritrova anche tra le cause dello scivolamento nella marginalità grave come dimostrano le analisi contenute nel Rapporto sull'Inclusione dell'Osservatorio toscano. E vivere in strada, come è noto, implica aspettative di vita peggiori e importanti problemi di salute. Per questo è stata dedicata un'indagine ad hoc all'aspetto della cura della salute delle persone senza dimora. Mancata prevenzione, cronicizzazione di patologie altrimenti curabili o comunque monitorabili vanno ad impattare su un uso improprio della risorsa della medicina d'urgenza, utilizzata per problemi, appunto, di cronicità ma anche per necessità tipicamente sociali. In questo quadro, però, l'indagine ha permesso di evidenziare buone pratiche e servizi inclusivi nei territori, che toccano i temi della prevenzione, della diagnostica e della continuità assistenziale e che possono costituire paradigmi anche nel quadro delle linee guida per il recepimento del DM 77/2022 in Toscana in dialogo con i futuri centri servizi che verranno realizzati nell'ambito del PNRR missione 5 C2 investimento 1.3.2.

Infine, sempre nel contesto della marginalità, il rapporto propone un'indagine sugli utenti delle mense Caritas, che rileva queste caratteristiche prevalenti:

- il 68% degli intervistati vive in una condizione

di marcata precarietà abitativa;

- il 45% è senza dimora da almeno tre anni;
- oltre la metà degli intervistati mangia alle mense Caritas tutti i giorni.

## Capitolo 2

# IL CONFRONTO TRA LE PRINCIPALI MISURE NAZIONALI E REGIONALI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<b>Finalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli (vedi DL 48/2023 art.1<sup>1</sup>)</li> </ul> <p>Nota: DMLPS 154 art.2<sup>2</sup> "misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMLPS 108/2023 art.1 comma.1<sup>3</sup> "favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa"</li> </ul> <p>Nota: DMLPS 108/2023 art.1 comma.1 "misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DGR n.800 del 2022-Allegato-A<sup>4</sup> Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso Pubblico, punto c "aumentare l'occupabilità e sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro"</li> </ul> <p>Nota: Il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL è un'azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale che si inserisce nell'ambito del PNRR e che prevede (All. A Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso Pubblico, punto c) la "stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliorare l'occupabilità di persone svantaggiate, soggetti deboli e vulnerabili (vedi Allegato A - Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione art. 1<sup>5</sup>)</li> </ul> <p>Nota: Il Bando della Regione Toscana finanzia, con risorse del Fondo Sociale Europeo Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà", iniziative locali di inserimento e accompagnamento al lavoro, tramite l'attivazione di tirocini di inclusione sociale.</p>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<p><b>Beneficiari</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuclei nei quali almeno un componente sia minorenni, disabile, over 60 anni (vedi DL 48/2023 art.2 comma.1<sup>6</sup>).</li> </ul> <p>Nota: per definizione disabilità: allegato 3 regolamento DPCM 159 del 5 dicembre 2013<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuclei con componenti in condizione di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociali, sociosanitari e anche della giustizia, certificato dalla pubblica amministrazione.</li> <li>Le condizioni devono sussistere ed essere certificate dalle pubbliche amministrazioni prima della presentazione della domanda. Le condizioni di svantaggio possono essere autodichiarate facendo riferimento alla relativa certificazione. (vedi DL 48/2023 art.2 comma.1, comma.2<sup>9</sup>)</li> </ul> <p>Note:</p> <p>Persone in carico a servizi sociali, sociosanitari e per: disturbi mentali, disabilità pari o superiore a 46% (1.68/99), dipendenze patologiche, vittime tratta, vittime violenza di genere, ex detenuti scarcerati da meno di anno, con pene alternative in carico a UEPE, portatori di specifiche fragilità sociali in emergenza alloggiativa o strutture di accoglienza, povertà estrema, senza fissa dimora, neomaggioranni 18-21 fuori famiglia per provvedimento Tribunale</p> <p>(vedi DMLPS 154 art.3 comma.5, comma.6, comma.7, comma.8<sup>9</sup>)</p> <p>Le "Linee di Indirizzo" intendono assicurare standard e servizi, processi uniformi, modello di intervento omogeneo a condiviso sul territorio nazionale, pur garantendo autonomia professionale (DMLPS 160/2023 premessa<sup>10</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Componenti nuclei familiari di età tra 18 e 59 anni che non accedono all'ADI (vedi DMLPS 108/2023 art.2 comma.1<sup>11</sup>).</li> <li>DMLPS 108/2023 art.2 comma.2<sup>12</sup> "può essere utilizzato anche dai singoli componenti nuclei familiari che percepiscono l'ADI [...] che decidono di partecipare ai percorsi [...] pur non essendo sottoposti agli obblighi [...] purché non siano calcolati nella scala di equivalenza"</li> </ul> <p>Nota: i beneficiari devono aver assolto l'obbligo di istruzione o formazione (se non esenti), laddove mancanti devono dimostrare l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione documentando con attestato di iscrizione o frequenza, altrimenti il beneficio non viene erogato (vedi DL 48/2023 art.12 comma 3, comma4, comma9<sup>13</sup>)</p>	<p>Lavoratori con bisogni complessi, così definiti a seguito di assessment, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beneficiari RDC,</li> <li>NASPI,</li> <li>DIS-COLL,</li> <li>NEET,</li> <li>over 55,</li> <li>persone con disabilità,</li> <li>donne svantaggiate;</li> <li>working poor;</li> <li>disoccupati da almeno 6 mesi,</li> <li>lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne),</li> <li>lavoratori autonomi che cessano l'attività.</li> </ul> <p>(vedi Decreto 824/2022 Allegato A. Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, sezione.6.1<sup>14</sup>)</p> <p>Note: non sono previste forme di segnalazione "diretta" da parte dei servizi sociali.</p>	<p>In carico servizi sociali territoriali, inoccupati, disoccupati comprensivi anche di casistiche specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>minori di età superiore ad anni 16, anche MSNA;</li> <li>neo-maggioranni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani";</li> <li>richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza;</li> <li>persone vittime di violenza in carico ai servizi specifici;</li> <li>persone sole con figli a carico;</li> <li>persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o programmi pubblici di affitto sociale concordato;</li> <li>persone inserite nei programmi di assistenza a favore di vittime di tratta;</li> <li>persone inserite nei programmi di intervento a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;</li> <li>ex detenuti;</li> <li>persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;</li> <li>giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES durante la carriera scolastica. (vedi Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione art.4<sup>15</sup>)</li> </ol> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Essere in carico ai servizi sociali territoriali è il "comune denominatore" delle persone disoccupate/ inoccupate destinatarie delle attività, di qualsiasi gruppo target facciano parte tra quelli elencati all'art.4 dell'Avviso regionale<sup>16</sup>.</li> <li>Non è prevista segnalazione "diretta" da parte del CPI; l'art.9<sup>17</sup> dell'Avviso regionale richiama la necessità che i CPI partecipino alla fase di progettazione "al fine di definire preventivamente le modalità operative e d'integrazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione del progetto, in particolare per pianificare al meglio il flusso delle segnalazioni dei potenziali destinatari"</li> </ul>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti cittadinanza, soggiorno, residenza. (vedi DL 48 art.2 c.2 lettera a<sup>18</sup>) Nota: - per extraUE residenza da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 continuativi; al momento della domanda tutti i componenti devono risiedere in Italia (vedi DL 48 art.2 c.2, c.3<sup>19</sup>) - Importanza dell'iscrizione anagrafica, anche fittizia, cui le persone hanno diritto anche se prive di alloggio</li> <li>• Assenza condanne superiori a 1 anno di reclusione negli ultimi 10 anni; mancata sottoposizione misure cautelari. (vedi DL 48 art.2 c.2 lettera d<sup>20</sup>) Nota: Indipendentemente dal tipo di reato, è riferita al richiedente il beneficio e non a tutti i componenti del nucleo. (vedi DL 48 art. 8 c.3<sup>21</sup>)</li> <li>• Componenti non devono essersi licenziati negli ultimi 12 mesi. (vedi DL 48 art.2 c.3<sup>22</sup>) Nota: Salvo giusta causa e risoluzioni consensuali. (vedi DL 48 art. 2 comma 3<sup>23</sup>)</li> <li>• I beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. (vedi Circolare INPS 105 paragrafo 2.3.3<sup>24</sup>) Nota: per i 18-29enni che non hanno assolto obbligo istruzione: il Patto dovrà prevedere frequenza a percorsi di istruzione per gli adulti funzionali all'adempimento obbligo 10 anni d'istruzione, la mancata frequenza comporta la decadenza dal beneficio. (vedi Circolare INPS 105 paragrafo 8.5<sup>25</sup>).</li> <li>• ISEE &gt; 9.360,00€ determinate soglie per valori immobili, patrimoni mobiliari e immobiliari, possesso navi, automezzi di potenza elevata. (vedi DL 48 art.2 comma 2 lettere b,c<sup>26</sup>) Nota: - è compatibile con percezione strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per disoccupazione involontaria. - Circolare INPS 105 art.2.2.2, 2.2.3<sup>27</sup> chiarisce aspetti su scala di equivalenza e sulla composizione del nucleo ai fini ISEE; importante: soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DL 48/2023 art.12 comma 2<sup>28</sup> "Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro "puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi" previsti dalla misura. Nota: il beneficiario può contemporaneamente svolgere attività lavorativa purché il reddito non sia eccedente i valori soglia per richiedere la misura. Per contratti fino a 6 mesi, viene sospesa l'erogazione dell'indennità che riprende al termine del contratto, momento dal quale riprende l'erogazione per il periodo residuo. Il reddito percepito non si computa ai fini del mantenimento della misura (vedi DMLPS 108/2023 art. 5 comma 3<sup>29</sup>).</li> <li>• ISEE &gt; 6.000,00 € reddito familiare &gt; 6.000,00 € moltiplicato per scala equivalenza (vedi DMLPS 108/2023 art.2 comma 4<sup>30</sup>). Nota: è incompatibile con percezione strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per disoccupazione involontaria. (vedi DMLPS 108/2023 art.2 comma 3<sup>31</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I beneficiari sono persone che, in esito all'assessment svolto presso il CPI, sono profilati come lavoratori con bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, che richiedono l'attivazione della rete dei servizi territoriali (educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) per dare risposte integrate ai bisogni. Nota: - iscrizione al CPI. - è compatibile con percezione contributi socio-assistenziali e con strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per disoccupazione involontaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I destinatari sono residenti o dimoranti in Toscana ai sensi della l.r. 41/2005<sup>32</sup>. Nota: L'introduzione tra i destinatari delle attività dei cosiddetti "gruppi vulnerabili" supera le definizioni dei gruppi target più "tradizionali", a cui finora erano stati dedicati i progetti di accompagnamento al lavoro finanziati con risorse del FSE. E' un elemento di novità considerevole che pare invitare i territori a sperimentare azioni inclusive anche, se non addirittura proprio, per quelle persone che vivono fasi della vita transitorie e situazioni in divenire (es. vittime di tratta, minori di età superiori a 16 anni, richiedenti asilo, giovani post diploma che abbiano avuto un percorso BES a scuola, ecc).</li> <li>• No RDC. Nota: è compatibile con percezione contributi socio-assistenziali e con strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per disoccupazione involontaria</li> </ul>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<p><b>Accesso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda telematica tramite SPID o patronati e CAAF, iscrizione SIISL e autorizzazione invio dati a CPI, APL, agenzie accreditate servizi al lavoro, enti autorizzati all'intermediazione. (vedi DL 48/2023 art.4 comma 1<sup>33</sup>)</li> </ul> <p>Se ci sono soggetti svantaggiati nel nucleo: autodichiarazione del possesso della relativa certificazione (vedi DMLPS 154/2023 art.4 comma 4<sup>34</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Comuni possono offrire assistenza nella presentazione di domande tramite servizi di segretariato sociale e/o in accordo con Enti del Terzo settore, previo accordi/Protocolli, che potranno attivare punti informativi presso le loro sedi e presso i Centri Servizi per il contrasto della povertà, previsti dal PNRR. (vedi DMLPS 154/2023 art.6<sup>35</sup>)</li> </ul> <p>Nota punto 1 e 2: L'autodichiarazione relativa alla certificazione di svantaggio deve indicare: amministrazione che l'ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. (vedi DMLPS 160, Linee di Indirizzo e relativi allegati<sup>36</sup>) INPS verifica requisiti tramite raccordo con altre piattaforme e sistemi di interoperabilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIISL invia a servizio sociale dei Comuni i dati del nucleo per analisi, presa in carico dei componenti con bisogni complessi ed, eventuale, attivazione di sostegni.</li> </ul> <p>Servizi Sociali convocano il nucleo e procedono con la valutazione multidimensionale dei bisogni e la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione entro 120 gg dalla sottoscrizione del PAD; se bisogni complessi può essere convocata équipe. (vedi DL 48/2023 art. 4 comma 1, comma 3, comma 4<sup>37</sup>)</p> <p>Nota: I nuclei, se non convocati, sono comunque tenuti a presentarsi entro 120 gg dalla sottoscrizione del PAD. Se nei 120 gg non avviene alcun incontro, viene sospesa la misura. (vedi DL 48/2023 art. 4 comma 4<sup>38</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda telematica a INPS; attivazione SIISL con immediata disponibilità al lavoro, autorizzazione invio dati a CPI, APL, agenzie accreditate servizi al lavoro, enti autorizzati all'intermediazione, dimostrazione iscrizione a corsi funzionali all'adempimento dell'obbligo d'istruzione; sottoscrizione PAD. (vedi DMLPS 108/2023 art. 3 comma 1, comma 2, comma 3<sup>39</sup>)</li> <li>• INPS verifica requisiti tramite raccordo con altre piattaforme e sistemi di interoperabilità. (vedi DMLPS 108/2023 art. 3 comma 3<sup>40</sup>)</li> </ul> <p>Nota punto 1 e 2: tramite SIISL viene comunicata l'accettazione della domanda. (vedi DMLPS 108/2023 art. 3 comma 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo la sottoscrizione del PAD, SIISL invia ai servizi per il lavoro che convocano il beneficiario. (vedi DMLPS 108 art. 4 c.1<sup>41</sup>)</li> </ul> <p>Nota: nel Patto di Servizio Personalizzato sono indicate alcune misure di attivazione lavorativa tra cui almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'intermediazione individuati dal beneficiario, adesione al programma GOL, ecc. (vedi Circolare INPS 77 punto.3, punto.4<sup>42</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso è determinato dall'esito della profilazione effettuata dal CPI.</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'iscrizione al CPI è indispensabile per fruire di tutte le opportunità del sistema regionale per l'impiego, tra cui anche quelle previste dal percorso 4 GOL, pertanto, è indispensabile sapere se le persone sono iscritte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se no, invitare a iscriversi</li> <li>- se sì, verificare comunque se usufruiscono abitualmente dei servizi del CPI.</li> </ul> </li> <li>- Il servizio sociale può sostenere le persone nel processo di "avvicinamento/riavvicinamento" al CPI, invitando o - laddove possibile - accompagnando anche attraverso la collaborazione con enti e figure presenti nel proprio ambito territoriale.</li> <li>- A seguito di adeguata profilazione, il CPI potrà valutare le persone conosciute come possibili beneficiarie del percorso 4 GOL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è previsto accesso diretto.</li> <li>• Le persone sono segnalate/inviolate/ accompagnate al progetto dal servizio sociale tramite modalità stabilite a livello di Società della Salute - Zona Distretto.</li> </ul> <p>Nota: nei territori potrebbero essere sviluppate modalità di raccordo tra servizi per verificare l'opportunità di segnalare utenza in carico a servizi socio-sanitari e/o del lavoro, previa condivisione col servizio sociale e verifica della presa in carico sociale, requisito indispensabile per accedere al progetto. Potrebbero anche essere introdotti strumenti condivisi quali schede di segnalazione, oltre che modalità di lavoro integrate quali ad esempio équipe uniche.</p>



Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal mese dopo la sottoscrizione del PAD: 18 mesi (vedi DL 48/2023 art.3 comma 2<sup>43</sup>).</li> </ul> <p>Nota: dopo uno stop di 1 mese, può essere rinnovato per 12 mesi (vedi DL48/2023 art.3 comma 2<sup>44</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 mesi di attività con indennità di partecipazione. (vedi DMLPS 108/2023 art.4 comma 4<sup>45</sup>; vedi Circolare INPS 77 punto.5<sup>46</sup>)</li> </ul> <p>Nota: non rinnovabile. (vedi DMLPS 108 art.4 c.4<sup>47</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 mesi durata Convenzione progetti finanziati, 12 mesi percorso individuale.</li> </ul> <p>Nota: le sue azioni possono essere tra quelle attivate in ambito SFL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il progetto regionale dura 24 mesi, la progettazione personalizzata in relazione a quanto previsto dalle singole progettualità locali.</li> </ul> <p>Nota: è possibile che a livello locale sia stata individuata una "durata media" del progetto personalizzato.</p>
<b>Equipe multidisciplinare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo la sottoscrizione del PAD i servizi sociali effettuano valutazione e possono convocare l'equipe multidisciplinare; con CPI, servizi per le politiche abitative, la tutela della salute, la formazione e l'istruzione (vedi DL.48 art.6 comma 2<sup>48</sup>)</li> <li>E' importante che il 3° settore partecipi all'equipe (vedi DL.48 art.6 comma 6<sup>49</sup>)</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DMLPS 154/2023 art.8 comma 5<sup>50</sup> "La valutazione multidimensionale e la definizione del Patto di Inclusion Sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari ADI, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento verso i servizi per il lavoro.</li> <li>I componenti esclusi dagli obblighi, possono comunque aderire volontariamente al percorso personalizzato di inclusione sociale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è prevista</li> </ul> <p>Nota: le sue azioni possono corrispondere in parte a quelle di GOL, che prevede l'equipe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'equipe è composta da operatori CPI e dei servizi territoriali socio-sanitari, con l'eventuale coinvolgimento del beneficiario. (vedi Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, sezione 6.1.1<sup>51</sup>)</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La presenza dei servizi sociali è importante anche laddove si discuta di "casi non conosciuti".</li> <li>Laddove non è possibile far partecipare il beneficiario, talvolta viene svolta una verifica documentale.</li> <li>Il 3° settore non partecipa: è il servizio pubblico titolare della presa in carico e dunque della valutazione e della progettazione personalizzata, per realizzare la quale collabora con soggetti privati, tra cui gli Enti del 3° settore.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di strumenti di profilazione, valutazione, autorizzazione trattamento dati.</li> <li>Elabora la scheda di esito e provvede all'attribuzione del beneficiario all'ATS esecutore delle attività, con particolare riferimento al case manager dell'ATS che è figura referente del percorso di accompagnamento del beneficiario. (vedi Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, art.6.1.1<sup>52</sup>)</li> </ul> <p>Nota punto 3 e 4: la scheda di esito contiene riferimenti alla situazione del beneficiario (profilo professionale, vincoli e opportunità) e ai possibili percorsi di politiche attive erogabili, in funzione delle sue caratteristiche e degli obiettivi concordati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non citata esplicitamente ma, già dall'art.1<sup>53</sup> dell'Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE viene chiarito che i beneficiari "aderiscono a un progetto personalizzato predisposto insieme ai Servizi Sociali, al CPI e ai soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con particolare riguardo al Terzo Settore".</li> </ul> <p>Nota: Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE art.14.3<sup>54</sup> viene dichiarato che "I progetti dovranno obbligatoriamente prevedere ed esplicitare nel formulario descrittivo le modalità operative di integrazione e coinvolgimento dei CPI della Toscana territorialmente competenti, nel processo di presa in carico integrata e nella progettazione personalizzata"; questo stile è tipico del lavoro multidisciplinare proprio delle equipe integrate</p>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<p><b>Obblighi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale non impegnati in studio o lavoro o con carichi di cura devono aderire a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa (vedi DMLPS 154/2023 art.8 comma 2<sup>55</sup>)</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anche gli altri componenti possono aderire in maniera volontaria. (vedi DMLPS 154/2023 art.8 comma 4<sup>56</sup>)</li> <li>- I componenti valutati attivabili al lavoro sono obbligati a seguire percorso di attivazione lavorativa e ad accettare le offerte di lavoro con le caratteristiche del DL 48/2023 art.9<sup>57</sup> (in alcuni casi, no lettera a); il servizio sociale comunica a servizio per il lavoro tramite Gepi o SIISS: entro 30 gg devono sottoscrivere PAD, entro 60 gg Patto Servizio Personalizzato; ogni 90 gg devono recarsi al CPI o servizio lavoro per aggiornamento situazione</li> <li>• Esclusi: occupati, chi studia, malattie oncologiche, titolari di pensione, over 60, persone con disabilità ai sensi della l.68/99, chi ha carichi di cura per minore &gt;3 anni o con 3 minori o di disabili o con componenti con disabilità o non autosufficienti, chi è in carico a centri anti-violenza, chi è inserito in percorsi per la protezione contro la violenza di genere. (vedi Circolare INPS n. 105 punto 8.4<sup>58</sup>)</li> </ul> <p>Nota: per definizione disabilità e non autosufficienza: allegato 3 regolamento DPCM 159 del 5 dicembre 2013<sup>59</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componenti minorenni devono frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo.</li> </ul> <p>Nota: DL 123/2023 art.12 comma4 lettera b<sup>60</sup> "Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMLPS 108/2023 art. 5 comma 1<sup>61</sup></li> <li>- "Il beneficiario dell'indennità di partecipazione e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato"</li> </ul> <p>Nota: comunicare ai servizi competenti entro 90 giorni la partecipazione a un'attività, pena la sospensione del beneficio (vedi DMLPS 108 art. 5 c.1<sup>62</sup>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DMLPS 108/2023 art. 5 comma 2<sup>63</sup> "Il beneficiario SFL è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro" compatibile.</li> <li>• Aggiornare, anche per via telematica, rispetto a variazioni (vedi DMLPS 108/2023 art. 5 comma 1<sup>64</sup>)</li> </ul> <p>Nota punto 3 e 4: DL 48/2023 art.9<sup>65</sup> le offerte di lavoro compatibili sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tempo indeterminato senza limiti di distanza</li> <li>b) tempo pieno o parziale con almeno 60% del tempo pieno</li> <li>c) retribuzione non inferiore minimi salariali</li> <li>d) se tempo determinato, non distante non più di 80 km dal proprio domicilio o con 120 minuti per raggiungerlo con mezzi pubblici Con figli &gt;14 anni non si applica lettera a).</li> </ol> <p>(vedi DL 48/2023 art.9<sup>66</sup>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I beneficiari RDC devono svolgere almeno 1 incontro al mese per garantire il rispetto delle prescrizioni in merito alla ricerca attiva di lavoro. (vedi Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, sezione 6.1.1<sup>67</sup>).</li> </ul>	<p>Nota: non ci sono "veri e propri" obblighi se non quello dell'impegno, di avvisare in caso di assenza, di comunicare variazione di recapiti e indirizzi, di mantenere la riservatezza circa processi e segreti dei soggetti ospitati i tirocini.</p> <p>È necessario il rispetto di norme comportamentali.</p>
<p><b>Attività principali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerte di lavoro, corsi, tirocini di orientamento e formazione, PUC e altri strumenti di politica attiva del lavoro tra cui adesione programma GOL. Le attività sono consultabili sulla piattaforma SIISS.</li> <li>• Quanti sono definiti "attivabili al lavoro" sono tenuti agli obblighi e, dunque, a svolgere attività (vedi DMLPS 154/2023 art.8 comma 7<sup>68</sup>).</li> </ul> <p>Nota punto 1 e 2: Il Patto d'Inclusione Sociale può prevedere alcuni sostegni, tra cui: supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale. (vedi DMLPS 154/2023 art.1 comma 1<sup>69</sup>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientamento e accompagnamento di lavoro, azioni di politica attiva del lavoro, consultazione offerte di lavoro, formazione, servizio civile universale, PUC, tirocini di orientamento e formazione e altri interventi di politica attiva, adesione programma GOL. (vedi Circolare INPS n. 77/2023 punto 4<sup>70</sup>; vedi Circolare INPS n. 27/2024 Premessa<sup>71</sup>).</li> </ul> <p>Nota: l'individuazione dei 3 soggetti accreditati per i servizi al lavoro è fondamentale, così come l'adesione al programma GOL, al fine di individuare le attività da svolgere, senza le quali non viene erogata l'indennità di partecipazione. (vedi Circolare INPS 77 punto.4<sup>72</sup>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio delle competenze, orientamento individuale e di gruppo formazione di breve e lunga durata tirocini non curriculari, tirocini d'inclusione, consulenza ricerca impiego. (vedi Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, sezione 6.2<sup>73</sup>).</li> </ul> <p>Nota: le attività sono svolte da un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS composta da, almeno: 1 organismo formativo accreditato, 1 soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, 1 impresa o cooperativa sociale o soggetto privato che opera nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.</p> <p>Tutti gli interventi (ad eccezione delle attività formative) possono essere svolti a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione multidimensionale, orientamento individuale e di gruppo, corsi sicurezza; corsi HACCP; Tirocinio d'inclusione. (vedi Avviso Pubblico di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione Art. 2<sup>74</sup>).</li> </ul> <p>Nota: le attività sono svolte da un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS composta da massimo 10 soggetti privati e soggetti pubblici: Società della Salute o soggetto pubblico indicato dalla Conferenza zonale integrata. (vedi Avviso Pubblico di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione art.3<sup>75</sup>).</p>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<b>Monitoraggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni 90 giorni i non attivabili al lavoro in base all'esito dell'analisi preliminare, devono presentarsi ai servizi sociali o al patronato per aggiornare la situazione, pena decadenza beneficio. (vedi DL 48/2023 art.4 comma 4, comma 5<sup>76</sup>).</li> </ul> <p>Nota: sarebbe importante che oltre a rispondere alla logica dell'assolvimento di un obbligo utile al mantenimento della misura, le azioni di monitoraggio avessero valenza capacitante</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni 90 giorni gli attivabili al lavoro, devono presentarsi al CPI per aggiornare la situazione, pena decadenza beneficio. (vedi Circolare INPS n. 77/2023 punto 6<sup>77</sup>).</li> </ul> <p>Nota: sarebbe importante che oltre a rispondere alla logica dell'assolvimento di un obbligo utile al mantenimento della misura, le azioni di monitoraggio avessero valenza capacitante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In itinere e finale, tra case manager ATS e referente CPI.</li> </ul> <p>Nota: è un processo che coinvolge figure sia pubbliche che dell'ATS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di alimentazione del sistema informatico per il monitoraggio fisico e finanziario e di compilazione del monitoraggio attivazione tirocini.</li> </ul> <p>Nota: l'Avviso prevede l'attivazione di varie figure, tra cui orientatori e tutor, mettendo a disposizione risorse economiche per realizzare un adeguato servizio di accompagnamento in itinere, che favorisce il processo di monitoraggio.</p>
<b>Tirocini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La partecipazione a tirocini rientra tra le attività che possono essere previste dal Patto d'Inclusione. (vedi DL 48 art.5 comma 2<sup>78</sup>).</li> <li>L'indennità spettante non rientra nel beneficio economico ADI erogato tramite la carta di inclusione.</li> </ul> <p>Nota punto 1 e 2: DL 48/2023 art.3 comma 7<sup>79</sup> "In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati [...] la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono richiamati tra gli interventi di politica attiva del lavoro. (vedi Circolare INPS 77/2023 punto 4<sup>80</sup>).</li> </ul> <p>Nota: essendo un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, si desume che avvenga quanto specificato sopra per i rapporti di lavoro inferiori a 6 mesi: l'indennità viene sospesa con l'inizio del tirocinio e riprende una volta terminato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito delle work-experience: tirocini inclusione (massimo 6 mesi).</li> </ul> <p>Nota: ai sensi della DGR 620/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito delle work-experience: tirocini extra curriculari (massimo 6 mesi).</li> </ul> <p>Nota: ai sensi della L.R. 32/2002<sup>81</sup> e s.m.i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tirocini inclusione sociale</li> </ul> <p>Nota: non è indicata una durata massima; i progetti locali prevedono una durata stimata in base alle valutazioni fatte in sede di progettazione a livello di Ambito territoriale, pertanto è opportuno conoscere nel dettaglio il progetto afferente al proprio territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non previsti tirocini extracurriculari</li> </ul>
<b>PUC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I PUC sono tra le condizionalità (per chi non è escluso dagli obblighi) (vedi DL 48/2023 art. 6 comma 5bis<sup>82</sup>)</li> </ul> <p>Nota: possono essere svolti volontariamente anche da esonerati (DL48/2023 art. 6 comma 5<sup>83</sup>; vedi DMLPS 156/2023 All.1 punto 1 lettere a<sup>84</sup>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La titolarità dei PUC è dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni. (vedi DL48/2023 art.6 comma 5bis<sup>85</sup>; vedi DMLPS 156/2023 art.2 comma 2<sup>86</sup>).</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nonostante i PUC siano richiamati anche dal SFL, tra le amministrazioni pubbliche che potrebbero attivarli previo accordo coi Comuni non vengono citate quelle deputate al Lavoro.</li> <li>La ricerca di omogeneità nella strutturazione dei PUC tra amministrazioni pubbliche dello stesso ambito territoriale potrebbe essere supportata dalla condivisione di principi e linee di indirizzo e dalla redazione condivisa di Protocolli, Linee guida, Istruzioni operative. Affrontare insieme questioni organizzative, talvolta, aiuta anche a delineare strategie, sperimentare soluzioni e risolvere nodi formali</li> <li>La strutturazione dei PUC dovrà seguire le indicazioni fornite dal DMLPS 156/2023 art. 4<sup>87</sup></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione è a titolo "gratuito". (vedi DL48/2023 art.6 comma 5bis<sup>88</sup>; vedi DMLPS 156/2023 art.2 comma 4<sup>89</sup>)</li> </ul> <p>Nota: come era la partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari RDC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I PUC sono tra le attività previste. (vedi Circolare INPS 77/2023 punto 4<sup>90</sup>; vedi DMLPS 108/2023 art.1 comma 2<sup>91</sup>).</li> </ul> <p>Nota: La titolarità dei PUC è dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni (vedi DL48/2023 art.12 comma 1<sup>92</sup>; vedi DMLPS 156/2023 art.2 comma 2<sup>93</sup>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>350,00 €/mese x max 12 mesi. (vedi DMLPS 108/2023 art. 4 comma 4<sup>94</sup>).</li> </ul> <p>Nota: come per altre attività previste, formazione, servizio civile, ecc. (vedi DL 48/2023 art. 12 comma 7<sup>95</sup>).</p>	Non previsti	Non previsti

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<b>Esperienze di volontariato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di volontariato presso enti del terzo settore equivalgono a PUC e dunque la partecipazione è a titolo "gratuito" (vedi DL48/2023 art.6 comma 5 bis<sup>96</sup>).</li> </ul> <p>Nota: titolarità è degli stessi enti del terzo settore, sono da svolgere nel comune di residenza e negli stessi ambiti d'intervento dei PUC (vedi DMLPS 156/2023 All.1 punto 2<sup>97</sup>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori socialmente utili. (vedi Messaggio INPS 27/2024 Premessa<sup>28</sup>).</li> </ul> <p>Nota: sono citati insieme ai PUC</p>	<p>Non previste</p>	<p>Non previste</p>
<b>Beneficio economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il beneficio economico ADI si configura come "sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri" ai sensi dell'art.545 Codice procedura civile<sup>99</sup> e non può, comunque, essere inferiore a 480,00 € annui (vedi DL 48 art.3 comma 3, comma 4<sup>100</sup>).</li> <li>è un'integrazione al reddito familiare che può prevedere anche la componente del contributo affitto fino 150,00 €/mese (vedi DL48/2023 art.2 comma 2 lettera b.3<sup>101</sup>).</li> <li>Quota massima annua 6.000,00 € (fino a 7.560,00 € in determinate situazioni) moltiplicata per la scala di equivalenza; per integrazione affitto massimo 3.360,00 € annui (vedi DL 48/2023 art.3 comma 1<sup>102</sup>).</li> <li>è prevista la cumulabilità fino 3.000,00€ annue con indennità/benefici previsti da percorsi di politiche attive del lavoro o da rapporti di lavoro (vedi DL 48/2023 art.3 comma 7<sup>103</sup>).</li> </ul> <p>Nota punto 1, 2, 3 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo può essere suddiviso secondo una quota pro-capite tra i componenti maggiori con responsabilità genitoriali o nella scala di equivalenza, con relativa emissione di un numero di carte ADI corrispondente; la scelta dell'eventuale suddivisione non è revocabile (vedi DMLPS 154/2023 art.5<sup>104</sup>).</li> <li>E' ammessa la possibilità di ricevere ulteriori contributi a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale, se previsto nel progetto personalizzato (vedi DL 48/2023 art.2 comma 7 lettera c<sup>105</sup>).</li> <li>ADI è compatibile con il godimento di strumenti per il sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (vedi DL 48/2023 art.2 comma 9<sup>106</sup>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'indennità SFL si configura come "sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri" ai sensi dell'art.545 Codice procedure civile<sup>107</sup>. (vedi Circolare INPS n. 77/2023 punto 11<sup>108</sup>).</li> <li>350,00€/mese x 12 mesi di effettiva partecipazione ad attività. (vedi Circolare 77/2023 punto 5<sup>109</sup>; vedi Messaggio INPS 27/2024 Premessa<sup>110</sup>).</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non parla della sussistenza di altri contributi socioassistenziali che, dunque, paiono possibili.</li> <li>Fondamentalmente vi sono due macrotipologie di attività: quelle che prevedono lo svolgimento di un'esperienza concreta in azienda o in altro contesto ospitante (es. tirocini, PUC, servizio civile universale, lavori socialmente utili) e quelle di carattere promozionale, di empowerment e capacitazione trasversale (es. orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, supporto all'autoimpiego, ecc.). (vedi Circolare INPS 27<sup>111</sup>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità tirocini fino 500,00 €/mese.</li> <li>Indennità frequenza formazione 3,50 €/h (solo se si ottiene attestato finale) fino a massimo 1,000 € complessive.</li> </ul> <p>Nota: l'indennità per percorsi GOL a valere sugli Avvisi 2-Upskilling e 3-Reskilling è dovuta a persone under 55 anni all'atto dell'iscrizione, ai percettori RDC e ai beneficiari degli ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro, altrimenti esclusi dai 2 Avvisi. (vedi Avviso Pubblico n.4 per l'attuazione del programma GOL, sezione 9.2<sup>112</sup>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità tirocini inclusione 4 €/h e indennità formazione 4 €/h per massimo 500,00€ complessive. (vedi Avviso Pubblico "Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione" art.13.2.6<sup>113</sup>)</li> </ul> <p>Nota: l'indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione. (vedi Avviso Pubblico "Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione" art.13.2.6<sup>114</sup>)</p>

Categorie	ADI	SFL	GOL percorso 4	FSC
<p><b>Agevolazioni e incentivi per assunzioni e trasformazione rapporti di lavoro</b></p>	<p>• Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione.</p> <p>A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. (vedi DMLPS 154/2023 art.8 comma 9<sup>115</sup>; vedi Circolare INPS 105/2023 punto 10.2.2<sup>116</sup>).</p> <p>• Per datori di lavoro privati che assumono beneficiari ADI a t. indeterminato pieno o parziale o trasformano rapporti esistenti da t. determinato a t. indeterminato esonero 100% contributi nel limite massimo di 8.000,00 € su base annua; a t- determinato pieno o parziale esonero 50% contributi nel limite massimo di 4.000,00 € su base annua (vedi DL 48/2023 art.10 comma 1, comma 2<sup>117</sup>).</p> <p>Nota: La Circolare INPS 111 dettaglia casistiche, illustra le possibili opzioni di cumulabilità con altre agevolazioni ed esoneri (es. incentivi per occupazione giovanile).</p>	<p>• Per datori di lavoro privati che assumono beneficiari SFL a tempo indeterminato pieno o parziale o trasformano rapporti esistenti da tempo determinato a tempo indeterminato esonero 100% contributi nel limite massimo di 8.000,00 € su base annua; a tempo determinato pieno o parziale esonero 50% contributi nel limite massimo di 4.000,00 € su base annua (vedi DMLPS 108/2023 art. 4 comma 6<sup>118</sup>).</p> <p>Nota: La Circolare INPS 111/2023 dettaglia casistiche, illustra le possibili opzioni di cumulabilità con altre agevolazioni ed esoneri (es. incentivi per occupazione giovanile).</p>	<p>Non previsti</p>	<p>Non previsti</p>

## Capitolo 3

### MISURE, PROGETTI, FINANZIAMENTI.

## Dalle possibili sovrapposizioni alla valorizzazione delle integrazioni, per una contaminazione consapevole

<b>fonte finanziamento<sup>1</sup></b>	provenienza fondi per sostenere costi per (una o entrambe le voci): - organizzazione e gestione delle attività; - erogazione di indennità e incentivi	FSC	GOL 4	ADI	SFL	FSE+ <a href="#">(D.G.R. 1200 del 16 ottobre 2023</a> Linee di Indirizzo per emanazione ed elementi essenziali per adozione Avviso)
		POR FSE 2014-2020	PNRR	Bilancio dello Stato, Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Quota Servizi)	Bilancio dello Stato, vari fondi, tra cui quello PNRR M5c1 programma GOL, FSE + 2021-2027	

<sup>1</sup> La conoscenza delle fonti di finanziamento e delle regole di funzionamento dei vari fondi, unitamente a quella delle attività realizzabili, consente di attuare l'approccio del multifondo/mappafondo al fine di:  
- meglio organizzare la spesa, non solo nel rispetto del principio dell'appropriatezza, ma anche della maggior efficacia dell'intervento e della capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati  
- garantire l'assenza del doppio finanziamento, ai sensi dell'art.9 del Regolamento UE 2021/2024, ossia che non ci sia duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale. Il medesimo costo di intervento non può essere rimborsato/finanziato più volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura e "private"

argomenti	attività, azioni e strumenti	FSC	GOL 4	ADI	SFL	FSE+ (D.G.R. 1200 del 16 ottobre 2023 Linee di indirizzo per emanazione ed elementi essenziali per adozione Avviso)
informazione <sup>1</sup>	diffusione opportunità nella rete dei servizi					
	canali istituzionali					
	campagne comunicative					
	canali informali, passa-parola, attività di "advocacy", ecc.					
accesso <sup>2</sup>	segnalazione servizio sociale					
	profilazione CPI					
	diretto tramite candidatura e/o presentazione a sportello					
	"assegnazione" tramite piattaforma SIISL					
	punto unico di accesso per la presa in carico unitaria					
presa in carico, valutazione, progettazione personalizzata, verifiche in itinere e monitoraggio	utilizzo piattaforme digitali <sup>3</sup>					
	equipe multidisciplinare <sup>4</sup>					
	orientamento <sup>5</sup>					
	colloqui (motivazionali, preparazione cv, tecniche ricerche attive del lavoro, monitoraggio, ecc.) <sup>5</sup>					
	sottoscrizione Patto (di servizio, di inclusione, sociale, personalizzato, ecc.) <sup>5</sup>					
	interventi a distanza <sup>5</sup>					

argomenti	attività, azioni e strumenti	FSC	GOL 4	ADI	SFL	FSE+ (D.G.R. 1200 del 16 ottobre 2023 Linee di indirizzo per emanazione ed elementi essenziali per adozione Avviso)
presa in carico, valutazione, progettazione personalizzata, verifiche in itinere e monitoraggio	tutoraggio <sup>5</sup>					
	scouting/matching <sup>5</sup>					
	supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare <sup>5</sup>					
	inserimento socio terapeutico <sup>5</sup>					
	laboratorio occupazionale e di educazione al lavoro <sup>5</sup>					
	volontariato <sup>5</sup>					
	formazione obbligatoria: corsi sicurezza, HACCP <sup>5</sup>					
	formazione fino 16 h <sup>5</sup>					
	formazione da 16 h fino 60 h <sup>5</sup>					
	PUC <sup>5</sup>					
	formazione oltre 60 h <sup>5</sup>					
	tirocinio inclusione <sup>5</sup>					
	tirocinio extracurricolare <sup>5</sup>					
	verifiche "in loco" <sup>5</sup>					
	contributo socio-assistenziale <sup>6</sup>					



argomenti	attività, azioni e strumenti	FSC	GOL 4	ADI	SFL	FSE+ (D.G.R. 1200 del 16 ottobre 2023 Linee di Indirizzo per emanazione ed elementi essenziali per adozione Avviso)
presa in carico, valutazione, progettazione personalizzata, verifiche in itinere e monitoraggio	attività di facilitazione: servizi di cura e di prossimità (es. babysitteraggio, assistenza domiciliare, mediazione), titoli viaggio, spese vitto <sup>6</sup>					
	indennità tirocini <sup>6</sup>					
	indennità formazione <sup>6</sup>					
	sostegno abitare <sup>6</sup>					
valutazione finale e formalizzazione degli esiti	incentivi assunzione <sup>7</sup>					
	incentivi autoimprenditoria <sup>7</sup>					
	scheda di esito, relazione finale (e/o altra documentazione, es. attestato di frequenza, dichiarazione degli apprendimenti, contratto di lavoro, ecc.) utile anche ai fini di eventuali riprogettazioni o "passaggi" da una progettualità all'altra <sup>8</sup>					

### Legenda

	E' presente nel programma, misura, progettualità indicata in colonna
	Al momento è possibile attenersi solo a quanto può essere letto o dedotto dalle Linee di Indirizzo citate, in attesa della pubblicazione degli Avvisi pubblici da parte della Regione Toscana

## ***Note, spunti e possibili piste di lavoro della tabella ' Dalle possibili sovrapposizioni alla valorizzazione delle integrazioni, per una contaminazione consapevole'***

**1** Coinvolgere maggiormente servizi specialistici, anche per favorire successivamente la collaborazione nella lavoro multidisciplinare di equipe; pensare a campagne comunicative "mirate", chiare, utilizzando supporti adeguati; favorire il dialogo con associazioni e gruppi informali.

**2** Sviluppare modello "One Stop Shop" sperimentato in 4 aree della Toscana col progetto Reticulate, finanziato con risorse dell'Unione Europea nell'ambito del "Programme for Employment and Social Innovation"

Analizzare la possibilità di adottare modulisca integrata tra servizi sociali, CPI, servizi specialistici almeno a livello di ambito territoriale (Società della Salute, Zona Distretto).

**3** Analizzare le possibilità di organizzare funzioni di interoperabilità tra sistemi e piattaforme; verificare la possibilità di accedere a piattaforme diverse da quella del proprio servizio, anche solo in modalità consultazione; verificare la possibilità estrapolare dati e condividerli nel rispetto delle normative sulla privacy.

**4** Sviluppare modello Equipe Unica Integrata Sociale - Lavoro secondo le indicazioni della DGR 544 del 15/05/2023.

**5** Organizzare filiera degli strumenti disponibili secondo una logica graduale che bilancia l'intensità dell'impegno richiesto col potenziale di attivazione. A tal fine, ciascun ente/ soggetto che partecipa all'equipe multidisciplinare e alla valutazione e progettazione personalizzata che ne scaturiscono, potrebbe "portare in dote" e condividere iniziative, risorse, progetti e interventi attivati anche a livello locale, così da valorizzare il proprio apporto secondo principi di welfare community. In questo modo anche progetti per target specifici, o afferenti a particolari misure e finanziamenti (es. agricoltura sociale, fondazioni private, fondi propri comunali, ecc.) trovano organicità e diventano importanti tasselli del sistema integrato per l'inclusione sociale e lavorativa sviluppato in un determinato ambito territoriale.

**6** La "messa a sistema" delle opportunità di sostenere economicamente i percorsi di attivazione sociale e lavorativa dei beneficiari diretti, porterà a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, arrivando a soddisfare bisogni e necessità di un numero maggiore di persone rispetto a quanto potrebbe essere fatto semplicemente sommando quanto previsto dalle singole misure/progettualità.

**7** Promuovere maggiore conoscenza di alcuni strumenti quali le pubblicazioni periodiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito a "incentivi all'assunzione", gli Avvisi pubblicati dalla Regione e da ARTI (es. <https://arti.toscana.it/web/arti/-/pr-fse-2021-2027-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-annualit%C3%A0-2023-2025>), così come rendere maggiormente conosciute ed accessibili le opportunità dedicate a target specifici (es. vittime tratta, persone con disabilità psichica, ecc.).

**8** Valutare l'opportunità di cercare un livello adeguato di omogeneità degli strumenti e confrontabilità dei dati raccolti, eventualmente arrivando a costruire set di indicatori e strumenti comuni.

## Capitolo 4

### Uno strumento per la programmazione integrata: la "check list parlante"<sup>1</sup>

ELEMENTI DI ANALISI	Note, suggerimenti e indicazioni	Progetto comunale	Progetto di ambito	Sperimentazioni (es. Reticulate)	FSC Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione	FSE+ Servizio di accompagnamento al lavoro per persone in carico ai servizi socio-sanitari territoriali	Formazione in Carcere	Operatore ponte Carcere - territorio	Inclusione sociale detenuti e accompagnamento lavoro neocarcerati	SAI	Care leavers	Autonomia abitativa	Housing first	Agricoltura sociale	Progetti per target specifici per vittime tratta, vittime violenza di genere, persone "in messa alla prova", ecc.	GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	SFL	ADI	progetto X	progetto Y	progetto Z	
denominazione servizio, progetto	Nome, sigla, codice																								
coprogrammazione	E' stato condotto un processo di coprogrammazione? Se no, è intenzione dell'amministrazione attivarlo?																								
finanziamento	Fonte del finanziamento. (es. fondi propri, quota servizi Fondo Povertà, ecc.)																								
	Canale d'erogazione. Le risorse sono proprie o sono ricevute da altro Ente? Se da altro Ente: in maniera diretta o indiretta? Per indiretta si intende un finanziamento che arriva ad altro soggetto della rete, che è titolare della sua gestione e responsabile della sua rendicontazione, ma di cui, comunque, beneficerà il sistema territoriale dei servizi perché andrà a potenziare la capacità di offerta in risposta ai bisogni delle persone e delle comunità.																								
risorse a disposizione	e complessivi																								
	di cui e per la gestione del servizio																								
	di cui e per sostegni, indennità, contributi diretti ai beneficiari																								
affidamento del servizio	Stato del procedimento. Da attivare, in corso, concluso																								
	Modalità dell'affidamento. Quale procedura di evidenza pubblica è stata utilizzata? (affidamento diretto, negoziata, gara, convenzione, coprogettazione, altro)																								
soggetto affidatario	Singolo o raggruppamento? Denominazione ente/i gestore/i																								
cofinanziamento	E' prevista una forma di compartecipazione? In cosa consiste? Cosa valorizza?																								
sede/i di svolgimento del servizio	Presso servizi pubblici, privati, entrambi?																								
durata servizio da - a	In mesi, indicare date																								
caratteristiche principali beneficiari	Nel caso in cui si voglia focalizzare l'intervento su determinati gruppi target, o si debba fare per rientrare nelle richieste di un determinato finanziamento																								
n' beneficiari attesi	Indicare il numero stimato in previsione se sono previsti più target e/o se ci sono attività a sportello difficilmente quantificabili con precisione.																								

ELEMENTI DI ANALISI	Note, suggerimenti e indicazioni	Progetto comunale	Progetto di ambito	Sperimentazioni (es. Reticulate)	FSC Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione	FSE+ Servizio di accompagnamento al lavoro per persone in carico ai servizi socio-sanitari territoriali	Formazione in Carcere	Operatore ponte Carcere - territorio	Inclusione sociale detenuti e accompagnamento lavoro neocarcerati	SAI	Care leavers	Autonomia abitativa	Housing first	Agricoltura sociale	Progetti per target specifici per vittime tratta, vittime violenza di genere, persone "in messa alla prova", ecc.	GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	SFL	ADI	progetto X	progetto Y	progetto Z	
informazione	diffusione opportunità nella rete dei servizi																								
	canali istituzionali																								
	campagne comunicative																								
accesso	canali informali, passa-parola, attività di "advocacy", ecc.																								
	segnalazione servizio sociale																								
	profilazione CPI																								
	diretto tramite candidatura e/o presentazione a sportello																								
presa in carico, valutazione, progettazione personalizzata, verifiche in itinere e monitoraggio	"assegnazione" tramite piattaforma SIIISL																								
	punto unico di accesso per la presa in carico unitaria																								
	utilizzo piattaforme digitali																								
	equipe multidisciplinare																								
	orientamento																								
	colloqui (motivazionali, preparazione cv, tecniche ricerche attive del lavoro, monitoraggio, ecc.)																								
	sottoscrizione Patto (di servizio, di inclusione, sociale, personalizzato, ecc.)																								
	interventi a distanza																								
	tutoraggio																								
	scouting/matching																								
	supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare																								
	inserimento socio terapeutico																								
	laboratorio occupazionale e di educazione al lavoro																								
	volontariato																								
	formazione obbligatoria: corsi sicurezza, HACCP																								
	formazione fino 16 h																								
	formazione da 16 h fino 60 h																								
	PUC																								
	formazione oltre 60 h																								
	tirocinio inclusione																								
	tirocinio extracurricolare																								
	verifiche "in loco"																								
	contributo socio-assistenziale																								
attività di facilitazione (servizi di cura e di prossimità, titoli viaggio, spese vitto)																									
indennità tirocini																									
indennità formazione																									
sostegno abitare																									

ELEMENTI DI ANALISI	Note, suggerimenti e indicazioni	Progetto comunale	Progetto di ambito	Sperimentazioni (es. Reticulate)	FSC Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione	FSE+ Servizio di accompagnamento al lavoro per persone in carico ai servizi socio-sanitari territoriali	Formazione in Carcere	Operatore ponte Carcere - territorio	Inclusione sociale detenuti e accompagnamento lavoro neocarcerati	SAI	Care leavers	Autonomia abitativa	Housing first	Agricoltura sociale	Progetti per target specifici per vittime tratta, vittime violenza di genere, persone "in messa alla prova", ecc.	GOL 1	GOL 2	GOL 3	GOL 4	SFL	ADI	progetto X	progetto Y	progetto Z	
valutazione finale e formalizzazione degli esiti	incentivi assunzione																								
	incentivi autoimprenditoria																								
	scheda di esito, relazione finale, dimissioni																								

<sup>1</sup> La tabella è disponibile per download con il titolo allegato 1.

## Bibliografia e Fonti

### 1 – ADI

- [Decreto Legge 48 del 4 maggio 2023](#)
- [Legge 85 del 3 luglio 2023](#)
- [Decreto Legge 123 del 15 settembre 2023](#)
- [Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 154 del 13 dicembre 2023](#)
- [Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale numero 156 del 15 dicembre 2023 e allegato 1](#)
- [Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023](#)
- <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-20-dicembre-2023/report-della-seduta-del-20-dicembre-2023/>
- ["Assegno di Inclusione. Documento di sintesi normativa per assistenti sociali e altri operatori dei servizi" CNOAS, FNAS 20 dicembre 2023](#)
- [Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 160 del 29 dicembre 2023 di approvazione delle "Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti per la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato" e relativi allegati:](#)
  - 1.A "Modulo di attestazione della condizione di svantaggio e inserimento in programma della persona",
  - 1.B "Modulo di attestazione della condizione di svantaggio della persona"
- [Decreto interministeriale del 27 dicembre sulle modalità di utilizzo della Carta di Inclusione](#)
- [Circolare INPS numero 111 del 29-12-2023](#)
- [Assegno di Inclusione](#)
- [Slide formazione ADI - 2 novembre 2023](#)
- [Slide webinar ADI -20-dicembre-2023](#)
- [Nuove Misure Inclusione e Accesso Lavoro](#)
- [Slide webinar ADI - 19 dicembre 2023](#)
- ["ADI per chi? Piccola guida ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dicembre 2023](#)
- ["ADI, come richiederlo? Indicazioni utili per presentare la domanda di assegno di inclusione" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gennaio 2024](#)

### 2 – SFL

- [Decreto Legge 48 del 4 maggio 2023](#)
- [Legge 85 del 3 luglio 2023](#)
- [Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale numero 108 dell'8 agosto 2023](#)
- [Circolare INPS 77 del 29 agosto 2023](#)
- [Nota 15471 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2023](#)
- [Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale numero 156 del 15 dicembre 2023 e allegato 1](#)

- ["Le attività previste per il Supporto Formazione e Lavoro. Il dettaglio delle prestazioni per accedere alla nuova misura di inclusione introdotta dal Decreto Lavoro"](#) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2023
- [Circolare INPS numero 111 del 29-12-2023](#)
- [Messaggio INPS n.27 del 3 gennaio 2024](#)
- [Supporto per la formazione e il lavoro](#)
- [Slide formazione ADI - 02 novembre 2023](#)
- [Nuove Misure Inclusione e Accesso Lavoro](#)
- [Supporto per la Formazione e il Lavoro](#)
- [Supporto per la Formazione e il Lavoro \(SFL\) - INPS](#)

### 3 – GOL percorso 4

- [Avviso Pubblico 4](#) per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 1 "Politiche per il lavoro", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Chiamata di progetti per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari di GOL nell'ambito del Percorso 4 Lavoro e Inclusione, in attuazione del PAR - Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. 302/2022).
- [Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori](#)
- Comunità di Pratica sull'Inclusione Sociale in Toscana - Seminario Tecnico "Percorso 4 GOL ed FSE+: possibilità e prospettive per la presa in carico integrata della persona", Firenze 7 novembre 2023: interventi e slides presentate
- [L.R. 32/2002 e s.m.i.](#)
- [D.G.R. 800 del 11 luglio 2022 e allegato A](#) "Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. n. 302/2022) e Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana (D.G.R. n. 111/2022)

### 4 – FSC

- [Decreto 14657 Regione Toscana del 21 luglio 2022](#)
- Regione Toscana, Fondo di Coesione e Sviluppo Avviso Pubblico "[Servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. Seconda edizione](#)"
- [D.G.R. 951/2020](#) Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020
- [D.G.R. 620 del 18 maggio 2020 e Allegato](#)

## Note tabella capitolo 2

[1 pagina 15 ↑](#)

### **DL 48/2023 art.1**

#### **Assegno di inclusione**

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

[2 "pagina 15 ↑](#)

### **DMLPS 154/2023 art.2**

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. 2. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Adi, il presente decreto definisce le attività di segretariato sociale, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

[3 " pagina 15 ↑](#)

### **DMLPS 108/2023 art.1 comma 1**

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, e' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a

progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

[4 "pagina 15 ↑](#)

### **DGR n.800 del 2022-Allegato-A - Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. n. 302/2022) e Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana (D.G.R. n. 111/2022)**

C) Obiettivi dell'intervento: nell'ambito del Programma GOL e del Patto per il Lavoro aumentare l'occupabilità e sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro, in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi.

[5 "pagina 15 ↑](#)

### **Decreto 14657/2022 - Allegato A - Avviso Pubblico - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE**

#### **Finalità dell'Avviso**

Con il presente Avviso la Regione Toscana attua azioni di contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale prevedendo una serie di misure per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Tale azione di contrasto si rivela particolarmente importante e urgente a seguito dello scenario economico complessivo che vede una prevedibile riduzione di opportunità di inserimento lavorativo, nel breve e medio termine, in generale per le mansioni meno qualificate nel mercato del lavoro e in particolare per i soggetti più deboli e a rischio di esclusione sociale.

La finalità del presente Avviso è quella di migliorare l'occupabilità delle persone



svantaggiate attraverso il finanziamento di iniziative locali di inserimento e accompagnamento al lavoro, riservate a soggetti deboli e vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali.

Il presente Avviso, per l'obiettivo che si propone, si colloca nel solco delle iniziative già avviate con il precedente Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n.18284/2018) e finanziate con il Fondo Sociale Europeo - Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà.

Lo strumento utilizzato per la realizzazione dell'obiettivo dell'Avviso è l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 620 del 18 maggio 2020 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

L'approccio adottato si basa su una metodologia integrata che vede i soggetti destinatari aderire a un progetto personalizzato, predisposto insieme ai Servizi sociali, ai Centri per l'Impiego zonali e ai soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con particolare riguardo agli enti del Terzo settore.

Per la realizzazione di questa metodologia i Soggetti pubblici cui sono state conferite le competenze per la gestione dei servizi sociali attueranno una procedura di coprogettazione per la selezione degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti l'Avviso. Questo processo permette un più stretto legame di collaborazione fra Amministrazione regionale e Soggetti attuatori, al fine di offrire all'utenza un servizio di qualità, nel quadro di una efficace ed efficiente gestione.

Dando piena attuazione alla normativa regionale in materia di programmazione e gestione dei servizi, la Società della Salute o il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei

Sindaci, allargata alla ASL, farà parte integrante e sostanziale dei progetti presentati. Gli Enti del Terzo settore nel loro ruolo di soggetto operativo, svolgono una funzione essenziale nella filiera dell'erogazione dei servizi sociali, ed in questo senso la loro partecipazione ai progetti è ritenuta fondamentale.

L'Avviso si colloca in linea con le altre attività di sostegno alla parte più debole della società, quali per esempio il Reddito di cittadinanza. Con le attività previste la sfida è quella di realizzare progetti personalizzati che superino il carattere assistenziale e attraverso specifiche azioni di supporto, permettano alle persone coinvolte di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda, sia essa pubblica o privata.

6 "pagina 16 ↑

#### **DL 48/2023 art.2 comma.1**

1- L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

**DPCM 159/2013 allegato 3**

Modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Categorie	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalità civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67=>99% ( <a href="#">D.Lgs. 509/88</a> )	Inabili totali ( <a href="#">L. 118/71</a> , artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età ( <a href="#">L. 118/71</a> , art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla <a href="#">L. 449/1997</a> , art. 8 o della <a href="#">L. 388/2000</a> , art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1)
Invalità civili ultrasessantacinque	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% ( <a href="#">D.Lgs. 124/98</a> , art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% ( <a href="#">D.Lgs. 124/98</a> , art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 <a href="#">L. 138/2001</a>	Ciechi civili parziali ( <a href="#">L. 382/70</a> - <a href="#">L. 508/88</a> - <a href="#">L. 138/2001</a> )	Ciechi civili assoluti ( <a href="#">L.382/70</a> - <a href="#">L. 508/88</a> - <a href="#">L.138/2001</a> )
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica ( <a href="#">DM 27/8/1999</a> , n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 <a href="#">L. 342/2000</a>	
INPS	Invalidi ( <a href="#">L. 222/84</a> , artt. 1 e 6 - <a href="#">D.Lgs. 503/92</a> , art. 1, comma 8)	Inabili ( <a href="#">L. 222/84</a> , artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	Invalidi sul lavoro 50=>79% ( <a href="#">DPR 1124/65</a> , art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59% ( <a href="#">D.Lgs 38/2000</a> , art.13 - <a href="#">DM 12/7/2000</a> - <a href="#">L. 296/2006</a> , art 1, comma 782)	-Invalidi sul lavoro 80=>100% ( <a href="#">DPR 1124/65</a> , art. 66) -Invalidi sul lavoro >59% ( <a href="#">D.Lgs 38/2000</a> , art. 13 - <a href="#">DM 12/7/2000</a> - <a href="#">L. 296/2006</a> , art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ( <a href="#">DPR 1124/65</a> - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla <a href="#">L.296/2006</a> , art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni ( <a href="#">L. 379/55</a> , <a href="#">DPR 73/92</a> e <a href="#">DPR 171/2011</a> )	Inabili ( <a href="#">L. 274/1991</a> , art. 13 - <a href="#">L. 335/95</a> , art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> (71=>80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> (81=>100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al <a href="#">DPR 834/81</a> )
Handicap		Art 3 comma 3 <a href="#">L.104/92</a>	

**DL 48/2023 art. 2 comma 1 e comma 2**

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello

status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno

rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

9 " pagina 16 ↑

**DMLPS 154 art.3 comma.5, comma.6, comma.7, comma.8**

5. Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate:

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere

un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

6. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, ove non già ricomprese nelle categorie di cui al comma precedente.

7. Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e

assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.

8 Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle «Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione» approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

10 pagina 16 ↑

#### **DMLPS 160/2023 - premessa**

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 23 marzo 1993, n. 84 all'articolo 1, comma 1, in merito all'autonomia tecnico-professionale e di giudizio con cui opera l'assistente sociale, al fine di garantire equità, pari trattamento e trasparenza, è opportuno prevedere la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato. L'obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale, armonizzando procedure e strumenti.

11 pagina 16 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 2 comma 1**

Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

12 pagina 16 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 2 comma 2**

2. Il SFL può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge.

13 pagina 16 ↑

#### **DL 48/2023 art. 12 comma 3, comma 4, comma 9**

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto ((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,)) a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 150. ((Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3)).

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7)).

14 pagina 16 ↑

## **Decreto 824/2022 Allegato A - Avviso pubblico n. 4 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori**

### **Sezione 6.1. Beneficiari**

I beneficiari delle attività previste dal presente Avviso sono coloro che, in esito all'assessment svolto presso il Centro per l'Impiego, saranno attribuiti al seguente percorso: PERCORSO 4 - Lavoro e inclusione: lavoratori con bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, che richiedono l'attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi,

sociali, socio-sanitari, di conciliazione) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevati.

Il presente Avviso si rivolge a:

1. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022 nelle more della pubblicazione dell'Avviso per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari di GOL nell'ambito del Percorso 5 Ricollocazione collettiva in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. n.302/2022);
2. Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
3. Percettori del Reddito di cittadinanza;
4. Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
5. Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l'attività;
6. Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Ai sensi della DGR 800/2022 si stima un numero complessivo di beneficiari pari a 3.060 a livello regionale.

A livello provinciale il numero indicativo di beneficiari, sulla base della distribuzione percentuale delle risorse indicata nella sezione 4, è il seguente:

Numero indicativo beneficiari per provincia

Provincia	Quota %	Target N° utenti GOL
Arezzo	9,0%	275
Firenze	24,1%	738
Grosseto	6,2%	190

Provincia	Quota %	Target N° utenti GOL
Livorno	10,0%	306
Lucca	11,7%	358
Massa Carrara	6,9%	211
Pisa	11,5%	352
Prato	5,5%	168
Pistoia	8,5%	260
Siena	6,8%	202
TOTALI	100%	3.060

15 pagina 16 ↑

## **Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione allegato A - Art. 4**

### **Destinatari delle attività**

I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali.

All'interno del gruppo target sopra definito, particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti gruppi vulnerabili:

- a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;
- b) neo-maggiorenni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani";
- c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
- d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, "Norme contro la violenza di genere".
- e) persone sole con figli a carico;
- h) persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o programmi pubblici di affitto sociale concordato;
- i) persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell'Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di

tratta;

l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere

m) ex detenuti;

n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;

o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES (bisogni educativi speciali) durante la carriera scolastica;

I destinatari sono residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana ai sensi L.R. 41/2005.

Saranno escluse dalle attività progettuali dell'avviso le persone con disabilità e le persone in carico ai servizi di salute mentale già destinatarie dell'Avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili", in corso di attuazione, emesso con decreto dirigenziale n. 3314 del 28/2/2020.

Saranno inoltre esclusi i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.e ii.

16 pagina 16 ↑

## **Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione allegato A - Art. 4**

I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali.

17 pagina 16 ↑

## **Avviso Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione allegato A - Art. 9**

### **Coprogettazione e sostegno ai progetti**

Le candidature presentate in risposta al presente avviso devono essere elaborate in un processo di co- progettazione, come definito nell'Allegato A della DGR 570/2017. Considerate le funzioni e competenze conferite dalla normativa regionale in

materia di programmazione e gestione dei servizi, la Società della Salute, nelle zone-distretto in cui è costituita, dovrà avviare procedura di evidenza pubblica conforme alle normative vigenti per selezionare gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti privati e pubblici, operanti nelle tematiche inerenti il presente avviso, allo scopo di elaborare i progetti da presentare alla Regione Toscana.

Per le zone distretto in cui la Società della Salute non è costituita, tale procedura di evidenza pubblica dovrà essere avviata dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria.

I soggetti che parteciperanno alla procedura di evidenza pubblica non necessariamente devono avere la propria sede legale nella zona distretto.

I soggetti che parteciperanno alla procedura in una zona distretto potranno farlo anche in tutte le altre zone.

I soggetti che hanno indetto la procedura potranno a loro discrezione attivare anche più Gruppi di co-progettazione, coerentemente con il numero di progetti da presentare.

I Centri per l'Impiego competenti per territorio dovranno partecipare alla fase di co-progettazione, anche se non potranno far parte della futura ATS, al fine di definire preventivamente le modalità operative e d'integrazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione del progetto, in particolare per pianificare al meglio il flusso delle segnalazioni dei potenziali destinatari.

È inoltre possibile e fortemente raccomandato prevedere la partecipazione di soggetti sostenitori con funzioni promozionali e di advocacy nei confronti dei gruppi target destinatari delle misure di cui al presente bando.

Le modalità di collaborazione dei sostenitori dei progetti con il Soggetto proponente dovranno essere specificate in una lettera da allegare al progetto, redatta su carta

intestata del soggetto pubblico o privato firmatario.

La lettera dovrà essere indirizzata al soggetto proponente e contenere i dati anagrafici del sottoscrittore, la denominazione del progetto a cui si riferisce e il ruolo che si intende svolgere sia in fase di progettazione che dopo l'eventuale approvazione del progetto. Le lettere di sostegno non costituiscono adesione all'ATI/ATS e non danno diritto a ricevere finanziamenti dal progetto.

18 pagina 17 ↑

#### **DL 48/2023 art.2 comma 2 lettera a**

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

- 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

19 pagina 17

#### **DL 48/2023 art.2 comma 2, comma 3**

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
  - 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno



UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in

corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni

durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

20 pagina 17 ↑

#### **DL 48/2023 art.2 comma 2 lettera d**

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate

ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

21 pagina 17 ↑

#### **DL 48/2023 art.8 comma 3**

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

22 pagina 17 ↑

#### **DL 48/2023 art.2 comma 3**

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

23 pagina 17 ↑

#### **DL 48/2023 art.2 comma 3**

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente,

con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

24 pagina 17 ↑

### **Circolare INPS n. 105/2023 punto 2.3.3**

#### **Obblighi formativi**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, i beneficiari dell'Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio, come previsto al successivo articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge in argomento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge n. 48/2023, introdotto dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non ha diritto all'Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell'obbligo, che verrà verificata nell'ambito del patto per l'inclusione.

25 pagina 17 ↑

### **Circolare INPS n. 105/2023 punto 8.5**

#### **Patto di inclusione sociale**

L'obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della condizione di povertà.

I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale finalizzato alla sottoscrizione del

patto di inclusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n.48/2023, a eccezione delle categorie esonerate. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni, per i quali viene documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione. In assenza dell'assolvimento di tale obbligo il nucleo familiare non ha diritto all'Adi.

Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa avviene su base volontaria per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

26 pagina 17 ↑

### **DL 48/2023 art. 2 comma 2 lettere b, c**

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni

durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

27 pagina 17 ↑

## **Circolare INPS n. 105/2023 punto 2.2.2 e 2.2.3**

### **2.2.2 Scala di equivalenza**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 2, per l'accesso alla misura e sulla base della quale è calcolata l'integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:

- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
- 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti

all'articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023[4];

- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:
- i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
- i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge in argomento[5];
- sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il parametro della scala di equivalenza previsto per i carichi di cura è riconosciuto a un solo componente del nucleo familiare.

L'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 154/2023 contiene alcune precisazioni in merito all'applicazione della citata scala di equivalenza come di seguito indicato:

- ai minori di età con disabilità o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di 0,50;
- il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 48/2023.

Si riportano in tabella alcuni esempi relativi all'applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di

accesso al beneficio.

Composizione del nucleo familiare	Parametro applicato	Soglia di reddito in euro annui
Nucleo di un adulto in condizione di disabilità	1	6.000
Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza	1,30	7.800
Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni	1,30	7.800
Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni	1,70	10.200
Nucleo con due adulti e tre figli minori	1,80	10.800
Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile	1,90	11.400

### 2.2.3 Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, stabilisce che ai fini del riconoscimento dell'Adi, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori.

28 pagina 17 ↑

### **DL 48/2023 art. 12 comma 2**

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

29 pagina 17 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 5 comma 3**

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi

in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

30 pagina 17 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 2 comma 4**

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

31 pagina 17 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 2 comma 3**

3. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

32 pagina 17 ↑

### **L.R 41/2005 art. 5 comma 1**

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

33 pagina 18 ↑

### **DL 48/2023 art. 4 comma 1**

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici

dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34 pagina 18 ↑

#### **DMLPS 154/2023 art. 4 comma 4**

4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall'art. 3, comma 5, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve autodichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- a. l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- b. il numero identificativo, ove disponibile;
- c. la data di rilascio;
- d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

35 pagina 18 ↑

#### **DMLPS 154/2023 art. 6**

1. I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell'Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2. A tale fine, l'INPS, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei comuni, per il tramite della piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'Adi che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale.

2. Al fine di favorire l'accesso alla misura delle persone in condizioni di bisogno, i servizi territoriali operano in stretto accordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli. Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei centri servizi per il contrasto della povertà, come definiti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 - scheda 3.7.3. Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l'accesso all'Adi dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.

36 pagina 18 ↑

#### **DMLPS 160/2023, Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio**

## Certificazione della “condizione di svantaggio”

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell’Assegno di Inclusione come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio

37 pagina 18 ↑

### **DL 48/2023 art. 4, comma 1, comma 3 e comma 4**

1. L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’ articolo 7. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3,

deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

38 pagina 18 ↑

### **DL 48/2023 art. 4 comma 4**

4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i



servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

39 pagina 18 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 3 comma 1, comma 2 e comma 3**

1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonché dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma

3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n.48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

- a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;
- b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

40 pagina 18 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 3 comma 3**

3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante

dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n.48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

- a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;
- b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

41 pagina 18 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 3 comma 4**

4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

42 pagina 18 ↑

#### **Circolare INPS n. 77/2023 punto 3, punto 4**

#### **3. Richiesta della misura del Supporto per**

#### **la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall'interessato all'INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. n. 108/2023, nonché dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

La domanda può essere presentata:

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
- presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l'interessato è tenuto a:

- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)[3], di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, come indicato al paragrafo 1.3.5 della presente circolare, allegando, a tale fine, copia dell'attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l'accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, potrà accedere, come previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo 12 e dall'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 108/2023, al portale del Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all'esito positivo dell'istruttoria della domanda.

All'esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l'INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-

legge n. 48/2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;

- si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente o altro individuato, per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l'autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l'impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

In fase di sottoscrizione del PAD il richiedente la misura dovrà anche compilare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), nel caso in cui non sia già presente, e potrà individuare e selezionare il centro per l'impiego di prossimità (domicilio) presso cui essere convocato.

Anche nel caso in cui il richiedente il SFL presenti la domanda presso un Istituto di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF, all'atto di compilazione della domanda potrà essere contestualmente effettuata l'iscrizione al SIISL e precompilato il patto di attivazione digitale che sarà operativo all'esito positivo delle verifiche della domanda stessa.

A seguito della sottoscrizione del PAD sarà possibile l'inserimento, attraverso il SIISL, delle preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.

#### **4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura**

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta

elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle

del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto

di servizio personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

43 pagina 19 ↑

#### **DL 48/2023 art. 3 comma 2**

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

44 pagina 19 ↑

#### **DL 48/2023 art. 3 comma 2**

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

45 pagina 19 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 4 comma 4**

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio

economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

46 pagina 19 ↑

#### **Circolare INPS n. 77/2023 punto 5**

##### **5. Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di dodici mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

L'importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l'erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati:

1 <sup>a</sup> attività/ corso	attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024	il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
-----------------------------------	--	---

2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato
2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi)
2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l'erogazione della misura è sospesa

Nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.

Nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l'erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio

personalizzato. Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e termine dell'attività, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.

In corso di fruizione della misura del SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicato nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023.

47 pagina 19 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 4 comma 4**

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

48 pagina 19 ↑

#### **DL 48/2023 art. 6 comma 2**

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

49 pagina 19 ↑

## DL 48/2023 art. 6 comma 2

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

50 pagina 19 ↑

## DMLPS 154/2023 art. 8 comma 5

5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatte salve le previsioni di cui al comma 4. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni. Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale avviene su base volontaria per i componenti di cui al comma 4, primo periodo.

51 pagina 19 ↑

## Decreto 828/2022 Avviso Pubblico n. 4 per attuazione del programma GOL - Allegato A - sezione 6.1.1

### 6.1.1 Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di avvio dell'erogazione dei servizi

Il percorso del destinatario del programma inizia presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana con la presa in carico e una profilazione quali-quantitativa tramite gli

strumenti definiti al fine di pervenire ad un assesment. In esito a ciò, verrà attribuita la classe di profiling e nel Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro sarà indicato il percorso 4 "Lavoro e Inclusione".

Dato il profilo di particolare fragilità del beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione di una equipe multidisciplinare, formata da operatori dei CPI e dei servizi territoriali socio-sanitari con l'eventuale coinvolgimento del beneficiario (utente).

L'equipe individua i percorsi più idonei tra le misure previste per supportare il processo di inserimento socio-lavorativo dell'utente, in funzione degli obiettivi concordati con lo stesso e redige la Scheda di esito contenente la situazione dell'utente (in termini di profilo professionale, vincoli e opportunità) ed i possibili percorsi di politiche attive erogabili.

In esito ai lavori dell'Equipe l'utente sarà assegnato al progetto finanziato (fase IV successiva tabella), con particolare riferimento al case manager dell'ATS, figura referente per l'accompagnamento della persona nell'inserimento lavorativo.

Se durante il percorso, il case manager dell'ATS dovesse rilevare problematiche complesse informerà il referente CPI per un'ulteriore valutazione ed eventuale coinvolgimento dell'equipe. Saranno ammissibili esclusivamente modifiche delle attività concordate.

Il processo è articolato nelle fasi di seguito specificate:

Fase	Denominazione	Descrizione
I	Accesso al Programma GOL	I beneficiari individuati al paragrafo 6.1 accedono al Programma GOL in quanto convocati dal CPI sulla base degli obblighi previsti (condizionalità) per i percettori di NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza o contattando direttamente il proprio CPI di riferimento.

Fase	Denominazione	Descrizione
II	Assessment e inserimento nel Percorso 4	Il Programma GOL in Toscana prevede per tutti i potenziali beneficiari un'attività di orientamento finalizzata all' <i>assessment</i> , con l'obiettivo di orientare la persona verso i servizi più adeguati rispetto al fabbisogno. Il beneficiario che in esito alle attività di assessment approfondito presenta bisogni complessi e multidimensionali viene assegnato al Percorso 4.
III	Attivazione Equipe Multidisciplinare	Per il beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione dell'Equipe multidisciplinare che elaborerà la Scheda di esito nella quale saranno individuati i possibili percorsi attivabili, in funzione delle caratteristiche dell'utente e degli obiettivi concordati con lo stesso
IV	Attribuzione al progetto finanziato e al Soggetto esecutore	Il CPI, in esito all'Equipe multidisciplinare, fisserà un primo appuntamento A06 Orientamento specialistico con il case Manager, su agenda IDOL in cooperazione applicativa, in stato proposta con upload della Scheda di Esito.
V	Avvio del percorso individuale	Il percorso individuale, della durata di 12 mesi, decorre dallo svolgimento del primo colloquio A06 Orientamento specialistico con il case Manager.
VI	Progettazione dei percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed erogazione delle attività	Elaborazione da parte dell'ATS di un progetto individualizzato secondo quanto previsto nella Sezione 6.2 "Interventi finanziabili". Erogazione delle attività secondo quanto previsto nella Sezione 13 "Modalità di gestione degli interventi".
VII	Monitoraggio delle attività	In itinere e finale secondo quanto previsto nella Sezione 13.4 "Monitoraggio delle attività"

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del D.L. n.4 del 2019, con il quale si dispone che le attività di verifica della ricerca attiva del lavoro abbiano luogo con frequenza mensile, ANPAL ha chiarito con Circolare 1 del 5 agosto 2022 che " [...] anche alla

luce del citato art. 4, comma 15-sexies, che l'obbligo inderogabile sia quello dell'attività in presenza con frequenza almeno mensile da parte del beneficiario del Rdc e che, laddove le attività siano state erogate da soggetti accreditati, residui in capo al centro per l'impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste [...]"

Di conseguenza per gli utenti percettori di Reddito di Cittadinanza ai sensi delle prescrizioni della normativa in materia, il Soggetto Esecutore deve assicurare fino alla sussistenza della condizionalità e comunque per la durata del Percorso, almeno un incontro al mese in presenza con l'utente.

La mancata prenotazione di appuntamenti ovvero lo svolgimento degli incontri con modalità diverse da quelle prescritte, possono determinare autonoma responsabilità del Soggetto Esecutore. Nel caso di esonero o esclusione di cui al D.L. 4/2019 e di cui all'accordo Stato-Regioni del 1°agosto 2019, l'utente, in carico ad un Soggetto Esecutore, torna in carico al Centro per l'Impiego.

52 Rimando alla **pagina 57** Decreto 828/2022 Avviso Pubblico n. 4 per attuazione del programma GOL - Allegato A - sezione 6.1.1"

53 pagina 19 ↑

**Avviso pubblico - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione - art. 1**

**Art. 1 Finalità generali**

Con il presente Avviso la Regione Toscana attua azioni di contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale prevedendo una serie di misure per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Tale azione di contrasto si rivela particolarmente importante e urgente a seguito dello scenario economico complessivo che vede una prevedibile riduzione di opportunità di inserimento lavorativo, nel breve e medio termine, in generale per le mansioni meno qualificate



nel mercato del lavoro e in particolare per i soggetti più deboli e a rischio di esclusione sociale.

La finalità del presente Avviso è quella di migliorare l'occupabilità delle persone svantaggiate attraverso il finanziamento di iniziative locali di inserimento e accompagnamento al lavoro, riservate a soggetti deboli e vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali.

Il presente Avviso, per l'obiettivo che si propone, si colloca nel solco delle iniziative già avviate con il precedente Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n.18284/2018) e finanziate con il Fondo Sociale Europeo - Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà.

Lo strumento utilizzato per la realizzazione dell'obiettivo dell'Avviso è l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 620 del 18 maggio 2020 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

L'approccio adottato si basa su una metodologia integrata che vede i soggetti destinatari aderire a un progetto personalizzato, predisposto insieme ai Servizi sociali, ai Centri per l'Impiego zonali e ai soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con particolare riguardo agli enti del Terzo settore.

Per la realizzazione di questa metodologia i Soggetti pubblici cui sono state conferite le competenze per la gestione dei servizi sociali attueranno una procedura di coprogettazione per la selezione degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti l'Avviso. Questo processo permette un più stretto legame di collaborazione fra Amministrazione regionale e Soggetti attuatori, al fine di offrire all'utenza un servizio di qualità, nel quadro di una efficace ed efficiente gestione.

Dando piena attuazione alla normativa regionale in materia di programmazione e

gestione dei servizi, la Società della Salute o il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci, allargata alla ASL, farà parte integrante e sostanziale dei progetti presentati. Gli Enti del Terzo settore nel loro ruolo di soggetto operativo, svolgono una funzione essenziale nella filiera dell'erogazione dei servizi sociali, ed in questo senso la loro partecipazione ai progetti è ritenuta fondamentale.

L'Avviso si colloca in linea con le altre attività di sostegno alla parte più debole della società, quali per esempio il Reddito di cittadinanza. Con le attività previste la sfida è quella di realizzare progetti personalizzati che superino il carattere assistenziale e attraverso specifiche azioni di supporto, permettano alle persone coinvolte di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda, sia essa pubblica o privata.

Tabella 1 Scheda riepilogativa

Fonte di finanziamento	Fondo di sviluppo e coesione
Importo Risorse disponibili:	€ 10.248.430,00
Obiettivi dell'intervento:	Realizzazione su tutto il territorio regionale di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate attraverso l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR n.620/2020.
Beneficiari: (tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda)	Imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati
Destinatari:	I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali.
Modalità di rendicontazione:	Costi diretti reali + Costi indiretti forfettari
Tassi forfettari:	Costi indiretti forfettari (15%) su costi diretti di personale Non sono ammesse deroghe alla percentuale dei costi indiretti forfettari.

## **Avviso pubblico – Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione**

### **Art. 14.3 Coinvolgimento dei Centri per l'impiego**

I progetti dovranno obbligatoriamente prevedere ed esplicitare nel formulario descrittivo le modalità operative di integrazione e coinvolgimento dei Centri per l'Impiego (CPI) e la Toscana territorialmente competenti, nel processo di presa in carico integrata e nella progettazione personalizzata.2

Il raccordo con i CPI è auspicabile anche nelle attività di scouting e matching per la ricerca di contesti lavorativi disponibili ad ospitare Tirocini.

### **DMLPS 154/2023 art. 8 comma 2**

2. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.

### **DMLPS 154/2023 art. 8 comma 4**

4. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Possono, altre sì, aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo tutti i componenti adulti, a diverso titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione dei componenti di cui al comma 6, che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell'ambito del

### **DL 48/2023 art. 9 comma 1 lettere b, c, d comma 2**

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

### **Circolare INPS n. 105/2023 punto 8.4**

#### **8.4 Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**

Secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del D.M. n. 154/2023, la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la definizione del

percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro.

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

La valutazione multidimensionale consente:

- di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l'inclusione sociale per i nuclei beneficiari;
- di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
- di identificare nell'ambito dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l'impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

Il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui i nuclei beneficiari dell'Adi che hanno sottoscritto il PAD sono tenuti ad aderire, è definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

All'esito della valutazione multidimensionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 48/2023 e dell'articolo 8 del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

- i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti

sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

- i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere pur non essendo tenuti all'adesione al patto di inclusione o al patto di servizio. possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale;
- sono esclusi dagli obblighi relativi alle politiche attive, cui possono aderire volontariamente, ma non dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione:
  - i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  - componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  - i componenti affetti da patologie oncologiche;
  - i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (questi ultimi sono, altresì, esonerati dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione);
- non si considerano beneficiari dell'Adi e,

pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 48/2023. La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con il beneficio dell'Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n.48/2023, nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei comuni o di altre Amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,

formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni pubbliche.

Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

59 pagina 20 ↑

### DPCM 159/2013 allegato 3

Modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Categorie	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalità civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67=>99% ( <a href="#">D.Lgs. 509/88</a> )	Inabili totali ( <a href="#">L. 118/71</a> , artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età ( <a href="#">L. 118/71</a> , art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla <a href="#">L. 449/1997</a> , art. 8 o della <a href="#">L. 388/2000</a> , art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1)
Invalità civili ultrasessantacinque	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% ( <a href="#">D.Lgs. 124/98</a> , art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% ( <a href="#">D.Lgs. 124/98</a> , art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento ( <a href="#">L. 508/88</a> , art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 <a href="#">L. 138/2001</a>	Ciechi civili parziali ( <a href="#">L. 382/70</a> - <a href="#">L. 508/88</a> - <a href="#">L. 138/2001</a> )	Ciechi civili assoluti ( <a href="#">L.382/70</a> - <a href="#">L. 508/88</a> - <a href="#">L.138/2001</a> )
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica ( <a href="#">DM 27/8/1999</a> , n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 <a href="#">L. 342/2000</a>	
INPS	Invalidi ( <a href="#">L. 222/84</a> , artt. 1 e 6 - <a href="#">D.Lgs. 503/92</a> , art. 1, comma 8)	Inabili ( <a href="#">L. 222/84</a> , artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	Invalidi sul lavoro 50=>79% ( <a href="#">DPR 1124/65</a> , art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59% ( <a href="#">D.Lgs 38/2000</a> , art.13 - <a href="#">DM 12/7/2000</a> - <a href="#">L. 296/2006</a> , art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80=>100% ( <a href="#">DPR 1124/65</a> , art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% ( <a href="#">D.Lgs 38/2000</a> , art. 13 - <a href="#">DM 12/7/2000</a> - <a href="#">L. 296/2006</a> , art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ( <a href="#">DPR 1124/65</a> - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla <a href="#">L.296/2006</a> , art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni ( <a href="#">L. 379/55</a> , <a href="#">DPR 73/92</a> e <a href="#">DPR 171/2011</a> )	Inabili ( <a href="#">L. 274/1991</a> , art. 13 - <a href="#">L. 335/95</a> , art. 2)	

Categorie	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> (71=>80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> (81=>100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al <a href="#">DPR 834/81</a> )
Handicap		Art 3 comma 3 <a href="#">L.104/92</a>	

60 pagina 20 ↑

### **DL 123/2023 art. 12 comma 4 lettera b**

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»;

61 pagina 20 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 5 comma 1**

1. Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

62 pagina 63 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 5 comma 1**

*vedi nota anteriore*

63 pagina 20 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 5 comma 2**

2. Il beneficiario del SFL è tenuto ad

accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.

64 pagina 20 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 5 comma 1**

1. Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

65 pagina 20 ↑

### **DL 48/2023 art. 9**

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione,

attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

66 pagina 20 ↑

#### **DL 48/2023 art. 9**

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

~~a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;~~

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

67 pagina 20 ↑

#### **Decreto 828/2022 Avviso Pubblico n. 4 per attuazione del programma GOL - Allegato A - sezione 6.1.1**

##### **6.1.1 Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di avvio dell'erogazione dei servizi**

Il percorso del destinatario del programma inizia presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana con la presa in carico e una profilazione quali-quantitativa tramite gli strumenti definiti al fine di pervenire ad un assesment. In esito a ciò, verrà attribuita la classe di profiling e nel Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro sarà indicato il percorso 4 "Lavoro e Inclusione".

Dato il profilo di particolare fragilità del beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione di una equipe multidisciplinare, formata da operatori dei CPI e dei servizi territoriali socio-sanitari con l'eventuale coinvolgimento del beneficiario

(utente).

L'equipe individua i percorsi più idonei tra le misure previste per supportare il processo di inserimento socio-lavorativo dell'utente, in funzione degli obiettivi concordati con lo stesso e redige la Scheda di esito contenente la situazione dell'utente (in termini di profilo professionale, vincoli e opportunità) ed i possibili percorsi di politiche attive erogabili.

In esito ai lavori dell'Equipe l'utente sarà assegnato al progetto finanziato (fase IV successiva tabella), con particolare riferimento al case manager dell'ATS, figura referente per l'accompagnamento della persona nell'inserimento lavorativo.

Se durante il percorso, il case manager dell'ATS dovesse rilevare problematiche complesse informerà il referente CPI per un'ulteriore valutazione ed eventuale coinvolgimento dell'equipe. Saranno ammissibili esclusivamente modifiche delle attività concordate.

Il processo è articolato nelle fasi di seguito specificate:

Fase	Denominazione	Descrizione
I	Accesso al Programma GOL	I beneficiari individuati al paragrafo 6.1 accedono al Programma GOL in quanto convocati dal CPI sulla base degli obblighi previsti (condizionalità) per i percettori di NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza o contattando direttamente il proprio CPI di riferimento.
II	Assessment e inserimento nel Percorso 4	Il Programma GOL in Toscana prevede per tutti i potenziali beneficiari un'attività di orientamento finalizzata all' <i>assessment</i> , con l'obiettivo di orientare la persona verso i servizi più adeguati rispetto al fabbisogno. Il beneficiario che in esito alle attività di assessment approfondito presenta bisogni complessi e multidimensionali viene assegnato al Percorso 4.

Fase	Denominazione	Descrizione
III	Attivazione Equipe Multidisciplinare	Per il beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione dell'Equipe multidisciplinare che elaborerà la Scheda di esito nella quale saranno individuati i possibili percorsi attivabili, in funzione delle caratteristiche dell'utente e degli obiettivi concordati con lo stesso
IV	Attribuzione al progetto finanziato e al Soggetto esecutore	Il CPI, in esito all'Equipe multidisciplinare, fisserà un primo appuntamento A06 Orientamento specialistico con il case Manager, su agenda IDOL in cooperazione applicativa, in stato proposta con upload della Scheda di Esito.
V	Avvio del percorso individuale	Il percorso individuale, della durata di 12 mesi, decorre dallo svolgimento del primo colloquio A06 Orientamento specialistico con il case Manager.
VI	Progettazione dei percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed erogazione delle attività	Elaborazione da parte dell'ATS di un progetto individualizzato secondo quanto previsto nella Sezione 6.2 "Interventi finanziabili". Erogazione delle attività secondo quanto previsto nella Sezione 13 "Modalità di gestione degli interventi".
VII	Monitoraggio delle attività	In itinere e finale secondo quanto previsto nella Sezione 13.4 "Monitoraggio delle attività"

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del D.L. n.4 del 2019, con il quale si dispone che le attività di verifica della ricerca attiva del lavoro abbiano luogo con frequenza mensile, ANPAL ha chiarito con Circolare 1 del 5 agosto 2022 che " [...] anche alla luce del citato art. 4, comma 15-sexies, che l'obbligo inderogabile sia quello dell'attività in presenza con frequenza almeno mensile da parte del beneficiario del Rdc e che, laddove le attività siano state erogate da soggetti accreditati, residui in capo al centro per l'impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste [...]"

Di conseguenza per gli utenti percettori

di Reddito di Cittadinanza ai sensi delle prescrizioni della normativa in materia, il Soggetto Esecutore deve assicurare fino alla sussistenza della condizionalità e comunque per la durata del Percorso, almeno un incontro al mese in presenza con l'utente.

La mancata prenotazione di appuntamenti ovvero lo svolgimento degli incontri con modalità diverse da quelle prescritte, possono determinare autonoma responsabilità del Soggetto Esecutore. Nel caso di esonero o esclusione di cui al D.L. 4/2019 e di cui all'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, l'utente, in carico ad un Soggetto Esecutore, torna in carico al Centro per l'Impiego.

68 pagina 20 ↑

#### **DMLPS 154/2023 art. 8 comma 7**

7. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Adi, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro di cui al primo periodo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023.

69 pagina 20 ↑

#### **DMLPS 154/2023 art. 1 comma 1**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) «Adi»: l'assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
- b) «Carta Adi»: la carta di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la quale è erogato il beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- c) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi;
- d) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del

reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

e) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023;

f) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;

g) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza;

h) «SIISL»: il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa», definito con decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro;

i) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, di cui al decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, che dialoga in interoperabilità con il SIISL;

l) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023.



## **Circolare INPS 77/2023 punto 4**

### **4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura**

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di

orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal

decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

71 pagina 20 ↑

## **Circolare INPS n. 27 del 03-01-2024**

### **Premessa**

Per l'accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico erogato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre

dall'effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l'impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell'interessato. L'articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che "Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIIISL"

72 pagina 20 ↑

## **Circolare INPS 77/2023 punto 4**

### **4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura**

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine

forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle

del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del

soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

73 pagina 20 ↑

## Decreto 828/2022 Allegato A – Avviso Pubblico n. 4 per l'attuazione del programma GOL art. 6.2

### 6.2 Interventi finanziabili

Per ciascun beneficiario l'ATS dovrà progettare un percorso individualizzato, definendo attività previste, durata, modalità di erogazione. Il progetto individualizzato dovrà essere elaborato sulla base degli interventi finanziabili dall'Avviso, tenendo conto delle risultanze della Scheda di Esito dell'Equipe Multidisciplinare e di quanto previsto dalla proposta progettuale dell'ATS.

Orientamento specialistico (LEP E)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
<p>Bilancio delle competenze della persona per l'individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle potenzialità della persona in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorati- vo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ri-costruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore;</li> <li>• individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del lavoro;</li> <li>• individuazione dei gap di competenza da colmare;</li> <li>• colloquio individualizzato anche mediante piccoli gruppi;</li> <li>• counseling;</li> <li>• informazione sul sistema e sui percorsi di valutazione/certificazione delle competenze.</li> </ul>	<p>A03 Bilancio di competenze</p> <p>A06 Colloqui (individuali o di gruppo) finalizzati alla definizione di un progetto professionale è personale</p>	<p>Massimo 6 ore</p>	<p>Individuale e/o di gruppo In presenza e/o a distanza</p>

Qualora emergesse la necessità di aggiornamento/riqualificazione professionale, la valutazione di dettaglio e di conseguenza dei contenuti specifici da sviluppare all'interno di ciascun percorso formativo – verrà realizzata dall'ATS mediante la skill gap analysis e, più in generale, tramite gli strumenti dell'orientamento specialistico.

## 2. Accompagnamento al lavoro (LEP F1)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
<p>Supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (Coaching);</p> <p>Scouting delle opportunità occupazionali; Supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento;</p> <p>Preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro;</p> <p>Supporto all'autopromozione;</p> <p>Tutoraggio.</p>	B03 Consulenza ricerca impiego	Massimo 14 ore	Individuale e/o di gruppo In presenza e/o a distanza

## 3. Promozione di work experience (LEP F2)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
<p>PROMOZIONE/ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO</p> <p>Scouting delle opportunità di tirocinio segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze;</p> <p>-preselezione ed invio della rosa di profili individuati all'impresa;</p> <p>-assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa;</p> <p>-redazione Convezione, Progetto formativo individuale, Dossier individuale e attestazione delle attività svolta</p>	C06 ATTIVAZIONE TIROCINIO (da utilizzare per tirocini extracurricolari e per tirocini di inclusione)	MINIMO 2 MESI MASSIMO 6 MESI	Ad attivazione di tirocinio
<p>TUTORAGGIO Attività finalizzata a fornire un supporto costante al beneficiario per facilitarne l'inserimento in azienda. Minimo una visita al mese da parte del tutor didattico-organizzativo.</p>	B04 TUTORAGGIO TIROCINIO/STAGE	Massimo 6 ore	Individuale In presenza e/o a distanza

Le attività ricomprese nel LEP "Work experience" avranno l'obiettivo di favorire le conoscenze e le competenze professionali dei beneficiari ed accompagnarli verso scelte finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo.

Potranno essere realizzati tirocini extracurricolari conformi alla normativa regionale ai sensi della Legge 32/2002 e s.m.i e tirocini d'inclusione ai sensi della DGR 620/2020.

## 4. Avvio alla formazione "breve", per la riattivazione, o "lunga".

L'attività di avvio alla formazione è ricompresa nell'ambito del LEP E "Orientamento specialistico", durante il quale potranno essere definite e proposte le opportunità formative finanziate sul presente avviso. La proposta progettuale dell'ATS dovrà prevedere uno o più interventi formativi come di seguito descritti:

- Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali, linguistiche e di base finalizzate allo sviluppo di capacità legate all'autonomia della persona;
- Percorsi formativi su Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Percorsi formativi su Formazione obbligatoria per alimentaristi;
- Percorsi formativi legati all'acquisizione di competenze tecnico professionali per l'inserimento lavorativo.

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
Moduli integrativi di potenziamento delle competenze di breve durata, erogabili in funzione del fabbisogno individuale rilevato, volti a rafforzamento delle competenze di base con particolare riguardo a quelle digitali e multilinguistiche, progettati in coerenza con gli standard internazionali di riferimento (DigComp 2.1, QCER).	CO7 Formazione non generalista mirata all'inserimento lavorativo  C11 Formazione non generalista non inclusiva di competenze digitali  C12 Formazione specifica su competenze digitali	Min 16h - Max 60 h	Di gruppo in presenza
Percorsi formativi legati all'acquisizione di competenze tecnico professionali per l'inserimento lavorativo e formazione regolamentata	CO7 Formazione non generalista mirata all'inserimento lavorativo  C11 Formazione non generalista non inclusiva di competenze digitali  C12 Formazione specifica su competenze digitali	Max 60 h	Di gruppo in presenza

Gli utenti inseriti nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", se funzionale al progetto individuale, potranno anche essere avviati ai percorsi di formazione:

- "breve" previsti per i beneficiari del percorso 2 "upskilling" – Avviso pubblico N. 2 Decreto RT n. 13435/22 di seguito Avviso N. 2;
- "lunga" previsti per i beneficiari del percorso 3 "reskilling" – Avviso pubblico N. 3 Decreto RT n. 13435/22 di seguito Avviso N. 3.

Qualora in sede di orientamento specialistico venga individuato per un beneficiario un progetto formativo a valere sui cataloghi del percorso 2 Upskilling o del percorso 3 Reskilling, realizzato da una agenzia formativa nei confronti della quale anche un solo componente l'ATS soggetto esecutore figuri in una delle seguenti condizioni:

- a) risulti gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, anche all'interno di un raggruppamento di più soggetti;
- b) presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di un soggetto gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda;
- c) risulti riconducibile, in rapporto ad un soggetto gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n.1407/2013;

il soggetto esecutore deve sottoporre la sua scelta ad una valutazione di coerenza a cura del Centro per l'Impiego. Le modalità e le tempistiche della suddetta comunicazione nonché le determinazioni in esito alla mancata comunicazione saranno definite con successivo atto di ARTI.

##### 5. Incontro domanda-offerta di lavoro (LEP F3)

La seguente attività è finalizzata allo scouting delle opportunità occupazionali, alla individuazione delle vacancies presenti e alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale.

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; <ul style="list-style-type: none"> <li>•contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità;</li> <li>•raccolgere e verificare le auto-candidature;</li> <li>•preselezione;</li> <li>•registrazione dell'esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario;</li> <li>•inserimento lavorativo</li> </ul>	B03 Consulenza ricerca impiego  CO (rapporto di lavoro)	-----	Trattandosi di attività a risultato le modalità di erogazione sono flessibili

La proposta progettuale dovrà garantire il rispetto dei principi generali indicati alla Sezione 1, con particolare attenzione alla parità di genere nell'accesso e nell'erogazione degli interventi, nonché nell'individuazione di eventuali misure/interventi per promuovere/facilitare la conciliazione vita lavoro.

Dovrà darsi altresì rilievo al superamento del divario territoriale in relazione ai bisogni degli utenti.

74 pagina 20 ↑

## Avviso pubblico servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione – art. 2

### Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili

Il presente avviso ha come obiettivo primario la realizzazione e il correlato finanziamento di Tirocini di inclusione sociale da realizzarsi presso enti pubblici e privati, ai sensi della DGR 620/2020.

I progetti dovranno quindi fare ogni sforzo per reperire occasioni di inserimento in realtà lavorative esistenti e operanti sul territorio regionale, rispettando le indicazioni del progetto personalizzato redatto per ciascun partecipante.

Pertanto, i progetti devono obbligatoriamente prevedere le attività necessarie per l'attivazione dei Tirocini di inclusione sociale e per il loro monitoraggio, quali:

- Valutazione multidimensionale: valutazione dei destinatari che ne permetta una maggiore e migliore possibilità di inclusione lavorativa e sociale;
- Orientamento dei partecipanti: colloquio di orientamento specialistico, bilancio individuale di competenze, attività di

counseling, azioni di orientamento di gruppo;

- Progettazione personalizzata: definizione e stesura percorso assistenziale personalizzato (PAP) e

pianificazione delle attività specifiche da includere nel progetto personalizzato di tirocinio;

- Scouting e matching: ricerca di contesti lavorativi (enti pubblici e privati) disponibili ad ospitare i Tirocini, matching tra domanda e offerta;

- Tutoring in azienda: accompagnamento del destinatario in tutte le fasi del tirocinio;

- Rilevazione periodica sull'andamento dei tirocini (es. durata, tipologia di settore produttivo del soggetto ospitante, natura giuridica etc., vedi art. 15)

Per facilitare l'inserimento in azienda, possono inoltre essere progettate le seguenti attività facoltative:

- Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- Formazione obbligatoria per alimentaristi.

I corsi attivati potranno avere quale esito esclusivamente una "Dichiarazione degli apprendimenti" o un "Attestato di frequenza".

## **Avviso pubblico servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione**

### **Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Fermo restando quanto indicato nella Tabella di cui al precedente art. 1, alla voce Beneficiari, si forniscono di seguito alcune disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti che possono presentare domanda di finanziamento.

I progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e enti privati già costituita al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

In ogni ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati:

- la Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell'Art. 71 bis della LR 40/2005 e s.m.i; oppure, ove non costituite;
- il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.

In sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 10 partners, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto. Qualora tale vincolo non fosse rispettato, il Settore competente in fase di istruttoria delle domande di candidatura inviterà il soggetto proponente a rispettare il limite stabilito, pena la non ammissibilità del progetto.

Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati, deve individuarli obbligatoriamente in sede di candidatura (nel formulario descrittivo). Ogni altra richiesta successiva non sarà accoglibile.

Qualora il progetto preveda l'attività formative di cui all'art. 2 del presente avviso, è necessario che il soggetto che svolge tale attività sia in regola con la normativa

sull'accreditamento (DGR 1407/2016).

I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

L'eventuale necessità di delega a terzi deve essere espressamente prevista nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR 951/2020, valutata dall'Amministrazione regionale. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura.

La delega a terzi può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/ orientamento nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

Per le procedure di affidamento a terzi e per la disciplina di dettaglio sulla delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 951/2020.

### **DL 48/2023 art. 4 comma 4, comma 5**

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età



compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

77 pagina 21 ↑

## **Circolare INPS 77/2023 punto 6**

### **6. Obblighi del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 108/2023, il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dalla misura, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023.

Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate al citato articolo 9, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIIISL, secondo le modalità di cui

al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio. Per i casi di giustificato motivo si fa rinvio all'articolo 8 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, n. 42.

Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197/2022, sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

78 pagina 21 ↑

## **DL 48/2023 art. 5 comma 2**

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

79 pagina 21 ↑

## **DL 48/2023 art. 3 comma 7**

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione

di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

80 pagina 21 ↑

#### **Circolare INPS n. 77/2023 punto 4**

4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può

ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio

competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

81 pagina 21 ↑

**L.R. 32/2002 art. 17 bis, art. 17 ter, art. 17 quater, art. 17 quarter, art. 17 quarter 1, art. 17 quarter 2, art. quinquies, art. 17 quinquies 1, art. 17 sexies**

Art. 17 bis – Tirocini: tipologie e destinatari

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curricolari si distinguono in:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neodiplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. (224)

4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:

a) ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) ai seguenti soggetti svantaggiati:

1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre

1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; (225)

5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008; (226)

5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario). (238)

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

6. La Regione favorisce altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.

Art. 17 ter - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) i centri per l'impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;

e) gli istituti tecnici superiori (ITS);

f) le associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento

della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;

i) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;

j) i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 20 ter;

k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. La durata massima del tirocinio è:

a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;

b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettera a);

c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettera b).

11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso

spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.

12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

Art. 17 quater - Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari

1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Fatti salvi i soggetti indicati dall'articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:

- a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
- b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
- c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .

Art. 17 quater 1 - Attività per il corretto utilizzo dei tirocini

1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32.

2. La Regione promuove apposite intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.

Art. 17 quater 2 - Violazione della normativa regionale sui tirocini

1. L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:

- a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;
- b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;
- c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
- d) al numero dei tirocini attivabili.

2. Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.

3. Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.

4. L'interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l'interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici

mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.

5. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 17 quinquies - Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi

1. Ai tirocini non curricolari attivati in favore di cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.

Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento

1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, formativo o accademico, e l'inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.

2 bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l'importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di

orientamento e si svolgono nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 17 sexies - Agevolazioni per i tirocini

1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.

82 pagina 21 ↑

### **DL 48/2023 art. 6 comma 5 bis**

5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

83 pagina 21 ↑

#### **DL 48/2023 art. 6 comma 5**

5. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

84 pagina 21 ↑

#### **DMLPS 156/23 Allegato 1 punto I lettere a**

La partecipazione ai progetti può essere estesa anche alle persone non tenute agli obblighi connessi all'Assegno di Inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

85 pagina 21 ↑

#### **DL 48/2023 art. 6 comma 5 bis**

5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere



sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

86 pagina 21 ↑

#### **DMLPS 156/2023 art. 2 comma 2**

L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1

87 pagina 21 ↑

#### **DMLPS 156/2023 art. 4**

Obblighi in materia di salute e sicurezza

1. Ai beneficiari dell'Adi o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Ai beneficiari dell'Adi impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento

delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Povertà e dei Fondi europei, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti del Terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto di cui al comma 3.

88 pagina 21 ↑

#### **DL 48/2023 art. 6 comma 5 bis**

5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza

nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

89 pagina 21 ↑

#### **DMLPS 156/2023 art. 2 comma 4**

Lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

90 pagina 21 ↑

#### **Circolare INPS n. 77/2023 punto 4**

4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta

elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui

alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le

attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

91 pagina 21 ↑

### **DMLPS 108/2023 art. 1 comma 2**

2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettività definiti dall'art. 6, comma 5-bis del citato decreto-legge.

92 pagina 21 ↑

### **DL 48/2023 art. 12 comma 1**

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dall'1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e di riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.

93 pagina 21 ↑

### **DMLPS 156/2023 art. 2 comma 2**

2. L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle

modalità individuate nell'Allegato I. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato I.

94 pagina 21 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 4 comma 4**

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIIISL dell'effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

95 pagina 21 ↑

#### **DL 48/2023 art. 12 comma 7**

7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

96 pagina 22 ↑

#### **DL 48/2023 art. 6 comma 5 bis**

5bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,

formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

97 pagina 22 ↑

#### **DMLPS 156/2023 Allegato I punto II**

##### **II. Chi organizza i PUC**

Titolarità dei Progetti Utili alla Collettività

Il citato articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:

- a) la titolarità dei Comuni dei PUC, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di

tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.

b) La titolarità di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., a tale fine convenzionate con i Comuni.

In questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni, a condizione che:

- Il capitale sia interamente pubblico;
- La società si qualifichi come Società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o) e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;
- la natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo al Comune e al suo territorio geografico;
- l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house;
- laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC;
- l'attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;

98 pagina 22 ↑

**Messaggio INPS n. 27/2024 - Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico – Premessa**

Per l'accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal

decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico erogato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall'effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l'impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell'interessato. L'articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che "Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano

nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL"

99 pagina 22 ↑

### **codice procedura civile art. 545**

#### Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

((Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge)).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario,

altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

100 pagina 22 ↑

### **DL 48/2023 art. 3 comma 3, comma 4**

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

101 pagina 22 ↑

### **DL 48/2023 art. 2 comma 2 lettera b.3**

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

**DL 48/2023 art. 3 comma 1**

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

**DL 48/2023 art. 3 comma 7**

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

**DMLPS 154/2023 art. 5**

**Modalità di erogazione del beneficio economico**

1. L'Adi può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti

maggioresi del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, nelle modalità di cui al comma 2, su richiesta presentata nelle modalità di cui al comma 3.

2. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiori di cui al precedente comma, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto indicato nella richiesta di cui al comma 3, anche se diverso dai componenti di cui al comma 1. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi.

3. La richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalità di cui al comma 1 può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiori del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta dell'Adi. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.

4. Qualora la richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalità di cui al comma 1 sia presentata contestualmente alla richiesta dell'Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese

di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell'Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

5. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Adi arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

6. L'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce le modalità di presentazione della domanda dell'attribuzione del beneficio ai singoli componenti di cui al comma 1, nonché i moduli di attestazione delle condizioni di cui all'art. 3.

105 pagina 22 ↑

#### **DL 48/2023 art. 2 comma 7 lettera c**

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

106 pagina 22 ↑

#### **DL 48/2023 art. 2 comma 9**

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della

definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

107 pagina 22 ↑

#### **codice procedura civile art. 545**

Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

((Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge)).



Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

108 pagina 22 ↑

**Circolare n. 77/2023 - Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro - punto 11**

11. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito

Come stabilito dal combinato disposto degli articoli 12, comma 10, e 3, comma 3, del decreto legge n. 48/2023, il beneficio economico del SFL è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile[8].

109 pagina 22 ↑

**Circolare INPS n. 77/2023 punto 5**

**5. Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-

legge n. 48/2023, e dell'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di dodici mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

L'importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l'erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati:

1^ attività/ corso	attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024	il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato
2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi)

2^ attività/ c o r s o successiva alla prima	ulteriore attività/ corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l'erogazione della misura è sospesa
---	---	--

Nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.

Nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l'erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio personalizzato. Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e termine dell'attività, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.

In corso di fruizione della misura del SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicato nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023.

110 pagina 22 ↑

**Messaggio n.27/2024 - Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva**

## **del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico - Premessa**

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

111 pagina 22 ↑

## **Messaggio n.27/2024 - Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico - Premessa**

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

112 pagina 22 ↑

## **Avviso Pubblico n. 4 - Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL"**

9.2 Indennità frequenza per la partecipazione ai percorsi di formazione

Per la partecipazione ai percorsi è prevista una specifica indennità. Tale indennità, che il soggetto esecutore è tenuto ad erogare ai partecipanti aventi diritto al termine del progetto, è pari a 3,50 euro/ora corso (calcolata sulle sole ore di aula) a titolo di indennità di frequenza, corrisposta solo a chi ha ottenuto l'attestazione finale prevista dal percorso frequentato.

Con riferimento ai percorsi finanziati a valere sul presente Avviso l'indennità di frequenza è dovuta indistintamente a tutti i partecipanti, nel limite massimo di euro 100,00. Con riferimento ai percorsi a valere sugli Avvisi n. 2-Upskilling e n. 3-Reskilling l'indennità di frequenza è dovuta agli utenti under 55 anni all'atto dell'iscrizione, ai percettori di Reddito di Cittadinanza ed ai beneficiari di ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro, altrimenti esclusi dalla disciplina dei due richiamati Avvisi. L'indennità di frequenza è riconosciuta nei limiti di euro 100,00 per i percorsi di formazione "breve" - "upskilling", e di euro 250,00 per i percorsi di formazione "lunga" - "reskilling".

Al fine di garantire una indennità a tutti gli aventi diritto, qualora l'importo disponibile non consenta l'erogazione prevista, occorre ripartire l'importo assegnato al progetto a titolo di indennità per il numero degli aventi diritto ed erogare a ciascuno la somma risultante. Il soggetto esecutore deve procedere al pagamento delle indennità solo nel momento in cui sia determinato il numero effettivo degli aventi diritto, secondo i vincoli sopra definiti.

113 pagina 22 ↑

## **AVVISO PUBBLICO - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE**

### **13.2.6 Indennità di partecipazione**

Tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di indennità di partecipazione quale sostegno all'inclusione attiva dei destinatari. Tale indennità è connessa alla partecipazione alle eventuali attività formative e ai tirocini in azienda. L'indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze - e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro.

L'indennità di partecipazione rientra nella voce di spesa B.2.4.2 Indennità categorie speciali del piano economico di dettaglio (PED) e i progetti devono dedicare minimo il 40% dell'importo di finanziamento a tale

voce di spesa.

L'indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.

Documenti da presentare a rendiconto

- registri
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e ritenuta fiscale
- prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun partecipante

114 pagina 22 ↑

## **AVVISO PUBBLICO - Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE**

### **13.2.6 Indennità di partecipazione**

Tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di indennità di partecipazione quale sostegno all'inclusione attiva dei destinatari. Tale indennità è connessa alla partecipazione alle eventuali attività formative e ai tirocini in azienda. L'indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze - e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro.

L'indennità di partecipazione rientra nella voce di spesa B.2.4.2 Indennità categorie speciali del piano economico di dettaglio (PED) e i progetti devono dedicare minimo il 40% dell'importo di finanziamento a tale voce di spesa.

L'indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.

Documenti da presentare a rendiconto

- registri
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e ritenuta fiscale
- prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun partecipante

115 pagina 23 ↑

## **DMLPS 154/2023 art. 8 comma 9**

9. Nel caso di avvio di un'attività d'impresa

o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il beneficiario è tenuto a comunicare l'avvio all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del SIIISL. Il reddito è individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si intendono riferite anche alle soglie del maggior reddito da lavoro percepito e alle modalità della conseguente comunicazione, relative al SFL.

116 pagina 23 ↑

## **Circolare INPS n. 105/2023 punto 10.2.2**

### **10.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo**

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adi, è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello "Adi-Com Esteso", ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.

In tali casi, l'INPS mette a disposizione del SIIISL l'informazione del nuovo importo erogato o l'eventuale decadenza a seguito

della variazione del reddito.

Il reddito è individuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilità successive a quelle di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

117 pagina 23 ↑

## **DL48/2023 comma 1, comma 2**

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, e' riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti

a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

118 pagina 23 ↑

#### **DMLPS 108/2023 art. 4 comma 6**

6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione

#### **DL 48/2023 art. 10 comma 1, comma2, comma3**

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo

che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 53), recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.». (23A03800)

(GU n.153 del 3-7-2023)

Vigente al: 3-7-2023

### Capo I

#### Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

##### Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

#### Art. 1

##### Assegno di inclusione

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

#### Art. 2

##### Beneficiari

1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini

dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza:

a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di



separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

### Art. 3

#### Beneficio economico

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non

rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale

degli interessati e' corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

#### Art. 4

##### Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio

1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta puo' essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La richiesta puo' essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.

1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari

devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato e' sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego puo' essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

7. Le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi

di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale nonche' per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

## Art. 5

### Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017,

n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente: «2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione».

5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6

##### Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' svolta da un'equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti del nucleo familiare con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale,

artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma

1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

## Art. 7

### Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonche' dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita' ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 8

### Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a



tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati

dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio puo' essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonche' la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita' amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale o che e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorita'

giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9

##### Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti piu' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con eta' inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione e' sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

#### Art. 10

##### Incentivi

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, e' riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e' riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attivita' di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attivita' di intermediazione, e' riconosciuto, per ogni persona con disabilita' assunta a seguito dell'attivita' di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Art. 11

##### Coordinamento, monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette

alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

## Art. 12

### Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi

nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.

13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.

14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 12 bis

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalita' analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

#### Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione



sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».

6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «o del reddito di cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e dell'Assegno di inclusione».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle gia' previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalita' di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui

agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la

compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

### Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili";

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e

sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e dell'articolo 73, comma 4-bis»;

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,».

#### Art. 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attivita' ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 16

Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana

1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e' impiegato sul territorio della Regione siciliana.

#### Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile

con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

#### Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione

terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

#### Art. 18 bis

##### Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.

### Capo III

#### Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

##### Art. 19

###### Fondo nuove competenze

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalita' di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalita' dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonche' gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

##### Art. 20

###### Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

##### Art. 21

###### Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono



essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

#### Art. 22

##### Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### Art. 23

##### Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

#### Art. 23 bis

##### Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma

9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### Art. 24

##### Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. e' abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";

c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniera, da istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in ogni

caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

#### Art. 25

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:

«1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».

1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### Art. 25 bis

Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 26

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie»;
- b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini

della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

## Art. 27

### Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5-bis per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha

l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

## Art. 28

### Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attivita' statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo

statuto. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle domande, nonche' le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Art. 28 bis

Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

#### Art. 29

Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri". 2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo

2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

#### Art. 30

#### Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilita' dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuita' di tutele gia' autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere piu' accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### Art. 31

#### Completamento dell'attivita' liquidatoria dell'Alitalia

1. L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021, fatti salvi gli effetti del comma 6 del medesimo articolo 11-quater, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

## Art. 32

### Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Art. 33

### Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 34

### Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un



contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:

«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»;

b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

#### Art. 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di

cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Art. 36

##### Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### Art. 36 bis

##### Disposizioni per il settore del trasporto a fune

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

#### Art. 36 ter

##### Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attivita' di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attivita' in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

#### Art. 37

##### Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio";

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;

b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopoli».

#### Art. 38

##### Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Universita' Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi

imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Capo IV

#### Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

##### Art. 39

#### Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

##### Art. 39 bis

#### Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 40

##### Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

#### Art. 41

##### Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

#### Art. 42

##### Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

#### Art. 43

#### Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) contenere i costi di gestione;

b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

### Capo VI

#### Disposizioni finali

#### Art. 44

#### Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per

l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento".

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad



apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, e del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### Art. 45

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123**

Testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.». (23A06292)

(GU n.266 del 14-11-2023)

Vigente al: 14-11-2023

**Avvertenza:**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Capo I**

Interventi infrastrutturali nel territorio del comune di caivano

Art. 1

Interventi infrastrutturali urgenti  
in favore del Comune di Caivano

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è

approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita' finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo

periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, puo' altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il

Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare «Legalita'» 2014-2020.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici.

10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonche' a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno

2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 1 bis

Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere

al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 1 ter

##### Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano

1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 2

##### Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita' interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## Capo II

### Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalita' minorile

#### Art. 3

Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.»;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;

2) al comma 3, alinea, le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»;

3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;

3-bis) al comma 7, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalle seguenti: «e' sempre»;

c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;

3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»;

4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;

5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento



motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

b) all'articolo 76, comma 3, al primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso.

2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro».

Art. 3 bis

#### Osservatorio sulle periferie

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita';

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione delle best practice adottate.

2. L'Osservatorio e' tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3 ter

Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 4

Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».

1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:

a) da persone travisate o da piu' persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi

di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica».

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato.

2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:

«m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonche' per i delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli».

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:

«Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni».

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «condannati» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o».

3. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'» .

3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,» sono soppresse.

#### Art. 5

### Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;

2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un

maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni»;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis».

2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.

3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.

6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei

confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 6

### Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»;

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, »;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»;

2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici»;

c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai

delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti  
in reati di particolare allarme sociale

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «ne da' notizia al» sono inserite le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il».

Art. 8

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale».

Art. 9

#### Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: «Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). - 1. Il direttore dell' istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

### Capo III

#### Disposizioni in materia di offerta educativa

Art. 10

#### Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono

autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.

4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141



del 20 giugno 2018, e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalita':

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 bis

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

#### Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di eta' 0-2 anni

1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del PNRR, «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta' 0-2 anni.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia' destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche' eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «4 milioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024».

Art. 12

#### Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

«Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).

- 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui

al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con

motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  
«3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Capo IV

### Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

#### Art. 13

##### Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica

1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai browser, come televisioni, orologi,

assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;

c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia' in uso, le applicazioni di controllo parentale.

8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social».

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 13 bis

##### Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità'.

#### Art. 14

##### Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle

prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni di controllo parentale, nonche' dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 15

Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;

b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:

«32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermedio rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermedio o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermedio interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il



contribuito e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale di cui al primo periodo, non rientrante nella pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

#### Art. 15 bis

##### Misure per il rafforzamento e l'operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti»;

b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR»;

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».

#### Art. 15 ter

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;

2) al comma 2, le parole: «ove tecnicamente possibile» sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4»;

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in tempi ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorita' applica» sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»;

c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013».

Art. 15 quater

#### Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive

1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 16

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### LA LEGGE DI CONVERSIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## I LAVORI PARLAMENTARI

Senato della Repubblica (atto n. 878):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, dal Ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella, dal Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini (Governo Meloni-I), il 15 settembre 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione, e delle Commissioni 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 2023; il 3, il 4, il 10, l'11, il 12, il 17, il 18, il 24, il 25 e il 26 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 26 ottobre 2023 e approvato il 27 ottobre 2027.

Camera dei deputati (atto n. 1517):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 27 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la Legislazione, e delle Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 30 e il 31

ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 31 ottobre 2023; il 6 e il 7 novembre 2023 e approvato definitivamente l'8 novembre 2023.



***Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 16/12/2023**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 105**

*E, per conoscenza,*

*Al Commissario straordinario*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 del, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura dell'Assegno di inclusione**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'Assegno di inclusione istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Nel testo sono indicati i*

*requisiti di accesso alla misura, le modalità di presentazione della domanda e il percorso di inclusione sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire; sono, altresì, disciplinati le condizionalità, le variazioni da comunicare in corso di fruizione del beneficio, il sistema dei controlli e quello sanzionatorio; da ultimo vengono riportate le disposizioni sul finanziamento della misura e sul trattamento dei dati personali.*

## INDICE

### *Introduzione e definizioni*

- 1. Destinatari della misura*
- 2. Requisiti per l'accesso alla misura*
  - 2.1 Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza*
  - 2.2 Requisiti economici*
    - 2.2.1 Requisiti reddituali e patrimoniali*
    - 2.2.2 Scala di equivalenza*
    - 2.2.3 Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione*
    - 2.2.4 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli*
  - 2.3. Requisiti ulteriori*
    - 2.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione, e mancanza di condanne definitive*
    - 2.3.2 Dimissioni volontarie*
    - 2.3.3 Obblighi formativi*
- 3. Svolgimento di attività lavorativa all'atto della presentazione della domanda e in corso di erogazione della prestazione*
- 4. Compatibilità*
- 5. Verifica dei requisiti*
- 6. Determinazione dell'importo del beneficio economico*
- 7. Modalità di erogazione del beneficio - la "Carta di inclusione"*
- 8. Percorso di attivazione digitale dei beneficiari Adi*
  - 8.1 Richiesta del beneficio*
  - 8.2 Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD*
  - 8.3 Presentazione presso i servizi sociali*
  - 8.4 Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa*
  - 8.5 Patto di inclusione sociale*
  - 8.6 Indirizzamento ai centri per l'impiego e sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato*
- 9. Offerte di lavoro e compatibilità con l'ADI*
- 10. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio*
  - 10.1 Variazioni del nucleo*
  - 10.2 Variazioni dell'attività lavorativa*
    - 10.2.1 Attività di lavoro dipendente*
    - 10.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo*
    - 10.2.3 Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro*
  - 10.3 Ulteriori variazioni*
- 11. Controlli*
- 12. Sanzioni*
  - 12.1 Revoca e decadenza*
  - 12.2 Sospensione dell'erogazione del beneficio*
- 13. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito*
- 14. Finanziamento*
- 15. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano*
- 16. Trattamento dei dati personali*

## Introduzione e definizioni

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"* (di seguito, decreto-legge n. 48/2023) ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, Adi), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.

La presente circolare definisce le modalità di accesso e di fruizione della misura dell'**Assegno di inclusione** attraverso l'adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023 (di seguito, D.M. n. 154/2023), sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), del patto di inclusione (di seguito, anche PaIS) e del patto di servizio personalizzato (di seguito, anche PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 48/2023 definisce l'Adi una *"misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro"*.

La misura consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

### 1. Destinatari della misura

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l'Adi è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
2. minorenni;
3. con almeno sessanta anni di età;
4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Con il D.M. n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in **condizioni di svantaggio**[\[1\]](#).

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del D.M. n. 154/2023 ai fini del riconoscimento della misura dell'Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

**La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.**

### 2. Requisiti per l'accesso alla misura

#### 2.1 Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza



Ai sensi all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023 il richiedente l'Adi deve essere, alternativamente:

- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n. 572.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini dell'Adi ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

## **2.2 Requisiti economici**

### **2.2.1 Requisiti reddituali e patrimoniali**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all'atto della presentazione della domanda e per la durata dell'erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell'ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell'Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro<sup>[2]</sup>;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
  - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell'ISEE,

- presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo.

Ai fini del riconoscimento dell'Adi l'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2) del decreto-legge n. 48/2023 prevede il possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

La presenza dell'attestazione dell'ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013 (ISEE minorenni) come indicato nell'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 1 del decreto-legge n. 48/2023.

L'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 154/2023 stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità.

Pertanto, dal mese di marzo 2024, fermo restando l'esito delle verifiche eventualmente effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione verrà sospesa.

Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, ai fini della verifica del requisito dell'ISEE non superiore a 9.360 euro, l'Istituto, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'Adi per un soggetto che ne è già beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell'articolo 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. Tale previsione normativa si intende estesa all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà; in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Ai fini dell'individuazione della soglia del reddito familiare per l'accesso alla misura fissata in 6.000 euro annui (o in 7.560 euro annui per i casi sopra indicati) moltiplicati per la scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto-legge n. 48/2023 dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.

Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito o Pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare<sup>[3]</sup>.

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l'attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella medesima attestazione, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente l'Adi.

Infine, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 i redditi e i beni

patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.

### 2.2.2 Scala di equivalenza

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 2, per l'accesso alla misura e sulla base della quale è calcolata l'integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a **1 per il primo componente del nucleo familiare** incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:

- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
- 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all'articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023 [\[4\]](#);
- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:

- i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
- i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge in argomento [\[5\]](#);
- sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il parametro della scala di equivalenza previsto per i carichi di cura è riconosciuto a un solo componente del nucleo familiare.

L'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 154/2023 contiene alcune precisazioni in merito all'applicazione della citata scala di equivalenza come di seguito indicato:

- **ai minori di età con disabilità o non autosufficienti**, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di **0,50**;
- il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 48/2023.

Si riportano in tabella alcuni esempi relativi all'applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.

Composizione del nucleo familiare	Parametro applicato	Soglia di reddito in euro annui
Nucleo di un adulto in condizione di disabilità	1	6.000
Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e	1,30	7.800

assistenza		
Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni	1,30	7.800
Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni	1,70	10.200
Nucleo con due adulti e tre figli minori	1,80	10.800
Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile	1,90	11.400

### 2.2.3 Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, stabilisce che ai fini del riconoscimento dell'Adi, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori [\[6\]](#).

### 2.2.4 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

*"1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;*

*2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione".*

## 2.3 Requisiti ulteriori

### 2.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell'Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, che comportino l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio al

paragrafo n.12 della presente circolare in materia di sanzioni.

### **2.3.2 Dimissioni volontarie**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, non ha diritto all'Adi il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge<sup>[7]</sup>, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.

### **2.3.3 Obblighi formativi**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, i beneficiari dell'Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio, come previsto al successivo articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge in argomento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge n. 48/2023, introdotto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non ha diritto all'Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell'obbligo, che verrà verificata nell'ambito del patto per l'inclusione.

## **3. Svolgimento di attività lavorativa all'atto della presentazione della domanda e in corso di erogazione della prestazione**

La misura dell'Adi è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.

Pertanto, i beneficiari dell'Adi devono comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro, già in essere all'atto della domanda, tramite l'apposito modello "*Adi-Com ridotto*", nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite l'apposito modello "*Adi-Com Esteso*" come meglio specificato al paragrafo 10.2.

## **4. Compatibilità**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto- legge n. 48/2023, l'Adi è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei che percepiscono l'Adi, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto-legge, possono presentare domanda di SFL.

In caso di presentazione di una domanda di SFL da parte di un componente il nucleo Adi, per l'accesso alla misura vengono applicate le soglie ISEE e di reddito del nucleo familiare, fintanto che il richiedente rimanga componente del nucleo familiare.

Può essere presentata domanda di Assegno di inclusione da parte di un nucleo al cui interno vi sia un componente (escluso dalla scala di equivalenza e senza obblighi genitoriali e di attivazione lavorativa), con domanda del SFL attiva.

## 5. Verifica dei requisiti

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Adi, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge.

In particolare, i requisiti economici di accesso all'Adi si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell'ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, e sono riverificati in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

Il D.M. n. 154/2023 all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 definisce le modalità di verifica dei requisiti anagrafici e delle certificazioni di svantaggio, presso i comuni e le altre Amministrazioni detentrici delle informazioni e definisce le condizioni per le quali la domanda può essere accolta[8].

## 6. Determinazione dell'importo del beneficio economico

Il beneficio economico dell'Adi, come previsto dall'articolo 3, comma, 1 del decreto-legge n.48/2023, è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

- una integrazione del reddito familiare, **quota A**, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
- una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, **quota B**, per un importo, ove spettante pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) n.2).

Si riportano nella tabella sottostante alcuni esempi di calcolo dell'importo dell'ADI.

La formula del calcolo dell'importo è la seguente:

$[(\text{valore soglia del reddito familiare (6.000} \times \text{la scala di equivalenza dell'Adi)} - \text{reddito familiare}) + \text{canone di locazione (ove presente)}]: 12$

-

### ESEMPI DI CALCOLO DELL'ADI

**IPOTESI A):** Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l'accesso all'Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.

**CASO 1** - Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito

annuo di 3.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota A =  $(6.000 \times 1,9) - 3.500 = 7.900$  euro annui, pari a 658,33 euro mensili.

**Caso 2** - Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.360 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B:

Quota A:  $(6.000 \times 1,9) - 6000 = 5400$  euro annui, pari a 450 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

Totale =  $5.400 + 3360 = 8760$  euro annui pari a 730 euro mensili.

**IPOTESI B) Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l'accesso all'Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.**

**CASO 1** Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota A:  $(6.000 \times 1,7) - 4.500 = 5.700$  euro annui, pari a 475 euro mensili.

**CASO 2** Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro

A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:

Quota A:  $(6.000 \times 1,7) - 7.000 = 3.200$  euro annui, pari a 266,7 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

Totale =  $3.200 + 3.360 = 6.560$  euro annui, pari a 546,70 euro mensili

**IPOTESI C): Nucleo familiare composto da 2 adulti di cui uno con disabilità, senza che sia indicato un componente con carichi di cura, in possesso dei requisiti per l'accesso all'ADI e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,5.**

**Caso 1** il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito familiare annuo di 5.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota a:  $(6000 \times 1,5) - 5500 = 3500$  euro annui, pari a 291,67 euro mensili

Il beneficio economico dell'Adi, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023 è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo dei dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui.

## **7. Modalità di erogazione del beneficio - la "Carta di inclusione"**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" (o anche Carta Adi)..

Secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del D.M n. 154/2023, l'Adi può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza,

riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, invece, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi (cfr. art. 5, comma 2 del D.M. n. 154/2023).

La richiesta di individualizzazione della Carta Adi può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta può essere presentata sia contestualmente alla richiesta dell'Adi, che in corso di erogazione della prestazione mediante il modello "ADI – Com esteso".

Alla suddivisione si dà corso solo qualora il beneficio a integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro (cfr. l'art. 5, comma 3, del D.M.n. 154/2023).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.M. n. 154/2023 *"Qualora la richiesta di individualizzazione della Carta Adi sia presentata contestualmente alla richiesta dell'Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora, invece, la richiesta di individualizzazione sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione dell'importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio, nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell'Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di individualizzazione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione dell'importo non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio"*.

Nel caso in cui l'Adi viene erogato a un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate. In tale ipotesi, inoltre, le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto, non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui, invece, l'Adi viene erogato a un nucleo composto da più membri maggiorenni con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di ADI arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo (cfr. l'art. 5, comma 5, del D.M. n. 154/2023).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

La consegna della Carta Adi viene effettuata presso gli uffici postali a seguito dell'accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail della disponibilità della carta.

## **8. Percorso di attivazione digitale dei beneficiari Adi**

### **8.1 Richiesta del beneficio**

L'articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 4 del D.M. n. 154/2023 definiscono le modalità di presentazione delle domande per l'accesso all'Assegno di inclusione. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all'INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla *"piattaforma di attivazione per l'inclusione"*



*sociale e lavorativa*" presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

**La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:**

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata all'Adi;
- presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023 i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito, ATS), nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell'Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo [\[9\]](#).

Nella richiesta l'interessato integra le informazioni presenti nell'ISEE in corso di validità, utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, con l'autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo 2 e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

## **8.2 Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD**

Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell'Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, secondo quanto previsto all'articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

**L'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda**

**La domanda si considera accolta ed è possibile disporre il pagamento all'esito positivo dell'istruttoria e con PAD sottoscritto.**

**Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell'ADI, con esito positivo dell'istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente, in coerenza con quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 154/2023.**

Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla tempistica di massima per il riconoscimento del beneficio economico, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, a seconda del momento di sottoscrizione del PAD.

<b>Presentazione domanda</b>	<b>Sottoscrizione PAD</b>	<b>Esito positivo istruttoria</b>	<b>Avvio pagamento</b>	<b>Decorrenza beneficio</b>
Dicembre	Dicembre	Gennaio	Gennaio	Gennaio

Dicembre	Dicembre	Marzo	Marzo	Gennaio
Gennaio	Maggio	Febbraio	Giugno	Giugno

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.M. n. 154/2023, all'esito delle verifiche dei requisiti di accesso alla misura e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL per sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

Inoltre, l'INPS, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti di accesso all'Adi, mette a disposizione dei Comuni, per il tramite della piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'Adi che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, affinché ne possano promuovere la sottoscrizione.

A seguito della compilazione della domanda dell'Adi sul sito dell'INPS, quindi, il richiedente può accedere immediatamente al SIISL per svolgere le funzioni di seguito indicate:

1. effettuare l'iscrizione;
2. ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda dell'Adi;
3. sottoscrivere il PAD del nucleo familiare;
4. ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
5. accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

Nel PAD del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l'erogazione del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente:

1. fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione da parte dei servizi sociali avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
2. autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
3. si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Attraverso la Piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il PAD del nucleo familiare sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza.

La piattaforma è accessibile anche ai beneficiari dell'Adi attivabili al lavoro come rappresentato al paragrafo 8.6. della presente circolare.

### 8.3 Presentazione presso i servizi sociali

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

A seguito dell'invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro **centoventi giorni** dalla sottoscrizione del PAD, all'esito positivo dell'istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in

assenza di convocazione, devono presentarsi per il **primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare**.

In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l'erogazione del beneficio è **sospesa**, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, **decade** dalla misura, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023.

Nel caso in cui la scadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell'Adi), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà, comunque all'erogazione delle prime tre mensilità spettanti, in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell'incontro presso i servizi sociali.

Successivamente, ogni **novanta giorni**, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

#### **8.4 Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**

Secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del D.M. n. 154/2023, la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la definizione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro [\[10\]](#).

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

La valutazione multidimensionale consente:

- di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l'inclusione sociale per i nuclei beneficiari;
- di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
- di identificare nell'ambito dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l'impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

Il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui i nuclei beneficiari dell'Adi che hanno sottoscritto il PAD sono tenuti ad aderire, è definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

All'esito della valutazione multidimensionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 e dell'articolo 8 del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

- i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, **obblighi di attivazione lavorativa**) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;
- i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere pur non essendo tenuti all'adesione al patto di inclusione o al patto di servizio. possono comunque richiedere

**l'adesione volontaria** a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale;

- sono **esclusi dagli obblighi relativi alle politiche attive**, cui possono aderire volontariamente, ma non dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione:
  - i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  - componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  - i componenti affetti da patologie oncologiche;
  - i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (questi ultimi sono, altresì, esonerati dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione);
- non si considerano beneficiari dell'Adi e, pertanto, sono **esclusi da tutti gli obblighi**, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023. La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con il beneficio dell'Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n.48/2023, **nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei comuni o di altre Amministrazioni pubbliche** a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

Lo svolgimento di tali **attività è a titolo gratuito**, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni pubbliche.

Equivalere alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad **attività di volontariato presso enti del Terzo settore** e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

## **8.5 Patto di inclusione sociale**

L'obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della condizione di povertà.

I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale finalizzato alla sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, a eccezione delle categorie esonerate. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni, per i quali viene documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione. In assenza dell'assolvimento di tale obbligo il nucleo familiare non ha diritto all'Adi.

Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa avviene su base volontaria per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

## 8.6 Indirizzamento ai centri per l'impiego e sottoscrizione del patto di servizio personalizzato

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. n.154/2023, in esito alla valutazione multidimensionale dell'intero nucleo familiare effettuata dai servizi sociali, **con riferimento ai soli componenti di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni**, che esercitano le responsabilità genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, sono individuati i componenti **attivabili al lavoro, obbligati al percorso di attivazione lavorativa**.

Per il tramite di GePI e del SIISL, i componenti attivabili al lavoro sono comunicati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro **sessanta giorni** dalla comunicazione. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale, entro **trenta giorni** dalla valutazione.

A seguito della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, ogni **novanta giorni**, i soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione.

Nel caso di **mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato** nei termini indicati, a causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio è **sospesa**, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023. Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato motivo, e che non sottoscrivono il patto di servizio personalizzato, **decadono dalla misura**, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023.

In aggiunta agli impegni derivanti dal patto di inclusione i componenti con responsabilità genitoriale, avviati al percorso di attivazione lavorativa, sono tenuti agli impegni assunti con il patto di servizio personalizzato.

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL o con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Lo stesso percorso di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato potrà essere seguito da coloro che aderiscono volontariamente, senza che siano sottoposti ai medesimi obblighi ed eventuali sanzioni.

**I componenti attivabili al lavoro obbligati o su base volontaria**, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4 del D.M. n. 154/2023, devono (nel caso degli obbligati) o possono (nel caso di adesioni volontarie) accedere alla piattaforma SIISL per:

1. sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale;
2. accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
3. accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività, adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
4. accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

Nel patto **di attivazione digitale individuale** il beneficiario attivabile al lavoro:

1. fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la

- convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario;
2. fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
  3. si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dell'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 154/2023, il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si precisa, infine, che le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la conseguente presa in carico del beneficiario siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIU che mette a disposizione l'informazione al SIISL.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, l'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa e formativa dell'interessato.

## 9. Offerte di lavoro e compatibilità con l'ADI

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell'Adi, attivabile al lavoro e obbligato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto-legge, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L'articolo 8, comma 10, del D.M. n. 154/2023, fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, dispone che l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui che comporterebbe la decadenza dell'Adi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la **sospensione** dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS riprende l'erogazione del beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS.

## 10. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio

### 10.1 Variazioni del nucleo

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, è tenuto a presentare, **entro un mese dalla variazione**, a pena di **decadenza** dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell'INPS.

Inoltre, l'articolo 8, comma 13, del D.M. n. 154/2023 dispone che, con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

### 10.2 Variazioni dell'attività lavorativa

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è compatibile con l'Adi, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento del beneficio.

I beneficiari dell'Adi devono, pertanto, comunicare all'INPS ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello "Adi-Com Estesò") al fine di aggiornare il reddito familiare.

Secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.

#### 10.2.1 Attività di lavoro dipendente

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell'Adi, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo.

Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre, quindi, alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Ai fini della determinazione del limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023 stabilisce che il lavoratore, entro trenta giorni, è tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa.

La comunicazione mediante il modello "Adi-Com Estesò" è effettuata all'INPS che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, mettendo l'informazione dell'importo eventualmente variato o della eventuale decadenza intervenuta, a disposizione del SIISL.

**Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l'erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.**

Infine si precisa che, nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda dell'Adi o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell'anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello "Adi-Com Estesò", entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione dell'ISEE per l'intera annualità.

#### 10.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare **nel corso dell'erogazione dell'Adi, è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio della stessa a pena di decadenza** dal beneficio, mediante modello "Adi-Com Esteso", ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.

In tali casi, l'INPS mette a disposizione del SIISL l'informazione del nuovo importo erogato o l'eventuale decadenza a seguito della variazione del reddito.

Il reddito è individuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilità successive a quelle di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

### **10.2.3 Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l'Adi è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare.

### **10.3 Ulteriori variazioni**

Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle variazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario è, obbligato a comunicare all'INPS, sempre mediante il modello "Adi-Com Esteso", nel termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.

## **11. Controlli**

Secondo quanto previsto all'articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 [\[11\]](#) i controlli ispettivi sull'Adi e il lavoro sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 e dell'articolo 10, comma 3, del D.M. n. 154/2023 tutti i soggetti, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impegno e dei comuni, l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

I comuni, in base alle disposizioni dell'articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 48/2023, sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle



raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dare luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

## 12. Sanzioni

### 12.1 Revoca e decadenza

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari dell'Adi sono previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'Adi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovute e rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario dell'Adi e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi di condanna definitiva del beneficiario di cui sopra, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione dell'Adi e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva quando l'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

L'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede **che il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge relativi all'adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:**

- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di

riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall'articolo 4 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione;
- —non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n.48/2023, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste all'articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10 del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste all'articolo 3 del decreto-legge in argomento.

In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.

Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

## 12.2 Sospensione dell'erogazione del beneficio

In aggiunta alle ipotesi di sospensione dell'Adi, per i casi di omessa comunicazione dell'avvio di attività lavorativa previsti agli articoli 3, comma 5, e per i casi di mancata presentazione ai servizi sociali o ai centri per l'impiego, previsti all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamati dall'articolo 9, commi 2 e 3 del D.M. n. 154/2023, l'erogazione del beneficio è **sospesa** nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al paragrafo 12.1, prima che diventino definitivi, come previsto all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 48/2023.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo<sup>[12]</sup>.

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nel SIISL.

La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata.

Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti l'interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell'INPS allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

## 13. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito

Come stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell'Adi è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come

sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile[13].

## 14. Finanziamento

L'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023 reca la quantificazione e la copertura finanziaria ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 del medesimo decreto-legge, nonché agli incentivi di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023. Le relative autorizzazioni alla spesa sono determinate nella misura di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032, 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro annui per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2033.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, fino a un massimo di 12 mensilità nell'anno.

Nei casi di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

L'INPS, inoltre, comunica tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 del citato articolo 13 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.

Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi

concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 10, del decreto-legge n. 48/2023, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4 e 10. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa[14].

## **15. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano**

Le disposizioni relative all'Assegno di inclusione di cui al decreto-legge n. 48/2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## **16. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. n. 154/2023, il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e gestione della domanda dell'Adi, nonché al riconoscimento, erogazione, sospensione e revoca del beneficio è effettuato dall'INPS in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.48/2023

Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'Adi che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

\* \* \*

In fase di prima applicazione, ferma restando la necessità dell'esito positivo dell'istruttoria, per le sole domande che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.

\* \* \*

Con successivi messaggi verranno integrate le disposizioni operative per l'accesso al beneficio e la gestione della misura e fornite le indicazioni sui controlli richiamati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 e sulla disciplina degli incentivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

[1] Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 154/2023: "Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi

*di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;*

*d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sociosanitari;*

*e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;*

*f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;*

*g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;*

*h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;*

*i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari".*

[2] Il valore del patrimonio immobiliare complessivo, calcolato ai fini dell'ISEE, non dovrà essere superiore a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro.

[3] Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, non rilevano nel valore dei trattamenti assistenziali:

- le erogazioni relative all'Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Adi, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Adi;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono funzione di sostituzione di servizi.

[4] I componenti con carichi di cura sono valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni d'età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti del nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.

[5] Articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023: *"Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute"*.

[6] L'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedeva l'attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF, qualora avesse avuto un'età inferiore a 26 anni, non fosse stato coniugato e/o non avesse avuto figli.

[7] Articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023: *"Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5"*.

[8] D.M. n. 154/2023, articolo 4, commi 6, 7 e 8:

*"6. L'INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti, mediante GePI. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato all'INPS, l'Istituto procede comunque ad accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al presente comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al SFL.*

*7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero alle attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso ai sensi del comma 4, l'INPS comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma GePI. L'esito delle verifiche è comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.*

*8. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 e non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'Istituto, l'INPS verifica l'esistenza della certificazione interrogando in interoperabilità, il Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le certificazioni di natura sanitaria, e i sistemi informativi del Ministero della Giustizia per le certificazioni inerenti alla condizione di detenzione. Lo scambio di dati in interoperabilità avviene secondo modalità definite nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui al decreto attuativo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'articolo 3 è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-*

legge n. 48 del 2023”.

[9] Al fine di favorire l'accesso alla misura delle persone in condizioni di bisogno, i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli. Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà. Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l'accesso all'Adi dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.

[10] Per il dettaglio delle attività di segretariato sociale, degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e adesione al progetto personalizzato, si rimanda alle linee guida in fase di adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[11] Articolo 7, comma 3, del decreto-legge n.48/2023: *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati”.*

[12] I provvedimenti di sospensione sopra indicati sono adottati rispettivamente dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione a cui il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

[13] L'articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che *“non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.*

[14] Ai sensi dell'articolo 13 comma 14 del decreto-legge n. 48/2023: *“Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:*

*a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*

*b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;*

*c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;*

*d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante*

*corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;*

*e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".*



# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2023

Assegno di inclusione. (23A06910)

(GU n.293 del 16-12-2023)

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale stabilisce che l'assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti dall'art. 7 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:

al primo periodo che il beneficio economico sia erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»;

al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;

al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo

componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio;

al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;

Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, che disciplina le modalità attuative del Programma carta acquisti;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 12 dicembre 2023;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 14 novembre 2023;

Acquisita in data 6 dicembre 2023 l'Intesa della Conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Adi»: l'assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

b) «Carta Adi»: la carta di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la quale è erogato il beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

c) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi;

d) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

e) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023;

f) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;

g) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza;

h) «SIISL»: il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa», definito con decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'assegno di inclusione accedono a informazioni

e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro;

i) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, di cui al decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, che dialoga in interoperabilità con il SIISL;

l) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023.

## Art. 2

### Assegno di inclusione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

2. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Adi, il presente decreto definisce le attività di segretariato sociale, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.

## Art. 3

### Beneficiari e requisiti della misura

1. L'Adi e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b. minorenni;

c. con almeno sessanta anni di età;

d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

2. Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della verifica del requisito ISEE, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'INPS, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'Adi per un soggetto che ne e' già beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell'art. 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. La previsione normativa di cui al precedente periodo si intende estesa all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà; in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al

corrispondente parametro della scala di equivalenza. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si intendono applicabili anche all'accertamento dei requisiti dei richiedenti il SFL.

3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validita', la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, e' realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.

4. Ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, si applica la scala di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo articolo con le precisazioni di seguito indicate:

i. ai minori di eta' con disabilita' o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di cui alla lettera a) del citato comma 4;

ii. il parametro di cui alla lettera d) del citato comma 4, che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate:

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilita' fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilita' sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2,

comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di poverta' estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano poverta', in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

i. neomaggiorenni, di eta' compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li abbia collocati in comunita' residenziali o in affidato etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

6. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, ove non gia' ricomprese nelle categorie di cui al comma precedente.

7. Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio e' strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.

8. Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o piu' categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle «Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione» approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

#### Art. 4

##### Richiesta dell'assegno di inclusione

1. L'Adi viene richiesto all'INPS con modalita' telematiche attraverso il sito istituzionale ed il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, puo' accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del

decreto-legge n. 48 del 2023, dall'art. 12 del presente decreto, nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

2. La richiesta puo' essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Inps, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse. Con riferimento ai dati trattati, gli Istituti di patronato operano come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente, mentre i centri di assistenza fiscale attraverso la convenzione sono identificati come responsabili del trattamento la cui titolarita' rimane in capo all'INPS.

3. Nella richiesta l'interessato integra le informazioni presenti nell'ISEE in corso di validita', utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, con l'autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.

4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall'art. 3, comma 5, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- a. l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- b. il numero identificativo, ove disponibile;
- c. la data di rilascio;

d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

5. La richiesta di cui al comma 1 e' accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle pertinenti informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 12 del presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL.

6. L'INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti, mediante GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS attraverso la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato all'INPS, l'Istituto procede comunque ad accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al presente

comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al SFL.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero alle attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarita' dei comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso ai sensi del comma 4, l'INPS comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.

8. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 e non gia' disponibili sul SIISL o negli archivi dell'Istituto, l'INPS verifica l'esistenza della certificazione interrogando in interoperabilita', il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, definito ai sensi dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le certificazioni di natura sanitaria, e i sistemi informativi del Ministero della giustizia per le certificazioni inerenti alla condizione di detenzione. Lo scambio di dati in interoperabilita' avviene secondo modalita' definite nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilita' tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'art. 3 e' tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di tale attestazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL.

9. All'esito delle verifiche di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia gia' provveduto, deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

## Art. 5

### Modalita' di erogazione del beneficio economico

1. L'Adi puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, nelle modalita' di cui al comma 2, su richiesta presentata nelle modalita' di cui al comma 3.

2. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito ai singoli componenti maggiorenni di cui al precedente comma, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Il sostegno al pagamento

del canone di locazione e' attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto indicato nella richiesta di cui al comma 3, anche se diverso dai componenti di cui al comma 1. In caso di piu' intestatari, nella domanda di cui sopra e' identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi.

3. La richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilita' genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta puo' essere presentata anche contestualmente alla richiesta dell'Adi. Alla suddivisione si da' corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.

4. Qualora la richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 sia presentata contestualmente alla richiesta dell'Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell'Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

5. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da piu' membri maggiorenni con responsabilita' genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Adi arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

6. L'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce le modalita' di presentazione della domanda dell'attribuzione del beneficio ai singoli componenti di cui al comma 1, nonche' i moduli di attestazione delle condizioni di cui all'art. 3.

## Art. 6

### Segretariato sociale

1. I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell'Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2. A tale fine, l'INPS, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei comuni, per il tramite della piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'Adi che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale.

2. Al fine di favorire l'accesso alla misura delle persone in



condizioni di bisogno, i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà'. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli. Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei centri servizi per il contrasto della povertà', come definiti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà' 2021-2023 - scheda 3.7.3. Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l'accesso all'Adi dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.

#### Art. 7

##### Patto di attivazione digitale

1. Per accedere al beneficio il richiedente è tenuto a registrarsi sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL dedicata ai beneficiari dell'Adi per sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. La piattaforma SIISL è accessibile ai richiedenti l'Adi per svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a) effettuare l'iscrizione;
- b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda Adi;
- c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'Adi, sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
- d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
- e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

2. Nel patto di attivazione digitale del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l'erogazione del beneficio, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, il richiedente:

- a) fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
- b) autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- c) si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

3. La piattaforma è accessibile ai beneficiari dell'Adi attivabili al lavoro di cui all'art. 8, comma 2, per svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a) sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale;
- b) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
- c) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività, adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
- d) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto

personalizzato.

4. Nel patto di attivazione digitale individuale il beneficiario attivabile al lavoro:

a) fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario;

b) fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

c) si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

5. Possono accedere alla piattaforma, su base volontaria, per svolgere le attività di cui al comma 3, anche i restanti componenti adulti del nucleo beneficiario, fatta eccezione per i componenti che hanno i requisiti per richiedere il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, che accedono nell'ambito di quella misura.

6. Attraverso la piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL i dati relativi ai nuclei beneficiari, come specificati e secondo modalità definite nel decreto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma SIISL.

## Art. 8

### Obblighi dei beneficiari

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Adi, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.

3. Sono esclusi dai richiamati obblighi di attivazione lavorativa i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni; i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; i componenti affetti da patologie oncologiche; i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definita ai fini ISEE; i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

4. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Possono, altresì, aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo tutti i componenti adulti, a diverso titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste

per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione dei componenti di cui al comma 6, che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL.

5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatte salve le previsioni di cui al comma 4. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni. Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale avviene su base volontaria per i componenti di cui al comma 4, primo periodo.

6. Non si considerano beneficiari dell'Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico, i quali possono utilizzare il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023. L'indennità del supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con il beneficio Adi entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.

7. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Adi, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro di cui al primo periodo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023.

8. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa entro trenta giorni dall'avvio, secondo modalità definite dall'Istituto, che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo, mettendo l'informazione a disposizione del SIISL. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

9. Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il beneficiario è tenuto a comunicare l'avvio all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del SIISL. Il reddito è individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo

di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si intendono riferite anche alle soglie del maggior reddito da lavoro percepito e alle modalità della conseguente comunicazione, relative al SFL.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, l'accettazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS.

11. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.

12. I beneficiari dell'Adi, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono tenuti a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.

13. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, di seguito DSU, per la richiesta dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente.

## Art. 9

### Modalità di attivazione e funzionamento della misura

1. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo del SIISL, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

2. Il nucleo è convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione

del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 3, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023.

3. In esito alla valutazione di cui al comma precedente, con riferimento ai componenti di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, che esercitano le responsabilita' genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuati i componenti attivabili al lavoro. Per il tramite di GePI e del SIISL, i componenti attivabili al lavoro sono comunicati ai Centri per l'impiego ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato o per l'aggiornamento di un patto di servizio gia' sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro e' richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale, entro trenta giorni dalla valutazione di cui al comma 2. Successivamente alla sottoscrizione del patto, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati dal presente comma, a causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023. Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato motivo, e che non sottoscrivono il patto di servizio personalizzato, decadono dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. In corso di fruizione della misura Adi, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIU che mette a disposizione l'informazione al SIISL.

#### Art. 10

##### Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. INPS adotta idonee misure di informazione e comunicazione riguardo agli adempimenti e agli obblighi cui sono tenuti i beneficiari, nonché sulle conseguenze derivanti dal loro inadempimento, finalizzate ad evitare comportamenti o omissioni in fase di richiesta o fruizione dell'Adi che possano comportare la sospensione, la revoca o la decadenza dal beneficio, nelle ipotesi previste dal decreto legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto.

3. Tutti i soggetti che accedono al SIISL mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

#### Art. 11

##### Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative alla misura e responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Adi e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. A tale fine sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, definito ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, nel rispetto delle previsioni indicate nel decreto ministeriale previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Per favorire il monitoraggio e la programmazione dei servizi per il lavoro e degli interventi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche collaborando con l'INPS e con l'ANPAL, mette a disposizione dei responsabili della programmazione sociale e dell'attuazione della misura negli enti territoriali un cruscotto di monitoraggio che contiene gli indicatori sulle caratteristiche delle famiglie e degli individui beneficiari e sull'avanzamento dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Tali indicatori sono definiti per i diversi livelli territoriali di governo della misura: le regioni, gli ATS e i comuni. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da impedire la re-identificazione, anche in maniera indiretta, degli interessati.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attività di monitoraggio e analisi dei dati di cui al precedente comma, identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Adi, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, sostiene interventi di tutoraggio. Nel monitoraggio delle criticità, specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali

carenze.

3. Ai compiti di cui ai precedenti commi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, dell'INPS, dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.a., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Adi, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'assegno di inclusione.

5. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca approvato dal Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della valutazione con metodologia controfattuale è identificato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale sono individuati tramite selezione casuale gruppi su cui prevedere delle variazioni di intensità del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e sottoscrizione del patto di attivazione digitale, prevedendo deroghe temporanee agli obblighi di cui all'art. 6 e all'art. 4 del citato decreto. Al campione di beneficiari identificati possono essere somministrati questionari di valutazione il cui contenuto è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni, individuate con il medesimo decreto, possono essere fornite da parte di INPS, ANPAL, regioni e enti locali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle finanze, con riferimento alla condizione economica e sociale, alle esperienze educative, formative e lavorative, nonché alle prestazioni economiche e sociali ricevute a livello nazionale e locale dai nuclei beneficiari. I dati raccolti attraverso i questionari e le informazioni ulteriori, opportunamente anonimizzati, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.

## Art. 12

### Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e gestione della domanda, nonché al riconoscimento, erogazione, sospensione e revoca della prestazione Adi è effettuato dall'INPS, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'Adi che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 è effettuato nell'ambito del SIISL, secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e relativi allegati tecnici, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.

3. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di: a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INPS, ai Comuni e agli altri soggetti coinvolti nella attuazione della misura, nel rispetto dei principi di liceità,

correttezza e trasparenza e di limitazione della finalita' di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679; b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'Adi, nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679; c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonche' delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679; d) misure volte ad assicurare la qualita' e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679; e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalita' perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679; f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, dati personali, nel rispetto del principio di integrita' riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

#### Art. 13

##### Disposizioni finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3033





## Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che, all'art. 4, comma 15, istituisce i progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività, cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire la propria disponibilità a partecipare;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2019, definito ai sensi del citato art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, di definizione delle forme e delle caratteristiche, nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*», e in particolare l'articolo 1, comma 318 ove si dispone che «*A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*»;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

**VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*»;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*»;

**VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*», convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'articolo 6 che, tra l'altro:

- al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio all'adesione da parte dei nuclei familiari, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti;
- al comma 5-bis, stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività

del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

**RILEVATO** che il medesimo articolo 6, comma 5-bis, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, la definizione delle modalità ed i termini di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

**VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, in base al quale tra le misure del Supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti ai sensi del citato articolo 6, comma 5 bis;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 in materia di sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, in attuazione dell'articolo 5 comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 8;

**ACQUISITA** in data 6 dicembre 2023 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

#### **Decreta:**

##### Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
  - a) «AdI»: Assegno di Inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  - b) «SFL»: Supporto per la Formazione ed il Lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  - c) «PUC»: i Progetti a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI di partecipare nell'ambito del percorso personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL;
  - d) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai richiedenti l'AdI o il SFL di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  - e) «Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»: il percorso cui sono tenuti a aderire i nuclei familiari beneficiari dell'AdI una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

- f) «Patto di inclusione»: il patto sottoscritto dai nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- g) «Patto di servizio personalizzato»: il patto sottoscritto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dai componenti del nucleo familiare beneficiario avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- h) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- i) «Fondi europei»: Fondi europei con finalità compatibili con quelle delle misure AdI e SFL, afferenti a programmi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali: il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato con decisione della Commissione C(2022) n. 9029 il 1° dicembre 2022; il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come successivamente riprogrammato; il Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» (Delibera n. 40/2021);
- j) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- k) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;
- l) «Piattaforma GEPI»: la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Articolo 2

### *Forme e caratteristiche dei PUC*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere

nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.
3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
4. Lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.
5. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall'ente del Terzo settore. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
6. Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune o dall'ente.

### Articolo 3

#### *Modalità attuative*

1. Il catalogo dei PUC attivati dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del Terzo Settore, come definite d'intesa con il Comune, è comunicato dal Comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il Sistema informativo, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (AdI e SFL). Agli operatori dei servizi di

contrasto alla povertà è reso altresì disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'Adl.

2. I beneficiari dell'Adl e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata "Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa", accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Per i beneficiari dell'Adl le informazioni e proposte riguardano anche le attività di volontariato promosse dagli enti del Terzo Settore, come definite d'intesa con il Comune, per le quali la partecipazione può essere gestita al di fuori della piattaforma GePI.
3. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell'Adl che sottoscrivono il solo Patto per l'Inclusione Sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei Comuni attraverso la piattaforma GePI, mentre gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari Adl tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il Patto di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l'impiego o dei servizi per il lavoro attraverso le Piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego o i servizi per il lavoro ed i servizi competenti dei Comuni è facilitato, nelle modalità di cui all'Allegato 1, dalla interoperabilità delle citate Piattaforme, che costituiscono il Sistema informativo dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione ed il Lavoro.
4. Nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari Adl è favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.
5. Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che può essere cartaceo o elettronico. Se cartaceo è numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'Adl o del SFL, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al Comune o alla Amministrazione Pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 4. Il soggetto titolare delle attività è tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dallo stesso, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive 24 ore, è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023.
6. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai PUC è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia

infortunio a INAIL. Pertanto, se per l'attuazione del progetto esiste una convenzione con il Comune titolare del PUC, quest'ultimo è tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore. Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC è un'altra pubblica amministrazione il registro presenze e l'eventuale denuncia di infortunio sono curati dall'ente titolare del PUC. Le comunicazioni a Inail per l'attivazione delle polizze avvengono tramite la piattaforma GePI, laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori piattaforma. Nel caso di infortunio nel corso di attività di volontariato presso Ente del Terzo Settore, la denuncia dell'evento deve essere comunicata dall'Ente stesso alla Compagnia di assicurazione con la quale è stata sottoscritta la polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

7. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticità evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, è facoltà del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.

#### Articolo 4

##### Obblighi in materia di salute e sicurezza

1. Ai beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n.117 del 2017.
3. I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Povertà e dei Fondi europei, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti del Terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto di cui al comma 3.

#### Articolo 5

##### Disposizioni finali


1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari Adl e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'Allegato 1, nonché agli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo Settore per la partecipazione dei beneficiari Adl alle attività di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi Europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticità e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 e delle sue articolazioni tecniche, è possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalità di attuazione dei PUC.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 15 DIC 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Marina Elvira Calderone*



## Allegato 1

### Premessa

I Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono stati previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 ha approvato la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei PUC, previa intesa in Conferenza Unificata.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro – prevede, nell’ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai PUC. Le modalità ed i termini di attuazione sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il presente provvedimento rappresenta l’aggiornamento alla nuova misura delle precedenti Linee guida, originariamente definite con riferimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

### **I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività**

Il decreto-legge 48/2023 distingue due tipologie di beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa:

- a) I beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI)
- b) I beneficiari del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL)

#### a) I beneficiari dell’Assegno di Inclusione

Nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione può essere previsto l’impegno alla partecipazione a PUC.

Pertanto, se previsto nel progetto di inclusione sociale, sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, siano essi sottoscrittori del solo Patto di inclusione, in quanto in carico presso i servizi sociali, siano essi sottoscrittori anche del Patto di servizio personalizzato, in quanto in carico ai Centri per l’impiego per l’attivazione lavorativa.

La partecipazione ai progetti può essere estesa anche alle persone non tenute agli obblighi connessi all’Assegno di Inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

Si ricorda che sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso personalizzato previsto nel patto di inclusione tutti i componenti ad esclusione delle persone con disabilità o di età



pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria.

Possono, altresì, essere esclusi specificamente dall'obbligo di adesione ai PUC:

- le persone occupate;
- le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- i beneficiari dell'Adl titolari di pensione diretta
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;

Si considerano altresì esclusi, in quanto non beneficiari della misura, i componenti per i quali è prevista la possibilità di richiedere il Supporto per la formazione (adulti che non esercitano responsabilità genitoriali e sono esclusi dalla scala di equivalenza).

Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei PUC potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie dell'Assegno di Inclusione. In via generale, gli eventuali oneri connessi ai partecipanti ai PUC non beneficiari non potranno essere posti a carico del Fondo Povertà, ovvero dei Fondi Europei, salvo diversa previsione nei relativi documenti di programmazione.

Si ricorda che la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale "GEPI" ovvero della "Piattaforma SIU per i beneficiari Adl e SFL" nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facoltà, sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attività di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili.

b) I beneficiari del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL)

L'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale.

Nelle misure del SFL è prevista la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate.

Nelle misure del Supporto rientrano il servizio civile universale e i PUC.

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve registrarsi sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai PUC, anche a seguito di autonoma scelta.

Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a PUC, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza.

## **II. Chi organizza i PUC**

### ***Titolarietà dei Progetti Utili alla Collettività***

Il citato articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:

- a) la titolarità dei Comuni dei PUC, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.
- b) La titolarità di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., a tale fine convenzionate con i Comuni. In questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni, a condizione che:
  - Il capitale sia interamente pubblico;
  - La società si qualifichi come Società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o), e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;
  - la natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo al Comune e al suo territorio geografico;
  - l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house;
  - laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC;
  - l'attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;

- l'affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società in house.

I beneficiari di Adl o SFL impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

### ***Possibile coinvolgimento di altri Soggetti***

Il citato articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale, da parte dei soli Beneficiari dell'Adl, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni). A tale scopo, si ritiene necessaria l'attivazione di una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e delle attività da svolgere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Si ricorda che gli enti di Terzo Settore, come definiti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e comprendono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n.117 del 2017, fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, sono considerati enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri.

Si sottolinea che la possibilità di considerare equivalente alla partecipazione ai PUC lo svolgimento di attività di volontariato si applica esclusivamente ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione. Ai beneficiari dell'Adl impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore ed in particolare dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n.117 del 2017 recante "Assicurazione obbligatoria". La citata norma prevede che *"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."*

### **III. Caratteristiche dei PUC**

Il citato articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano

previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni ovvero a titolarità di altre Pubbliche Amministrazioni convenzionate con i Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "progetto" presuppone l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.

Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto di servizio o del Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario dell'Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro è tenuto a prestare, in quanto inserito, quale impegno nei Patti medesimi, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.

Gli stessi principi riguardano anche le attività di volontariato presso gli enti del Terzo Settore e a titolarità degli stessi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune.

Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi.

Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli Enti Locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

L'identificazione dei bisogni della comunità e l'individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attività progettuali vanno

intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilità nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da parte del Comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell'interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il *matching*. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario dell'Assegno di Inclusione.

A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative:

- ✓ **Ambito culturale:** supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività...
- ✓ **Ambito sociale:** attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, ...
- ✓ **Ambito artistico:** supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'Ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ...
- ✓ **Ambiente:** riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la

raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata...

- ✓ **Ambito formativo:** supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute ...
- ✓ **Ambito tutela dei beni comuni:** manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti ...

I PUC potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - "Codice del Terzo Settore". Ai fini della identificazione dell'ambito di intervento, si procederà per analogia con uno degli ambiti previsti dalla normativa.

Pertanto, le iniziative dei Comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri Enti Pubblici e dei Soggetti di Terzo Settore, come individuati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di pulizia di ambienti).

#### IV. La struttura dei progetti

Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti:

- a) Identificativo/titolo del progetto;
- b) Servizio/soggetto promotore/attuatore;
- c) Luogo e data di inizio;
- d) Luogo e data di fine;
- e) Descrizione delle attività;
- f) Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale);
- g) Numero dei beneficiari di AdI/SFL necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione);
- h) Abilità e competenze delle persone coinvolte;
- i) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
- j) Materiali e strumenti di uso personale;
- k) Materiali e strumenti di uso collettivo;
- l) Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento;

m) Responsabile e supervisore del progetto.

Nell'intendimento di facilitare l'attuazione dei PUC, verranno messi a disposizione dei Comuni/Ambiti territoriali Sociali dei formati/modelli di:

- Manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione);
- Scheda di progetto;
- Procedure/convenzioni con enti promotori.

## **V. Assegnazione dei Beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ai PUC**

Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti (definiti dai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali o dalle Pubbliche Amministrazioni) o delle attività di volontariato presso gli enti del Terzo Settore e le competenze del beneficiario – incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale – nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'impiego o i servizi accreditati al lavoro ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare svolta dai servizi dei Comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI e dei servizi accreditati al lavoro, alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. A regime potranno inoltre essere valorizzate le informazioni raccolte e/o elaborate tramite la Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui accedono i beneficiari dell'Adl e del SFL. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Nel caso di componenti il nucleo familiare per i quali è prevista anche la sottoscrizione del Patto di servizio, l'eventuale attivazione del PUC verrà realizzata nell'ambito di tale Patto anziché del Patto di inclusione.

I Comuni/Ambiti Territoriali Sociali dovranno rendere disponibile tramite la Piattaforma GEPI, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il "catalogo" dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del Terzo Settore, come definite d'intesa con il Comune. Al fine di agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati potrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel Patto di servizio e nel Patto per l'Inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o del servizio del Comune può registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h). A regime, queste informazioni saranno integrate con le informazioni amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative del beneficiario e l'abbinamento sarà agevolato da algoritmi di intelligenza artificiale implementati nella Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale

e lavorativa.

Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC, nel caso in cui l'impegno sia inserito nel Patto di inclusione ovvero nel Patto di servizio, sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento.

## **VI. Coordinamento tra Comuni, Centri per l'impiego e i soggetti accreditati per i servizi al lavoro**

Tenuto conto del fatto che sono coinvolti nei PUC sia i beneficiari Adl che sottoscrivono il solo Patto per l'Inclusione Sociale che i beneficiari Adl e SFL che sottoscrivono (anche o esclusivamente) il Patto di servizio, attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono rese disponibili sia ai Centri per l'Impiego (CPI) e ai servizi accreditati per il lavoro che ai Comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di Patto, le opportunità di partecipazione ai progetti.

Le piattaforme che compongono il Sistema informativo dialogano in maniera che il "catalogo" dei PUC con posti vacanti disponibili in ciascun Comune, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla Piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è altresì reso disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'Adl. In tal modo, in sede di redazione del Patto, sia l'operatore del servizio per il lavoro che quello dei servizi di contrasto alla povertà potrà individuare, sulla base delle posizioni esistenti, il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sez. IV, per quanto concerne l'assegnazione ai progetti). L'elenco delle posizioni vacanti è reso disponibile all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.

Non è detto che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i Comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno. In tale caso, ai beneficiari SFL, sulla base delle esigenze territoriali, è riservata una quota variabile dalla metà ai due terzi dei posti previsti dal progetto.

In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari Adl andrebbe favorita la partecipazione di



almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi;

Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti.

### **VII. Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti**

Nell'ambito delle attività di monitoraggio prevista nel Patto di servizio e nel Patto per l'Inclusione Sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS. per i provvedimenti di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c, del citato decreto-legge 48/2023, in assenza di un giustificato motivo. Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai Progetti Utili alla collettività è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL.

Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decadenza dal beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati nel suo Comune di residenza.

Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, pur avendo sottoscritto l'impegno nell'ambito del Patto è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche *in itinere*. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nell'ambito del Patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo una o più assenze ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad otto – previa contestazione e assegnazione di termine per produrre giustificazione idonea - il beneficiario verrà richiamato. In caso di assenze non giustificate per un totale di 24 ore complessive, verrà inviata da parte del Comune la segnalazione all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verrà disposta la decadenza dal beneficio. In relazione al giustificato motivo per le assenze dalle attività dei PUC, si richiama la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 marzo 2016, n. 39/0003374, con la quale si evidenzia che ricorre la situazione di giustificato motivo in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro

la data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attività relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista.

La comunicazione sulla piattaforma GEPI non riguarderà i singoli richiami, ma soltanto il mancato rispetto degli impegni assunti, con la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della decadenza.

Nell'ambito degli accordi con le Pubbliche Amministrazioni e con gli enti del Terzo Settore, i Comuni dovranno prevedere le modalità di comunicazione di eventuali assenze ai fini delle segnalazioni previste.

Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.

### **VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del Fondo Povertà/PON Inclusione**

Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà e dei Fondi europei. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri:

- a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;
- b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere;
- c) I costi derivanti dalle Assicurazioni obbligatorie in virtù dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante "Assicurazione obbligatoria" previsti per i beneficiari Adl impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- d) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - articolo 168; utilizzo videoterminali – articolo 176; rumore – articolo 196; vibrazioni – articolo 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa – Adl e SFL - devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i "volontari" rientrano a pieno titolo nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'articolo 13 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) Formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo n. 80 del 2008, distingue due situazioni: a) Soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i Comuni e gli altri Enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del Terzo Settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti – organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell'articolo 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni

dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.

- e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- f) La fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- g) La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
- i) L'attività di tutoraggio;
- j) L'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
- k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

Nell'ambito degli accordi con le Pubbliche Amministrazioni, titolari di PUC, e con gli enti del Terzo Settore, dovranno essere disciplinate sia le spese ammissibili sia le modalità di presentazione della rendicontazione, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

L'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto legge n. 48 del 2023, individua nelle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché nelle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, la copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti nonché quelli derivanti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e per responsabilità civile verso terzi dei partecipanti AdI alle attività di volontariato presso enti del Terzo settore. Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo Povertà delle varie annualità).

La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione dei Fondi.

# “ASSEGNO DI INCLUSIONE”

Documento di sintesi normativa per assistenti sociali  
e altri operatori dei servizi



Ordine degli  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Nazionale



Fondazione  
Nazionale  
Assistenti  
Sociali

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONE - ARTICOLO 1 COMMA 2.....	3
3. BENEFICIARI.....	4
4. REQUISITI .....	5
5. DECRETO MINISTERIALE .....	8
6. PREVISIONI DI PARTICOLARE INTERESSE .....	9
7. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.....	11
8. SPUNTI DI RIFLESSIONE .....	12

## 1. PREMESSA

Il presente documento ha il mero scopo di illustrare la normativa concernente l'Assegno di Inclusione, la misura di contrasto della povertà prevista dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85.

L'obiettivo di questa sintesi è quello di dare ai professionisti assistenti sociali di tutte le organizzazioni coinvolte, comuni e ambiti, servizi sanitari e socio-sanitari, giustizia, un primo quadro di riferimento delle previsioni normative e non è sostitutivo della documentazione e delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione>)

Questa sintesi si basa sulla normativa citata e sul successivo **decreto ministeriale n. 154** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **16 dicembre 2023** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/16/293/sg/pdf> – **da pagina 49**)

La struttura di questo strumento di orientamento è composta da un primo riepilogo della norma primaria e del decreto ministeriale con l'obiettivo di facilitare un successivo approfondimento dei testi ufficiali.

Nella seconda parte viene proposto un focus sull'esercizio professionale e, alla luce di quanto disposto, vengono tematizzati alcuni elementi importanti e di possibile criticità per le organizzazioni e le reti dei servizi.

**Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante:**

**«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/07/03/153/sg/pdf>

**da pagina 72**

## 2. DEFINIZIONE – ARTICOLO 1 COMMA 2

*“2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.”*

Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale *“misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”* (art. 1 comma 1) sostituisce la precedente misura del Reddito di Cittadinanza.

Pone l'accento, sul contrasto delle condizioni di esclusione e povertà, come evidenziano le definizioni, sull'integrazione dei percorsi di inserimento con la formazione e le politiche attive del lavoro.

Coerentemente a tale impostazione, insieme all'Assegno di Inclusione (AdI) è introdotto anche il *“Supporto per la formazione e il lavoro”* (art. 12).

### 3. BENEFICIARI

La misura, rispetto alla precedente, perde la caratteristica di universalità e individua specifiche categorie per il riconoscimento dell'Adl.

L'articolo 2 comma 1 indica chiaramente che:

*"1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione."*

L'introduzione, all'esito del passaggio parlamentare, di tutti i soggetti "inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari" implica per la professione ancor più attenzione e approfondimento della normativa e dei processi di riconoscimento di questo intervento.

In particolare, si segnala come con tale disposizione siano coinvolti TUTTI i servizi sociali, sanitari, sociosanitari pubblici, compreso il settore della giustizia.

La regolamentazione di dettaglio delle caratteristiche e dei soggetti rientranti nella categoria appena indicata, così come l'intero impianto della misura, sono indicati ai sensi dell'art. 4 comma 7 in successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali:

*"7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

Conseguentemente a quanto disposto nel comma indicato, il DM n. 154 del 16 dicembre 2023 è di fondamentale importanza per la realizzazione della riforma e per orientare l'azione dei servizi territoriali, complessivamente intesi.

Come si evidenzia nella seconda parte di questo documento è molto rilevante, ai fini dell'accesso alla misura e per garantire il diritto delle persone al sostegno previsto, un'azione professionale tempestiva, metodologicamente solida e documentata.

## 4. REQUISITI

Il nuovo assegno di inclusione prevede, oltre alle caratteristiche per essere beneficiari indicate prima, specifici requisiti reddituali e patrimoniali insieme a quelli di cittadinanza che sono individuati all'art. 2.

Nello specifico:

### art. 2 comma 2 lett. a)

con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

- 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 al comma 4;

### Sinteticamente

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.



## art. 2 comma 2 lett. b)

con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massi- mali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

### Sinteticamente

- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

## art. 2 comma 2 lett. c)

con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare non superiore ad euro 30.000, calcolato sottraendo dal totale il valore della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

### Ulteriori Requisiti

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, **la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione**, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (*cosiddetto "patteggiamento"*) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per i reati indicati all'articolo 8, comma 3.

#### Art. 2 comma 3

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (*Norme sui licenziamenti individuali*).

## 5. DECRETO MINISTERIALE

Il DM 154 del 2023 nel riprendere quanto descritto in precedenza, elenca al primo articolo le definizioni e gli acronimi utilizzati nel testo che si riportano qui in elenco:

- «Adi»: l'Assegno di inclusione;
- «Carta Adi»: la carta attraverso la quale è erogato il beneficio;
- «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio;
- «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico ad integrazione del reddito familiare;
- «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione;
- «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi;
- «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza;
- «SIISL»: il "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa", nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'Assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro;
- «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, che dialoga in interoperabilità con il SIISL;
- «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Come anticipato la struttura del decreto assume le definizioni già presenti nella norma primaria (Articolo 1) e soprattutto definisce al secondo comma dell'articolo 2:

*"le attività di segretariato sociale, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare".*

L'articolo 3 è di particolare interesse indicando i destinatari e verrà ripreso successivamente.

Gli articoli successivi definiscono: Richiesta dell'assegno di inclusione (Articolo 4), Modalità di erogazione del beneficio economico (Articolo 5), Segretariato sociale (Articolo 6), Patto di attivazione digitale (Articolo 7), Obblighi dei beneficiari (Articolo 8), Modalità di attivazione e funzionamento della misura (Articolo 9), Controlli e sanzioni (Articolo 10), Monitoraggio e valutazione della misura (Articolo 11), Trattamento dei dati personali (Articolo 12) e Disposizioni finali (Articolo 13).

## 6. PREVISIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Si è evidenziato nella prima parte come l'Adl si rivolga a "nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età [...]".

Per tutti i professionisti assistenti sociali, in tutti i contesti di esercizio professionale, è di particolare interesse l'individuazione "dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione."

Proprio l'articolo 3 del decreto ministeriale indica a quali tipologie di persone ci si riferisca in questo passaggio. Al comma 5 sono elencate le persone rientranti nelle condizioni di svantaggio che consentono l'accesso alla misura. Nel dettaglio:

- a. **persone con disturbi mentali**, in carico ai servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. **persone in carico ai servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento**, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. **persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche**, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. **persone vittime di tratta**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari;
- e. **persone vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. **persone ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e **persone ammesse alle misure alternative** alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. **persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa** di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;

- h. **persone senza dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. **neomaggiorenni**, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono **fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Ai fini dell'accesso alla misura, le condizioni di svantaggio sopra elencate, devono essere presenti al momento della presentazione della domanda (Articolo 3 comma 2 e comma 7) così come la presenza di programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificabili dalla pubblica amministrazione.

*"Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023."*

La certificazione della presenza di una presa in carico, nonché la predisposizione del progetto di inclusione è di competenza dell'amministrazione titolare degli interventi per le specifiche condizioni, come si evince al comma 8 dell'articolo 4:

*"In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'articolo 3 è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. **La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS.**"*

Ciò implica, evidentemente, la massima attenzione da parte di tutti i professionisti per garantire il diritto alle persone all'accesso delle opportunità loro garantite, soprattutto nella fase di avvio dell'AdI.

Ulteriore importante segnalazione concerne il comma 5 dell'Art. 8 laddove ribadisce che:

**"5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'AdI, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'AdI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione"**.

## 7. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Fatta salva l'**autonomia tecnico-professionale e di giudizio dell'assistente sociale** in tutte le fasi dell'intervento, come previsto dalla Legge 84 del 23 marzo 1993, per ragioni di equità, di pari trattamento e di

trasparenza, è opportuno individuare la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.

In sede di prima applicazione della nuova misura, in attesa delle linee guida che il decreto prevede di emanare per la valutazione delle situazioni di svantaggio, in generale è fondamentale soffermarsi su aspetti necessari per un esercizio corretto della professione e la massima tutela dei diritti di tutte le persone.

È utile ribadire che tutti i servizi del territorio, sia pubblici che di terzo settore, sono coinvolti e sono chiamati ad organizzare e gestire un diritto fondamentale per tutte le persone.

In un'ottica professionale si ribadisce la necessità di valutare e agire per affrontare eventuali criticità organizzative che dovessero limitare l'accesso ai diritti dei beneficiari o alla possibilità concreta di un progetto di inclusione, coerentemente con quanto previsto anche dal Codice Deontologico.

Tutti i professionisti sono chiamati a rivedere nel proprio contesto e organizzazione quali siano le eventuali criticità e a realizzare, per quanto possibile, quegli interventi migliorativi dei percorsi di inclusione previsti dalla norma. Solo a titolo esemplificativo segnaliamo la costruzione di protocolli e realizzazione di équipe multiprofessionali tra servizi, o ancora, la realizzazione degli sportelli presso le strutture di terzo settore come previsto all'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale (*segretariato sociale*).

**Per tutte le situazioni** previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale **l'attestazione dello stato di svantaggio avviene a seguito di una valutazione tecnico-professionale attraverso le specifiche fasi del procedimento metodologico**. Il professionista assistente sociale può a tal fine, laddove non già previste o predisposte, avvalersi di schede validate scientificamente a livello internazionale e ne dichiara l'utilizzo nella documentazione.

Tutti i soggetti coinvolti hanno il diritto ad un **progetto organico e coerente**, documentato ai fini della presa in carico da parte dei/l servizi/o coinvolti/o.

Fondamentale, nella documentazione alla base delle certificazioni, l'indicazione di obiettivi e delle azioni che ogni attore è chiamato a compiere. Si suggerisce, anche ai fini di un corretto processo di aiuto e sostegno, la definizione delle modalità di verifica in itinere nonché, ove possibile, il contratto.

**È utile qui ribadire che le organizzazioni ed i servizi dovranno prevedere, se non già presente, le modalità di raccolta di tutta la documentazione richiesta anche ai fini della corretta azione amministrativa.**

## 8. SPUNTI DI RIFLESSIONE

La capacità della nuova misura di incidere concretamente a favore di singoli e famiglie in condizioni di esclusione e povertà dipende anche da quanto organizzazioni e professionisti saranno in grado di svolgere al meglio i loro mandati.

In particolare, in questo ultimo paragrafo, poniamo delle domande utili a preparare e migliorare le azioni di ognuno e collocare, dove possibile, le responsabilità correlate.

Il nuovo assegno di inclusione non può essere solo responsabilità degli operatori o delle équipe, così come non deve essere un problema solo di procedure per le organizzazioni. Nella consapevolezza della pressione che molti servizi avranno sin dalle prossime settimane proponiamo una prima checklist per guidare la riflessione di singoli ed équipe, ma altresì di coloro che nei diversi servizi ricoprono ruoli di coordinamento e direzione.

I temi trasversali sottoelencati non hanno scopo valutativo ma riflessivo, e cercano di accompagnare i soggetti coinvolti al miglioramento delle prassi e delle azioni, provando a considerare gli elementi di contesto.

Le domande possono essere affrontate e discusse sia singolarmente ed in équipe per facilitare la discussione e l'eventuale analisi condivisa di ciò che si può realisticamente fare o cambiare.

Questa prima proposta di analisi dei possibili nodi critici emergenti può certamente essere adattata al contesto territoriale e all'istituzione e organizzazione coinvolta (ATS, Sanità, Socio-sanitario, Giustizia, ecc.) e integrata con ulteriori domande.

	Domanda	Si	No	Azione possibile
1	Abbiamo sufficienti risorse umane per dare la risposta alle richieste collegate alla nuova misura? (es. Utilizzo Fondi previsti dagli articoli 797 e successivi della Legge n. 178/2020, Fondi PON Inclusion e finalizzati al rinforzo dei servizi, FNPS e Fondo Povertà)			
1a	Nell'ambito della nostra organizzazione, chi è responsabile della certificazione della presa in carico in conformità al nuovo decreto?			
1c	Abbiamo programmato formazione adeguata per i professionisti coinvolti dalla nuova misura?			
2	I nostri processi interni consentono la redazione di progetti e valutazioni adeguati?			
2a	Abbiamo introdotto procedure chiare per la documentazione e la registrazione delle informazioni relative alla certificazione dello svantaggio?			
2b	I nostri sistemi informativi consentono la registrazione e il monitoraggio di progetti di servizio sociale coerenti con quanto previsto?			
2c	Sono state introdotte procedure chiare per la documentazione e la registrazione delle informazioni relative alla certificazione dello svantaggio?			
3	Siamo in grado di rispettare i tempi per la presa in carico e la certificazione che la normativa ci impone? (Art. 4 commi 6,7 e 8 DM)			
3a	Usiamo delle risorse e dei finanziamenti disponibili in modo adeguato? (Es. Fondo Povertà, Fondi PON, Fondi Coesione, ecc.)			
3b	Sono praticabili accordi e protocolli con gli enti di Terzo settore come previsti dalla norma? (art. 6 comma 2 del decreto ministeriale)			
3c	Sono state stabilite le collaborazioni necessarie tra le diverse istituzioni per realizzare gli interventi previsti nel nostro territorio?			





**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile**

**Roma, 29/12/2023**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 111**

*E, per conoscenza,*

*Al Commissario straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Prime indicazioni operative**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei*

*contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.*

## INDICE

1. *Premessa*
2. *Datori di lavoro che possono accedere all'esonero*
3. *Rapporti di lavoro esonerabili*
4. *Misura e durata dell'esonero*
5. *Condizioni di spettanza dell'esonero*
  - 5.1 *Condizioni generali*
  - 5.2 *Condizioni specifiche*
6. *Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
7. *Coordinamento con altri esoneri*
8. *Portale delle agevolazioni*
9. *Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio*

### **1. Premessa**

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Al riguardo, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni in relazione alla disciplina del Supporto per la formazione e il lavoro con la circolare n. 77 del 29 agosto 2023, alla quale si fa rinvio per ogni chiarimento riguardante l'ambito di applicazione e i requisiti legittimanti la citata misura. Con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023 sono state successivamente fornite le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'Assegno di inclusione.

Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il citato decreto-legge n. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, ha previsto che: *"Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche [...]"*.

Ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 10, ultimo periodo: *"L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2"*.

Il comma 2 del citato articolo 10 prevede, inoltre, che: *"Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo*

*determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile".*

L'articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023, nel disciplinare la misura del Supporto per la formazione e il lavoro, stabilisce, al comma 10, che a tale misura si applica tra gli altri, il disposto di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, disciplinante gli specifici incentivi per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione.

Pertanto, per effetto del rinvio operato dall'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, l'esonero contributivo previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l'esonero in oggetto, volto alle assunzioni dei beneficiari del SFL o dell'ADI, è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

Inoltre, come espressamente previsto dal comma 7 del citato articolo 10, il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell'ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Infine, come chiarito dal successivo comma 8 dell'articolo 10, l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea n. 1407 del 18 dicembre 2013<sup>[1]</sup>, n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative e contabili per la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto con riferimento alle assunzioni dei beneficiari del SFL e con riferimento alle assunzioni dei beneficiari dell'ADI.

## **2. Datori di lavoro che possono accedere all'esonero**

L'esonero contributivo per l'assunzione di soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, le agevolazioni in esame non si applicano nei confronti delle assunzioni effettuate dalla pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>[2]</sup>.

Inoltre:

- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge;
- ai sensi del successivo comma 4 del citato articolo 10, alle agenzie per il lavoro, di cui al

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10;

- ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 10, agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003 (ossia gli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità), agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ossia servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori) e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (ossia servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori), ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari:

- al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, del decreto-legge n. 48/2023;
- all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui sopra assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo in commento non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), della legge n. 68/1999.

I contributi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 48/2023 sono riconosciuti agli enti interessati sulla base delle regole operative che saranno dettate dall'Istituto nell'ambito di apposite istruzioni;

- ai sensi del comma 7, del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, le agevolazioni di cui sopra non spettano, tra l'altro, ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'ADI o del SFL iscritto alle liste di cui alla medesima legge e che non rispettino le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

### **3. Rapporti di lavoro esonerabili**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, commi 1 e 2, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, l'esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.

Al riguardo, si sottolinea che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione<sup>[3]</sup>, l'assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo

inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

Considerata la *ratio* sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà del legislatore di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro e di inserimento sociale e professionale dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione, non rientra nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle peculiarità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali causali di cessazione dello stesso (in particolare, la possibilità di recesso *ad nutum* riconosciuta al datore di lavoro e giustificata dal carattere prettamente fiduciario del rapporto).

Parimenti, in virtù della specialità della disciplina, l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, la cui caratteristica principale è quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze datoriali, né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'agevolazione contributiva di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione. Pertanto, le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003 possono accedere sia all'incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 in trattazione, sia all'eventuale contributo per l'attività di mediazione disciplinato dal comma 4 del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, laddove l'assunzione sia effettuata da un diverso datore di lavoro.

L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Si precisa, infine, che tra le condizioni legittimanti la fruizione dell'agevolazione, l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, espressamente prevede il rispetto delle disposizioni e dei limiti introdotti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013<sup>[4]</sup> e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti di importanza minore; ciò in considerazione della circostanza che per gli aiuti di Stato ciò che rileva è che il datore di lavoro beneficiario della misura possa essere considerato, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, un soggetto che eserciti un'attività economica.

#### **4. Misura e durata dell'esonero**

L'agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del **100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile, **per la durata di dodici mesi**.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,

pertanto, pari a **666,66 euro** (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Come previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, l'esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

In tali ipotesi, l'esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un **periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro**, nella misura del **50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, **nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **333,33 euro** (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **10,75 euro** (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 48/2023, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto *"nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2"*.

Ciò implica che l'esonero in oggetto, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, spetta nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all'assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per cento della contribuzione datoriale dovuta.

Pertanto, nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino a un massimo di ventiquattro mesi, sebbene con un'entità differente in presenza del rapporto a tempo determinato (50 per cento dei contributi datoriali) e in presenza di trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100 per cento dei contributi datoriali). Con specifico riferimento alla durata del beneficio riconoscibile, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, l'esonero, nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato, è riconoscibile per una durata massima di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto. Ne deriva che se il rapporto a tempo determinato di durata pari a dodici mesi viene trasformato a tempo indeterminato, si avrà diritto all'esonero per una durata aggiuntiva di dodici mesi.

Analogamente, si avrà diritto all'esonero per la trasformazione del contratto per una durata aggiuntiva di dodici mesi anche nelle ipotesi in cui il rapporto originario a tempo determinato abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi.

Nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell'agevolazione in trattazione per la trasformazione del contratto, come anticipato, non è richiesto, come requisito legittimante la fruizione della

misura, che il lavoratore sia percettore del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione alla data della trasformazione.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli esoneri è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48/2023;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 dell'articolo 3 della medesima legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo (pari a 8.000 euro in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, e a 4.000 euro in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale), dalla fruizione dell'esonero contributivo.



Poiché, inoltre, l'esonero contributivo in oggetto opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa presente che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Come precisato per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, prevede, infine, come già anticipato nel paragrafo 2 della presente circolare, che, laddove l'assunzione sia effettuata in conseguenza dell'attività di intermediazione di un'agenzia per il lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, *"un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2"*.

Dal tenore letterale della norma si ricava, pertanto, che:

- laddove si tratti di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, effettuate in conseguenza dell'intermediazione di un'agenzia per il lavoro, quest'ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro);
- laddove si tratti di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, effettuate in conseguenza dell'intermediazione di un'agenzia per il lavoro, quest'ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 1.200 euro (30 per cento di 4.000 euro).

Tale contributo, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale spetta *una tantum* per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo riconoscibile all'agenzia di lavoro è proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, nella misura del 30 per cento, e per un ammontare massimo di 1.200 euro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

Ai sensi del successivo comma 5 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, come anticipato, è previsto che, qualora l'assunzione sia riferita a una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell'ADI e sia avvenuta in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo n. 117/2007, e da imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 112/2017, ove autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:

- al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
- all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.

Anche nelle ipotesi di cui al citato comma 5, pertanto, la determinazione del contributo cui hanno diritto i predetti enti deve essere effettuata con riferimento all'importo dell'incentivo in concreto riconosciuto al datore di lavoro.

In particolare, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, tale contributo spetta *una tantum* per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all'ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

Infine, si precisa che le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, ai fini dell'erogazione dell'esonero contributivo per i beneficiari del SFL è autorizzata la seguente spesa:

- 100,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 104,2 milioni di euro per l'anno 2025;
- 44,6 milioni di euro per l'anno 2026;
- 45,1 milioni di euro per l'anno 2027;
- 45,5 milioni di euro per l'anno 2028;
- 46 milioni di euro per l'anno 2029;
- 46,4 milioni di euro per l'anno 2030;
- 46,9 milioni di euro per l'anno 2031;
- 47,4 milioni di euro per l'anno 2032;
- 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Inoltre, ai sensi della successiva lettera c) del medesimo comma 9, per il contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, cui l'articolo 12, comma 10, fa rinvio, spettano:

- 6,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
- 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Con riferimento ai beneficiari dell'ADI, l'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, con esclusione dei commi 4 e 5, autorizza la seguente spesa:

- 78,3 milioni di euro per l'anno 2024;
- 140,8 milioni di euro per l'anno 2025;
- 143,6 milioni di euro per l'anno 2026;
- 145 milioni di euro per l'anno 2027;
- 146,5 milioni di euro per l'anno 2028;
- 147,9 milioni di euro per l'anno 2029;
- 149,4 milioni di euro per l'anno 2030;
- 150,9 milioni di euro per l'anno 2031;
- 152,5 milioni di euro per l'anno 2032;
- 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Infine, ai sensi della successiva lettera c) del medesimo articolo 13, comma 8, per il contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, spettano:

- 8,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 9,1 milioni di euro per l'anno 2025;
- 9,1 milioni di euro per l'anno 2026;
- 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;
- 9,3 milioni di euro per l'anno 2028;
- 9,3 milioni di euro per l'anno 2029;
- 9,4 milioni di euro per l'anno 2030;
- 9,7 milioni di euro per l'anno 2031;
- 9,7 milioni di euro per l'anno 2032;
- 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

## **5. Condizioni di spettanza dell'esonero**

Il diritto alla fruizione dell'esonero in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.

### **5.1 Condizioni generali**

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo in oggetto, costituendo un incentivo all'assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, non può fruire dell'esonero per l'assunzione dei beneficiari dell'ADI e del SFL, il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo, si precisa che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l'ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza (poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggiore ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore di lavoro non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in essere). Pertanto, nelle ipotesi di trasformazione di rapporti già agevolati, il beneficio in trattazione può trovare legittima applicazione anche nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per più di sei mesi. Allo stesso modo, non ha diritto all'esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 47), assumi a

tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

La condizione ostantiva sopra descritta, stabilita dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2015, non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l'incentivo in trattazione risulta legittimamente applicabile. Al riguardo, si rammenta altresì quanto specificamente previsto dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, secondo cui l'esonero non può essere riconosciuto ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del Servizio per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge;

b) l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione si applica anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell'interpello n. 7 del 12 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;

c) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

d) l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.

Si ricorda, inoltre, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015).

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## **5.2 Condizioni specifiche**

Il decreto-legge n. 48/2023 subordina l'applicabilità dell'esonero contributivo per l'assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione al rispetto di talune condizioni specificamente previste.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito.

L'importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all'intero ammontare dell'incentivo fruito, quindi, dell'esonero relativo alla contribuzione datoriale, con applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

La restituzione dell'incentivo non è dovuta allorché l'interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (cfr. l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023).

Il datore di lavoro è, invece, tenuto alla restituzione dell'incentivo laddove il licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo.

Con riferimento al contratto di apprendistato, le vigenti previsioni normative contemplano la possibilità di recesso dal contratto al termine del periodo formativo. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, della predetta facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, determina l'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito.

Al riguardo, si precisa che nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa (cfr. l'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015), per cui, in questa specifica fattispecie, non ricorrono le

condizioni per la restituzione dell'incentivo fruito.

Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, si deve ritenere che anche l'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.) comporta l'obbligo a carico di quest'ultimo alla restituzione dell'incentivo fruito.

La restituzione dell'incentivo fruito non opera, invece, nel caso in cui il datore di lavoro decida di risolvere il rapporto di lavoro, in applicazione di clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto lavorativo prevista dal contratto collettivo, al raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente, in quanto tale fattispecie non integra un'ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale.

L'incentivo fruito deve essere altresì restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, in quanto l'interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti datoriali che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo in oggetto maggiorato delle predette sanzioni civili, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione:

- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Inoltre, si precisa che, nelle ipotesi in cui il predetto incentivo è attribuito anche alle agenzie per il lavoro o agli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, l'insorgenza, per i motivi di legge sopra richiamati, dell'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito da parte del datore di lavoro non ha effetti in relazione al contributo agli stessi riconoscibile per la mera attività di mediazione.

Infine, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge in esame, l'esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

## **6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, *"le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,*

*relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura».*

La citata disposizione, pertanto, subordina l'efficacia dell'esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti "*de minimis*", secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si evidenzia che, per effetto dei nuovi Regolamenti "*de minimis*", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUCE), serie L, del 15 dicembre 2023, che hanno sostituito i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (SIEG), i massimali di aiuto concedibili all'impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

- Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (settore generale) - nuovo massimale 300.000 euro;

- Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) - nuovo massimale di 750.000 euro.

Inoltre, con il Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche al Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "*de minimis*" concessi nel settore della pesca. Nello specifico, il massimale concedibile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato aumentato da 30.000 euro a 40.000 euro.

Per quanto concerne infine gli aiuti concessi nell'ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316, stabilisce il massimale concedibile di aiuti "*de minimis*" in misura pari a 25.000 euro nel triennio.

Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame.

Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento dell'assunzione del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione in quanto a decorrere dall'assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell'esonero.

Pertanto, l'esonero contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l'intero importo - quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile - non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "*de minimis*" di settore nell'arco di tre anni (l'anno in corso e i due anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione gli aiuti "*de minimis*" a qualsiasi titolo concessi, incluso l'importo dell'esonero in argomento, in favore del soggetto individuato quale "impresa unica", ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti disciplinanti gli aiuti.

In base alle relative norme dei citati regolamenti, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Inoltre, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, pur se esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'INPS provvederà a registrare la misura nell'apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, o nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore, secondo quanto già previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150/2015, in forza del quale, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime "de minimis", il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

## **7. Coordinamento con altri esoneri**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, *"le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68"*.

Nel definire il regime dell'esonero contributivo per l'assunzione dei beneficiari del SFL o dell'ADI, il legislatore ha fissato espressamente gli ambiti di compatibilità.

La citata disposizione prevede, infatti, che l'esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l'occupazione giovanile e per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate da ultimo normati dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l'incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.

L'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023 prevede altresì che l'esonero contributivo in oggetto sia cumulabile con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999 [\[5\]](#).

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato Regolamento (UE) 2023/2831, *"gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi"*



*costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione".*

Ulteriormente, l'articolo 8, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede che *"gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati"*.

In base al combinato disposto delle norme sopra citate, pertanto, si chiarisce che la cumulabilità tra l'esonero contributivo per l'assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità, con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.

Al riguardo, si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

In relazione alla restante platea di esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, l'esonero in trattazione, considerata la sua entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui), nonché in ragione della tecnica utilizzata dal legislatore per la regolazione degli spazi di compatibilità, deve ritenersi strutturalmente non cumulabile.

L'esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

## **8. Portale delle agevolazioni**

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* appositamente predisposto dall'Istituto e reperibile sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all'agevolazione. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- calcolerà l'ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;

- consulerà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "*de minimis*", il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta;
- fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell'ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti "*de minimis*" in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

## 9. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio

Le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, con riguardo a tutte le gestioni previdenziali interessate (UniEmens PosContributiva aziende DM, DMAG aziende agricole, UniEmens ListaPosPA) saranno fornite con apposito messaggio, nell'ambito del quale saranno indicate anche le istruzioni per l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

---

[1] A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" è sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

[2] Per una completa disamina dei datori di lavoro ammessi a fruire degli esoneri, si rinvia, da ultimo, alla circolare n. 58 del 23 giugno 2023.

[3] Cfr. ad esempio, l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

[4] Cfr. la nota n. 1.

[5] L'incentivo per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999 è pari:

1. al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. L'incentivo spetta per la durata di 36 mesi; 2. al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. L'incentivo spetta per la durata di 36 mesi; 3. al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. In caso di assunzione a tempo indeterminato, l'incentivo spetta per la durata di 60 mesi; nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.

Per la disciplina complessiva dell'agevolazione, si rinvia alla circolare n. 99 del 13 giugno 2016.



## Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

- VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”* che all’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione;
- VISTO** l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che l’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché ai componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione;
- VISTO** il decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, ed in particolare l’articolo 3 che:
- al comma 5 definisce le condizioni di svantaggio;
  - al comma 6 rimanda a successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di identificare ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  - al comma 7 stabilisce che *“Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi”*;
  - al comma 8 prevede che *“Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle*



## **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

*persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall’articolo 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;*

- VISTO** l’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 5 settembre 2017, n. 147, che attribuisce alla Rete della protezione e dell’inclusione sociale la funzione di elaborare linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- VISTE** le Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato predisposte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 154 del 13 dicembre 2023 di attuazione dell’Assegno di Inclusione ed il relativo Allegato;
- CONSIDERATO** che le citate Linee di indirizzo prevedono che, in esito al primo periodo di attuazione, le stesse andranno ulteriormente specificate entro tre mesi dall’avvio della misura;
- ACQUISITA** in data 20 dicembre 2023 l’Intesa della Conferenza Unificata;
- RITENUTO** pertanto, di approvare le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato;



## Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

**DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *Approvazione delle linee di indirizzo*

Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, sono approvate le allegate Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al relativo Allegato.

*Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Marina Elvira Calderone*



Firmato digitalmente da  
CALDERONE MARINA ELVIRA  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

**LINEE DI INDIRIZZO SUGLI ELEMENTI FONDANTI LA PRESA IN CARICO, SOCIALE INTEGRATA E IL  
PROGETTO PERSONALIZZATO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO  
(ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154  
del 13 dicembre 2023)**

**Premessa**

Le presenti linee di indirizzo, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 8<sup>1</sup>, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 154 del 13 dicembre 2023, di attuazione dell'Assegno di inclusione, intendono fornire una prima trattazione degli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, rivolti alle persone in condizioni di svantaggio<sup>2</sup> come

---

<sup>1</sup> L'articolo 3, al comma 8 prevede che *"Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".*

<sup>2</sup> Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 *"Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime"*, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte

definite al comma 5 del medesimo d'articolo, rilevanti ai soli fini dell'accesso alla misura dell'Assegno di inclusione. Le Linee di indirizzo, in esito al primo periodo di attuazione, andranno ulteriormente specificate entro tre mesi dall'avvio della misura.

Ai fini del beneficio dell'Assegno di Inclusione, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

La presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione, pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo familiare e l'accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 23 marzo 1993, n. 84 all'articolo 1, comma 1, in merito all'autonomia tecnico-professionale e di giudizio con cui opera l'assistente sociale, al fine di garantire equità, pari trattamento e trasparenza, è opportuno prevedere la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato. L'obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale, armonizzando procedure e strumenti.

### **Certificazione della "condizione di svantaggio"**

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;

---

all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

- i. neomaggioranni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

- l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

### **Definizioni**

Ai soli fini della definizione delle categorie in condizioni di svantaggio di cui all'articolo 3, comma 5, del D.M. 154/2023, si applicano le definizioni di presa in carico di seguito indicate.

i. ***Presa in carico sociale:***

*“Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia”* così come definita nelle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.

ii. ***Presa in carico sanitaria e sociosanitaria:***

La presa in carico sanitaria e sociosanitaria viene attuata nel rispetto delle previsioni normative di settore di seguito richiamate.

- Articolo 21, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che recitano:

*“2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.*

*3. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.”*

- Allegato 1 al decreto 23 maggio 2022, n. 77 - “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. In tale contesto assume un ruolo centrale il “Progetto di salute”: *“Tutti gli strumenti di gestione del Paziente a disposizione (es. Modelli di Stratificazione, Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, Piano di Assistenza Individuale, Piano Riabilitativo Individuale) dovrebbero essere utilizzati in un'ottica integrata per la presa in carico olistica*



*della Persona e dei suoi bisogni socioassistenziali attraverso la definizione del Progetto di Salute ("Planetary Health"). Il Progetto di Salute, definito al paragrafo 3 del citato allegato, "è uno strumento di programmazione, gestione e verifica; associa la stratificazione della popolazione alla classificazione del "bisogno di salute" indentificando gli standard essenziali delle risposte cliniche socioassistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione. Si attiva all'accesso della persona al SSN, tracciando, orientando e supportando la persona e i professionisti nelle fasi di transizione tra i diversi setting di cura, rende accessibili i diversi Progetti di assistenza individuale integrata (PAI) e Piani Riabilitativi Individuali (PRI) anche attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) ed i sistemi di e-health."*

### **Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza**

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone:

- con disturbi mentali (a),
- con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, o che comunque necessitano di particolari azioni di cura e assistenza o percorsi integrati (b),
- con problematiche connesse a dipendenze patologiche (c),

la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari. Fatta salva la certificazione/attestazione in capo al servizio sanitario-sociosanitario, in caso di situazioni note ai servizi sociali o che necessitano interventi integrati è opportuno prevedere la collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.

Per le persone ex detenute da meno di un anno o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (f) si applica quanto segue.

La valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione devono essere effettuate dai servizi della giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna), cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione d'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.

Per le persone ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno<sup>3</sup> la specifica condizione deve essere attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate nel primo caso dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti territoriali ovvero dai servizi socio sanitari ove

---

<sup>3</sup> Resta fermo che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.l. 48/2023 "Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10."

opportuno mentre con riferimento ai detenuti, la presa in carico è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Per le persone

- vittime di tratta (d),
- di violenza di genere (e),
- portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g),
- senza dimora (h),
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (i)

la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

Per tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, portatori di bisogni complessi, per il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile, può risultare necessaria l'attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, etc) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevanti, garantendo una maggiore sostenibilità agli stessi interventi.

L'inserimento in programmi di cura e assistenza attraverso la presa in carico può essere favorita da rapporti continuativi e strutturati tra servizi sociali, per le Dipendenze, per la Salute Mentale, per la Disabilità e la giustizia in un sistema che coinvolga anche gli Enti del Terzo settore come co-protagonisti.

In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza può essere certificata attraverso il modulo di attestazione (allegato 1), ovvero attraverso altra certificazione rilasciata dalla amministrazione competente.

Con riferimento alle condizioni che richiedono la presa in carico sociale, l'attestazione dello stato di svantaggio avviene a seguito di una valutazione tecnico-professionale mediante le specifiche fasi del procedimento metodologico inteso come: *"schema di riferimento concettuale che guida e orienta in modo scientifico l'azione dell'assistente sociale e che qualifica l'intervento di tipo professionale"*. Il professionista può, a tal fine, avvalersi di griglie e strumenti e ne dichiara l'utilizzo nella documentazione.

A seguito dell'accoglienza della richiesta di aiuto, dell'analisi della situazione, della valutazione (*assessment*), fasi finalizzate a ricostruire, insieme alla persona, la situazione personale e familiare, identificare i bisogni e valutare le risorse presenti e potenzialmente attivabili nel territorio di riferimento, si procede alla fase progettuale nella quale vengono identificati e definiti gli obiettivi. Ogni progetto, quindi, deve prevedere: i soggetti coinvolti nel processo di aiuto, gli obiettivi che si vogliono perseguire nel breve e nel medio periodo, le azioni che ogni attore coinvolto deve compiere per realizzarli nonché i tempi e le risorse. È inoltre necessario individuare le modalità di verifica in

itinerario dell'andamento del percorso di aiuto. A conclusione della fase progettuale è definito il programma, che impegna tutte le parti coinvolte.

*Al fine di facilitare la realizzazione delle migliori prassi e processi amministrativi all'interno delle organizzazioni preposte alle certificazioni di cui alle presenti linee di indirizzo, a mero titolo esemplificativo ed esplicativo, si indicano le fasi e le azioni sopra descritte, come indicate nella letteratura di servizio sociale:*

### **Accoglienza della richiesta, dell'analisi della situazione.**

In questa fase vengono raccolte informazioni dalla vita reale e da appropriati strumenti di analisi (questionari, ecomappe, genogrammi, checklist, scale, test e eventualmente diagnosi), opinioni e voci dei singoli soggetti, punti di vista, osservazioni, descrizioni di fatti avvenuti, etc...

### **Valutazione (*assessment*)**

La valutazione consente di:

- a. costruire analisi (*assessment*), quindi selezionare fra le diverse informazioni e i diversi dati, ricomporli in un nuovo ordine, attribuendo significato, costruendo ipotesi per avviare l'azione (valutazione iniziale);
- b. ripercorrere tutte le fasi del percorso realizzato per comprendere, nell'insieme, ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato in relazione all'analisi costruita inizialmente e agli obiettivi raggiunti e non raggiunti previsti dal progetto (valutazione complessiva).

### **Progettazione**

Nella fase progettuale, vengono definiti gli obiettivi, le tempistiche, i compiti, le azioni e le responsabilità, vengono prese decisioni che orientano l'agire pratico.

### **Intervento**

Nella fase dell'intervento, si agisce per affrontare la situazione di difficoltà rilevata, vengono messi a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, interventi che permettano loro di costruire nuovi apprendimenti e realizzare gli obiettivi previsti nel progetto nella vita quotidiana.

### **Strumenti**

Come previsto nelle indicazioni teoriche e metodologiche, le fasi sopra descritte non sono diverse da quelle utilizzate dalla pratica professionale per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale nell'ambito delle misure di contrasto della povertà. In questo caso, per l'inserimento in programmi in una fase che precede l'eventuale domanda di accesso all'Assegno di inclusione, si raccomanda l'utilizzo degli analoghi strumenti di valutazione multidimensionale dei bisogni al fine di prevedere l'inserimento nei programmi di cura e assistenza. Pertanto, si potrà fare riferimento agli strumenti operativi per valutazione multidimensionale e di definizione del progetto personalizzato definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 48 del 2023.

In fase di prima applicazione, il principale documento di riferimento è costituito dalle *“Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”* di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2019, definite in riferimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. In particolare, per quanto riguarda la valutazione multidimensionale e la progettazione personalizzata descritte nelle linee guida, sebbene siano state sviluppate con riferimento ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza convocati dai servizi dei comuni per l’accompagnamento all’inclusione sociale, il loro utilizzo, come anche indicato nel documento, potrà riguardare la presa in carico anche di altri soggetti, con particolare riferimento all’area della povertà. Al riguardo la piattaforma GePI utilizzata per la gestione dei Patti di inclusione sociale per i beneficiari dell’Assegno di inclusione verrà messa a disposizione anche per la presa in carico di altre persone e famiglie per le quali può essere opportuno utilizzare il medesimo approccio. In fase di prima applicazione, tali strumenti dovranno essere applicati al di fuori della piattaforma.

*Allegato 1. A*

**MODULO DI ATTESTAZIONE  
DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO\*  
E INSERIMENTO IN PROGRAMMA DELLA PERSONA**

*Dichiarazione resa dal soggetto pubblico competente*

***ASSEGNO DI INCLUSIONE***

*(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154 del 13 dicembre 2023)*

**IL SOGGETTO PUBBLICO 'COMPETENTE' che segue la persona nel suo percorso sociale, sanitario o sociosanitario**

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_

nella persona di:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

RUOLO/QUALIFICA \_\_\_\_\_

(recapito telefonico) \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

sulla base del progetto individualizzato e della documentazione agli atti

**ATTESTA/DICHIARA CHE**

il/la Signor/a:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

NATO/A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

DOMICILIATO/A \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

(se diverso dalla residenza)

**1) RIENTRA IN UNA DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO INDICATE DALL'ARTICOLO 3, COMMA 5 DEL DM 157/2023:**

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i

**2) RISULTA IN CARICO AL SUDETTO SERVIZIO E INSERITA IN UN PROGRAMMA DI CURA E/O DI ASSISTENZA**

**DAL** \_\_\_\_\_ **AL** (facoltativo) \_\_\_\_\_

**3) Si rende necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione attestante<sup>1</sup> la condizione di svantaggio di cui al punto 1 da parte della amministrazione competente per l'accertamento della condizione:**

- SI*
- NO*

Luogo e data

timbro e firma

---

<sup>1</sup> A tale fine potrà essere utilizzata l'attestazione di cui all'allegato 1.B.

**\*Nota:** si definiscono in condizione di svantaggio ai fini dell'accesso all'ADI, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DM 154/2023, le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

*Allegato 1. B*

**MODULO DI ATTESTAZIONE  
DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO\*  
DELLA PERSONA**

***Dichiarazione resa dal soggetto pubblico competente***

***ASSEGNO DI INCLUSIONE***

*(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154 del 13 dicembre 2023)*

**IL SOGGETTO PUBBLICO 'COMPETENTE' AD ACCERTARE LA  
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO**

DENOMINAZIONE SOGGETTO PUBBLICO \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_

nella persona di:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

RUOLO/QUALIFICA \_\_\_\_\_

(recapito telefonico) \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

sulla base della documentazione agli atti

**ATTESTA/DICHIARA CHE**

il/la Signor/a:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_



NATO/A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

DOMICILIATO/A \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

(se diverso dalla residenza)

**RIENTRA IN UNA DELLE CATEGORIE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO<sup>2</sup>:**

- a
- b      Data certificazione, se disponibile \_\_\_\_\_
- c
- d
- e
- f      Data fine pena (se applicabile) \_\_\_\_\_
- g
- h
- i

Luogo e data

timbro e firma

---

<sup>2</sup> L'attestazione riguarda la condizione di svantaggio e non anche l'inserimento in programma di assistenza, che potrebbe essere curato da altra amministrazione. Per attestare anche l'inserimento nel programma usare il modulo 1.A.

**\*Nota:** si definiscono in condizione di svantaggio ai fini dell'accesso all'ADI, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM 154/2023, le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi socio-sanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi socio-sanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi socio-sanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri anti-violenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-05-2020 (punto N 20)**

Delibera N 620 del 18-05-2020

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
CRISTINA GRIECO  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Alessandro SALVI*

*Estensore LORELLA BAGGIANI*

*Oggetto*

Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione. Approvazione.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Disposizioni

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



## LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali n. 40/2005, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 73 del 9 ottobre 2019 e considerato, in particolare, l’obiettivo strategico n. 2 “Diseguaglianze di salute e sociali” che orienta le politiche sociali regionali verso un modello di welfare centrato sul contrasto alle diseguaglianze e sulla promozione dell’inclusione socio lavorativa delle persone;

Visto l'art.1, comma 34, della L. 92/2012 che impegnava il Governo e le Regioni a concludere apposito Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito denominata Conferenza Permanente) per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

Richiamato l’Accordo sul documento denominato “Linee-guida in materia di tirocini”, sancito in sede di Conferenza Permanente il 24 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 281/97, con atto repertorio n. 1086/CSR, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della citata legge n. 92 del 2012;

Richiamato altresì l’Accordo del 22 gennaio 2015 sul documento denominato “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, approvato dalla Conferenza Permanente, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 281/97, con atto repertorio n. 7/CSR al fine di istituire in modo specifico – in aggiunta alle tipologie espressamente previste all’interno delle suddette linee guida del 2013 – tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;

Richiamata infine la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e, in particolare, quanto espressamente indicato nel Preambolo, ovvero che tra i casi previsti dall’ambito di applicazione delle Linee Guida del 2017 sopra richiamate non rientrano “i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti”;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'inclusione e dell'inserimento sociale delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari integrati di cui alle citate leggi regionali n. 40/2005 e n. 41/2005, prevedere uno specifico strumento di indirizzo;

Visto il documento allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" e ritenuto necessario, per quanto fin qui specificato, procedere all'approvazione dello stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30 maggio 2020;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Toscana.

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1.di approvare il documento denominato "Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stato approvato il documento denominato "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

2.di incaricare le strutture regionali competenti in materia a provvedere a quanto necessario per l'attuazione del presente atto;

3.di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
ALESSANDRO SALVI

Il Direttore  
CARLO RINALDO TOMASSINI

Il Direttore  
FRANCESCA GIOVANI

**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI “TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE”**

Attuazione dell’Accordo del 22 gennaio 2015 approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 4, del Dlgs n. 281/97, denominato “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”

**Art.1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente documento attua le Linee Guida di cui all'Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (d'ora in poi "Linee Guida").
2. Le Linee Guida istituiscono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (d'ora in poi "Tirocini"), in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale.
3. I Tirocini costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di *empowerment* e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro.

**Art. 2**  
**Destinatari**

1. I destinatari dei Tirocini sono persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari territoriali di cui alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale", compresi:
  - a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;
  - b) neo-maggiorenni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani" di cui all'Allegato B del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R;
  - c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
  - d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, "Norme contro la violenza di genere".
2. I soggetti di cui al comma 1 sono residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi della l.r. n. 41/2005.

**Art. 3**  
**Presa in carico e gestione integrata dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego.**

1. In conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 41/2005 e dalla L.R. n. 40/2005, sopra richiamate, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario territoriale, in favore di una persona o di un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi integrati di valutazione multidimensionale, consulenza, orientamento e analisi.
2. All'esito della valutazione, il servizio competente alla presa in carico definisce uno specifico percorso assistenziale personalizzato ("PAP") che indica, in forma appropriata ai bisogni, le modalità e gli obiettivi delle prestazioni e delle misure da attivare a favore della persona o del nucleo familiare, in rete con le risorse e i servizi pubblici e privati del territorio, per l'accompagnamento verso l'autonomia.
3. Il servizio competente alla presa in carico vigila che lo svolgimento del tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale; individua le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale.



4. La gestione integrata dei servizi per l'impiego e sociali costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone con bisogni complessi. Il centro per l'impiego e il servizio sociale professionale prevedono l'intervento di un'equipe multidimensionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere bisogni complessi.

5. Ai fini della realizzazione delle attività contenute nel presente documento i Centri per l'impiego della Regione Toscana, nell'ambito della presa in carico integrata dell'utente, possono collaborare alla realizzazione dei Tirocini svolgendo, se necessario, le attività previste dal DPGR 47/R del 2003. Inoltre, i Centri per l'Impiego possono, laddove condiviso in sede di valutazione multidimensionale:

- a) collaborare a supporto degli altri soggetti promotori, con attività di informazione e consulenza;
- b) supportare il servizio che ha in carico il tirocinante, alla definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo 5;
- c) cooperare con il promotore e con il servizio che ha in carico il tirocinante all'individuazione dell'azienda che può ospitare il Tirocinio.

#### **Art. 4**

##### **Durata del Tirocinio**

1. La durata del Tirocinio non può essere superiore a 24 mesi.
2. Il Tirocinio può essere prorogato fino ad ulteriori 12 mesi, solo in seguito a valutazione effettuata nell'ambito del PAP di cui all'art. 3 e del progetto personalizzato di tirocinio, di cui all'art. 5, comma 1.
3. L'eventuale proroga del Tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti.

#### **Art. 5**

##### **Convenzione e Progetto personalizzato di tirocinio**

1. La Convenzione che regola il Tirocinio è corredata dal progetto personalizzato di Tirocinio predisposto per ciascun soggetto tirocinante. La Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio sono redatti sulla base dei modelli approvati con apposito atto regionale.
2. La Convenzione che regola il Tirocinio deve essere sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dall'ente che ha in carico la persona, nel caso in cui tale ente sia diverso dal soggetto promotore.
3. Il progetto personalizzato di Tirocinio deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti di cui al comma 2, anche dal tirocinante.
4. La Convenzione e il progetto personalizzato di Tirocinio contengono, in ogni caso, le specifiche indicate all'art. 4 relativamente alla durata.
5. Il progetto personalizzato di Tirocinio deve contenere in particolare:
  - a) la motivazione per cui viene attivato il Tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante, al relativo contesto personale, familiare e sociale;
  - b) la descrizione dello specifico fabbisogno di sostegno del tirocinante in relazione alle potenziali capacità di inserimento lavorativo;
  - c) gli obiettivi di inclusione sociale e di autonomia indicati nell'ambito del PAP;
  - d) la descrizione degli obiettivi formativi e delle attività nelle quali possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di attuazione**

1. I Tirocini non concorrono a determinare la copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L.

68/99.

2. Il Tirocinio non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
3. Le attività oggetto del Tirocinio devono essere coerenti con il PAP definito in sede di presa in carico.
4. Al termine del Tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico, predispone una relazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte durante il Tirocinio e nella quale possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali. La relazione, redatta sulla base del modello approvato con apposito atto regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale e viene consegnata anche al tirocinante. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto personalizzato di Tirocinio.
5. Al termine del Tirocinio il tirocinante può richiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.
6. La relazione finale, che costituisce documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del Regolamento Regionale 47/R del 2003 è trasmessa a cura del soggetto promotore ai Centri per l'impiego e all'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico (se diverso dal soggetto promotore).

#### **Art. 7**

#### **Soggetti promotori**

1. Il soggetto promotore dei Tirocini è il soggetto titolare delle funzioni in materia sociale e sanitaria territorialmente competente a livello di ambito di zona-distretto, ai sensi della legge regionale 41/2005 e della legge regionale 40/2005.
2. I Tirocini possono essere promossi anche da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
  - a) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  - b) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalla Regione Toscana ai sensi della normativa in vigore;
  - c) cooperative sociali e altri enti del Terzo Settore;
  - d) servizi per l'impiego della Regione Toscana;
3. Il soggetto promotore:
  - a) non può coincidere con il soggetto ospitante;
  - b) predispone la Convenzione e il progetto personalizzato di Tirocinio di cui all'art.5;
  - c) nomina un proprio *tutor*, che coadiuvi la figura del *case-manager* di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui l'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico del tirocinante e il soggetto promotore non coincidano, il promotore dovrà predisporre il progetto personalizzato di Tirocinio, in raccordo con il titolare della funzione di presa in carico.
5. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato di Tirocinio e nella convenzione. In particolare è tenuto a:
  - a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
  - b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
  - c) segnalare al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio;
  - d) effettuare la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti e monitorare in itinere il percorso.

6. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, in formato elettronico, la Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio, di cui all'art. 5, all'ente che ha in carico il tirocinante, se diverso dal soggetto promotore.

## **Art. 8** **Soggetti ospitanti**

1. Sono soggetti ospitanti dei Tirocini imprese e datori di lavoro privati e pubblici, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore.
2. Il soggetto ospitante può realizzare più di un Tirocinio con il medesimo tirocinante purché non contemporaneamente.
3. Il Tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall'articolo 86 ter, comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del Tirocinio.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il Tirocinio esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento specificato all'articolo 1 delle presenti disposizioni. Non può utilizzare il Tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
6. I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. e i.i. ed è obbligo del soggetto ospitante provvedere all'invio.

## **Art. 9** **Tutoraggio e funzioni di *case-manager***

1. Il soggetto ospitante nomina un *tutor* aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del Tirocinio, per tutta la durata del Tirocinio.
2. Il tutor nominato dal soggetto ospitante in particolare cura la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze del tirocinante, di cui è responsabile;
3. L'ente che ha in carico il tirocinante individua una figura professionale con compiti di *case-manager*, che deve:
  - a) individuare il soggetto ospitante il Tirocinio, in raccordo con il soggetto promotore, se necessario, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri per l'impiego;
  - b) nel caso in cui il soggetto promotore e l'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico non coincidano, collaborare alla predisposizione del progetto personalizzato di Tirocinio, garantendone la coerenza con il PAP definito in sede di presa in carico;
  - c) farsi carico del percorso individuale attivato con il Tirocinio e seguire il tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del Tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del

- tirocinante e le esigenze dell'azienda ospitante, rapportandosi con il *tutor* aziendale e con l'ente promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
- d) essere il referente dell'azienda ospitante e dell'ente promotore per le problematiche che dovessero verificarsi durante il Tirocinio;
- e) effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il *tutor* aziendale al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi/terapeutico-riabilitativi e di autonomia;
- f) verificare la buona tenuta del registro presenze;
- g) verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc.;
- h) se non agisce anche come soggetto promotore, partecipare e collaborare alla predisposizione della relazione finale;
- i) se non agisce anche come soggetto promotore, segnalare allo stesso eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio.

## **Art. 10**

### **Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi**

1. I tirocinanti percepiscono una indennità di partecipazione (d'ora in poi "indennità") che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e indicato nel progetto personalizzato di Tirocinio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è di importo non superiore a 500 euro mensili, calcolata sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00.
3. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).
4. L'indennità, erogata all'interno degli obiettivi di *empowerment* e autonomia previsti dal PAP e indicati nel progetto personalizzato di Tirocinio, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.
5. L'indennità viene erogata alla persona, secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui all'art.5, previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione ricavabile dal registro delle presenze di cui all'art. 9, comma 3, lett. f).
6. Nel caso di tirocini svolti in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità non è dovuta, fatti salvi i casi in cui l'importo dell'ammortizzatore sociale risulti inferiore all'indennità, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 2. Nel caso in cui l'indennità non venga erogata, sarà riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nel progetto personalizzato di tirocinio.
7. Il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato:
  - a) contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail;
  - b) per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.
8. Le coperture assicurative devono riguardare sia le attività svolte all'interno dell'azienda sia le attività eventualmente svolte all'esterno dell'azienda e previste nel progetto personalizzato di tirocinio.
9. La copertura del costo dell'indennità e delle coperture assicurative è di norma in capo all'ente che ha in carico il tirocinante. La copertura può essere altresì sostenuta da altro soggetto giuridico,

secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

10. L'indennità e le coperture assicurative di cui al presente articolo possono essere rimborsate dalla Regione Toscana nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale di particolari categorie di soggetti presi in carico dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 4)**

Delibera N 951 del 27-07-2020

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Elena CALISTRI*

*Estensore RICCARDO PETRELLA*

*Oggetto*

Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020"

*Presenti*

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Norme di gestione

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I articolo 3 punto 1, le funzioni dell'Autorità di Gestione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017;

Vista la legge 845/78 del 21 dicembre del 1978 "Legge Quadro in materia di formazione professionale";

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2;

Visto il regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito POR ICO FSE 2014-2020);

Vista la delibera della Giunta regionale 12 gennaio 2015 n. 17, "Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913, che approva il POR ICO FSE 2014-2020";

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26 luglio 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 di approvazione del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015;

Vista la delibera di Giunta Regionale 18 settembre 2018 n.1004, "Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26 luglio 2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020";

Vista la delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2019, n. 988 avente ad oggetto "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02";

Vista la delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2011, n. 240 che approva il documento relativo ad indirizzi e metodologie per l'applicazione al POR FSE Toscana 2007-13 delle opzioni per la semplificazione della spesa di cui all'art. 11.3 (b) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009;

Vista la delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2016, n. 1407 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e s.m.i.;

Vista la decisione Giunta regionale 28 settembre 2015 n 7 che individua la Dott.ssa Elena Calistri in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE per la programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 4 che approva il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 197 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento (UE) 1304/2013 – Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale 4 dicembre 2017, n. 1343 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;

Vista la Circolare del 13 agosto 2019 dell'Autorità di Gestione del POR FSE sugli adempimenti per gli interventi formativi multi-aziendali rientranti nella disciplina degli "aiuti di



Stato” (AOOGRT/PD prot. 0313299) che specifica le modalità di rimodulazione finanziaria del progetto in caso di modifiche nella partecipazione delle aziende;

Vista la Comunicazione COM (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020);

Vista la circolare dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 del 24 maggio 2018 che definisce il superamento delle UCS per la formazione definite dalla DGR 240/2011 privilegiando l’utilizzo delle forme di semplificazione basate sui tassi forfettari applicati ai costi diretti di personale, che permettono un controllo e un’evidenza dei costi di personale impegnato nelle operazioni riducendo notevolmente la numerosità dei documenti giustificativi di spesa oggetto di controllo;

Vista la decisione di Giunta Regionale 2.03.2020, n. 8 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle risorse del programma al 31.12.2023” che prevede, per gli interventi formativi, una calendarizzazione delle attività almeno 30 giorni prima dell’avvio, in modo da consentire di effettuare i controlli di primo livello richiesti dall’Autorità di Audit e la certificazione della spesa in tempi rapidi;

Visto il DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 264, comma 2, lettera a), che ha modificato l’art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 in tema di controlli, disponendo che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;

Vista la circolare dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014 del 17 aprile 2020, che nella fase di emergenza Covid 19 ha disposto che, in deroga alla DGR 1343/2017, si possa emanare l’atto di chiusura ed erogare il saldo dopo aver espletato i controlli sui documenti presentati in copia conforme, rimandando al termine dell’attuale fase di emergenza, il riscontro dei documenti originali con quelli presentati in copia conforme;

Considerato che nell’immediatezza dell’emergenza epidemiologica sono state veicolate con circolari del Settore Autorità di Gestione del POR FSE delle disposizioni che consentissero, limitatamente ai progetti già in corso, la loro prosecuzione attraverso modalità realizzative “a distanza”;

Preso atto del protrarsi della fase di emergenza verosimilmente almeno fino al termine del presente anno solare;

Visto il Regolamento regionale, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 febbraio 2013, n. 5/R, che modifica il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R, ed in particolare l’art. 89 che dispone che “con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il fondo sociale europeo”;

Ritenuto necessario aggiornare le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020”, approvate con propria deliberazione n. 1343/2017, per adeguarle all’evoluzione delle disposizioni normative comunitarie nazionali e regionali, ad esempio riguardo a:

- i sistemi di riconoscimento delle spese adottabili nel regime delle sovvenzioni per i progetti formativi: 1) tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto; 2) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto; 3) tasso forfettario, nelle misure definite nella DGR 240/2011, dei costi diretti dell'operazione a copertura dei costi indiretti; 4) rendicontazione a costi reali di tutti i costi, diretti e indiretti, applicabile ai soli progetti formativi superiori a 100.000 euro di finanziamento;
- la comunicazione dell'avvio delle attività calendarizzate con 30 gg di anticipo, fermo restando il termine di 5 gg lavorativi di anticipo per la trasmissione dell'elenco degli allievi;
- le tipologie di soggetti che possono rilasciare fideiussione secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e le disposizioni di cui D.lgs 1/09/1993 n. 385 come modificato dal D.lgs 141/2010;

Ritenuto altresì necessario modificare le suddette procedure per semplificare gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e per snellire le procedure di controllo, ad esempio disponendo che:

- i documenti già inseriti in copia conforme ai sensi del 445/00 sul Sistema informativo non debbano essere ripresentati a rendiconto;
- i controlli a rendiconto circa l'ammissibilità della spesa vengano effettuati su copie conformi aventi valore di originale, mentre il riscontro dei medesimi ai sensi del DPR 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese può essere effettuato anche successivamente all'erogazione del saldo;

Ritenuto altresì necessario, dato il protrarsi del periodo emergenziale, di integrare le suddette procedure con le disposizioni che consentano modalità realizzative "a distanza" anche per le attività non ancora avviate;

Ritenuto opportuno di dare mandato al Settore Autorità di Gestione del POR FSE di monitorare l'implementazione di dette misure al fine di valutare, di concerto con l'Autorità di Audit e la Direzione Istruzione e Formazione, la loro messa a regime al termine dell'emergenza in un'ottica di semplificazione degli oneri amministrativi e di accelerazione della spesa;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, approvare il documento contenente le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che, le disposizioni del testo allegato avranno effetto solo sulle sovvenzioni selezionate a seguito di avvisi pubblici a valere sul POR FSE emanati successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione, ad eccezione delle disposizioni che consentono i controlli sulla veridicità dei documenti giustificativi presentati in copia conforme ai sensi del DPR 445/00 art. 46 anche dopo la chiusura dei progetti;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 23 Luglio 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le nuove Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che sostituiscono le Procedure di gestione di cui all'Allegato A della DGR 1343/2017;

2. di stabilire che le disposizioni del testo allegato avranno effetto solo sulle sovvenzioni selezionate a seguito di avvisi pubblici a valere sul POR FSE emanati successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione, ad eccezione delle disposizioni che consentono i controlli sulla veridicità dei documenti giustificativi presentati in copia conforme ai sensi del DPR 445/00 art. 46 anche dopo la chiusura dei progetti;

3. di dare mandato al Settore Autorità di Gestione del POR FSE di monitorare l'implementazione di dette misure al fine di valutare, di concerto con l'Autorità di Audit e la Direzione Istruzione e Formazione, la loro messa a regime al termine dell'emergenza in un'ottica di semplificazione degli oneri amministrativi e di accelerazione della spesa;

4. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR ICO FSE 2014-2020, di trasmettere il presente atto all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione, nonché ai Settori regionali responsabili di attività e agli Organismi intermedi;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente  
ELENA CALISTRI

Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE

**Responsabile di settore Alessandro SALVI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 20880 del 30-11-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 14657 - Data adozione: 21/07/2022**

Oggetto: Decreto dirigenziale n.14522 del 13/7/2022: rettifica per mero errore materiale e riapprovazione Allegato A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2022

Numero interno di proposta: 2022AD016497

## IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto n.14522 del 13/7/2022 avente ad oggetto Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) – Approvazione avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate. Seconda edizione, il cui Allegato A presenta un mero errore materiale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica dell'errore materiale attraverso la sostituzione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, di sostituire l'Allegato A al decreto dirigenziale n.14522 del 13/7/2022 con l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

A            *Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate*  
*9db92d6092161392cb9daf368953638c3d3438923f7efa455c73a1c375908904*

# **CERTIFICAZIONE**

**Allegato A**



**Regione Toscana**



**REGIONE TOSCANA**

**FONDO DI SVILUPPO E COESIONE**

**AVVISO PUBBLICO**

***Servizi di accompagnamento al lavoro  
per persone svantaggiate  
SECONDA EDIZIONE***



## Indice

Riferimenti normativi.....	3
Art. 1 Finalità generali.....	4
Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili.....	5
Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
Art. 4 Destinatari delle attività.....	6
Art. 5 Risorse disponibili.....	7
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande.....	8
Art. 7 Documenti da presentare.....	9
Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande.....	9
Art. 9 Coprogettazione e sostegno ai progetti.....	10
Art. 10 Ammissibilità delle proposte progettuali.....	10
Art. 11 Valutazione e approvazione dell'elenco dei beneficiari.....	10
Art. 12 Approvazione graduatorie.....	11
Art. 13 Modalità attuative per la realizzazione dei progetti.....	12
Art. 14 Modalità attuative per la realizzazione dei Tirocini di inclusione sociale.....	15
Art. 15 Rilevazione periodica dei Tirocini di inclusione sociale.....	15
Art. 16 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	15
Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	18
Art. 18 Informazione e pubblicità.....	19
Art. 19 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	20
Art. 20 Responsabile del procedimento.....	20
Art. 21 Informazioni sull'avviso.....	20
Allegati.....	20

## Riferimenti normativi

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modificato con Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio 2019;
- del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- della Delibera di Giunta n.855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell'Accordo, sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto legge 34/2020" ed individua, fra gli interventi da finanziare sul Fondo di Sviluppo e Coesione, la misura "Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia" per un importo complessivo di euro 13.033.342, originati dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
- della Delibera CIPE n.40/2020 che dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive a valere sul FSC alla Regione Toscana;
- della Delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati nell'allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
- della Delibera di Giunta regionale n.1294/2020 che adotta per l'FSC il modello di gestione vigente sulla programmazione del POR FSE 2014-2020;
- della DGR n.1381 del 9/11/20 "Anticipazione della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC" con la quale si stabilisce che gli interventi FSC di cui alla DGR 855/2020, che siano ritenuti coerenti con il POR FSE da cui originano, possano essere attivati, nelle more dell'adozione degli atti che disciplineranno gli interventi in ambito FSC, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR FSE 2014-20;
- la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n.2 Fondo di sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione (Del.2/2021);
- la Delibera di Giunta regione n.620 del 18/5/2020 Approvazione delle "Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione."
- Decreto dirigenziale n.17624 del 23/10/2020 Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR n.620/2020. Approvazione schemi di convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione n. 5 del 31/1/2022 che approva il cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei e sugli interventi oggetto dell'Accordo sopraccitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed originariamente programmati a valere sul POR FSE;
- al Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020 di cui alla DCR del 9 ottobre 2019 n.7;
- del Programma di Governo regionale 2020-2025 approvato con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020 del Consiglio regionale;

- del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 4 del 29/11/2021 che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art 125 § 4 del Reg (UE)1303/2013;
- del D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n 746 del 27/06/2022 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- della Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 e s.m.i., che definisce il Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- della Legge Regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. Normativa di settore per la sanità che contiene anche l'individuazione delle Zone Distretto della Toscana;

## **Art. 1 Finalità generali**

Con il presente Avviso la Regione Toscana attua azioni di contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale prevedendo una serie di misure per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Tale azione di contrasto si rivela particolarmente importante e urgente a seguito dello scenario economico complessivo che vede una prevedibile riduzione di opportunità di inserimento lavorativo, nel breve e medio termine, in generale per le mansioni meno qualificate nel mercato del lavoro e in particolare per i soggetti più deboli e a rischio di esclusione sociale.

La finalità del presente Avviso è quella di migliorare l'occupabilità delle persone svantaggiate attraverso il finanziamento di iniziative locali di inserimento e accompagnamento al lavoro, riservate a soggetti deboli e vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali.

Il presente Avviso, per l'obiettivo che si propone, si colloca nel solco delle iniziative già avviate con il precedente Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n.18284/2018) e finanziate con il Fondo Sociale Europeo - Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà.

Lo strumento utilizzato per la realizzazione dell'obiettivo dell'Avviso è l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 620 del 18 maggio 2020 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

L'approccio adottato si basa su una metodologia integrata che vede i soggetti destinatari aderire a un progetto personalizzato, predisposto insieme ai Servizi sociali, ai Centri per l'Impiego zonali e ai soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con particolare riguardo agli enti del Terzo settore.

Per la realizzazione di questa metodologia i Soggetti pubblici cui sono state conferite le competenze per la gestione dei servizi sociali attueranno una procedura di coprogettazione per la selezione degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti l'Avviso. Questo processo permette un più stretto legame di collaborazione fra Amministrazione regionale e Soggetti attuatori, al fine di offrire all'utenza un servizio di qualità, nel quadro di una efficace ed efficiente gestione.

Dando piena attuazione alla normativa regionale in materia di programmazione e gestione dei servizi, la Società della Salute o il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci, allargata alla ASL, farà parte integrante e sostanziale dei progetti presentati. Gli Enti del Terzo settore nel loro ruolo di soggetto operativo, svolgono una funzione essenziale nella filiera dell'erogazione dei servizi sociali, ed in questo senso la loro partecipazione ai progetti è ritenuta fondamentale.

L'Avviso si colloca in linea con le altre attività di sostegno alla parte più debole della società, quali per esempio il Reddito di cittadinanza. Con le attività previste la sfida è quella di realizzare progetti personalizzati

che superino il carattere assistenziale e attraverso specifiche azioni di supporto, permettano alle persone coinvolte di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda, sia essa pubblica o privata.

**Tabella 1 Scheda riepilogativa**

Fonte di finanziamento	Fondo di sviluppo e coesione
Importo Risorse disponibili:	<b>€ 10.248.430,00</b>
Obiettivi dell'intervento:	Realizzazione su tutto il territorio regionale di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate attraverso l'attivazione di <b>Tirocini di inclusione sociale</b> ai sensi della DGR n.620/2020.
Beneficiari: (tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda)	Imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati
Destinatari:	I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali.
Modalità di rendicontazione:	Costi diretti reali + Costi indiretti forfettari
Tassi forfettari:	Costi indiretti forfettari (15%) su costi diretti di personale <sup>1</sup> Non sono ammesse deroghe alla percentuale dei costi indiretti forfettari.

## **Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili**

Il presente avviso ha come obiettivo primario la realizzazione e il correlato finanziamento di Tirocini di inclusione sociale da realizzarsi presso enti pubblici e privati, ai sensi della DGR 620/2020.

I progetti dovranno quindi fare ogni sforzo per reperire occasioni di inserimento in realtà lavorative esistenti e operanti sul territorio regionale, rispettando le indicazioni del progetto personalizzato redatto per ciascun partecipante.

Pertanto, i progetti devono **obbligatoriamente** prevedere le attività necessarie per l'attivazione dei Tirocini di inclusione sociale e per il loro monitoraggio, quali:

- **Valutazione multidimensionale:** valutazione dei destinatari che ne permetta una maggiore e migliore possibilità di inclusione lavorativa e sociale;
- **Orientamento dei partecipanti:** colloquio di orientamento specialistico, bilancio individuale di competenze, attività di *counseling*, azioni di orientamento di gruppo;
- **Progettazione personalizzata:** definizione e stesura percorso assistenziale personalizzato (PAP) e pianificazione delle attività specifiche da includere nel progetto personalizzato di tirocinio;
- **Scouting e matching:** ricerca di contesti lavorativi (enti pubblici e privati) disponibili ad ospitare i Tirocini, matching tra domanda e offerta;
- **Tutoring in azienda:** accompagnamento del destinatario in tutte le fasi del tirocinio;
- **Rilevazione periodica** sull'andamento dei tirocini (es. durata, tipologia di settore produttivo del soggetto ospitante, natura giuridica etc., vedi art. 15)

Per facilitare l'inserimento in azienda, possono inoltre essere progettate le seguenti attività facoltative:

- Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- Formazione obbligatoria per alimentaristi.

I corsi attivati potranno avere quale esito esclusivamente una "Dichiarazione degli apprendimenti" o un "Attestato di frequenza".

<sup>1</sup> Per l'elenco dei costi su cui viene calcolato il tasso forfettario si rimanda alla Sezione B.2.2 Tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto, della DGR 951/20.

### **Non sono ammissibili altre attività formative e laboratoriali.**

Nell'ottica di promuovere la parità di genere ed in particolare, di facilitare quanto più possibile la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali e all'inserimento in tirocinio, sono ritenuti ammissibili, ai sensi della DGR 951/2020:

- i costi dei servizi di assistenza alla persona che consentano al destinatario di organizzare i tempi della propria vita in modo da poter partecipare al progetto ( ad esempio *babysitting*);
- i costi per il trasporto e l'eventuale vitto.

### **Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Fermo restando quanto indicato nella Tabella di cui al precedente art. 1, alla voce Beneficiari, si forniscono di seguito alcune disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti che possono presentare domanda di finanziamento.

I progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e enti privati **già costituita** al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

In ogni ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati:

- la Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell'Art. 71 bis della LR 40/2005 e s.m.i;

oppure, ove non costituite:

- il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.

In sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 10 partners, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto. Qualora tale vincolo non fosse rispettato, il Settore competente in fase di istruttoria delle domande di candidatura inviterà il soggetto proponente a rispettare il limite stabilito, pena la non ammissibilità del progetto.

Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati, deve individuarli **obbligatoriamente** in sede di candidatura (nel formulario descrittivo). **Ogni altra richiesta successiva non sarà accoglibile.**

Qualora il progetto preveda l'attività formative di cui all'art. 2 del presente avviso, è necessario che il soggetto che svolge tale attività sia in regola con la normativa sull'accreditamento (DGR 1407/2016).

I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

L'eventuale necessità di delega a terzi deve essere espressamente prevista nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR 951/2020, valutata dall'Amministrazione regionale. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura.

La delega a terzi può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

Per le procedure di affidamento a terzi e per la disciplina di dettaglio sulla delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 951/2020.

### **Art. 4 Destinatari delle attività**

I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali.

All'interno del gruppo target sopra definito, particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti gruppi vulnerabili:

- a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;
- b) neo-maggioresenni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani";

- c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
- d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, "Norme contro la violenza di genere".
- e) persone sole con figli a carico;
- h) persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o programmi pubblici di affitto sociale concordato;
- i) persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell'Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;
- l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere
- m) ex detenuti;
- n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;
- o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES (bisogni educativi speciali) durante la carriera scolastica;

I destinatari sono residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana ai sensi L.R. 41/2005.

Saranno escluse dalle attività progettuali dell'avviso le persone con disabilità e le persone in carico ai servizi di salute mentale già destinatarie dell'Avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili", in corso di attuazione, emesso con decreto dirigenziale n. 3314 del 28/2/2020.

Saranno inoltre esclusi i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.e ii..

#### **Art. 5 Risorse disponibili**

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile l'importo di **€ 10.248.430,00** di cui € 9.648.430,00 ripartito tra tutte le zone distretto della Toscana nel rispetto di quanto indicato nella DGR 570/2017 e ulteriori € 600.000,00 suddivisi tra le zone distretto che alla data 1°/4/2021 hanno raggiunto livelli percentuali di spesa certificata superiori al 95% delle risorse loro assegnate sui progetti attuati a valere sull'avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n.18284/2018).

Tabella 2 Ripartizione delle risorse finanziarie per zone distretto

ASL	Zona-distretto	Budget	Budget aggiuntivo	Budget totale per zona distretto
Az. USL Toscana centro	Empolese-Valdarno Inferiore	€ 573.117	€ 103.786	€ 676.903
	Fiorentina Nord-Ovest	€ 491.105		€ 491.105
	Fiorentina Sud-Est	€ 405.234	€ 73.384	€ 478.618
	Firenze	€ 912.741		€ 912.741
	Mugello	€ 179.461		€ 179.461
	Pistoiese	€ 421.636	€ 76.354	€ 497.990
	Pratese	€ 659.953	€ 119.511	€ 779.464
	Valdinievole	€ 369.535	€ 66.919	€ 436.454
Az. USL Toscana nord ovest	Alta Val di Cecina Valdera	€ 348.308		€ 348.308
	Apuane	€ 386.902		€ 386.902
	Elba	€ 107.098	€ 19.394	€ 126.492
	Livornese	€ 448.652		€ 448.652
	Lunigiana	€ 173.672	€ 31.450	€ 205.122
	Piana di Lucca	€ 433.215	€ 78.451	€ 511.666
	Pisana	€ 520.050		€ 520.050
	Valle del Serchio	€ 147.621		€ 147.621
	Valli Etrusche	€ 360.851		€ 360.851
	Versilia	€ 380.148		€ 380.148
Az. USL Toscana sud est	Alta Val d'Elsa	€ 192.969		€ 192.969
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grosse	€ 448.652		€ 448.652
	Amiata Senese e Valdorcia Valdichiana Sene	€ 212.265		€ 212.265
	Aretina	€ 371.465		€ 371.465
	Casentino	€ 119.641		€ 119.641
	Valtiberina	€ 102.273		€ 102.273
	Colline dell'Albegna	€ 140.867		€ 140.867
	Senese	€ 329.011		€ 329.011
	Val di Chiana Aretina	€ 169.812	€ 30.751	€ 200.563
	Valdarno	€ 242.176		€ 242.176
		<b>€ 9.648.430</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 10.248.430</b>

#### **Art. 6 Modalità di presentazione delle domande**

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.regione.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina [open.toscana.it/spid](http://open.toscana.it/spid).

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dei bandi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.

La domanda e la documentazione allegata prevista dall'avviso deve essere inserita nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE online" secondo le indicazioni fornite in allegato 3.

Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

#### **Art. 7 Documenti da presentare**

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

1. (allegato 1.a) domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell'ATS costituita con mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto;
2. atto costitutivo dell'ATS;
3. (allegato 1.b) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e relativa al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 sottoscritta dal legale rappresentante (presentata dal Soggetto capofila e ciascun partner);
4. (allegato 1.c), se prevista delega: dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto capofila;
5. (allegato 1.d), se pertinente: dichiarazione per i locali non registrati ai sensi del DGR 1407/2016 e ss.mm.ii;
6. (allegato 2) formulario descrittivo di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto capofila;
7. curriculum vitae delle principali figure previste, aggiornati al 2022 e firmati dall'interessato, composti da massimo 3 pagine.

Sono ammissibili una delle due modalità seguenti di sottoscrizione:

- firma autografa con allegata (una sola volta) la fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000;  
oppure
- firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAeS (file con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf).

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") e s.m.i. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina "prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia".

#### **Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande**

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 60 ° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

Qualora la data di scadenza cadesse in un giorno festivo si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.



### **Art. 9 Coprogettazione e sostegno ai progetti**

Le candidature presentate in risposta al presente avviso devono essere elaborate in un processo di co-progettazione, come definito nell'Allegato A della DGR 570/2017.

Considerate le funzioni e competenze conferite dalla normativa regionale in materia di programmazione e gestione dei servizi, la Società della Salute, nelle zone-distretto in cui è costituita, dovrà avviare procedura di evidenza pubblica conforme alle normative vigenti per selezionare gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti privati e pubblici, operanti nelle tematiche inerenti il presente avviso, allo scopo di elaborare i progetti da presentare alla Regione Toscana.

Per le zone distretto in cui la Società della Salute non è costituita, tale procedura di evidenza pubblica dovrà essere avviata dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria.

I soggetti che parteciperanno alla procedura di evidenza pubblica non necessariamente devono avere la propria sede legale nella zona distretto.

I soggetti che parteciperanno alla procedura in una zona distretto potranno farlo anche in tutte le altre zone.

I soggetti che hanno indetto la procedura potranno a loro discrezione attivare anche più Gruppi di co-progettazione, coerentemente con il numero di progetti da presentare.

I Centri per l'Impiego competenti per territorio dovranno partecipare alla fase di co-progettazione, anche se non potranno far parte della futura ATS, al fine di definire preventivamente le modalità operative e d'integrazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione del progetto, in particolare per pianificare al meglio il flusso delle segnalazioni dei potenziali destinatari.

È inoltre possibile e fortemente raccomandato prevedere la partecipazione di soggetti sostenitori con funzioni promozionali e di *advocacy* nei confronti dei gruppi target destinatari delle misure di cui al presente bando.

Le modalità di collaborazione dei sostenitori dei progetti con il Soggetto proponente dovranno essere specificate in una lettera da allegare al progetto, redatta su carta intestata del soggetto pubblico o privato firmatario.

La lettera dovrà essere indirizzata al soggetto proponente e contenere i dati anagrafici del sottoscrittore, la denominazione del progetto a cui si riferisce e il ruolo che si intende svolgere sia in fase di progettazione che dopo l'eventuale approvazione del progetto. Le lettere di sostegno non costituiscono adesione all'ATI/ATS e non danno diritto a ricevere finanziamenti dal progetto.

### **Art. 10 Ammissibilità delle proposte progettuali**

I progetti sono ritenuti ammissibili, se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'art. 8 dell'avviso e nelle modalità di cui all'art. 6;
- presentati da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto all'art. 3 dell'avviso;
- presentati con i documenti elencati all'art. 7 dell'avviso, utilizzando gli appositi modelli allegati e sottoscritti come indicato nello stesso articolo;

Eventuali irregolarità formali/documentali dovranno essere integrate, su richiesta dell'Amministrazione regionale, entro massimo 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

### **Art. 11 Valutazione e approvazione dell'elenco dei beneficiari**

L'attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente nominato dall'Amministrazione regionale e composto da personale con esperienza in materia.

In tale atto di nomina saranno precisate, oltre alla composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

I criteri di valutazione, definiti in conformità al documento approvato dal CdS del POR FSE 2014-20 in data 11/12/2020, sono di seguito indicati:

#### 1) Qualità e coerenza progettuale (max 50 punti)

##### 1.1 Finalizzazione, coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando (max 10 punti)

1.2 Completezza ed univocità delle informazioni fornite (max 10 punti)

1.3 Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, dell'analisi dei fabbisogni, delle modalità di informazione, delle modalità di selezione del target (max 10 punti)

1.4 Coerenza interna dell'articolazione dell'operazione in fasi/attività specifiche (max 10 punti)

1.5 Coerenza e correttezza del piano finanziario (max 10 punti)

A) in relazione agli obiettivi del progetto: % di risorse destinate all'indennità di partecipazione sul finanziamento totale (max 5 punti)

- inferiore a 40: 0 punti,
- dal 40%-45%: 3 punti,
- dal 45%-50%: 4 punti,
- superiore al 50%: 5 punti.

B) in relazione alle azioni del progetto (max 5 punti)

## 2) Innovazione, risultati attesi, sostenibilità, trasferibilità (max 20 punti)

2.1. Il carattere innovativo del progetto: innovazione sociale, particolari bisogni sociali non soddisfatti, procedure, metodologie e strumenti di attuazione degli interventi, modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni (max 5 punti)

2.2. Risultati attesi: Occupabilità, in relazione all'aumento delle possibilità di accesso al mercato di lavoro (max 5 punti)

2.3 Sostenibilità: Capacità del progetto di garantire la propria sostenibilità attraverso specifici impegni da assumere negli atti di pianificazione e programmazione territoriale (max 5 punti)

2.4 Trasferibilità: Meccanismi di diffusione dei risultati e trasferibilità dell'esperienza (max 5 punti)

## 3) Soggetti coinvolti (max 30 punti)

a. Quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner e valore aggiunto in termini di esperienza e capacità (max 10 punti)

b. Rete di relazioni dei partner con il tessuto economico e sociale, o altre tipologie di reti organizzate sul territorio (per esempio: rete dei sostenitori), ed in particolare con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti (max 10 punti)

c. Adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per la realizzazione del progetto (max 10 punti)

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.

Al termine della valutazione il Nucleo provvede a redigere la graduatoria dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

## **Art. 12 Approvazione graduatorie**

La Regione approva l'elenco dei progetti finanziati impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 5.

L'approvazione dell'elenco dei progetti finanziati avviene di norma entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti.

La Regione provvede alla pubblicazione dei progetti finanziati all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/fas>. e sul BURT che vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

## **Art. 13 Modalità attuative per la realizzazione dei progetti**

Il presente articolo fornisce alcune indicazioni specifiche per la realizzazione dei progetti che saranno finanziati tramite il presente Avviso.

Per quanto non disposto dall'Avviso e dalla DGR 620/2020, nonché per le norme che regolano le attività formative si rimanda alla DGR n. 951 del 27/07/2020. Tale normativa per quanto focalizzata sulla gestione di attività formative finanziate dal FSE costituisce un valido ed efficace strumento normativo di riferimento.

### **13.1. Aspetti generali di gestione**

#### 13.1.1 Durata e avvio progetto

I progetti proposti sul presente avviso devono concludersi entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione. La data della convenzione stipulata tra Soggetto attuatore e Amministrazione regionale rappresenta la data formale di avvio del progetto.

#### 13.1.2 Avvio e svolgimento delle attività che coinvolgono direttamente i destinatari

Per le attività che coinvolgono direttamente i destinatari dovrà essere inviata comunicazione dell'avvio attività con la calendarizzazione degli incontri, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, in cui siano indicati:

- giorni di attività, orari e argomenti;
- sede di svolgimento delle attività e quella in cui sono conservati i documenti di registrazione delle attività stesse;
- elenco nominativo delle figure professionali coinvolte nelle attività con i CV debitamente sottoscritti (qualora non siano già stati presentati).

Per quanto riguarda l'attivazione del tirocinio, occorre inviare una comunicazione che indichi il periodo, la sede, il monte orario settimanale e l'orario, nonché il nominativo del/dei tutor, almeno 5 giorni prima dell'inizio d'attività.

#### 13.1.3 Registrazione delle attività

Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta dei registri che costituiscono un supporto fondamentale per i controlli didattici e amministrativo-contabili.

Per le attività previste dal presente avviso, è obbligatorio l'utilizzo dei seguenti registri:

- a) Registro formazione in aula;
- b) Registro individuale (da utilizzare per le attività previste dal progetto individuale per il singolo destinatario);
- c) Registro stage aziendale;
- d) Registro attività di gruppo (orientamento)

Ogni pagina di tali registri deve essere preventivamente numerata e vidimata da parte dell'Amministrazione regionale.

Il tutor/orientatore deve controllare che i destinatari firmino nell'apposito spazio dei registri.

Nel caso di assenza del destinatario è sufficiente indicarlo nel relativo registro barrando l'apposita casella e indicando ASSENTE.

Se invece le attività non si svolgono come programmate per causa di assenza del docente/tutor/chiusura azienda occorre inviare tempestivamente una informativa, per giustificare l'assenza nel caso di un'eventuale controllo in loco.

I modelli dei registri saranno forniti dal Settore Innovazione Sociale contestualmente all'avvio dei progetti.

#### 13.1.4 Invio comunicazioni relativi ad aspetti di attuazione, gestione e rendicontazione dei progetti

Le comunicazioni relative ad aspetti gestionali e di attuazione dei progetti devono essere inviate all'indirizzo [fseinclusione.sociale@regione.toscana.it](mailto:fseinclusione.sociale@regione.toscana.it).

Le richieste che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale (vedi § A9 della DGR 951/2020) devono essere inviate all'indirizzo PEC: [regionetoscana@postecert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postecert.toscana.it)

#### 13.1.5 Termine dell'intervento e rendiconto finale

Il soggetto attuatore deve comunicare all'Amministrazione regionale la conclusione dell'intervento entro 10 giorni lavorativi e provvedere ad aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo.

Il soggetto attuatore deve presentare all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dalla conclusione il dossier di rendiconto, **esclusivamente in formato digitale**, contenente la documentazione indicata al § B 8 della DGR 951/2020.

### **13.2 Attività specifiche e rendicontazione**

Alcune attività professionali previste dall'avviso non sono assimilabili a quelle declinate e normate dalla DGR 951/2020. Di seguito si fornisce quindi una conversione tra le attività specifiche dell'avviso e le voci del PED, nonché ulteriori indicazioni relative alla documentazione da produrre a rendiconto.

Come indicazione generale, per le attività sotto elencate, le lettere di incarico/ordini di servizio, le time-card e relazioni dettagliate devono riportare **un chiaro** riferimento al titolo dell'attività, come riportate ai punti seguenti.

Le attività specifiche sopraelencate non rappresentano funzioni tra loro incompatibili, per le restanti funzioni si rimanda a quanto indicato al par. A.7 b della DGR 951/2020.

#### 13.2.1 Valutazione multidimensionale

Nel caso di personale *interno*, **si utilizzano** le voci B 2.1.1 Docenti junior interni, B 2.1.2 Docenti senior interni, B. 2.1.3 Co-docenti interni

Nel caso di personale *esterno*, **si utilizzano** le voci B. 2.1.4 Docenti junior esterni, B 2.1.5 Docenti senior esterni e B 2.1.6 Docenti esterni/Co-docenti

#### Documenti da presentare a rendiconto

- time-card firmate
  - relazione descrittiva dell'attività svolta
  - documentazione prevista per il personale interno, di cui al § **B.9 b** della DGR 951/2020;
- oppure
- documentazione prevista per il personale esterno, di cui al § **B.9 d** della DGR 951/2020;

#### 13.2.2 Orientamento

si veda interamente il § B.11 della DGR 951/2020, voci B 2.1.10 Orientatori interni – B 2.1.11 Orientatori esterni

#### 13.2.3 Progettazione personalizzata

Nel caso di personale *interno*, si **utilizza** la voce B 1.2.2 Progettista interno.

Nel caso di personale *esterno*, si **utilizza** la voce B. 1.2.3 Progettista esterno.

#### Documenti da presentare a rendiconto

- time-card firmate
- relazione descrittiva dell'attività svolta
- documentazione prevista per il personale interno, di cui al § **B.9 b** della DGR 951/2020;

oppure

- documentazione prevista per il personale esterno, di cui al § **B.9 d** della DGR 951/2020;

#### 13.2.4 Scouting e Matching

Si **utilizza** la voce B.1.6 Altro personale della funzione preparazione.

#### Documenti da presentare a rendiconto

- time-card firmate

- relazione descrittiva dell'attività svolta

- documentazione prevista per il personale interno, di cui al § **B.9 b** della DGR 951/2020;

oppure

- documentazione prevista per il personale esterno, di cui al § **B.9 d** della DGR 951/2020;

#### 13.2.5 Tutoring in azienda (Case manager – tutor ente promotore)

Nel caso di personale interno, si **utilizza** la voce B 2.2.1 Tutor interno.

Nel caso di personale esterno, si **utilizza** la voce B 2.2.2 Tutor esterno .

#### Documenti da presentare a rendiconto

- time-card firmate

- relazione descrittiva dell'attività svolta

- copia dei registri di stage firmati per le ore di servizio del tutor

- documentazione prevista per il personale interno, di cui al § **B.9 b** della DGR 951/2020

oppure

- documentazione prevista per il personale interno, di cui al § **B.9 d** della DGR 951/2020.

#### 13.2.6 Indennità di partecipazione

Tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di indennità di partecipazione quale sostegno all'inclusione attiva dei destinatari. Tale indennità è connessa alla partecipazione alle eventuali attività formative e ai tirocini in azienda. L'indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze - e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro.

L'indennità di partecipazione rientra nella voce di spesa B.2.4.2 Indennità categorie speciali del piano economico di dettaglio (PED) e i progetti devono dedicare minimo il 40% dell'importo di finanziamento a tale voce di spesa.

L'indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.

#### Documenti da presentare a rendiconto

- registri

- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e ritenuta fiscale

- prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun partecipante

#### 13.2.7 Attività di facilitazione

I progetti possono prevedere misure che facilitano la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali e allo svolgimento tirocinio. Tali misure devono essere collocate e rendicontate nelle voci di spesa *B 2.7.1 Servizi di cura*, *B 2.4.10 Viaggi allievi* oppure *B 2.4.9 Vitto allievi*, secondo quanto indicato nella DGR 951/2020.

#### **Art. 14 Modalità attuative per la realizzazione dei Tirocini di inclusione sociale**

Per la realizzazione delle finalità del presente avviso, ovvero l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale, i progetti dovranno prendere a riferimento le disposizioni contenute nella DGR 620/2020, tenendo conto anche delle seguenti indicazioni:

##### **14.1 Soggetti promotori**

Con riferimento all'art. 7, comma 2 della DGR 620/2020, possono essere soggetti promotori solo i Soggetti beneficiari ammissibili, di cui all'art. 3 del presente Avviso.

##### **14.2 Soggetti ospitanti**

La funzione di soggetto ospitante, come definito all'art. 8 della DGR 620/2020, può essere svolta anche da un partner dell'ATS, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della DGR 620/2020.

##### **14.3 Coinvolgimento dei Centri per l'impiego**

I progetti dovranno **obbligatoriamente** prevedere ed esplicitare nel formulario descrittivo le modalità operative di integrazione e coinvolgimento dei Centri per l'Impiego (CPI) della Toscana territorialmente competenti, nel processo di presa in carico integrata e nella progettazione personalizzata.<sup>2</sup>

Il raccordo con i CPI è auspicabile anche nelle attività di scouting e matching per la ricerca di contesti lavorativi disponibili ad ospitare Tirocini.

##### **14.4 Modelli**

I modelli da utilizzare di cui all'art. 5 della DGR 620/2020 sono quelli approvati con Decreto dirigenziale n. 17624 del 23/10/2020.

#### **Art. 15 Rilevazione periodica dei Tirocini di inclusione sociale**

I soggetti attuatori sono tenuti a monitorare costantemente l'andamento dei Tirocini di inclusione sociale e a restituire i dati all'Amministrazione regionale (vedi fac-simile allegato n. 8 dell'avviso) nel rispetto delle scadenze da essa comunicate. Per tale attività, già in fase di stesura del progetto, deve essere previsto un importo del finanziamento da rendicontare nella voce *B.3.2 Elaborazione reports e studi*. Nelle time-card redatte nel corso del progetto il personale coinvolto dovrà indicare un chiaro riferimento all'attività di "Monitoraggio attuazione tirocini".

#### **Art. 16 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso - nelle more dell'adozione degli atti che disciplineranno gli interventi in ambito FSC - verrà applicato il sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014 – 2020 approvate con Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19/12/2016 e s.m.i (SIGECO).

##### **16.1 Convenzione Regione Toscana/Soggetto Attuatore**

Per la realizzazione dei progetti finanziati si procede alla stipula della convenzione fra Amministrazione regionale e il soggetto individuato quale capofila dell'Associazione Temporanea. La convenzione tra la Regione Toscana e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURT.

<sup>2</sup>Tuttavia, trattandosi di articolazioni organizzative della Regione Toscana, i CPI non possono essere direttamente partner di ATS.

## 16.2 Alimentazione Sistema Informativo

I soggetti attuatori sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico dell'intervento secondo le indicazioni e le scadenze stabilite. A tale scopo i soggetti attuatori possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema Informativo FSE relativi ai propri interventi.

In particolare, il soggetto attuatore inserisce:

- la data di inizio dell'attività;
- i dati anagrafici dei destinatari (come da domanda di iscrizione);
- entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce e valida i dati finanziari (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) relativi ai pagamenti effettuati e genera la dichiarazione trimestrale delle spese;
- la data di fine intervento e genera il rendiconto finale sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di procedere tempestivamente all'inserimento e alla validazione dei dati finanziari. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca dell'intervento.

## 16.3 Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- **anticipo** di una quota pari al 40%, all'avvio del progetto, a seguito di domanda, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) stipula della convenzione;

b) stipula di polizza fideiussoria a garanzia del 40% del finanziamento pubblico approvato<sup>3</sup>. La fideiussione deve:

- a) avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- b) avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione regionale;
- c) prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore;

E' facoltà del soggetto attuatore derogare alle disposizioni del punto b) rinunciando all'anticipo, in sede di stipula della convenzione, e chiedendo il rimborso delle sole spese certificate fino al 90% del finanziamento pubblico; in tal caso il soggetto attuatore non dovrà presentare alcuna garanzia fideiussoria.

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare la fideiussione per l'erogazione dell'anticipo prima della presentazione della prima domanda di rimborso (dichiarazione trimestrale delle spese); il mancato rispetto di tale condizione comporta la rinuncia automatica all'anticipo e il conseguente rimborso delle sole spese certificate fino al 90% del finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria per l'ottenimento dell'anticipo.

- **successivi rimborsi**, a seguito di domanda (dichiarazione trimestrale della spesa), della spesa sostenuta dal soggetto attuatore fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto.

<sup>3</sup> La garanzia deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- I) banca ai sensi del D.lgs 1.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
- II) impresa di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L.10.06.1982 n. 348 e del D.Lgs 209/2005;
- III) intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs 1/09/1993 n. 385; confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs 1.09.1993, n. 385.

Per spesa sostenuta si intende i “costi diretti di personale”, effettivamente sostenuti e comprovati attraverso documenti giustificativi quietanzati inseriti nel Sistema Informativo regionale, maggiorati della quota forfettaria fino al 15% a copertura dei costi indiretti, e “altri costi diretti”.

In particolare, ai fini del rimborso, il soggetto attuatore deve procedere a:

- a) alimentare il Sistema Informativo regionale con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) e fisico del progetto;
  - b) generare sul sistema informativo la domanda di rimborso;
  - c) inviare documentazione e dati relativi all’attuazione del progetto eventualmente richieste dall’Amministrazione regionale;
- **saldo**, a seguito di:
    - a) comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
    - b) presentazione da parte del soggetto attuatore del rendiconto all’Amministrazione regionale;
    - c) inserimento sul Sistema Informativo, da parte del soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
    - d) controllo del rendiconto da parte dell’Amministrazione regionale.

I finanziamenti FSC non rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’art. 132 c. 1 del reg 1303/2013, pertanto sui contributi corrisposti ad imprese sarà operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto che costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.

#### 16.4 Verifiche in loco

L’Amministrazione regionale effettua verifiche, a tavolino e in loco, sui progetti finanziati, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione a uso dei responsabili di attività, dei relativi uffici territoriali e degli Organismi intermedi (§§ 2.D, 6.D e 6.F).

Le verifiche in loco sono effettuate senza alcun preavviso presso le sedi di svolgimento delle attività e riguardano la regolarità dell’esecuzione e, con preavviso, presso le sedi amministrative per la verifica della regolarità amministrativa, finanziaria e di ammissibilità della spesa.

Se l’ente attuatore non permette l’accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche relative alle attività svolte, potrà essere disposta la revoca del finanziamento.

L’Amministrazione regionale può richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Gli esiti dei controlli sono comunicati al beneficiario/soggetto attuatore il quale, in caso siano rilevate irregolarità/anomalie, ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni.

Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica sono oggetto di formalizzazione in un verbale **sintetico** a cui, in caso di riscontrate non conformità, segue un **rapporto di controllo**.

Il verbale sintetico attesta esclusivamente l’avvenuto controllo, viene redatto in duplice copia e controfirmato da entrambi. Il rapporto di controllo è inviato al soggetto attuatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della verifica in loco, descrive le non conformità riscontrate e le eventuali richieste di integrazioni. Il soggetto attuatore ha 10 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del rapporto di controllo, per presentare le integrazioni richieste e/o le proprie controdeduzioni.

L’Amministrazione regionale verifica e valuta le integrazioni e/o controdeduzioni ricevute ed entro il termine massimo di 30 giorni dall’invio del rapporto di controllo, chiude il controllo inviando al soggetto attuatore apposita comunicazione con i relativi **esiti finali**.

Nel caso in cui la verifica in loco si concluda con un esito positivo, al verbale sintetico segue, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica, la comunicazione di chiusura del controllo con i relativi **esiti finali**.

Per la rilevazione di eventuali irregolarità con il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’Amministrazione regionale procede secondo quanto indicato nelle relative procedure adottate dall’Autorità di Gestione e contenute nel sopraccitato SIGECO.



## **16.5 Rinuncia al progetto**

Il soggetto attuatore che intenda rinunciare all'intervento deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione regionale e provvedere alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità.

## **16.6 Sospensione delle attività e revoca del finanziamento**

L'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento attribuito ad un soggetto attuatore nei seguenti casi:

- a) mancato avvio delle attività entro i termini previsti dall'Amministrazione regionale;
- b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'Amministrazione regionale;
- c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento, delle finalità ed obiettivi delle attività, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
- d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

L'Amministrazione regionale, in presenza di una delle situazioni di cui sopra le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a 10 giorni. Decorso il termine assegnato nella contestazione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità, o abbia presentato le proprie controdeduzioni, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento pubblico e avvia le procedure per il recupero. Ove ne ricorrano i presupposti l'Amministrazione regionale procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria. L'Amministrazione regionale può disporre la sospensione delle attività oggetto di finanziamento per il periodo assegnato per le controdeduzioni e fino alla decisione di accoglimento delle stesse o di revoca. La sospensione può inoltre essere prevista dall'Amministrazione regionale qualora si ravvisi l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Durante il periodo di sospensione l'Amministrazione regionale non riconosce i costi eventualmente sostenuti dal soggetto attuatore.

## **16.7 Recupero degli importi indebitamente percepiti**

Ove a seguito di verifiche sui progetti finanziati si renda necessario il recupero di importi indebitamente percepiti dal beneficiario, l'Amministrazione regionale dispone un provvedimento di richiesta di restituzione al soggetto interessato degli importi maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione).

Per permettere l'esatto computo della quota interesse da restituire, l'Amministrazione regionale comunica al soggetto interessato il tasso di interesse da applicare e le relative modalità di calcolo.

La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interessi) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta; se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'Amministrazione regionale chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi precedentemente maturati.

Per il recupero degli importi non restituiti nel termine si procede ad escussione della polizza fideiussoria.

Se si tratta di progetti per i quali devono essere ancora erogate quote di finanziamento, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti ancora da effettuarsi a favore dello stesso soggetto al fine di recuperare gli importi maggiorati degli interessi tramite compensazione sulla prima domanda di rimborso successiva presentata dal soggetto. In caso di compensazione parziale (quando l'importo da recuperare è superiore all'importo da rimborsare) la differenza viene richiesta al soggetto o recuperata tramite escussione della fideiussione. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, valutato il rischio di non restituzione, la sospensione può essere disposta anche durante il periodo concesso per la restituzione degli importi indebitamente percepiti, al fine di tutelare l'Amministrazione regionale circa le possibilità di recuperare tramite compensazione con pagamenti ancora da effettuare.

### **Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti fra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all' allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione Toscana per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I soggetti attuatori sono tenuti a richiedere agli interessati, ai sensi del Reg. UE/679/2016, il consenso al trattamento dei loro dati personali e fornire adeguata informativa a norma dell'art 13 del Regolamento.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp\_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSC. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'Art. 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Innovazione Sociale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

#### **Art. 18 Informazione e pubblicità**

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità, alle disposizioni della DGR 951/2020 per quanto applicabile.

A seguito dell'approvazione della legge 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", i seguenti soggetti:

- 1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- 2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- 3) le associazioni, Onlus e fondazioni;
- 4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

#### **Art. 19 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

#### **Art. 20 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Welfare e innovazione sociale della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale, Dirigente Dott. Alessandro Salvi.

#### **Art. 21 Informazioni sull'avviso**

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/fas>.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email [fseinclusione.sociale@regione.toscana.it](mailto:fseinclusione.sociale@regione.toscana.it) entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.

Potranno essere richieste informazioni esclusivamente relative alle modalità di presentazione delle domande e a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso. Non potranno essere fornite informazioni che non siano contenute nell'Avviso né valutazioni di merito e/o di ammissibilità delle domande.

#### **Allegati**

- Allegato 1: Domanda di finanziamento e dichiarazioni
- Allegato 2: Formulario descrittivo
- Allegato 3: Istruzioni per la compilazione del formulario online
- Allegato 4: Informativa privacy
- Allegato 5: Scheda preventivo (ai soli fini di simulazione)<sup>4</sup>
- Allegato 6: Modello costo orario
- Allegato 7: Domanda di iscrizione
- Allegato 8: Fac simile scheda rilevazione periodica dati tirocini

---

<sup>4</sup> Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto secondo le voci di spesa e le modalità contenute nella scheda preventivo che verrà trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE online". Il modello di scheda preventivo allegato al presente avviso deve essere utilizzato solo ai fini di eventuali simulazioni; non sarà necessario allegare la scheda alla domanda di candidatura.



## **Allegato 1 Domanda di finanziamento e dichiarazioni**

**1.a. Domanda di finanziamento**

**1.b. Allegato 1.c Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e rispetto della L. 68/99**

**1.c. Dichiarazione di attività delegata**

**1. d. Dichiarazione idoneità dei locali**

**Allegato 1.a. Domanda di finanziamento**

Alla Regione Toscana  
Settore Welfare e Innovazione Sociale

**Oggetto:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il..... CF .....  
in qualità di legale rappresentante della **costituita ATS**

fra i seguenti soggetti:  
.....  
.....

**CHIEDE**

il finanziamento per un importo pubblico pari ad euro..... del progetto dal  
titolo  
.....  
sull'avviso.....  
.....

**DICHIARA**

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto;
- di conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- di conoscere la Delibera della giunta regionale n. 951 del 27/07/2020 e di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso;
- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda:

- Formulario;
- Copia dell'atto costitutivo dell'ATS ;
- Dichiarazioni (*specificare*);
- Altri allegati (*specificare*).

Luogo e data

Firma e timbro  
del legale rappresentante

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

**Allegato 1.b Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e relativa al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47**

*(deve essere rilasciata dal capofila e da ciascun partner)*

**Oggetto:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il..... CF .....

residente a .....

via ..... CAP .....

in qualità di legale rappresentante di .....

avente C.F. o P.IVA .....

\_\_capofila dell'ATS,

oppure

\_\_partner dell'ATS,

proponente il progetto .....  
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- che non è stata pronunciata alcuna condanna nei confronti del sottoscritto, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:  
INPS \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_  
INAIL \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;

per le cooperative:

- di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa.

In riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili:  
**(scegliere una delle seguenti tre opzioni)**

- di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
- di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
- di essere tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano l'inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse.

Luogo e data

Firma e timbro del legale  
rappresentante di ciascun proponente

.....

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

**Allegato 1.c Dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000**

(se prevista; deve essere rilasciata dal capofila mandatario)

**Oggetto:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... CF .....  
residente in .....  
via ..... CAP .....  
in qualità di legale rappresentante di .....  
capofila mandatario del partenariato costituito **proponente** il progetto denominato  
“.....”

Considerato che la delega dell'attività è resa necessaria per le seguenti ragioni: .....

E

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... CF .....  
residente in .....  
via ..... CAP .....  
in qualità di legale rappresentante di .....  
**soggetto delegato** del progetto .....  
avente C.F. o P.IVA .....,  
con sede a .....  
via ..... CAP .....  
P. IVA/CF .....  
Tel. .... E-mail .....  
Registrazioni: Camera di commercio di ..... n° ..... anno .....  
Tribunale di ..... n° ..... anno .....  
Accreditamento (nel caso di attività formativa): Cod. ....

Referente del progetto (se diverso dal rappresentante legale):

Nome Cognome .....  
Tel. .... E-mail .....

consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- che la delega riguarda attività di:

.....

- che il costo dell'attività delegata è: totale complessivo € ....., pari a ..... % del costo totale del progetto





SI IMPEGNANO ALTRESI

a presentare, a seguito dell'approvazione del progetto, copia della convenzione o del contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi.

Luogo e data

Timbri e firme e dei legali  
rappresentanti

.....

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

**Allegato 1.d Dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.**

*(N.B. Da presentare per le sedi di svolgimento del percorso non registrate, indicate nel formulario)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

non in proprio ma quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ in relazione al progetto

denominato \_\_\_\_\_ finanziato a

valere sull' Avviso pubblico \_\_\_\_\_ di cui al decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

in relazione al/ai locale/i sotto descritto/i, "non registrato/i" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.,

tipologia (indicare: aula didattica, laboratorio di ..)	indirizzo	città	CAP

- che sono avvenute le comunicazioni previste dalla normativa: comunicazione di avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza; comunicazione del nominativo del medico competente; comunicazione dei nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- che è in possesso di certificato prevenzione incendi o dichiarazione che è stata presentata richiesta di rilascio del certificato all'autorità competente;
- che è in possesso di verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o dichiarazione che è stata presentata richiesta di rilascio di tali verbali al soggetto competente;
- che è assicurata una superficie di almeno 1,8 mq per allievo nel corso delle attività d'aula;



- che sono disponibili presso la sede i documenti attestanti i titoli di proprietà/locazione (comodato/altro di locali e attrezzature).
- che consente, quale possessore dei locali, i sopralluoghi.

**(N.B. - qualora talune certificazioni sopra dette non siano dovute, indicare il motivo)**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
(firma del titolare/legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(in caso di firma autografa allegare copia di documento d'identità, in corso di validità, chiara e leggibile)

## Allegato 2 Formulario descrittivo

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI

Avviso:

**Servizi di accompagnamento al lavoro  
per persone svantaggiate  
SECONDA EDIZIONE**

## *ISTRUZIONI*

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:

1. Sezione 0 Dati identificativi del progetto
2. Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
3. Sezione B Descrizione del progetto
4. Sezione C Articolazione esecutiva del progetto
5. Sezione D Priorità

Le sezioni 0, A e B1 devono essere compilate **tramite sistema online**, collegandosi al seguente indirizzo web: <https://web.rete.toscana.it/fse3> e selezionando 2) *Per la candidatura su un bando FSE -> Formulario di presentazione progetti FSE* e in seguito *Consulta bandi/presenta progetti*, effettuando la ricerca dell'avviso a cui si desidera di presentare la propria candidatura attraverso i parametri a disposizione.

<b>Sezione 0</b>	<b>Dati identificativi del progetto (compilazione on line)</b>
------------------	--

<b>Sezione A</b>	<b>Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (compilazione online)</b>
------------------	--

**A.1.3 Soggetto consorziato** (da compilare nel caso in cui un consorzio presente nell'ATS preveda di avvalersi di consorziati per l'attuazione di parti di progetto, vedi art. 3 dell'avviso)

A.1.3.1 Dati identificativi
-----------------------------

denominazione e ragione sociale:

natura giuridica:

Dati del rappresentante legale:

indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

tel.:

fax:

e-mail:

pec:

Dati del referente del progetto:

Ruolo:

tel.

fax:

e-mail:

Sede Legale: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):
---

tel.:

fax:

e-mail:

pec:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Codice ATECO:

Soggetto accreditato per la formazione, secondo la normativa regionale:

- SI; indicare il codice accreditamento (obbligatorio):
- NO

A.1.3.2 Ruolo e attività nel progetto
---------------------------------------

A.1.3.3 Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio (indicare le 3 attività più significative ai fini del progetto: breve descrizione dell'attività, sua durata, ruolo svolto, indicare amministrazione erogatrice fondi, e periodo svolgimento) (max 1 pag)
--

A.1.3.4 Valore aggiunto recato dal Partner al progetto
--

A.1.3.5 Altre informazioni

*Aggiungere sottosezione A.1.3 per ciascun consorzio previsto quale attuatore di parti del progetto*

## Sezione B

## Descrizione del progetto

### B.1 Informazioni generali e contestualizzazione (compilazione on line)

### B.2 Architettura del Progetto e contenuti principali

#### B.2.1 Obiettivi generali del progetto

*(illustrare la coerenza degli obiettivi progettuali con quanto previsto dall'Avviso)*

*(max 10 righe)*

#### B.2.2 Struttura e logica progettuale

*(descrivere sinteticamente la struttura del progetto e descrivere le attività previste, evidenziando la coerenza rispetto a quanto previsto dall'Avviso)*

*(max 10 righe)*

#### B.2.2.1 Coerenza delle varie attività e fasi progettuali

*(illustrare la coerenza interna del progetto in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche dei destinatari, ecc. come declinata nella sezione C)*

*(max 10 righe)*

#### B.2.2.2 Congruenza generale del progetto

*(illustrare la congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni)*

*(max 10 righe)*

#### B.2.2.3 Coinvolgimento dei Centri per l'Impiego

*(illustrare le modalità operative per il coinvolgimento dei CPI – vedi art. 9 e 14 dell'Avviso)*

*(max 20 righe)*

#### B.2.2.3 Attività di facilitazione

*(illustrare le misure eventualmente previste che facilitano la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali e all'inserimento in tirocinio – vedi art. 2 e 13 dell'avviso; indicare le voci di spesa pertinenti)*

*(max 10 righe)*



#### **B. 2.2.4 Durata complessiva del progetto**

*(in mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso)*

--

#### **B.2.3 Modalità di reperimento dell'utenza**

##### **B.2.3.1 Modalità di reperimento e sensibilizzazione**

*(a) descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci che si intendono attivare per raggiungere ed informare il più ampio numero di potenziali destinatari (vedi art. 4 dell'avviso).*

*(max 10 righe)*

--

##### **B.2.3.2 Modalità di selezione dei partecipanti e presa in carico**

*(indicare attraverso quali procedure - criteri, metodologie e strumenti - si intende effettuare la selezione dei partecipanti, descrivere il modello unitario di presa in carico integrata)*

*(max 20 righe)*

--

#### **B.2.4 Monitoraggio del progetto e valutazione finale**

*(descrivere le modalità di rilevazione dell'andamento in itinere del progetto e le modalità di analisi degli esiti dello stesso, precisando chi svolge le relative funzioni)*

*(max 10 righe)*

--

#### **B.2.5 Disseminazione**

*(esplicitare i meccanismi dell'eventuale disseminazione dell'idea progettuale e/o dei suoi risultati, specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in riferimento al progetto, il pubblico di riferimento )*

*(max 10 righe)*

--

## B.3 Risorse da impiegare nel progetto

### B.3.1 Risorse umane (compilare una riga per ogni persona – da elencare in ordine alfabetico - coinvolta nell'attuazione del progetto)

	Nome e cognome	Funzione	Anni di esperienza nella attività da svolgere nel progetto	Senior/ Junior /Fascia	Ore/giorni	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa (2)	Personale interno/ esterno (3)
	A	B	E	F	G	H	I
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Allegare CV se previsto dall'avviso

(2) Indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con cui intercorre il rapporto di lavoro)

(3) Indicare "interno" nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, "esterno" per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro

### **B.3.2 Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto dal progetto)**

#### **B.3.2.1. Titolare di carica sociale**

Cognome e nome:

Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):

Carica sociale ricoperta:

dal:

#### **B.3.2.2. Funzione operativa che sarà svolta dal titolare di carica sociale**

Tipo di prestazione:

Periodo di svolgimento: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Ore o giornate di lavoro previste: \_\_\_\_\_

Compenso complessivo previsto: € \_\_\_\_\_

Compenso orario o a giornata: € \_\_\_\_\_

#### **B.3.2.3. Motivazioni**

*(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della prestazione da parte del titolare di carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all'economicità della soluzione proposta)*

*Allegare curriculum professionale dell'interessato.*

#### **B.3.3 Comitato tecnico scientifico**

*(se previsto, indicare il numero dei componenti e l'impegno previsto e descrivere la funzione, evidenziandone il valore aggiunto in relazione ai contenuti e alla articolazione del progetto)*

### B.3.4 Risorse strutturali da utilizzare per il progetto

#### B.3.4.1 Locali

Tipologia locali (specificare)	Città e indirizzo in cui sono ubicati	Metri quadri	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa (1)	Locali registrati nel dossier di accreditamento (SI/NO)
Locali ad uso ufficio				
Aule didattiche (2) (solo per attività formative)				
Altri locali (specificare tipologia)				

(1) Indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa

(2) Deve essere garantita una superficie netta delle aule didattiche di mq 1,8 per allievo (solo per attività formativa)

#### B.3.4.2 Motivazione dell'utilizzo di risorse non registrate nel dossier di accreditamento (eventuale)

--

## **B.4 Risultati attesi/Sostenibilità/Trasferibilità/Innovazione**

### **B.4.1 Efficacia e ricaduta dell'intervento**

*(descrivere gli elementi principali dell'intervento che sostengono la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Specificare l'impatto dell'intervento ).*

### **B.4.2 Occupabilità e/o miglioramento della condizione professionale e occupazionale dei destinatari del progetto**

*(descrivere come l'intervento contribuisca ad aumentare la potenzialità occupazionale e la condizione professionale dei destinatari)*

### **B.4.3 Sostenibilità e continuità degli effetti**

*(descrivere le misure da adottare per garantire la sostenibilità del progetto attraverso specifici impegni da assumere negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale)*

### **B.4.4 Esemplarità e trasferibilità dell'esperienza**

*(specificare in quale senso il progetto può essere considerato esemplare/trasferibile. Soffermarsi in particolare sulla descrizione dei meccanismi di diffusione dei risultati e sugli utenti che potenzialmente potrebbero usufruire del modello e/o della metodologia del progetto)*

### **B.4.5 Carattere Innovativo del progetto**

*(descrivere il carattere innovativo del progetto: innovazione sociale, particolari bisogni sociali non soddisfatti, procedure, metodologie e strumenti di attuazione degli interventi, modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni)*

## **B.5 Ulteriori informazioni utili**

**C.1 Articolazione attività****C.1.1 Quadro riepilogativo delle attività**

N.	Attività	N. destinatari	N. ore
1			
2			
3			
...			
	<b>Totale</b>		

*Per ciascuna delle righe sopra indicate compilare ed allegare una "Scheda di dettaglio" C.2 se attività formativa, C.3 se attività non formativa*

Compilate ed allegate n° \_\_\_\_\_ schede C.2

Compilate ed allegate n° \_\_\_\_\_ schede C.3

**C.2 Scheda di attività formativa N°... DI...**

Titolo:

**C.2.1 Obiettivi formativi dell'attività**

**C.2.2 Sede di svolgimento dell'attività formativa**

**C.2.3 Articolazione dell'attività** (*contenuti formativi, ore di svolgimento, modalità di valutazione, tipologia di attestato, numero di edizioni previsti con indicazione del numero di destinatari per ciascuna edizione*)

**C.3 Scheda di attività non formativa****N°... DI...**

Titolo: Valutazione multidimensionale

**C.3.1 Obiettivi dell'attività e localizzazione****C.3.2 Descrizione articolazione****C.3.3 Metodologie e strumenti***(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)*



**C.3 Scheda di attività non formativa****N°... DI...**

Titolo: Progettazione personalizzata

**C.3.1 Obiettivi dell'attività e localizzazione****C.3.2 Descrizione articolazione****C.3.3 Metodologie e strumenti***(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)*

**C.3 Scheda di attività non formativa****N°... DI...**

Titolo: Orientamento

**C.3.1 Obiettivi dell'attività e localizzazione****C.3.2 Descrizione articolazione****C.3.3 Metodologie e strumenti***(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)*

<b>C.3 Scheda di attività non formativa</b>	<b>N°... DI...</b>
Titolo: Scouting e matching	

**C.3.1 Obiettivi dell'attività e localizzazione**

**C.3.2 Descrizione articolazione/contenuti**

**C.3.3 Metodologie e strumenti**  
*(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)*

**C. 3.4** Imprese che si sono dichiarate disponibili ad accogliere gli allievi in stage  
*(allegare EVENTUALI lettere di disponibilità)*

Nome Impresa	Indirizzo	Settore di attività	N° dipendenti	N° stagisti
			Tot.	Tot.

**C.3 Scheda di attività non formativa****N°... DI...**

Titolo: Tutoring in azienda

**C.3.1 Obiettivi dell'attività e localizzazione****C.3.2 Descrizione articolazione****C.3.3 Metodologie e strumenti**

*(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)*

## C.4 Cronogramma del progetto

Indicare le varie attività progettuali: pubblicizzazione, valutazione, attività formativa, scouting, matching, tirocini, disseminazione dei risultati ecc.

N°	ATTIVITÀ	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18
.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**D.1 Priorità****D.1.1 Parità di genere**

*(indicare le azioni previste nel progetto che soddisfano tale strategia, e un obiettivo quantificato della presenza di donne fra i destinatari; specifiche modalità informative, promozionali, di accesso ed attuative; altro specificare)*

**AVVERTENZE**

*Il formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto.*

**SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO**

Il sottoscritto.....in qualità di legale rappresentante del Soggetto capofila .....

**Attesta**

l'autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esse contenuto

**FIRMA E TIMBRO**

*(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)*

## Allegato 3



Regione Toscana



### **INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti dell'Unione europea del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

- 1 La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)))
- 2 Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.
- 3 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
- 4 I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSC. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
- 5 I Suoi dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE e presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Settore Welfare e Innovazione Sociale, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- 6 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it).
- 7 Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>).

## **Allegato 4 - Istruzioni per la compilazione e presentazione online del formulario**

### **Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” – II edizione**

Il presente documento è stato redatto per facilitare l’inserimento delle candidature sull’avviso “**Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate**” – II edizione.

La proposta di intervento e la documentazione allegata prevista dall’art. 7 dell’avviso dovranno essere inserite nell’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on-line”. Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall’accesso tramite identificazione digitale descritto di seguito.

La **trasmissione** della candidatura dovrà essere effettuata dal **Rappresentante legale** del soggetto proponente (soggetto capofila) cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

#### **1. Accesso alla piattaforma**

Si accede al Sistema Informativo FSE <https://web.regione.toscana.it/fse3> con l’utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina [open.toscana.it/spid](http://open.toscana.it/spid).

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" che si apre direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dei bandi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.

#### **2. Accesso al formulario online**

I soggetti censiti sul sistema informativo FSE possono presentare una candidatura tramite il “**Formulario di presentazione progetti FSE**” cliccando il relativo link.



Come prima cosa è necessario consultare i bandi/avvisi presenti in procedura cliccando “Consulta Bandi/Presenta Progetti”

Nei parametri di ricerca si seleziona nella voce:

- Responsabile di Attività: Settore Innovazione Sociale

e quindi si clicca “Ricerca”.

Una volta selezionato l’avviso di interesse è possibile procedere alla compilazione online del formulario, cliccando sull’icona

	Gestione/Modifica formulario: La funzione permette la compilazione e modifica del formulario online
	Documenti formulario: Dopo la compilazione e il salvataggio anche di singole parti del formulario, è possibile visualizzare una bozza del formulario cliccando il simbolo del pdf
	Gestione Allegato: La funzione permette l’inserimento delle informazioni aggiuntive richieste dal bando come allegati al formulario in un file .zip
	Presenta: <b>Dopo aver verificato tutte le informazioni inserite</b> è possibile presentare il formulario tramite questa funzione. Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti <b>non saranno</b> più modificabili.

### 3. Compilazione formulario online

La compilazione riguarda le seguenti 5 sezioni:

**1. Dati Identificativi del Progetto**, vengono richiesti i dati di sintesi del progetto: titolo, soggetto proponente, partenariato, descrizione sintetica, destinatari, monte orario, finanziamento;

**2. Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto**, vengono richiesti i dati di dettaglio per tutti i soggetti coinvolti che sono stati individuati nella parte precedente. Per ognuno, oltre alle informazioni anagrafiche, viene richiesta una descrizione del ruolo e delle attività in cui è coinvolto, su progetti già realizzati e sul valore aggiunto apportato al progetto;

**3. Descrizione del progetto**, vengono richieste informazioni generali e di contestualizzazione del progetto;

**4. Attività**, vengono richieste le informazioni relative alle attività del progetto (formative, non formative, attestato rilasciato, riferimento al repertorio regionale delle figure professionali ecc.). Le attività inserite in questa parte dovranno corrispondere alle attività descritte all'interno del Formulario descrittivo allegato.

#### 5. Schede Preventivi

La compilazione delle sezioni è sequenziale quindi prima la 1, poi la 2 ecc. Il passaggio alla sezione successiva avviene dopo il relativo salvataggio.

I campi contraddistinti con \* rappresentano campi obbligatori. Seguono alcune precisazioni per garantire una corretta compilazione del formulario. A tal proposito si segnala che saranno elencati soltanto i campi che necessitano dei chiarimenti/ulteriori indicazioni:


#### Scheda 1: Dati identificativi del progetto

Campo/Funzione	Note
<b>Soggetto proponente</b>	-Compilare o verificare tutte le informazioni già presenti
*Soggetto singolo/partenariato	- Selezionare "ATI/ATS/Rete contratto/Altro Partenariato"  NOTA: Se all'interno dell'ATS sono presenti dei consorzi che intendono avvalersi dei propri consorziati, indicare i dati dei soggetti consorziati nell' <b>apposita sezione</b> del formulario <b>descrittivo</b>
*Soggetti delegati:	Selezionare "E' previsto", nel caso in cui il progetto preveda la delega a terzi
<b>Dati soggetti partenariato</b>	
*Forma giuridica del partenariato	Selezionare "ATS"
*Costituito/Da costituire	Selezionare "Già costituito"
<b>Denominazione Soggetti Partner</b>	Il soggetto proponente deve inserire i dati relativi a tutti i partner . Si procede cliccando " <b>+Aggiungi</b> " per aprire la scheda " <b>Inserimento Partner</b> "  - come primo passo si effettua la <b>RICERCA</b> dell'ente tramite il codice fiscale (frammento) o parola inclusa nella denominazione dell'ente, quindi si clicca "Ricerca". Se l'ente è incluso nella griglia ottenuta dopo la ricerca utilizzare la funzione " <b>+Aggiungi</b> " posta sulla riga dell'ente desiderato, quindi si clicca " <b>xChiudi</b> "

	<p>- se l'ente non è incluso nella griglia, cliccare “<b>Inserisci/Modifica</b>” per inserirlo.</p> <p>- si compila la scheda con le informazioni richieste</p> <p>-di seguito si inserisce i dati relativi alla sede dell'ente nella scheda che si apre cliccando “<b>+Aggiungi</b>”. Dopo aver inseriti i dati necessari si clicca nuovamente “<b>+Aggiungi</b>” e quindi si salva.</p> <p>Questa procedura si effettua per tutti partner.</p>
<b>Informazioni PAD</b>	
*Tipo di costo	Selezionare la dicitura presente
<b>Dati di sintesi del progetto</b>	
*Descrizione sintetica progetto	<i>(massimo 1200 caratteri)</i>
*Destinatari del progetto	<i>(massimo 1200 caratteri)</i>
*Numero partecipanti/destinatari	Inserire indicativamente il numero di persone che si prevede di raggiungere
Numero ore	Non compilare
*Progetto destinato a gruppi vulnerabili:	Selezionare “Progetto destinato ai gruppi vulnerabili”
*Punti di forza del progetto	<i>(massimo 1200 caratteri)</i>
<b>Finanziamento</b>	
Costo progetto	Inserire il costo totale del progetto riferito alla propria Zona-distretto (vedi Tabella 2 dell’avviso)
Finanziamento	Inserire nuovamente il costo di cui sopra
Cofinanziamento	(Viene calcolato automaticamente dal sistema)
<b>Integrazione con altri fondi</b>	
*Integrazione con altri fondi	Selezionare “Non previsto”
<b>Area Territoriale/Zona Distretto</b>	Selezionare la zona-distretto di riferimento

Si conclude la compilazione della prima scheda cliccando “**Salva e prosegui**”

Scheda 2 Soggetti coinvolti:

Campo/Funzione	Note
*Ruolo e attività del capofila nel progetto	Descrivere il ruolo del soggetto capofila nell'attuazione delle attività previste dal progetto
*Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio	Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio; indicare le 3 attività più significative ai fini del progetto: breve descrizione dell'attività, sua durata, ruolo svolto, indicare l'amministrazione erogatrice dei fondi e il periodo di svolgimento
*Valore aggiunto recato al progetto	(massimo 1200 caratteri)
Altre Informazioni	
<b>Soggetto partner</b>	Il sistema riporta automaticamente tutti i partner inseriti precedentemente tramite la scheda 1.
	Tramite la funzione "modifica" visualizzata accanto al nominativo del referente si inserisce i dati relativi all'ente (legale rappresentante, pec, IBAN etc.) per tutti i partner coinvolti
*Ruolo e attività nel progetto	Descrivere il ruolo del soggetto partner nell'attuazione delle attività previste dal progetto
*Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio	Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio; indicare le 3 attività più significative ai fini del progetto: breve descrizione dell'attività, sua durata, ruolo svolto, indicare l'amministrazione erogatrice dei fondi e il periodo di svolgimento
*Valore aggiunto recato al progetto	(massimo 1200 caratteri)
Altre Informazioni	
	Per terminare l'inserimento si clicca " <b>Salva</b> " e, di seguito, " <b>Chiudi</b> "
<b>Soggetti terzi delegati</b>	Se è prevista delega a terzi, procedere con la stessa modalità di <b>RICERCA e "+Aggiungi"</b>

Si conclude la compilazione della seconda scheda cliccando "**Salva e prosegui**"

Scheda 3 Descrizione progetto:

Campo/Funzione	Note
*Presentazione progetto	Selezionare opzione "Progetto presentato per la prima volta"
*Tipo progetto	Selezionare "Attività non formativa"

	oppure “Attività mista” se sono previste anche attività formative
<b>Informazioni per CUP/ Igrue</b>	
*Sede CUP	Selezionare la sede principale
Copertura finanziaria	Selezionare “- Statale”
Tipo aiuto di stato	Selezionare “Z – Intervento non che non costituisce aiuto di stato”
*Attività economica	Selezionare nell'elenco a tendina la propria attività economica
*Natura	Selezionare “Acquisto o realizzazione di servizi”
*Tipo natura investimento	Selezionare “Altro”
*Settore	Selezionare “Servizi per la PA e la collettività”
*Sottosettore	Selezionare “Altri servizi per la collettività”
*Categoria	Selezionare “Assistenza sociale ed altri servizi alla persona”
<b>Per CUP</b>	
*Obiettivo corso	<i>Realizzazione di tirocini di inclusione sociale</i>
* Modalità di intervento	<i>Attivazione di tirocini ai sensi della DGR 620/2020</i>
<b>Contesto di riferimento</b>	
*Contesto di riferimento e problema/ esigenza che si intende affrontare	<i>(massimo 1200 caratteri)</i>
*Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza (1200 caratteri)	Indicare eventuali analisi specifiche, che riguardano i fabbisogni relativi ai servizi previsti dall'avviso, svolte dai soggetti proponenti
<b>Autonomia e Integrazione</b>	
*Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali o Fondi Strutturali regionali	<i>(massimo 1200 caratteri)</i>

Si conclude la compilazione della terza scheda cliccando “**Salva e prosegui**”

Scheda 4 Attività:

Campo/Funzione	Note
----------------	------


<b>Dati attività</b>	<p>Compilare solo per le attività che coinvolgono direttamente i destinatari (non per le attività trasversali, ad esempio coordinamento, rendicontazione etc.)</p> <p>Compilare tramite la funzione “+<b>Aggiungi</b>”</p>


### Scheda 5 Schede Preventivi

Campo/Funzione	Note
	Inserire le singole voci, il Sistema calcola automaticamente il 15% dei costi indiretti sui costi del personale


Si conclude la compilazione della quinta scheda cliccando “**Salva** ” e “Torna Ricerca Bandi”


Da questa pagina è possibile:

1. Visualizzare e stampare la versione PDF di quanto inserito 
2. Allegare i documenti richiesti dall’avviso in formato pdf e sottoscritti con le modalità indicate nell’avviso

Gli allegati devono essere inseriti in un .zip e aggiunti al sistema con la funzione “Gestione Allegati” 

3. Pagamento bollo (  **se pertinente**)

4. Presentare il formulario 

**Dopo aver verificato tutte le informazioni inserite** è possibile presentare il formulario tramite questa funzione .  Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti **non saranno** più modificabili.



**Allegato 5 PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO DEL PERSONALE INTERNO**

Beneficiario		
Dipendente		
i	CCNL applicato	
ii.a	Tipologia contrattuale <i>(tempo indeterminato, determinato, apprendistato)</i>	
ii.b	Tipologia rapporto <i>(full-time, part-time, ecc.)</i>	
iii	Livello	
A.1	Retribuzione base	
A.2	Contingenza	
A.3	Scatti di anzianità	
A.4	Elemento di maggiorazione <i>Per le voci non presenti riportare 0,00</i>	
A.5	Elemento aggiuntivo	
A.6	Superminimo	
A.7	Indennità di mensa	
A.8	Altre indennità (specificare)	
<b>A</b>	<b>Totale retribuzione mensile (riscontrabile da busta paga) <sup>(1)</sup></b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Mensilità retribuite (13 o 14)</b>	
	<i>(indicare Art. e CCNL di riferimento)</i>	
<b>C=AxB</b>	<b>RETRIBUZIONE ANNUA</b>	<b>0,00</b>
D.1	INPS carico Azienda	
D.2	INAIL carico Azienda	
D.3	Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L	
D.4	Ev. fondi di previdenza complem. e assistenza sanitaria integr.tiva	
D.5	<i>Altri costi sostenuti per il personale (specificare) <sup>(3)</sup></i>	
<b>D</b>	<b>TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Trattamento di fine rapporto (TFR)</b>	
<b>F</b>	<b>IRAP <sup>(4)</sup></b> (C+D) x <input type="text" value=".....%"/>	
<b>G</b>	<b>TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO = C+D+E+F</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Ore lavorative convenzionali (CCNL)</b> <input type="text"/> <i>(n.ro settimane x n.ro ore)</i>	
	al netto di	
I.1	Ferie	
I.2	Festività ricadenti in gg lavorativi	
I.3	Festività soppresse	
<b>I</b>	<b>Totale ore retribuite non lavorate</b>	<b>0</b>
<b>L (H-I)</b>	<b>N.ro ore lavorate standard <sup>(5)</sup></b>	<b>0,00</b>
<b>COSTO ORARIO = G : L</b>		<b>0,00</b>

1) Indicare sempre la retribuzione mensile totale a tempo pieno, anche nei casi di part-time  
 2) Le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all'esodo, incentivi "ad personam", di produttività (comunque denominati) percepiti nell'anno  
 3) Ad es. i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento  
 4) Solo nei casi in cui l'IRAP sul costo del lavoro sia un costo indeducibile  
 5) In alternativa, a norma di quanto previsto dal par.2 dell'art. 68 bis del RDC, è possibile utilizzare il valore fisso di 1.720 ore come divisore della retribuzione lorda per il calcolo del costo orario

**SCHEDA PREVENTIVO COSTI INDIRETTI FORFAIT FINO 15% COSTI PERSONALE**  
**REGIONE TOSCANA**  
**SCHEDA PREVISIONE FINANZIARIA PROGETTO**

<b>TITOLO PROGETTO:</b>	
-------------------------	--

<b>CODICE PROGETTO (a cura Autorità di Gestione)</b>	
--	--

<b>Inserisci percentuale costi indiretti</b>	<b>15%</b>
--	------------

<b>A</b>	<b>RICAVI</b> .....	-
<b>B</b>	<b>COSTI DIRETTI DI PROGETTO</b> .....	-
<b>B1</b>	<b>PREPARAZIONE</b> .....	-
<b>B 1.1</b>	<b>INDAGINI PRELIMINARI</b> .....	
<b>B 1.2</b>	<b>IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO</b> .....	-
B 1.2.1	Preparazione stage aziendali.....	
<b>B 1.2.2</b>	<b>Progettisti interni</b> .....	
<b>B 1.2.3</b>	<b>Progettisti esterni</b> .....	
B 1.2.4	Alloggio progettisti.....	
B 1.2.5	Vitto progettisti.....	
B 1.2.6	Viaggi progettisti.....	
<b>B 1.3</b>	<b>INFORMAZIONE E PUBBLICITA'</b> .....	-
<b>B 1.4</b>	<b>SELEZIONE E INFORMAZIONE PARTECIPANTI</b> .....	-
B 1.4.1	Informazione/accoglienza partecipanti.....	-
B 1.4.2	Selezione partecipanti.....	-
<b>B 1.5</b>	<b>ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO</b> .....	-
B 1.5.1	Elaborazione testi didattici.....	-
B 1.5.2	Preparazione materiale per la FAD.....	-
<b>B.1.6</b>	<b>ALTRO PERSONALE DELLA FUNZIONE "PREPARAZIONE" (DIVERSO DA PROGETTISTI)</b> .....	-
<b>B 2</b>	<b>REALIZZAZIONE</b> .....	-
<b>B 2.1</b>	<b>DOCENZA/ORIENTAMENTO</b> .....	-
<b>B 2.1.1</b>	<b>Docenti junior interni</b> .....	
<b>B 2.1.2</b>	<b>Docenti senior interni</b> .....	
<b>B 2.1.3</b>	<b>Codocenti interni</b> .....	
<b>B 2.1.4</b>	<b>Docenti junior esterni (fascia B)</b> .....	
<b>B 2.1.5</b>	<b>Docenti senior esterni (fascia A)</b> .....	
<b>B 2.1.6</b>	<b>Codocenti esterni /docenti esterni (fascia C)</b> .....	
B 2.1.7	Alloggio personale docenti.....	
B 2.1.8	Vitto personale docente.....	
B 2.1.9	Viaggi personale docente.....	
<b>B 2.1.10</b>	<b>Orientatori interni</b> .....	
<b>B 2.1.11</b>	<b>Orientatori esterni</b> .....	
<b>B 2.2</b>	<b>TUTORAGGIO</b> .....	-
<b>B 2.2.1</b>	<b>Tutor interni</b> .....	
<b>B 2.2.2</b>	<b>Tutor esterni</b> .....	
<b>B 2.2.3</b>	<b>Tutor FAD interni</b> .....	
<b>B 2.2.4</b>	<b>Tutor FAD esterni</b> .....	
B 2.2.5	Alloggio tutor.....	
B 2.2.6	Vitto tutor.....	
B 2.2.7	Viaggi tutor.....	



<b>B 2.3</b>	<b>PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO.....</b>	-
<b>B 2.3.1</b>	<b>Personale amministrativo esterno.....</b>	
<b>B 2.3.2</b>	<b>Personale tecnico - professionale esterno.....</b>	
B 2.3.3	Alloggio personale tecnico amministrativo.....	
B 2.3.4	Vitto personale tecnico amministrativo .....	
B 2.3.5	Viaggi personale tecnico amministrativo.....	
<b>B 2.3.6</b>	<b>Personale amministrativo interno.....</b>	
<b>B 2.3.7</b>	<b>Personale tecnico professionale interno.....</b>	
<b>B 2.4</b>	<b>SPESE PER I PARTECIPANTI.....</b>	-
B 2.4.1	Retribuzione oneri agli occupati.....	
B 2.4.2	Indennità categorie speciali.....	
B 2.4.3	Assicurazione partecipanti.....	
B 2.4.8	Alloggio partecipanti.....	
B 2.4.9	Vitto partecipanti.....	
B 2.4.10	Viaggi partecipanti.....	
B 2.4.11	Spese amministrative voucher .....	
B 2.4.12	Visite didattiche.....	
B 2.4.13	Borse di studio, assegni di ricerca .....	
<b>B 2.5</b>	<b>COMMISSIONI DI ESAME.....</b>	
<b>B 2.6</b>	<b>COSTI PER MATERIALI.....</b>	-
B 2.6.1	Materiale didattico individuale.....	
B 2.6.2	Materiale didattico collettivo.....	
B 2.6.3	Materiale d'uso per esercitazioni.....	
B 2.6.4	Materiale di consumo .....	
B 2.6.5	Indumenti protettivi.....	
B 2.6.6	Materiale per la FAD.....	
B 2.6.7	Licenze d'uso software.....	
<b>B 2.7</b>	<b>BUONI SERVIZI.....</b>	-
B 2.7.1	Servizi di cura.....	-
<b>B 2.8</b>	<b>IMMOBILI.....</b>	-
B 2.8.1	Locazione/ammortamento di immobili.....	
<b>B 2.9</b>	<b>COSTI PER ATTREZZATURE.....</b>	-
B 2.9.1	Noleggio/leasing/ammortamento di attrezzature.....	
<b>B 2.10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI .....</b>	
<b>B 2.11</b>	<b>RENDICONTAZIONE.....</b>	-
<b>B 2.11.1</b>	<b>Rendicontatore interno.....</b>	
<b>B 2.11.2</b>	<b>Rendicontatore esterno.....</b>	
<b>B 3</b>	<b>DIFFUSIONE.....</b>	-
<b>B 3.1</b>	<b>Verifica finale.....</b>	-
<b>B 3.2</b>	<b>Elaborazione e pubblicità reports e studi.....</b>	-
<b>B 3.3</b>	<b>Manifestazioni conclusive.....</b>	
B 3.4	Spese per attività di diffusione diverse da spese di personale.....	
<b>B 4</b>	<b>DIREZIONE PROGETTO E CONTROLLO INTERNO.....</b>	-
<b>B 4.1</b>	<b>Direttore di corso o di progetto interno.....</b>	
<b>B 4.2</b>	<b>Direttore di corso o di progetto esterno.....</b>	
<b>B 4.3</b>	<b>Componenti di comitati tecnico scientifici interni.....</b>	
<b>B 4.4</b>	<b>Componenti di comitati tecnico scientifici esterni.....</b>	
<b>B 4.5</b>	<b>Coordinatori interni.....</b>	
<b>B 4.6</b>	<b>Coordinatori esterni.....</b>	
<b>B 4.7</b>	<b>Consulenti/ricercatori.....</b>	
B 4.8	Alloggio direttori, coordinatori, valutatori.....	
B 4.9	Vitto direttori, coordinatori, valutatori.....	
B 4.10	Viaggi direttori, coordinatori, valutatori.....	
<b>B 4.11</b>	<b>Valutatori interni.....</b>	
<b>B 4.12</b>	<b>Valutatori esterni.....</b>	

C	COSTI INDIRETTI <sup>1</sup> .....		-
	COSTO TOTALE DA FINANZIARE (B+C-retribuzione oneri occupati).....		-

<sup>1</sup> Da NON compilare in quanto sarà calcolata in automatico dopo aver inserito la percentuale di costi indiretti



- 07. Lavoro a domicilio
- 08. Autonomo
- 09. Altro tipo di contratto

POSIZIONE PROFESSIONALE

*Lavoro dipendente*

- 1. dirigente
- 2. direttivo - quadro
- 3. impiegato o intermedio
- 4. operaio, subalterno e assimilati

*Lavoro autonomo*

- 5. imprenditore
- 6. libero professionista
- 7. lavoratore in proprio
- 8. socio di cooperativa
- 9. coadiuvante familiare

**SEZIONE “B” – DISOCCUPATO,**

**di cercare lavoro  
o essere disoccupato,**

- 1. da meno di 6 mesi
- 2. da 6 a 11 mesi
- 3. da 12 a 24 mesi
- 4. da oltre 24 mesi

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

DATA.....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

## **Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it))
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.
3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
4. I Suoi dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE e presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Welfare e Innovazione Sociale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it).
6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>)

Data.....

Firma per presa visione

.....





**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1**

**Programma Nazionale per la  
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL**

**PIANO ATTUATIVO REGIONALE  
Regione Toscana**

## Sommario

<b>1 INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2 EXECUTIVE SUMMARY.....</b>	<b>6</b>
<b>3 ANALISI DEL CONTESTO REGIONALE.....</b>	<b>9</b>
3.1 Introduzione.....	9
3.2 L'andamento del mercato del lavoro territoriale.....	10
3.3 I beneficiari potenziali del Programma GOL.....	11
Fonte: elaborazioni su dati SIL Toscana.....	12
3.4 La struttura regionale per le Politiche attive del lavoro.....	13
3.4.1 I servizi pubblici per l'impiego.....	15
3.4.2 I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.....	18
3.5 Il sistema dell'offerta formativa regionale esistente.....	20
3.6 Le connessioni tra la rete dei servizi socioassistenziali e la rete dei servizi per il lavoro.....	22
<b>4 AZIONI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>24</b>
4.1 I fattori critici di successo.....	24
4.1.1 Introduzione.....	25
4.1.2 Azioni per l'integrazione con le politiche della formazione.....	25
4.1.3 Azioni per il consolidamento della Rete territoriale dei servizi.....	28
4.1.4 Azioni per la cooperazione tra sistema pubblico e privato.....	29
4.1.5 Azioni per il coinvolgimento delle imprese e del territorio.....	31
4.2 Le azioni strumentali alla personalizzazione ed erogazione delle misure.....	34
4.2.1 Introduzione.....	34
4.2.2 Azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l'impiego.....	35
4.2.3 Azioni per la digitalizzazione dei servizi.....	37
4.2.4 Azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche del mercato del lavoro.....	38
4.2.5 Azioni per la comunicazione del Programma GOL e sensibilizzazione dei beneficiari.....	40
4.2.6 Azioni per l'implementazione del sistema informativo.....	41
4.2.7 Azioni per il monitoraggio.....	42

4.3 Le azioni per la compatibilità tra il Programma GOL e le misure regionali o nazionali a valere su FSE+ in termini di programmazione.....	42
4.3.1 Introduzione.....	42
4.3.2 Il quadro attuale delle misure di politica attiva e formative (per il lavoro) erogate dalla Regione/PA verso i potenziali beneficiari del Programma GOL.....	43
4.3.3 Azioni per la compatibilità tra Programma GOL e misure regionali o nazionali.....	48
<b>5 INTERVENTI DA ATTIVARE, PRIORITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI DA CONSEGUIRE.....</b>	<b>49</b>
5.1 Le misure per i beneficiari.....	49
5.1.1 Introduzione.....	49
5.1.2 Obiettivi regionali (target 1 e target 2).....	50
5.1.3 Pianificazione e aggiornamento dei Patti di servizio già sottoscritti prima del PAR.....	51
5.1.4 Modalità di attuazione dell'assessment e dei percorsi previsti dal Programma GOL.....	51
5.1.5 Unità di costo standard adottati per misura e servizio (nazionali o regionali), nelle more della revisione delle UCS nazionali.....	67
5.1.6 Costo dei percorsi.....	69
5.2 La distribuzione temporale in termini di beneficiari da attivare nei percorsi.....	72
5.3 Il contributo a favore delle persone più vulnerabili.....	72
5.4 L'apporto all'eliminazione dei divari di genere, generazionale e territoriali.....	73
<b>6 CRONOPROGRAMMA.....</b>	<b>75</b>
<b>7 BUDGET.....</b>	<b>79</b>



## 1 INTRODUZIONE

Il presente Piano Attuativo Regionale (di seguito anche “Piano” o “PAR”) attua la Milestone 2 - della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. ALMP's e formazione professionale - denominata “*Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)*” (M5C1-2), con scadenza dicembre 2022. Pertanto, il Piano sarà adottato dalla Giunta Regionale e, in seguito alla sua approvazione da parte di Ministero/ANPAL, sarà pubblicato entro il predetto termine sul bollettino regionale e/o sul sito regionale.

Il Piano garantisce la coerenza tra la normativa nazionale del Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) il cui decreto di adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306 e l'attuazione a livello regionale, nonché la piena attuazione del programma.

La Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 ALMP's e formazione professionale prevede:

- il raggiungimento di 3.000.000 di beneficiari, di cui il 75% appartenente a categorie vulnerabili entro il dicembre 2025;
- l'erogazione di formazione ad almeno 800.000 beneficiari, di cui 300.000 per il rafforzamento delle competenze digitali entro il dicembre 2025;
- per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, di soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) nella percentuale del 80% entro il dicembre 2025.

Il Piano concorre quindi al conseguimento dei target della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 ALMP's e formazione professionale mediante il raggiungimento dei 34.560 beneficiari (*vedi riparto decreto GOL*) (di cui 9.216 coinvolti in attività formative e 3.456 in attività formative per il rafforzamento delle competenze digitali) previsti entro il dicembre 2022.

In coerenza con quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, nel PAR sono declinati:

- le azioni preliminari per lo sviluppo del Programma;
- gli interventi da attivare, le priorità, gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire;
- i criteri di selezione;
- la relativa dotazione finanziaria (evidenziando se all'attuazione concorrono anche altre fonti di finanziamento e il relativo importo stimato, con salvaguardia dal rischio di doppio finanziamento);
- i destinatari, distinguendo i gruppi target vulnerabili;
- le tipologie di spese ammissibili e la metodologia delle opzioni semplificate dei costi applicati e collegati alle caratteristiche chiave degli interventi identificati nei percorsi da erogare ai target;
- il sostegno alla partecipazione al mercato del lavoro di donne e giovani e il generale contributo all'eliminazione dei divari di genere, generazionale e territoriali.

Nell'ambito della Convenzione tra ANPAL, delegata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e singola Regione/PA sarà fornita evidenza a:

- gli ulteriori indicatori (di risultato e realizzazione) e il data set di informazioni che saranno trasferite, la relativa tempistica e modalità di trasferimento nel sistema informatico/sistemi informativi adottati dall'Amministrazione responsabile per la gestione, con esplicito richiamo alle norme di riferimento;
- il contributo stimato al tagging clima e digitale;
- il sistema di gestione e controllo;
- le condizioni di revoca o sospensione del finanziamento in caso di parziale e/o mancato conseguimento degli obiettivi del Piano (con eventuale riferimento ai poteri sostitutivi);
- nonché la previsione della data di avvio e conclusione delle attività (compatibile con le tempistiche di realizzazione previste dal PNRR).

Il Piano è quindi articolato nelle Sezioni che seguono:

2. Executive summary
3. Analisi del contesto regionale/provinciale
4. Azioni per lo sviluppo del Programma
5. Interventi da attivare, priorità, obiettivi e risultati da conseguire
6. Cronoprogramma
7. Budget

## 2 EXECUTIVE SUMMARY

A partire da quanto già sperimentato e realizzato in Toscana in questi anni rispetto ai temi delle politiche attive e della formazione, con il presente PAR la Regione Toscana intende massimizzare le opportunità, le sfide, le innovazioni contenute nel Programma GOL, al fine di valorizzare e potenziare il sistema regionale delle politiche formative e del lavoro. Peraltro le finalità del programma GOL, i target cui si riferisce e le modalità di attuazione previste dal presente PAR si inseriscono pienamente nell'ambito della programmazione regionale, che per sostenere la ripresa dall'impatto socio economico della pandemia da COVID-19, per promuovere uno sviluppo equo e sostenibile e nel contempo tutelare il lavoro, si pone tra gli obiettivi principali quello di investire sull'occupabilità e sulle competenze delle persone, quale condizione imprescindibile per accompagnare il sistema economico e produttivo nella transizione verde (e digitale) dell'economia e dare concrete risposte a tutti i lavoratori e le lavoratrici, particolarmente di quelli a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, e alle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Un primo step in questo senso è stato compiuto con la sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali", in data 8 settembre 2021: la Regione Toscana e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnano a collaborare per impiegare le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di ampliare gli strumenti a favore delle politiche attive per il lavoro e favorire una ampia occupabilità delle persone, anche attraverso processi di *upskilling* e *reskilling*, con particolare attenzione a giovani e alle donne, che sono i soggetti più penalizzati dalla crisi pandemica, e alle categorie più vulnerabili rispetto ai profili di occupabilità, favorendo l'integrazione fra le strumentazioni di livello nazionale e regionale. A seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa, è stata avviata una fase di concertazione con le parti sociali in sede di Commissione Regionale Permanente Tripartita, finalizzata ad impiegare le risorse assegnate alla Toscana per garantire al territorio regionale più ampie opportunità di politica attiva del lavoro e di formazione. La concertazione ha avuto esito nella condivisione di proposte per un nuovo **Patto per il Lavoro in Toscana**, approvate con DGR n.111 del 07-02-2022, il quale prevede la sperimentazione di strumenti di politica attiva che integrino e rafforzino le misure nazionali, favorendo la cooperazione attiva tra servizi pubblici e privati, quali ricollocazione, formazione per ridurre il *mismatch* di competenze, incentivi all'occupazione.

Il Piano Attuativo Regionale di GOL si inserisce all'interno di questo perimetro e lo alimenta, ampliando il numero e le categorie di destinatari raggiungibili e la gamma di strumenti di politica attiva disponibili.

Il Decreto Ministeriale del 05/11/2021 stabilisce gli obiettivi che le regioni si impegnano a raggiungere entro il 31/12/2022, che per la Regione Toscana sono pari a 34.560 beneficiari del Programma, di cui 9.216 coinvolti in attività di formazione, di cui 3.456 coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali. Tuttavia, il DM stabilisce che le regioni "assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (*milestone*)" concordato con la Commissione europea, che per la Toscana è pari a 17.280 beneficiari del Programma.

Nel PAR della Toscana si conferma il modello di *governance* pubblica, con il ruolo centrale della rete regionale dei CPI (per la presa in carico dei beneficiari, la definizione e gestione dei loro percorsi di sviluppo professionale, l'erogazione delle politiche attive, nonché del monitoraggio degli stessi, anche con riferimento ai percorsi svolti dai beneficiari con i soggetti privati accreditati), con il coinvolgimento degli operatori privati

accreditati (individuati tramite Avvisi e/o altre procedure di evidenza pubblica) per l'erogazione dei percorsi in una logica cooperativa e complementare. I beneficiari entrano nel programma attraverso i centri per l'impiego, con il percorso iniziale di **assessment**, che riguarda l'intera platea di beneficiari. Tale attività è funzionale a supportare la persona nel processo di maggior consapevolezza delle proprie necessità, delle proprie risorse e vincoli, anche in funzione delle opportunità del mercato del lavoro, al fine di condividere pienamente la progettazione del percorso di sviluppo professionale, valutarne insieme gli aspetti di fattibilità, individuare i servizi che gli saranno messi a disposizione e programmare le attività che lo impegneranno nel periodo di validità del programma. Tale attività è finalizzata ad individuare l'appartenenza di ciascun utente ai diversi *cluster* individuati dal Programma GOL e definire la diversa modalità di presa in carico, in funzione del posizionamento della persona rispetto alla sua occupabilità e alla distanza dal mercato del lavoro:

- *Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. "Pronti al lavoro"*
- *Percorso 2 – Upskilling. Necessità di una formazione breve.*
- *Percorso 3 – Reskilling. Necessità di una riqualificazione più intensiva*
- *Percorso 4 - Lavoro e inclusione. Persone in condizione di fragilità.*
- *Il Percorso 5 - Ricollocazione collettiva è rivolto a di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione ed avrà modalità di attivazione e individuazione dei beneficiari diverse e specifiche, legate al lavoro dell'Unità di Crisi.*

In sede di definizione del **Patto di Servizio**, i beneficiari potranno formalizzare la propria scelta di svolgere tutto il percorso di ricerca di un impiego presso il centro per l'impiego o presso un Operatore privato accreditato per i servizi al lavoro.

**Percorsi 1-2-3 (Reinserimento occupazionale, Upskilling e Reskilling):** il coinvolgimento dei soggetti accreditati al lavoro avverrà a seguito di Avviso pubblico e stipula della convenzione. Le attività saranno remunerate in parte a processo e in parte a risultato.

Principalmente saranno attivate le seguenti azioni:

- **Orientamento specialistico** individuale o di gruppo
- **Accompagnamento** al lavoro e tutoraggio
- **Incrocio domanda offerta**
- **Avviamento alla formazione**
- **Formazione TRIO (non a valere su GOL)**
- **Percorsi formativi brevi e lunghi finalizzati all'occupabilità - mismatch**
- **Voucher Just in Time**
- **Altra Formazione breve (non a valere su GOL)**

**Percorso 4 Lavoro e inclusione sociale.** Data la particolare platea di beneficiari, caratterizzati da bisogni complessi e dalla necessità di attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, ecc.), l'ipotesi è quella di gestirne il percorso tramite un Avviso di chiamata di progetti, che finanzierà interventi a carattere regionale per la realizzazione di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone fragili e vulnerabili, che si

fonda su concetti fondamentali quali la presa in carico integrata, la valutazione multidimensionale della singola persona e il progetto personalizzato di inclusione socio-lavorativa. I progetti dovranno essere presentati da ATS per tra imprese e cooperative sociali, soggetti privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, agenzie per il lavoro accreditate in Regione Toscana.

**Percorso 5 – Ricollocazione collettiva.** Il Decreto di approvazione del Programma GOL definisce i destinatari del percorso 5 quali cassaintegrati in transizione verso possibili esiti occupazionali, appunto, collettivi e di gruppo. Si tratta quindi di un percorso che è esplicitamente collegato alla trattazione delle vertenze e crisi aziendali. Nella misura in cui accompagna processi di ristrutturazione, riconversione e reindustrializzazione, si connota come strumento per lo sviluppo e il rilancio dei territori. Gli strumenti di intervento:

- **misure collettive di presa in carico**, *assessment*, orientamento, realizzate dai CPI competenti;
- **avvisi rivolti ad agenzie per il lavoro accreditate**
- ***voucher* aziendali**

### 3 ANALISI DEL CONTESTO REGIONALE

La sezione contiene l'analisi della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione alle caratteristiche degli utenti dei servizi per l'impiego, all'analisi dei fabbisogni espressi dalle imprese e alle competenze richieste nei settori in crisi e in quelli con maggiori potenzialità di sviluppo e la descrizione delle strategie di sviluppo del territorio sulle quali la Regione intende concentrare gli interventi di implementazione della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 ALMP's e formazione professionale. Al fine di dare piena attuazione al programma GOL contiene altresì l'analisi delle reti attivate per i servizi per il lavoro, per la formazione e socioassistenziali.

#### 3.1 Introduzione

Il lungo periodo di emergenza Covid-19 ha definito uno scenario caratterizzato anche nella nostra regione, come nel resto del Paese, da una recessione di ampie dimensioni, con conseguenze rilevanti sul mercato del lavoro e sui redditi da lavoro, intrecciandosi e acuendo le contraddizioni già esistenti e amplificando le disparità sociali e territoriali. Le sfide da affrontare sono molteplici sotto vari punti di vista, tra le principali: contenere e tamponare le situazioni di disagio che esistono anche in questa regione, con particolare riferimento ai giovani e al loro complicato inserimento nel mercato del lavoro; ridurre le disparità di genere sostenendo la partecipazione femminile al lavoro sia in termini quantitativi (più donne occupate), sia qualitativi (occupazioni più stabili e carriere meno discontinue e frammentate, maggiore presenza nelle professioni apicali e non solo nei settori e nelle professioni iperfemminilizzate, con minori prospettive di carriera e peggio retribuite); ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, guardando ai settori strategici dell'economia regionale, alle vocazioni locali e ai fabbisogni professionali provenienti dai territori, ma accompagnando anche il sistema economico e produttivo sui temi dell'innovazione digitale, del verde e dell'economia circolare; superare le disparità territoriali che caratterizzano anche la Toscana con la presenza di importanti aree di crisi, in cui i problemi occupazionali non sono trascurabili anche per la popolazione adulta, e sostenere la coesione territoriale, per rilanciare uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana.

La recessione degli ultimi due anni, infine, ha operato in modo asimmetrico i sistemi locali, colpendo duramente, settori e lavoratori, nel commercio, nel turismo internazionale, nelle attività legate al tempo libero, nei servizi di cura alla persona, che ancora scontano difficoltà nel ritorno ad una graduale situazione di normalità.

Più in generale, però, al di là delle considerazioni di stampo congiunturale, la debolezza del ciclo economico, che è un problema nazionale, anche in Toscana ha negli anni indebolito il mercato del lavoro. Gli occupati sono cresciuti, nel tempo, ma prevalentemente a termine, a tempo ridotto e nei servizi meno qualificati. Il volume di lavoro è cresciuto significativamente meno del prodotto, determinando un quadro connotato da una forza lavoro sotto-utilizzata, che cresce soprattutto in settori a bassa dinamica salariale. Permane, inoltre, nel sistema un eccesso di offerta più alta di quanto non rivelino le statistiche ufficiali, che palesa un disaccoppiamento fra domanda ed offerta di competenze e profili professionali. In modo meno pronunciato che nel resto d'Italia, anche la Toscana mostra tratti tipici di un sistema a bassa crescita, in cui la parte vitale (le imprese che esportano, i lavori qualificati, i settori avanzati) che mostra *performances* analoghe a quelle che si registrano nelle realtà avanzate, come ad esempio in Germania, è sottodimensionata rispetto al resto del corpo meno vitale.

Naturalmente le politiche attive del lavoro e della formazione possono intervenire a mitigare criticità e problematicità, che si osservano nei territori e nella popolazione, e a supportare i processi di ripresa sul piano sociale, oltre che individuale.

I seguenti riquadri descrivono i tratti di fondo del mercato del lavoro toscano e le più recenti dinamiche conseguenti la crisi pandemica, con alcuni segnali, ancora in corso, di progressiva ripresa.

### 3.2 L'andamento del mercato del lavoro territoriale

Descrivere le principali dinamiche attuali del mercato del lavoro territoriale con particolare riferimento a:

- struttura del mercato del lavoro e attuale strategia regionale sull'occupazione;
- principali trend occupazionali;
- analisi della domanda (con riferimento alle caratteristiche degli utenti dei servizi per l'impiego, ad esempio età, genere, titolo di studio ove l'informazione sia disponibile);
- competenze richieste dalle imprese.

In Toscana come in Italia si assiste ad un graduale ritorno alla normalità, dopo gli anni segnati dalla pandemia di SARS Covid 2. Le dinamiche osservate testimoniano come l'uscita dalla crisi sia avvenuta in modo più rapido ed intenso di quanto avvenuto in precedenti fasi recessive in virtù prevalentemente del segno espansivo delle politiche di bilancio nazionali e regionali. Il congelamento, nel corso della pandemia, di un volume di lavoro corrispondente a circa 94 mila lavoratori ha favorito, assieme al blocco dei licenziamenti, la tenuta complessiva dell'occupazione, rendendo al contempo più semplice e veloce il recupero delle posizioni lavorative. La Toscana ha oggi recuperato il livello occupazionale pre Covid 19 (+2 mila addetti alle dipendenze, su base annua, rispetto al 2019), sebbene le occasioni di lavoro create siano prevalentemente a termine.

Nel panorama nazionale, la nostra regione mostra più alti tassi di occupazione e minori tassi di disoccupazione, per quasi tutti gli strati socio-demografici della popolazione. Tuttavia, emergono alcune criticità di medio lungo periodo e tratti caratteristici della popolazione occupata.

La crescita dell'occupazione è stata da oltre un decennio - al netto della pandemia - inferiore al prodotto. La conseguenza è un mercato del lavoro, che gira a bassa intensità nel volume e nella redditività della forza lavoro utilizzata. Quello che si osserva, utilizzando i dati Inps, è che negli anni, anche in quelli della ripresa, prima dell'avvento del Covid 19, la crescita del monte salari era dovuta per il 90% a maggiore occupazione e per il 10% ad un aumento delle retribuzioni unitarie. Ma l'aumento dell'occupazione, a sua volta, era accompagnato da una consistente riduzione dell'orario di lavoro, tanto che circa il 6% della occupazione è sottoimpiegata. Il tratto di fondo del mercato del lavoro toscano, e in misura maggiore di quello italiano, è stata quindi la resilienza delle posizioni lavorative, al costo di una caduta dell'intensità del lavoro e della sua redditività.

Inoltre la Toscana deve fronteggiare una questione giovanile e di genere, oltre ad un obiettivo di innalzamento del contenuto di qualificazione del lavoro domandato.

Su 100 giovani under 30 che cercano lavoro in 6 non lo trovano; a ciò si aggiunge un 4% di scoraggiati, ovvero giovani che hanno smesso di cercare un'occupazione perché convinti di non trovarla. A queste due componenti si aggiunge la parte più debole rappresentata da coloro che il lavoro non lo cercano, né lo desiderano, sono quindi disimpegnati, o inattivi puri, e rappresentano circa il 6% dei giovani. Complessivamente il 16% dei giovani appartiene alla categoria dei Neet, ovvero ragazzi e ragazze che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in corsi di formazione. Due variabili incidono sulla quota dei Neet: gli abbandoni precoci dal circuito formativo e la quota di chi si laurea. Ovviamente la prima variabile alimenta la platea dei Neet, mentre la seconda la contiene (l'incidenza di essere Neet fra i laureati è molto bassa). La Toscana ha un tasso di abbandono precoce in linea con gli obiettivi europei, ma presenta un tasso di laureati inferiore alla media europea: i 25-34enni toscani in possesso di un titolo terziario sono il 28% contro il 40% in EU.

Relativamente alla questione di genere, è molto cresciuta negli anni l'occupazione femminile, ma il tasso occupazione delle donne è ancora oggi 14 punti percentuali inferiore a quello degli uomini. Questa differenza è particolarmente elevata (-22 punti percentuali), nella fascia di età tra 30 e 39 anni, che corrisponde al periodo delle scelte riproduttive, con un valore di 68% per le donne contro l'89% degli uomini. Inoltre, le donne scontano un problema di concentrazione in alcuni lavori, particolarmente di cura e servizi alle persone, mentre sono sottodimensionate nelle professioni, pubblica amministrazione a parte, a più alta remunerazione e possibilità di carriera.

L'ultima considerazione, più generale, riguarda il tipo di lavoro domandato dal sistema economico toscano. Prevalgono, come altrove in Italia, specie nei sistemi di piccola e media impresa e turistici, le professioni qualificate nei servizi (cuochi, camerieri, addetti alle vendite) e nella manifattura (operai e tecnici della produzione). Il 66% del volume di lavoro è fatto da professioni intermedie (impiegati, professioni qualificate nei servizi, operai specializzati e conduttori di impianti), il 24% da professioni non qualificate ed il 10% da professioni elevate (dirigenti, professioni intellettuali e tecniche). Anche la Toscana è soggetta alle tendenze della polarizzazione del mercato del lavoro, in cui si ridimensionano le professioni intermedie, specie quelle più *routinarie*, e crescono quelle che si addensano agli estremi opposti della relativa distribuzione.

In un sistema produttivo come quello toscano, e per molti versi italiano, la sfida è favorire i processi di innovazione digitale e di *upgrading* delle competenze, coniugandole con la valorizzazione delle capacità manuali, la destrezza, la creatività ed originalità tipiche di molte professioni del made in Italy. Si tratta di tenere assieme le professioni e le competenze a bassa ed alta impronta tecnologica, immettendo alcuni tratti di innovazione accanto agli elementi di originalità, creatività, saper fare, ingegno ed intuito, propri del nostro Dna.

La fine della pandemia e la ripartenza, a cui stiamo assistendo, può determinare una potenziale ricollocazione dei lavoratori fra i settori, sostenuta anche dall'accelerazione dei processi di cambiamento tecnologico e di sostenibilità ambientale, incorporati anche negli indirizzi del PNRR, che richiedono competenze e professionalità nuove e da formare.

### 3.3 I beneficiari potenziali del Programma GOL

Descrivere in termini quali-quantitativi il target dei beneficiari potenziali sul territorio regionale nel biennio 2019, 2020. Specificare anche - per singolo Centro per l'Impiego – il numero di beneficiari potenziali che hanno sottoscritto Patti di servizio (o "Patti per il lavoro") con riferimento a Percettori NASPI - Dis-Coll, Beneficiari Reddito di Cittadinanza e aderenti a Garanzia Giovani (vedasi tabella).

I target ai quali il programma GOL si indirizza costituiscono complessivamente un'ampia platea di beneficiari potenziali, che si differenziano per caratteristiche socioanagrafiche e percorsi dentro e fuori il mercato del lavoro, ma che in parte si sovrappongono e non sono identificabili in maniera netta e precisa con le fonti statistiche e amministrative disponibili.

Come evidenziato nella tabella successiva, complessivamente i potenziali beneficiari di GOL, includendo i percettori di NASPI – Dis coll, i beneficiari di reddito di cittadinanza e aderenti a Garanzia Giovani superano gli 82mila utenti registrati nel SIL, di cui oltre i 2/3 costituiti da percettori di indennità di disoccupazione, il 17% beneficiari di RdC e il 16% aderenti a Garanzia Giovani. Costituiscono circa il 70% degli utenti con i patti di servizio stipulati in Toscana nel 2021.



	2019				2020				2021			
	NASPI - DIS-COLL	RDC	GARANZIA GIOVANI	TOTALE	NASPI - DIS-COLL	RDC	GARANZIA GIOVANI	TOTALE	NASPI - DIS-COLL	RDC	GARANZIA GIOVANI	TOTALE
AR-AREZZO	1.530	473	933	2.936	1.520	892	443	2.855	1.673	590	474	2.737
AR-BIBBIENA	612	118	182	912	433	95	137	665	433	87	138	658
AR-CORTONA	857	167	249	1.273	636	270	112	1.018	683	203	152	1.038
AR-MONTEVARCHI	1.373	252	483	2.108	1.408	414	317	2.139	1.453	363	302	2.118
AR-SANSEPOLCRO	425	80	110	615	458	110	35	603	369	93	53	515
CEV-CASTELFIORENTINO	1.046	160	255	1.461	843	237	131	1.211	702	142	236	1.080
CEV-EMPOLI	2.326	361	711	3.398	1.555	367	441	2.363	1.753	376	728	2.857
FI-BORGO SAN LORENZO	894	141	222	1.257	816	181	154	1.151	798	218	183	1.199
FI-FIGLINE E INCISA VALDARNO	736	106	150	992	648	111	139	898	680	139	181	1.000
FI-FIRENZE	7.129	928	1.074	9.131	5.773	1.246	778	7.797	5.454	1.587	1.023	8.064
FI-PONTASSIEVE	652	109	162	923	512	152	156	820	526	117	177	820
FI-SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	840	69	166	1.075	581	115	125	821	630	177	179	986
FI-SCANDICCI	1.496	151	362	2.009	1.301	150	278	1.729	1.446	212	381	2.039
FI-SESTO FIORENTINO	1.623	240	351	2.214	1.461	278	342	2.081	1.374	265	331	1.970
GR-ARCIDOSSO	352	81	61	494	246	66	26	338	249	79	41	369
GR-FOLLONICA	1.215	309	160	1.684	671	261	95	1.027	762	149	116	1.027
GR-GROSSETO	2.248	331	433	3.012	1.016	453	229	1.698	853	272	282	1.407
GR-MANCIANO	292	49	16	357	177	56	9	242	220	34	26	280
GR-ORBETELLO	1.167	136	51	1.354	362	128	29	519	642	75	45	762
LI-LIVORNO	3.983	1.224	633	5.840	2.253	1.032	424	3.709	2.666	778	673	4.117
LI-PIOMBINO	1.863	354	162	2.379	1.147	346	93	1.586	1.117	270	198	1.585
LI-PORTOFERRAIO	2.760	82	69	2.911	1.667	96	34	1.797	1.075	114	35	1.224
LI-ROSIGNANO MARITTIMO	2.225	363	231	2.819	1.359	370	179	1.908	1.771	343	190	2.304
LU-LUCCA	2.394	711	883	3.988	1.989	712	511	3.212	2.085	765	750	3.600
LU-VALLE DEL SERCHIO	527	202	561	1.290	447	199	276	922	466	208	365	1.039
LU-VIAREGGIO	1.800	825	209	2.834	1.278	689	197	2.164	2.115	745	391	3.251
MS-MASSA	3.669	1.186	587	5.442	2.262	1.093	355	3.710	2.826	1.021	640	4.487
PI-PISA	5.185	733	728	6.646	2.408	805	499	3.712	4.121	920	555	5.596
PI-PONTEREDA	3.157	444	694	4.295	1.553	462	372	2.387	2.017	517	503	3.037
PI-SANTA CROCE SULL'ARNO	2.152	264	674	3.090	1.297	315	336	1.948	1.421	334	522	2.277
PI-VOLTERRA	670	80	40	790	616	61	19	696	591	110	28	729
PO-PRATO	4.140	854	927	5.921	2.908	624	522	4.054	4.047	509	813	5.369
PT-MONSUMMANO	1.644	466	427	2.537	1.171	545	201	1.917	1.211	452	338	2.001
PT-PESCIA	542	173	72	787	414	115	64	593	442	109	129	680
PT-PISTOIA	1.946	493	427	2.866	1.293	573	405	2.271	1.458	442	440	2.340
PT-QUARRATA	974	230	193	1.397	655	199	175	1.029	709	120	250	1.079
SI-ABBADIA SAN SALVATORE	206	38	55	299	246	19	33	298	234	28	43	305
SI-POGGIBONSI	1.925	207	371	2.503	1.169	210	202	1.581	1.221	184	324	1.729
SI-SIENA	3.381	265	593	4.239	2.119	353	313	2.785	2.416	326	332	3.074
SI-VALDICHIANA	1.474	167	169	1.810	1.020	276	83	1.379	1.012	203	126	1.341
<b>TOTALE</b>	<b>73.430</b>	<b>13.622</b>	<b>14.836</b>	<b>101.888</b>	<b>49.688</b>	<b>14.676</b>	<b>9.269</b>	<b>73.633</b>	<b>55.721</b>	<b>13.676</b>	<b>12.693</b>	<b>82.090</b>

Fonte: elaborazioni su dati SIL Toscana

Da un'analisi qualitativa di questi utenti in termini di genere ed età, secondo quanto riportato nella tabella seguente, è emersa una prevalenza della componente femminile, soprattutto sui percettori di NASPI, e delle classi centrali di età (al netto ovviamente dei beneficiari di Garanzia Giovani), ma con percentuali non trascurabili sia di giovani che di persone over 55.

	NASPI	RDC	GG
<b>F</b>	60%	56%	46%
<b>M</b>	40%	44%	54%
<b>&lt;30 anni</b>	21%	26%	
<b>30-55 anni</b>	61%	56%	

>55 anni	18%	16%	
----------	-----	-----	--

### 3.4 La struttura regionale per le Politiche attive del lavoro

Descrivere l'articolazione delle competenze regionali su formazione, lavoro e sociale.

In riferimento al lavoro, indicare la strutturazione della Direzione, la presenza dell'Agenzia, a chi rispondono i CPI, esistenza di eventuali coordinamenti di CPI o affidamento alle Province. Indicare l'eventuale esistenza di strutture per servizi specialistici dedicati (ad esempio: servizi impresa, etc.).

Sempre con riferimento ai servizi per il lavoro, descrivere le modalità di interazione tra pubblico e privato.

La Giunta regionale ha istituito nell'attuale legislatura l'**Assessorato a Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere**, che presidia e integra la funzione di indirizzo politico amministrativo su formazione professionale, centri per l'impiego, crisi aziendali, politiche per l'alta formazione e per il diritto allo studio universitario, innovazione e trasferimento tecnologico, istruzione, rapporti con Università e centri di ricerca, promozione ricerca scientifica, politiche per favorire attivamente l'occupazione femminile sia sotto il profilo quantitativo che qualificativo; promuovere la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa; diffondere e sostenere la cultura delle pari opportunità.

La struttura tecnica di riferimento nell'organizzazione regionale è la **Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro**, che opera in materia di politiche del lavoro, orientamento, formazione professionale, politiche educative e dell'istruzione, Istruzione tecnica superiore, politiche per il diritto allo studio universitario, politiche di sostegno alla ricerca e all'alta formazione, politiche di genere e pari opportunità. Nello specifico, coordina la rete regionale dei servizi per il lavoro e il raccordo tra operatori pubblici e privati. La Direzione è a sua volta articolata in nove settori regionali, i quali più direttamente coinvolti nell'attuazione del Programma sono il **Settore Lavoro**, il **Settore Formazione per l'inserimento Lavorativo** e il **Settore Formazione Continua e Professioni**. La competenza in materia di **politiche sociali** è presidiata dall'**Assessorato alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale**, a cui fa riferimento la **Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale**, la quale, per quanto concerne le attività correlate al Programma GOL, si occupa della programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo sul tema dell'inclusione sociale e del contrasto alle povertà, del coordinamento di progetti di innovazione sociale, della promozione e lo sviluppo del sistema di interventi di accoglienza e integrazione per i cittadini stranieri presenti in Toscana, di promozione e supporto tecnico-informativo enti locali aderenti alla rete nazionale di accoglienza per rifugiati e titolari di protezione internazionale (S.A.I. - ex SPRAR) e gestione diretta progetti speciali per integrazione stranieri a valere su fondi nazionali e dell'Unione Europea, programmazione, coordinamento e sviluppo di interventi a favore dell'inclusione sociale e sostegno all'autonomia delle persone e dei nuclei fragili, interventi e azioni di sostegno a favore delle persone in situazione di bisogno, vulnerabilità e povertà estrema. L'integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali, obiettivo fortemente perseguito da Regione Toscana, sarà descritta al successivo paragrafo 3.6.

Il Capo II della L.R. 32/2002 e il Capo II e III del Reg. Reg. 47R/2003 definiscono il sistema regionale per l'impiego e le politiche del lavoro della Toscana, costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui fanno parte i 51 CPI, Servizi territoriali e Sportelli di prima accoglienza, per la gestione dei servizi e delle misure di politica attiva di lavoro stabiliti dall'art. 18 del D.Lgs 150/2015 e garantire i LEP di cui all'allegato B al DM 4/2018.

La *governance* definita con la modifica della L.R. 32/2002, attuata con la L.R. 28/2018, punta a consolidare un sistema di governo del mercato del lavoro che, superando la multiformità delle precedenti soluzioni organizzative provinciali, porta alla costituzione di un modello organizzativo e gestionale omogeneo. L'istituzione dell'**Agenzia Regionale**

**Toscana per l'Impiego ARTI**, avvenuta con la L.R. 28/2018, ha segnato il definitivo passaggio a una gestione unitaria di livello regionale dei servizi e delle misure di politica attiva. La scelta di ricorrere all'agenzia, ente dipendente dotato di autonomia organizzativa amministrativa e contabile, risponde a esigenze legate alle specifiche caratteristiche delle attività svolte nei CPI, nonché dalla loro destinazione pressoché esclusiva a un'utenza di tipo esterno.

Il modello prevede che la Regione attraverso l'Assessorato a Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, definisca le strategie e le politiche del lavoro e della formazione in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.

Quindi, attraverso le proprie strutture tecniche incardinate nella Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, esercita la funzione di programmare politiche del lavoro finalizzate a prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente. Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Regione:

- a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;
- b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;
- c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d. lgs. 150/2015;
- d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l'impiego;
- e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
- f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
- g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;
- h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;
- j) garantisce l'attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
- k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;
- m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;
- m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.

Inoltre, attraverso le proprie strutture tecniche incardinate nella Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, la Regione garantisce l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione, anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente:

- programmando e gestendo interventi di formazione per l'inserimento lavorativo, la cui attivazione è strettamente integrata con l'attività dei CPI;
- gestendo il Sistema regionale delle competenze e delle figure professionali, la programmazione in materia di corsi riconosciuti, l'accreditamento degli organismi formativi, il catalogo regionale dell'offerta formativa e gestendo il Sistema regionale della Formazione a distanza (TRIO);
- programmando e gestendo le attività formative per l'apprendistato di primo livello, l'apprendistato

professionalizzante e l'apprendistato di terzo livello e programmando e gestendo i Tirocini extracurricolari e tirocini dei praticanti;

- programmando e gestendo le attività di formazione continua, anche nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e le attività di formazione a supporto della creazione di impresa e del lavoro autonomo;

- programmando e gestendo le attività di istruzione e formazione professionale (IEFP), Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), degli Istituti tecnici superiori (ITS), dei Poli tecnico professionali (PTP) e di percorsi per competenze trasversali e l'orientamento.

In coerenza con gli atti fondamentali della programmazione regionale di cui alla L.R. 1/2015 (il Programma regionale di sviluppo, PRS, e il Documento di economia e finanza regionale, DEFR) e sulla base del "Programma annuale delle attività", redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale, l'Agenzia ARTI svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;

n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;

o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.

La Regione, attraverso il sistema regionale dell'impiego e le politiche del lavoro, di cui fanno parte anche le APL e i soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, opera al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro. All'interno di tale cornice, il modello toscano delle politiche del lavoro si è sviluppato secondo alcune linee di intervento: il rafforzamento del sistema di governo del mercato del lavoro; il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori; lo sviluppo di un modello di *governance* pubblica, rafforzato da un originale modello di cooperazione con il privato descritta più in dettaglio al successivo paragrafo 4.1.4.

### 3.4.1 I servizi pubblici per l'impiego

Descrivere da un punto di vista quali-quantitativo (vedasi tabella) la struttura dei servizi per il lavoro pubblici.

Il modello toscano dei servizi per il lavoro trova il suo perno nell'**Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI**, istituita con Legge Regionale n.28/2018 e attiva dal giugno 2018, che rappresenta il braccio operativo di Regione Toscana nella concreta **gestione dei servizi per il lavoro e nell'erogazione di percorsi di politica attiva nei confronti di cittadini ed imprese**. ARTI, operando in coerenza con gli indirizzi e le direttive regionali, è il soggetto attuatore delle politiche del lavoro, che trovano concreta realizzazione attraverso la rete di CPI diffusi sul territorio, quali terminali di servizi e prestazioni.

Da un punto di vista organizzativo l'Agenzia è costituita da una struttura direzionale centrale di livello regionale, che elabora indirizzi e programmi, garantendo supporto e coordinamento, e da strutture periferiche decentrate denominate "Servizi per il lavoro", che a loro volta si articolano in uffici territoriali organizzati in Centri per l'impiego e Servizi territoriali.

L'assetto dei servizi per il lavoro dell'Agenzia è stato recentemente modificato in funzione della sempre maggiore centralità dei CPI e del crescente ruolo assunto nell'attuale contesto economico-sociale, prevedendo un'articolazione organizzativa che ad oggi vede 5 strutture dirigenziali territoriali, a garanzia di una piena funzionalità e di un maggiore presidio dei servizi e degli interventi di politica attiva erogati. Sono infatti operativi dal 1 luglio 2021 i Servizi per il Lavoro di: "Arezzo Siena"; "Firenze Prato" "Pisa Massa Carrara", "Pistoia e Lucca", "Livorno e Grosseto" nella gestione di una rete che consta complessivamente di 51 sportelli. La sottostante tabella rappresenta l'elenco delle sedi operative nella realtà toscana distinte tra CPI e sedi distaccate, quest'ultime ricondotte, nell'ambito nella normativa regionale di riferimento, ai cosiddetti "Servizi territoriali". A tal proposito si richiama il Regolamento di esecuzione della legge regionale n.32/2002 (D.P.G.R. n. 47r del 8 Agosto 2003) che, all'art. 118, definisce le tipologie dei servizi per l'impiego del sistema toscano individuando le seguenti aree funzionali: a) accoglienza; b) consulenza e servizi per l'occupabilità; c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione; d) servizi amministrativi e per l'occupabilità; e) incontro domanda e offerta di lavoro; f) gestione del sistema informativo; g) gestione della struttura.

L'art. 119 del regolamento definisce gli standard minimi di funzionamento dei servizi da assicurare distinguendo tra Centro per l'impiego, che presidia tutte le aree funzionali individuate dall'art.118, Servizio territoriale che garantisce servizi di accoglienza, consulenza per l'occupabilità, servizi alle imprese, alla pubblica amministrazione, servizi amministrativi e Sportello di prima accoglienza, deputato ai servizi di prima informazione.

All'interno dei CPI operano:

- i **servizi del collocamento mirato** che, tramite azioni di sostegno e strumenti tecnici e di supporto, favoriscono inserimento e l'integrazione lavorativa di persone disabili ai sensi della legge n. 68/99 attraverso un incontro "mirato" fra domanda e offerta di lavoro sulla base delle situazioni individuali di ciascun lavoratore e della domanda espressa dal mercato del lavoro;
- gli **uffici vertenze e crisi aziendali** che intervengono nelle procedure di licenziamento collettivo e in quelle connesse alla gestione degli ammortizzatori sociali.

Fanno inoltre parte integrante di TRIO, il sistema di *web learning* della Regione Toscana, mettendo a disposizione aule informatiche attrezzate, nelle quali è possibile usufruire, con l'assistenza di tutor specializzati, di percorsi di formazione *on-line* attraverso il portale della Regione Toscana TRIO, ma anche di altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché di specifici laboratori tecnologici sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. I **web learning point** sono localizzato sia all'interno dei CPI dotati di spazi adeguati, sia presso altre amministrazioni pubbliche (comuni, scuole, biblioteche ecc...) sulla base di specifici accordi/convenzioni volti a favorire, in un'ottica di prossimità territoriale e capillarità, la diffusione di servizi e di informazioni su lavoro e occupazione.

Proprio per garantire la piena conoscibilità dei servizi attraverso trasparenza e partecipazione, ma anche e soprattutto per uniformare, in un territorio esteso e diversificato, standard di servizi e prestazioni, è stata approvata la Carta dei Servizi dei CPI della Regione Toscana. La Carta, aggiornata nel 2019, dettaglia in coerenza con il LEP

nazionali, i servizi resi a cittadini e a imprese nei CPI toscani, indicando tempistica e modalità di erogazione e riportando inoltre le specificità che contraddistinguono il sistema regionale toscano per l'impiego.

Di seguito le prestazioni erogate nei CPI toscani, distinte in:

**Servizi per i cittadini:**

- Accoglienza: informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità formative per agevolare la ricerca di un impiego
- Orientamento: consulenza orientativa per analizzare le proprie competenze e definire un percorso personalizzato lavorativo e/o formativo
- Diritto dovere istruzione: orientamento e sostegno ai giovani in uscita precoce dal sistema scolastico per la scelta di percorsi formativi o lavorativi
- Incontro domanda offerta di lavoro: consultazione e prenotazione on line alle offerte di lavoro e di tirocinio  
Tirocini: informazioni sulle opportunità, supporto alla ricerca, attivazione e tutoraggio del tirocinio
- Mediazione linguistico-culturale: informazione e orientamento rivolto alle persone straniere
- Servizio Eures: informazioni, orientamento e consulenza sulle opportunità di lavoro in Europa; incontro domanda offerta di lavoro nei paesi che fanno parte dello spazio economico europeo
- Collocamento mirato (L.68/99): accoglienza, iscrizione, orientamento, mediazione, incrocio domanda/offerta e accompagnamento al lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette e con disabilità
- Assegno di ricollocazione: definizione di un programma personalizzato per la ricerca intensiva delle opportunità occupazionali, assistenza alla persona e tutoraggio
- Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione: prenotazione ai bandi per assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo
- Autoimpiego: informazioni e consulenza per la creazione di impresa
- Formazione a distanza: supporto all'accesso a strumenti per l'orientamento e a percorsi formativi on line; disponibilità di aule attrezzate presso i Web Learning Points
- Garanzia Giovani: informazioni e adesione al programma rivolto ai giovani Neet per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro
- Giovanisì: informazioni sul progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

**Servizi per le imprese:**

- Informazioni e consulenza su: incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
- procedure per le comunicazioni telematiche obbligatorie
- Marketing territoriale: attività di promozione dei servizi dei CPI in base alla rilevazione dei fabbisogni aziendali di personale
- Consulenza in materia di lavoro
- Tirocini: informazioni e consulenza per l'attivazione dei tirocini, supporto nella ricerca dei candidati, stipula della convenzione e del progetto formativo
- Servizio Eures: supporto e assistenza alle imprese europee che cercano personale in ambito nazionale ed europeo,
- pubblicazione di offerte di lavoro e preselezione dei candidati
- Incontro domanda/offerta: ricerca di personale con pubblicazione on line delle offerte di lavoro/tirocinio e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti.

Lo strumento della Carta dei Servizi è stato esteso nel 2020 anche alle prestazioni rese dagli uffici del collocamento mirato, che sono state sistematizzate e uniformate in una "Carta dei servizi disabili e categorie protette ai sensi della L.68/99", nella quale sono indicate, con la medesima impostazione e logica, le modalità di accesso ai servizi erogati a favore di cittadini disabili o appartenenti alle categorie protette e gli standard di qualità che, rispetto a tale tipologia di servizi, l'amministrazione è tenuta a garantire nei confronti dell'utenza.

L'esigenza di assicurare servizi e standard uniformi, superando il precedente assetto multi-provinciale anche alla luce del percorso di rafforzamento degli organici e dei servizi erogati, ha portato al compimento di un'importantissima

opera di consolidamento e armonizzazione delle procedure, degli strumenti e dei servizi nei territori, per arrivare a definire un modello di intervento sempre più omogeneo e condiviso su tutto il territorio regionale.

Nel corso 2021 sono state infatti adottate, sulla base di linee guida regionali, le procedure e gli standard operativi dei Servizi alle persone e dei Servizi alle imprese resi nei CPI toscani, che rappresentano validi strumenti per gli operatori per garantire una gestione uniforme delle numerose procedure e casistiche gestite dagli uffici.

In ragione della complessità e della varietà delle funzioni svolte dall'Agenda, anche in considerazione dell'importante incremento dell'organico iniziato nel 2020 e che proseguirà nel 2022 in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", la Giunta Regionale con Deliberazione n. 124 del 15 Febbraio 2021 ha fornito ad ARTI linee guida per la qualificazione dei CPI attraverso processi di standardizzazione delle prestazioni e delle procedure.

Al fine di assicurare servizi e standard uniformi, superando il precedente assetto multi-provinciale, vi è stata un'importantissima opera di consolidamento e armonizzazione delle procedure, degli strumenti e dei servizi nei territori, per arrivare a definire un modello di intervento sempre più omogeneo e condiviso su tutto il territorio regionale.

In quest'ottica ARTI ha provveduto, con Decreto Direttoriale n. 63 del 02 Marzo 2021 - modificato con Decreto Direttoriale n. 223 del 01 Giugno 2021, a definire le procedure e gli standard operativi dei servizi alle persone, ed in particolare:

- iscrizione stato di disoccupazione articolato in tre specifici ambiti: registrazione titoli di studio; politiche attive erogate in modalità a distanza; regole per la determinazione dello stato di disoccupazione;
- patto di servizio personalizzato e orientamento;
- accesso ai servizi di cittadini di paesi terzi;
- applicazione della condizionalità;
- reddito di cittadinanza.

Inoltre con Decreto Direttoriale n.316 del 21 Luglio 2021 - modificato con Decreto Direttoriale n. 350 del 09 Agosto 2021, sono state approvate le procedure e gli standard operativi dei Servizi alle imprese, ed in particolare:

- tirocini extracurricolari;
- consulenza e servizi alle imprese;
- marketing;
- incontro domanda offerta;
- comunicazioni obbligatorie.

Alla data del 31/12/2021, i dipendenti dell'Agenda sono 650, di cui 602 afferenti le sedi territoriali dei CPI e 48 gli uffici di Direzione. E' in atto il processo di rafforzamento degli organici attuato nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento, che consentirà di incrementare il personale operante nei CPI con l'obiettivo di completare le assunzioni previste dal D.M. 74/2019.

SOGGETTI	NUMERO
Centri per l'Impiego	46
Sedi distaccate	5

### *3.4.21 soggetti accreditati ai servizi per il lavoro*

Descrivere da un punto di vista quali-quantitativo (vedasi tabella) la rete dei soggetti accreditati e le modalità di coinvolgimento degli stessi nella gestione delle politiche attive. La descrizione può contenere la

rappresentazione della rete secondo i cluster propri della Regione, ferma restando la necessità di rappresentare la numerosità dei soggetti coinvolti come indicato nella tabella successiva.

La Regione Toscana è stata una delle prime regioni a recepire il D.lgs 276/2003, approvando un proprio regime di accreditamento per i servizi al lavoro, con l'inserimento nel 2005 dell'articolo 20-ter alla LR 32/2002 "Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro" e, soprattutto, introducendo con il Regolamento 22R del 2005 gli articoli da 135 a 152 al Regolamento 47R del 2003, che disciplinano la costituzione e la gestione dell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro. La disciplina regionale toscana definisce i servizi al lavoro quali:

- orientamento;
- servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Il modello regionale toscano di accreditamento per i servizi al lavoro è articolato su base provinciale. La scelta del legislatore regionale, finalizzata ad agevolare la partecipazione di operatori locali radicati e valorizzare i territori e le professionalità degli operatori che si erano lì formate, è stata quella di stabilire che i soggetti che svolgono attività in una sola provincia, anche in una sola sede, possano iscriversi alla sezione provinciale corrispondente. Per l'iscrizione alla sezione regionale, è necessario svolgere attività (e quindi disporre di sedi) in almeno due province. Le disposizioni regionali in materia di accreditamento per i servizi al lavoro non hanno subito negli anni rilevanti modifiche, se non a seguito del completamento della transizione in capo alla Regione delle competenze in materia di politiche attive esercitate dalle province e, in particolare, l'istituzione di ARTI, tra le cui funzioni, introdotte con la LR 28/2018 di modifica della LR 32/2002, art. 21-quater, lettera l), è ricompresa la gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati.

Per quanto concerne le modalità di interazione tra i CPI e i soggetti privati accreditati, l'articolo 136 del Regolamento 47R prevede che la Regione possa affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro mediante la sottoscrizione di una convenzione (o un contratto) secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità. In attuazione di questo principio, nell'ambito della strategia regionale per l'occupazione, il modello toscano di cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati accreditati per lo svolgimento delle funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro e promozione dell'inserimento lavorativo, si articola in due distinte modalità.

Una prima consiste nell'affidamento mediante gara di appalto a soggetti privati accreditati, singoli o associati, di servizi specialistici da erogare all'interno o in stretta integrazione con le strutture pubbliche del Sistema regionale per l'impiego, nell'ambito dei LEP in materia di politiche attive. Questa modalità conferma la centralità dei servizi pubblici per l'impiego in Toscana, dal momento che il privato, pur presente all'interno del perimetro pubblico, opera nei CPI e a loro supporto, incrementando e qualificando l'offerta di servizi, ferma restando la direzione e il coordinamento degli operatori pubblici. Gli operatori in forza ai privati svolgono una funzione complementare rispetto ai dipendenti dei CPI, condividendo sedi, processi e procedure. Il valore aggiunto offerto dal privato accreditato che opera nei CPI è rappresentato dalla messa a disposizione di servizi di qualità e operatori specializzati, da un contributo alla capacità di risposta dei CPI alla variabilità della domanda, caratterizzata da bisogni nuovi, articolati, profondi e complessi; da una buona efficienza organizzativa nella regolazione dei servizi, a fronte di CPI di classi dimensionali centrali, medie e periferiche per numero di utenti e imprese servite.

Per migliorare la varietà e l'estensione sul territorio dei servizi per il lavoro e rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e del sistema economico-produttivo, inoltre, la Regione Toscana, finanziando specifici progetti di politica attiva regionale, ha ampliato il numero di soggetti che offrono servizi per il lavoro a persone e imprese. In questa seconda modalità di cooperazione tra pubblico e privato, che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni, aderendo ai progetti di politica attiva regionale come il Piano Integrato per l'Occupazione, i soggetti privati accreditati offrono



percorsi di ricerca attiva del lavoro integrativi rispetto a quelli offerti nei CPI. I programmi di politica attiva regionale definiscono le specifiche relative alle modalità di erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro, nonché gli standard di costo e di risultato relativi; avvisi pubblici invitano i soggetti accreditati a presentare candidature per individuazione dell'elenco degli abilitati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del nell'ambito del programma. I beneficiari finali, all'atto della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso il CPI, in attuazione del principio della libera scelta fissato dall'art. 7 del D.lgs. 276/2003, decidono se aderire al programma e possono scegliere se usufruire dei servizi di politica attiva offerti dal CPI presso cui sono iscritti oppure di quelli offerti da uno dei soggetti accreditati, aderenti al programma. In questa ottica, viene superata la logica competitiva tra pubblico e privato, tipica di strumenti come l'assegno di ricollocazione nazionale, per introdurre una forma di "cooperazione attiva" tra servizi che punta ad un obiettivo comune: l'erogazione di servizi di qualità a tutti i beneficiari dei programmi. Viene superato anche il concetto di presa in carico univoca ed esclusiva dell'utente da parte del CPI o del soggetto accreditato, per pervenire ad un approccio cooperativo in cui due soggetti collaborano assieme sullo stesso soggetto.

La Regione Toscana ha attuato con successo diverse forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla promozione dell'occupazione. Una prima esperienza è stata la misura di accompagnamento al lavoro, finanziata nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, in cui i CPI e le agenzie per il lavoro accreditate agiscono in una logica competitiva nel progettare e attivare percorsi di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso *scouting* delle opportunità, definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e *tutoring, matching* rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

Da questa collaborazione competitiva si è successivamente sperimentato con l'assegno per l'assistenza alla ricollocazione regionale nell'ambito del Piano integrato per l'occupazione (PIO) un nuovo modello meno competitivo, che punta ad un obiettivo comune: l'erogazione di servizi di qualità a tutti i beneficiari e il loro inserimento al lavoro.

Per incrementare il grado di accessibilità, flessibilità, trasparenza e condivisione dei servizi tra CPI e APL si è investito significativamente nella digitalizzazione, che ha consentito la creazione di una specifica sezione sul portale "Toscana Lavoro" che costituisce il front-end telematico dei CPI.

Utilizzando questa piattaforma una APL accreditata può registrarsi ed accedere per:

- ricercare in maniera autonoma le offerte di lavoro pubblicate dalle imprese e dai CPI;
- inserire in maniera autonoma le proprie offerte di lavoro e seguire l'andamento delle candidature presentate su queste offerte;
- inserire e gestire le politiche attive erogate ai beneficiari presi in carico (per Garanzia Giovani, per l'assegno di ricollocazione regionale e anche per il Programma GOL), che sono registrate sulla SAP dell'utente e dunque visibili dal CPI competente e da ANPAL in tempo reale;
- gestire una agenda degli appuntamenti condivisa, necessaria ai CPI per assegnare l'utente all'APL scelta dal beneficiario.

Sulla base di tali esperienze e degli strumenti messi in campo, è costruito il modello di collaborazione tra pubblico e privato proposto nell'attuazione del Programma GOL, come meglio descritto nel successivo paragrafo 4.1.4.

SOGGETTI	NUMERO
APL autorizzate a livello regionale	19
Consulenti del Lavoro delegati dalla Fondazione	1
Enti formativi accreditati ai servizi per il lavoro	43
Organismi accreditati che svolgono attività di formazione	321
Università, Ist. Scolastiche e CPIA Regionali accreditati	88
Botteghe Scuola accreditate	28

### 3.5 Il sistema dell'offerta formativa regionale esistente

Descrivere il sistema regionale della formazione e le caratteristiche salienti dell'offerta formativa, anche in riferimento al Catalogo dell'Offerta formativa regionale (ove esistente) evidenziando eventuali moduli utilizzabili nell'ambito del Programma GOL.

Negli anni 2015-2016, a seguito della riforma delle province, è stato delineato l'attuale assetto della formazione professionale della Toscana. I cardini della riforma possono essere riassunti come segue:

- revisione del sistema di accreditamento degli organismi formativi con l'obiettivo di assicurare una maggiore qualità delle strutture formative e del servizio reso all'utenza, attraverso dispositivi e procedure improntate alla semplificazione, sostenibilità e trasparenza;
- approccio rivolto all'inserimento occupazionale dei soggetti in formazione;
- concentrazione degli interventi formativi sui settori economici considerati strategici;
- integrazione tra gli attori del sistema economico, mondo dell'istruzione, formazione e lavoro, tra settori e filiere produttive.

Dal 1° gennaio 2016 la Regione ha riassunto la competenza amministrativa sulla formazione professionale e l'orientamento mediante la Legge regionale n. 22/2015. Conseguentemente sono stati assunte in carico alla regione le attività inerenti la formazione professionale: la programmazione, la gestione, la rendicontazione, i controlli. La formazione professionale è stata ristrutturata secondo tre linee di offerta formativa:

- **l'offerta formativa strategica**: nasce da una lettura "dall'alto" dei processi di sviluppo territoriale, così da rispondere alla domanda formativa attuale del mondo produttivo, ma anche di anticipare, sulla base delle traiettorie di sviluppo, la domanda latente e potenziale;
- **l'offerta formativa territoriale**, che recepisce le esigenze immediate dei sistemi produttivi locali;
- **l'offerta formativa che nasce in risposta ai bisogni individuali di imprese e persone**, è coerente con le caratteristiche dell'utenza e tiene conto della sua distanza rispetto al mercato del lavoro.

Compone l'offerta formativa regionale anche la formazione riconosciuta, realizzata senza alcun finanziamento pubblico.

Il sistema della formazione professionale toscana è stato caratterizzato, nell'ultimo quinquennio, da **un forte orientamento al risultato**, da intendersi come occupazione dei formati, nonché dallo **sviluppo sistematico di alleanze formative tra istituzioni scolastiche, università, agenzie di formazione professionale e imprese**, per la determinazione dei fabbisogni formativi, per la co-progettazione degli interventi e per l'inserimento occupazionale degli allievi formati.

Il rafforzamento della sinergia tra i diversi soggetti sopra ricordati si colloca nel quadro di attuazione del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, promosso dalla Legge Regionale n. 32/2002 quale condizione per la libertà individuale e per la coesione sociale. In quest'ottica la Toscana ha fortemente investito su un sistema di interazione sociale espresso anche dalla presenza operativa - sin dal 2018 - della rete regionale per l'apprendimento permanente, basata da una specifica intesa, che raggruppa ARTI, ANCI Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Rete toscana dei Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA) e tutte le parti sociali. In tal modo, si è venuta negli anni arricchendo l'offerta di istruzione e formazione per giovani e adulti, anche occupati. In particolare, grande attenzione è stata posta sulla fase di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sostenuto con tirocini non curricolari e apprendistato, quali opportunità formative e di avvicinamento qualificato al mercato del lavoro.

Accanto al canale della formazione professionale hanno assunto sempre maggiore rilievo **l'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP), nonché di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di istruzione tecnica superiore (ITS).**

Se la leFP tutela concretamente il diritto all'istruzione e contribuisce a promuovere il successo scolastico e formativo, offrendo ai ragazzi e alle ragazze percorsi alternativi alla scuola superiore e strettamente collegati ai sistemi locali del lavoro, con i percorsi IFTS (della durata di 800 ore, di cui 240 di stage) e ITS (della durata di 1.800/2.000 ore, di cui il

30% di stage, realizzati da scuole ad alta specializzazione tecnologica) la Toscana apre il segmento della formazione post-diploma a figure di tecnici in possesso di competenze specialistiche, trasversali e multidisciplinari in grado di rispondere alle richieste delle imprese toscane più dinamiche sul mercato.

Per rendere conoscibile e trasparente l'offerta formativa, disponibile sul territorio regionale, il sistema dell'offerta pubblica regionale di formazione prevede un **Catalogo regionale dell'offerta formativa**, reso disponibile in modalità informatica sulla pagina web dedicata <http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa>., nonché nel Portale Toscana Lavoro. Il Catalogo include i corsi di formazione gratuiti, finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi, e quelli a pagamento, realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana, per la frequenza dei quali è possibile utilizzare il *voucher* formativo. Esso prevede, infatti, percorsi finalizzati al rilascio sia di una qualifica professionale per i livelli di complessità delle Figure di Addetto, di Tecnico e di Responsabile, sia di un certificato di competenze, nonché i percorsi finalizzati al rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti, di cui al Repertorio Regionale della Figure Professionali della Regione Toscana. Il catalogo, infine, può includere anche percorsi dovuti per legge, non finalizzati all'acquisizione di una qualificazione professionale (aggiornamento e/o esito positivo), la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative e di cui al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata della Regione Toscana.

Nel sistema regionale un ruolo importante è svolto anche dai **percorsi di formazione continua rivolti agli occupati e agli imprenditori**. Sono finalizzati ad incentivare l'adattabilità delle imprese ai processi di innovazione e rispondono alla domanda di capitale umano qualificato. In questo quadro rientrano anche i percorsi di formazione rivolti ai liberi professionisti per il loro aggiornamento professionale e quelli finalizzati a supportare la creazione di impresa e il lavoro autonomo.

Completa il quadro del sistema dell'offerta formativa regionale della Regione Toscana il **sistema TRIO** per l'apprendimento innovativo via web, che mette a disposizione di tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi fruibili online, con corsi multimediali e sempre più interattivi su argomenti trasversali o specialistici.

Nel 2019 si è proceduto ad allineare la normativa regionale di riferimento per il sistema delle competenze al quadro e alle norme nazionali. In particolare, con la Dgr n. 988/19 "Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002", il **sistema regionale delle competenze** è stato adeguato al nuovo quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e ai riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni e delle relative competenze in funzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Sono state inoltre aggiornate le disposizioni regionali alle norme nazionali in relazione ai livelli essenziali richiesti per i servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e, con decreto dirigenziale n.9164/2020, si è proceduto alla definizione delle linee guida per l'utilizzo dei format nelle singole fasi che caratterizzano il processo di Individuazione e Validazione e che sottendono l'approccio metodologico per l'erogazione dei servizi, definito nella DGR 988/2019 e ss.mm.ii .

Nell'attuale legislatura acquisisce un ruolo preminente la negoziazione con i territori, il cui esito è costituito dai **protocolli territoriali**, nei quali si riconoscono gli elementi posti a base dei processi di programmazione dell'offerta formativa regionale.

### 3.6 Le connessioni tra la rete dei servizi socioassistenziali e la rete dei servizi per il lavoro

Descrivere le modalità attraverso cui la rete dei servizi socioassistenziali collabora con la rete regionale dei servizi per il lavoro indicando eventuali Accordi, Protocolli attivi ecc.

L'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio si persegue mediante la programmazione e l'attuazione integrata degli interventi, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire ai destinatari prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e

sanitario costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al CPI, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario, presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate. Il CPI, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l'intervento di un'equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità.

L'integrazione tra i servizi pubblici si fonda su una analisi e valutazione della fragilità delle persone. L'appartenenza ad una specifica categoria sociale non è sufficiente a intercettare l'insieme degli utenti potenziali, a identificare le situazioni multiproblematiche, a definire le azioni diversificate di sostegno necessarie per cogliere e costruire reali opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo. Le persone utenti sono portatrici di bisogni individuali, presentano situazioni di fragilità molteplici e diverse, spesso "contesto-dipendenti", e sono difficilmente riconducibili a target di riferimento omogenei e precostituiti. La valutazione deve essere, quindi, frutto di un lavoro congiunto, di equipe, ed essere orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire le condizioni per superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità rilevate.

Servizi sociali e servizi per l'impiego non sono la stessa cosa, rispondono ad esigenze e competenze diverse, che devono restare distinte; ma la risposta a bisogni complessi richiede necessariamente un approccio complesso, multidisciplinare del bisogno e la costruzione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere dei destinatari e della creazione di condizioni per l'uscita dalla condizione di disagio e prevede, da parte dei beneficiari, un'adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze, ecc..).

La presa in carico integrata, mirata a dare risposta a bisogni complessi, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici (centri per l'impiego, tutela della salute e istruzione) e privati (in particolare del privato sociale) del territorio. Questo metodo prevede, dunque, il coordinamento di più interventi contemporanei garantendo una presa in carico globale e olistica che superi la frammentazione.

In questo senso, poiché la finalità di questo approccio è quella di migliorare il benessere complessivo delle persone fragili e vulnerabili e la loro capacità di reagire agli eventi avversi tramite un atteggiamento proattivo, il modello di riferimento non può che basarsi sulla considerazione delle interazioni tra le persone e il loro ambiente. Inoltre il richiamo alla inclusione attiva richiede di porre al centro il processo di crescita delle persone e delle comunità, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, nella logica dell'*empowerment* e del partenariato.

Il primo assunto è che lo svantaggio debba essere considerato nella sua globalità e che richieda una presa in carico complessiva e non solo di una parte del bisogno espresso. Perché avvenga questo processo è necessario che le persone siano disposte ad attuare non solo un cambiamento di comportamento, ma un cambiamento nella modalità di costruire ed attribuire senso alle situazioni. Questo cambiamento è "contrattato" con l'équipe che segue le persone prese in carico, in modo che il cambiamento non sia vissuto come un'imposizione, ma divenga un percorso condiviso. Questo passaggio esplicita un primo assunto teorico forte: un cambiamento deciso e costante nel tempo nasce dal coinvolgimento profondo delle persone e dalla presa in carico non solo del loro problema ma del loro mondo. Per questo i progetti devono essere uno specchio che riflette bisogni e potenzialità delle persone e del loro cammino. Al tempo stesso, l'approccio personalizzato consente di graduare gli interventi sulla base dei bisogni rilevati, evitando di mettere in campo azioni complesse quando non siano necessarie.

Il secondo assunto è che il cambiamento sia reso possibile attraverso la qualità dei singoli passaggi che vengono implementati per seguire il beneficiario. Questo assunto è garantito attraverso alcuni elementi importanti, che sono in particolare la costituzione di equipe multidisciplinari e l'attivazione di una rete integrata di interventi. Il modello proposto intende favorire la funzionalità del sistema dei servizi sociali e dei centri per l'impiego che si basano sulla capacità dell'operatore di attivare le risorse dell'individuo, a fronte dei bisogni che lo stesso riporta e sulla base di

come egli stesso li percepisce e sulla capacità del sistema di organizzare, se necessario, una presa in carico della persona intesa come definizione e programmazione di un processo di aiuto con e per i cittadini e la loro comunità sociale. Tale processo si traduce nella definizione di un progetto condiviso con le persone interessate, con lo scopo di promuovere la partecipazione e le potenzialità dei soggetti coinvolti.

Grazie allo sforzo compiuto nella sperimentazione del SIA prima, e nell'implementazione del REI, la Regione Toscana ha da tempo impostato e avviato l'organizzazione di una "infrastruttura territoriale" di riferimento per l'attuazione delle politiche di inclusione socio-lavorativa, che trova il suo fondamento nell'approccio multidimensionale assunto come efficace e appropriato per la lotta alle povertà e che si inserisce ed integra dinamicamente con gli strumenti di programmazione aziendali (Piano attuativo locale e Piano di area vasta) e, soprattutto, con i piani locali di Zona-distretto (il Piano di Inclusione Zonale e il Piano integrato di salute). Inoltre, in Toscana le Zone-distretto, di cui alle LL.RR. 40/2005, 41/2005 e 11/2017, rappresentano l'ambito territoriale di valutazione ottimale dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, e di organizzazione ed erogazione dei servizi delle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate e per ciascun ambito territoriale sono individuati i CPI di riferimento, nonché le strutture competenti per l'orientamento e la formazione professionale, le politiche educative e dell'istruzione.

Quindi, il "metodo" della Toscana si è agevolmente inserito nel sistema di azioni connesse all'attuazione del RdC, perché sebbene le platee siano divise tra abili al lavoro e soggetti bisognosi di inclusione sociale in base a parametri oggettivi e rigidi per cui sono anche individuati i servizi competenti, l'integrazione realizzata sul territorio consente al sistema toscano di ricomporre la gestione in senso unitario e avviare, per quanti risultino soggetti fragili e vulnerabili, la presa in carico integrata in *equipe* multiprofessionale e la definizione di un programma personalizzato di interventi, del tutto coerente con gli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale.

Tutto questo è stato formalizzato nell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana ed ANCI Toscana-Federsanità per promuovere le azioni di integrazione legate al sostegno economico del REI, approvato con DGR n. 1450/2017, che promuove la programmazione regionale integrata dei servizi sociali, sanitari, del lavoro, della formazione e dell'istruzione e l'attivazione congiunta e complementare degli interventi, ma soprattutto afferma la metodologia dell'*equipe* multiprofessionale, in cui il centro per l'impiego e il servizio sociale effettuano una presa in carico unitaria e condividono un programma integrato di azioni a beneficio di persone in condizioni di svantaggio.

L'Accordo nella vigente legislatura è stato rinnovato con la DGR 917/2021, la quale ha istituito di nuovo un luogo di programmazione e coordinamento dell'integrazione tra servizi sociali, sanitari e del lavoro: il **Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione**, che costituisce il principale organismo di coordinamento e la sede istituzionale stabile di raccordo e confronto tra Regione, Comuni e Zone, aperto alla consultazione di organismi pubblici e rappresentanti del Terzo settore e Parti Sociali che a vario titolo sono impegnati per contrastare sul territorio regionale il rischio di povertà e di esclusione sociale e per promuovere l'inclusione sociale. La principale finalità del Tavolo è quella di concorrere a definire indirizzi regionali per gli interventi di contrasto alle povertà e di inclusione sociale, ispirandosi a principi di partecipazione di condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo nonché del monitoraggio e della valutazione delle politiche regionali e locali e a porre in essere le azioni necessarie a favorire la maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e nella definizione di linee guida per gli interventi.

Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

- confronto e condivisione di programmi, azioni ed attività volte a contrastare sul territorio regionale il rischio di povertà ed esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale;
- sostegno alla definizione di accordi operativi a livello di ambito territoriale con e tra i Comuni, le Società della Salute, le Aziende sanitarie, i centri per l'impiego e gli altri enti competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di servizi, con la partecipazione degli enti del terzo settore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di coprogrammazione e coprogettazione;
- sviluppo di un coordinamento regionale con le Associazioni datoriali, le parti sociali, la cooperazione sociale per lo sviluppo e di sistemi e strumenti condivisi finalizzati all'inclusione lavorativa e sociale delle persone in situazione di disagio lavorativo;
- elaborazione di strumenti innovativi di analisi per l'individuazione di target afferenti alle persone

appartenenti alla cosiddetta “zona grigia” della povertà e di percorsi dedicati agli adulti a rischio di povertà;  
– promozione della diffusione omogenea e uniforme dei servizi di contrasto alla povertà e di supporto all'inclusione sociale in tutto il territorio regionale.

“A valle” del Tavolo istituzionale, si è costituita a partire dal 2021 una **Comunità di Pratica per l'inclusione sociale in Regione Toscana**, che riunisce **operatori dei CPI e dei servizi socio sanitari dei comuni e delle Società della Salute attive nelle Zone distretto**. Si tratta di una piattaforma di scambio dinamico che, grazie alla orizzontalità degli scambi, può rendere maggiormente efficace l'individuazione di veri e propri *gap* di sistema, rispetto ai quali non ci sono soluzioni o non sono ancora emerse: insomma un territorio di confine in cui chi opera sul territorio costruisce la presa in carico integrata, giorno per giorno.

## 4 AZIONI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA

### 4.1 I fattori critici di successo

La sezione contiene - rispetto a quanto già illustrato nell'analisi di contesto e in attuazione del Programma GOL - la descrizione delle modalità di sviluppo delle principali linee di intervento rivolte al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, anche evidenziando le sinergie sotto il profilo politico-strategico e ove possibile operativo tra PNRR e il FSE+.

#### 4.1.1 Introduzione

A partire da quanto già sperimentato e realizzato in Toscana in questi anni rispetto ai temi delle politiche attive e della formazione, con il presente PAR la Regione Toscana intende massimizzare le opportunità, le sfide, le innovazioni contenute nel Programma GOL, al fine di valorizzare e potenziare il sistema regionale delle politiche formative e del lavoro.

Gli aspetti principali che meglio saranno descritti nei prossimi paragrafi riguardano:

- la conferma di un **modello di governance pubblica**, con il ruolo centrale della rete regionale dei CPI per la presa in carico dei beneficiari, la definizione e gestione dei loro percorsi di sviluppo professionale, l'erogazione delle politiche attive, nonché del monitoraggio degli stessi, anche con riferimento ai percorsi svolti dai beneficiari con i soggetti privati accreditati;
- il **coinvolgimento degli operatori privati accreditati** (individuati tramite Avvisi e/o altre procedure di evidenza pubblica) **in una logica cooperativa e complementare**, che nell'ambito di standard definiti garantisce al beneficiario la possibilità di scelta rispetto al soggetto pubblico o privato, al quale rivolgersi per usufruire delle politiche attive previste dal Programma, in modo da potenziare le opportunità offerte ai beneficiari dalla rete regionale dei servizi per il lavoro;
- la disponibilità di un **Sistema Informativo Lavoro evoluto**, da tempo integrato con il SIU attraverso cooperazione applicativa, che possiede funzionalità avanzate per la gestione degli utenti da parte dei CPI, la tracciabilità delle politiche attive, per l'accesso e operatività dei soggetti accreditati, il monitoraggio in tempo reale, nonché attraverso il **Portale Toscana Lavoro** per l'incrocio domanda-offerta di lavoro, che negli ultimi tempi si è arricchito di servizi innovativi per le imprese quali la funzione di ricerca dei CV sulla base di un motore inferenziale (INTUITION) che prima analizza il testo dei CV e poi crea delle connessioni logiche e pesate con la richiesta di personale effettuata dall'azienda;
- l'**implementazione di una rete capillare di presidi territoriali e di strumenti digitali**, che possano facilitare l'accesso ai servizi e intercettare e i bisogni e le necessità espresse dai cittadini e dalle imprese.
- la **programmazione** di un'ampia offerta formativa, resa accessibile in modalità informatica anche attraverso il Catalogo regionale dell'offerta formativa, pianificata sulla base dei fabbisogni di competenze e professionalità, le

esigenze e priorità delle aree territoriali, emerse grazie al coinvolgimento attivo degli *stakeholders* nell'ambito della Commissione Regionale Permanente Tripartita e delle intese territoriali, nonché delle analisi del mercato del lavoro di IRPET.

- il consolidamento dei processi di integrazione tra servizi per il lavoro, per la formazione e servizi territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli e accordi territoriali con tutti gli enti, che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati dal Programma GOL, soprattutto per quanto concerne la **presa in carico integrata dei lavoratori più fragili**, concorrendo in tal modo alla visione strategica regionale di coinvolgimento attivo delle comunità locali per superare le diseguaglianze e generare uno sviluppo coeso.

- la **logica complementare** con cui il presente PAR della Regione Toscana si inserisce nella **programmazione regionale in termini di finalità, obiettivi programmatici e target** da raggiungere e agirà in sinergia con gli interventi in corso di definizione della **programmazione regionale 2021-2027 FSE PLUS, il PON Giovani, donne e lavoro** e con il **Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali", sottoscritto l'8 settembre 2021

#### 4.1.2 Azioni per l'integrazione con le politiche della formazione

Descrivere le modalità con cui la formazione - nell'ambito del Programma GOL - sarà erogata conformemente a quanto indicato dal Decreto, anche con riferimento alla contestualità dell'attivazione di politiche attive e formazione una volta che il lavoratore sia preso in carico. Descrivere come verrà assicurata la coerenza tra quanto previsto in GOL e il più ampio ambito delle politiche formative regionali a valere su altre risorse (ad esempio FSE+), in particolare evitando sovrapposizioni ed assicurando complementarità (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le attività che saranno realizzate per:

- pianificare l'offerta formativa a valere sul Programma, basata soprattutto sul gap di competenze tra quelle possedute dagli iscritti al programma e il fabbisogno espresso dalle imprese e sulle strategie di sviluppo territoriale;
- garantire la partecipazione dei datori di lavoro alla strutturazione dell'offerta formativa;
- creare una correlazione tra i contenuti del Catalogo dell'Offerta formativa regionale (moduli e percorsi), i percorsi di *upskilling/reskilling* e i gruppi target, anche in riferimento ai percorsi di rafforzamento delle competenze di base;
- rafforzare l'utilizzo della modalità duale all'interno dell'offerta formativa.

L'offerta formativa viene pianificata utilizzando le elaborazioni di dati sui **risultati dei precedenti avvisi di formazione strategica e territoriale** realizzati nello scorso quinquennio, le istanze presentate dagli *stakeholders* nell'ambito della Commissione Regionale Permanente Tripartita, in cui sono presenti rappresentanze dei datori di lavoro, il monitoraggio relativo ai **profili professionali più difficili da reperire da parte dei CPI**, nel quadro delle maggiori strategie di sviluppo del territorio analizzate anche con il supporto di IRPET. A tal fine saranno **promossi e costituiti, con avviso pubblico, specifici cataloghi** contenenti i percorsi formativi a valere sul programma GOL. Potrebbero essere realizzati alcuni **focus su settori maggiormente rilevanti per lo sviluppo del territorio** e per i quali potrebbero emergere particolari necessità occupazionali/formative. Potrebbe inoltre essere prevista la possibilità di aggiornamento dei cataloghi dell'offerta formativa anche a seguito delle eventuali richieste presentate dal mondo del lavoro.

I cataloghi dell'offerta formativa regionale saranno suddivisi in **percorsi differenziati secondo il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e il Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata**; sarà data ampia offerta di tipologie di percorsi, incluse qualifiche professionali, certificati di competenze, dichiarazioni degli apprendimenti e

attestazioni di frequenza (aggiornamento/esito positivo). Sarà inoltre dato ampio spazio alla formazione per il **rafforzamento delle competenze di base**, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma **TRIO** o di **formazione blended**. A partire da quanto sopra, la Regione Toscana intende cogliere gli elementi maggiormente innovativi e qualificanti del Programma GOL, al fine di valorizzare e sempre più rafforzare l'offerta formativa del territorio, perseguendo i seguenti obiettivi:

- migliorare modelli e dispositivi di programmazione e attuazione, a partire dalla valorizzazione degli strumenti di analisi del mercato del lavoro e dell'economia regionale, al fine di strutturare una filiera di offerta formativa flessibile e personalizzabile, in costante aggiornamento affinché sia quanto più rispondente alla domanda, anche non ancora esplicita, di competenze e professionalità, comunque funzionali ad accompagnare i processi di trasformazione ecologica e digitale delle imprese e delle filiere di produzione regionale di beni e servizi;
- potenziare e ottimizzare l'offerta formativa, puntando in primo luogo verso il rafforzamento e la qualificazione del sistema, attraverso l'implementazione di modelli strutturati che valorizzino la collaborazione tra gli enti di formazione e le imprese, nonché il ruolo e il contributo delle organizzazioni del lavoro nella progettazione, erogazione e valutazione delle opportunità formative: una formazione che, essendo costruita con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze del mondo del lavoro e con il rendere sempre più effettiva la connessione tra conoscenze e competenze e quindi tra formazione e lavoro: in tal modo l'offerta formativa, che sarà comunque strutturata prendendo a riferimento il sistema regionale delle qualifiche, potrà completarsi nei luoghi di lavoro, mettendo in valore gli ambienti plurimi di apprendimento e consentendo altresì la formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite;
- valorizzare la componente formativa anche delle misure per l'occupazione, qualificando anche in questo caso il sistema attraverso una maggiore collaborazione tra i CPI e gli operatori accreditati, al fine di garantire alle persone percorsi unitari e integrati progettati e realizzati, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, dai soggetti accreditati al lavoro e degli enti di formazione professionale.

Tali obiettivi si tradurranno operativamente in uno specifico modello di programmazione dei percorsi di *upskilling/reskilling* che, per quanto riguarda nello specifico la componente formativa, prevede la costituzione di cataloghi di offerta formativa basati su "**Percorsi formativi brevi e lunghi finalizzati all'occupabilità – mismatch**". Ad esito della concertazione territoriale, saranno pubblicati Avvisi finalizzati alla creazione di cataloghi di offerta formativa di corsi erogati da organismi formativi accreditati alla formazione di durata fino a 150 ore (*upskilling*) e da 150 a 600 ore (*reskilling*) proposti e svolti in coerenza con le esigenze e priorità delle aree territoriali. I destinatari sono selezionati da parte dei CPI o dagli operatori accreditati, che hanno in carico beneficiari destinatari di interventi di formazione. Saranno redatte linee guida condivise finalizzate a definire il percorso di individuazione e selezione dei destinatari dell'attività formativa da parte dei CPI o dagli operatori accreditati.

I cataloghi hanno logiche comuni sul versante della selezione dell'offerta che li costituisce, delle modalità attuative e gestionali, nonché delle modalità di erogazione. In particolare:

- prevedono che l'offerta formativa sia presentata da enti accreditati alla formazione, anche in partenariato tra loro;
- sono strutturati su base territoriale, per garantire la prossimità del servizio e per favorire la piena partecipazione da parte delle persone;
- prevedono che la Regione definisca, già nelle procedure di chiamata dell'offerta le caratteristiche in termini di ambiti di competenze o di aree professionali, al fine di garantirne la rispondenza con gli esiti della ricognizione dei fabbisogni di competenze e professionali del sistema produttivo;
- rappresentano un'offerta potenziale di opportunità che si attiva in funzione della effettiva domanda di accesso: pur essendo predefiniti, e comunque aggiornabili, in termini di competenze o aree/qualifiche professionali, i cataloghi contengono componenti formative non predeterminate in termini quantitativi: la effettiva realizzazione è in funzione della domanda delle persone, come determinata in esito ai processi di *skill gap analysis* realizzata dai CPI e dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro;
- possono contenere una offerta formativa caratterizzata da differenti modalità di erogazione, anche in



combinazione (tradizionale, *fad*, *blended*), comunque ponendo attenzione alle caratteristiche ed esigenze soggettive e oggettive degli utenti;

- hanno a riferimento il repertorio regionale delle figure professionali, al fine di consentire la messa in trasparenza, formalizzazione e/o certificazione degli esiti di apprendimento;
- sono definiti in termini di aree professionali e relative qualifiche a partire dagli strumenti di analisi della domanda di competenze e delle opportunità occupazionali disponibili e che pertanto ricomprendono un'offerta sufficientemente ampia per corrispondere alle diverse *vacancy* del mercato del lavoro;
- sono costituiti da un'offerta formativa che consente alle persone di acquisire, oltre alle conoscenze e capacità proprie delle figure professionali, competenze digitali specifiche ovvero connesse ai processi di digitalizzazione dei processi lavorativi di riferimento delle qualifiche.

Saranno, inoltre, resi disponibili i **Voucher Just in Time**. Tale strumento ha lo scopo di soddisfare le richieste delle imprese, che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l'individuazione di personale che necessita di colmare *gap* formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base attraverso la partecipazione a percorsi formativi mirati e personalizzati, in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Diversamente dal *voucher* formativo, il *voucher just in time* viene erogato al termine di un percorso che si avvia attraverso la richiesta dell'impresa interessata all'assunzione e passa attraverso l'intermediazione, svolta dai CPI o da operatori accreditati per i servizi al lavoro, di domanda e offerta di lavoro. Esso mira pertanto a ridurre le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di interesse dell'impresa all'assunzione di nuovo personale, l'individuazione del soggetto da mettere in formazione, lo svolgimento del percorso formativo e l'occupabilità.

I corsi per i quali può essere richiesto il *voucher* sono erogati da organismi formativi accreditati alla formazione secondo la regolamentazione della Regione Toscana. Per le attività formative, di cui ai successivi punti d) ed e), è necessario che i soggetti attuatori siano in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa per l'erogazione di questa tipologia di corsi. I corsi per i quali può essere richiesto il *voucher* appartengono inoltre ad una delle seguenti tipologie:

- a) corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali della Toscana;
- b) percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o più Aree di Attività (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- c) corsi dovuti per legge (ad eccezione dei corsi relativi alla sicurezza e pronto soccorso);
- d) percorsi che consentono l'acquisizione di competenze tecnico-professionali riferite esclusivamente a quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012;
- e) patenti di guida di categoria superiore alla B e abilitazioni professionalizzanti rilasciate da Autoscuole munite di apposita autorizzazione Ministeriale

I *voucher just in time* sono dinamici, ovvero consentono di modulare l'offerta erogabile in funzione di opportunità occupazionali che dovessero rendersi disponibili, nonché dell'individuazione di ulteriori fabbisogni di competenze, anche trasversali

Il modello proposto, che intende garantire alle persone un percorso personalizzato "unitario", costituito dalle due componenti, prestazioni per il lavoro e misure formative, si fonda sulla individuazione della responsabilità in capo al CPI e al soggetto accreditato al lavoro della unitarietà dell'intero percorso.

In particolare, la persona:

- in fase di sottoscrizione del patto di servizio potrà scegliere tra i soggetti privati accreditati al lavoro o il CPI, avendo la garanzia che tale scelta non pregiudica la possibilità di accesso alle misure formative che restano in ogni caso erogate dagli enti di formazione accreditati;
- nel caso in cui la persona rientrante nei primi tre cluster, scelga il sistema privato potrà individuare all'interno dell'elenco dei soggetti accreditati che hanno manifestato l'impegno a dare attuazione al Programma GOL, il soggetto a cui rivolgersi;
- avvierà il proprio percorso, guidato dall'operatore competente del mercato del lavoro, con l'analisi delle

competenze già possedute, delle esperienze/attese/attitudini, al fine di individuare il percorso formativo necessario a colmare il *gap* di competenze e pertanto a rispondere al fabbisogno professionale del sistema produttivo regionale;

- potrà fruire di una misura formativa collettiva, che rientra in uno dei Cataloghi sopra descritti, restando nella responsabilità del CPI o dell'accreditato al lavoro le fasi successive di accompagnamento al lavoro.

#### 4.1.3 Azioni per il consolidamento della Rete territoriale dei servizi

Descrivere le modalità attraverso cui la Regione/PA intende realizzare e/o rafforzare l'integrazione dei servizi per il lavoro e la formazione con i servizi territoriali, soprattutto per i lavoratori più fragili. Specificare: gli eventuali interventi sulle competenze di base, in coordinamento con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e l'eventuale forma d'integrazione con la formazione professionale (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021); la collaborazione con i Comuni per la definizione di politiche integrate; l'eventuale utilizzo di risorse non rientranti nel Programma GOL. Nelle azioni fare riferimento anche alla:

- disponibilità di servizi territoriali per la conciliazione di vita e lavoro;
- disponibilità di servizi territoriali di cura (servizi per l'infanzia e servizi per la *long-term care*) per promuovere l'offerta di lavoro femminile;
- programmazione integrata con i servizi socio-sanitari nel caso delle persone con disabilità;
- disponibilità o definizione di percorsi socio-educativi accanto a quelli di orientamento al lavoro per le persone più lontane dal mercato del lavoro.

Indicare le attività che saranno realizzate (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- promuovere e rafforzare reti strutturate tra servizi pubblici e privati per il lavoro, i servizi sociali e socio-sanitari, coinvolgendo anche gli enti del terzo settore (anche attraverso convenzioni);
- promuovere iniziative per il rafforzamento delle competenze di base attraverso la collaborazione sinergica con i CPIA;
- definire una programmazione integrata operativa che consenta il raggiungimento degli obiettivi del Programma;
- promuovere la conoscenza dei soggetti che operano sul territorio e consentire l'offerta integrata di servizi.

L'integrazione dei servizi per il lavoro e la formazione con i servizi territoriali è riconducibile ad una cornice unitaria e condivisa in sede di **Commissione Regionale Permanente Tripartita (CRPT)** al fine di concentrare l'impegno di tutti i soggetti e garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo omogeneo sul territorio regionale, e sarà attuata attraverso la **sottoscrizione di protocolli territoriali stipulati fra Regione Toscana, ARTI ed enti locali e parti sociali**, finalizzati al sostegno ad ambiti economici di rilievo per lo sviluppo economico locale ed il rilancio di aree in stato di crisi economica ed occupazionale.

Le esperienze già avviate sul territorio regionale di **Patti Territoriali per la Formazione** (nelle realtà di Livorno, Prato e Firenze), che vedono tra i sottoscrittori, la Regione Toscana, ARTI, gli enti locali - promotori dei patti, associazioni imprenditoriali e sindacali, università e scuole, in sintonia con il governo nazionale e Europa, saranno, quindi, una delle modalità di raccordo e di integrazione dei servizi per il lavoro e la formazione con i servizi territoriali, nello specifico con il mondo imprenditoriale, al fine di rilevare i fabbisogni formativi delle imprese del territorio, utili per la

programmazione degli interventi formativi di *upskilling* e *reskilling* previsti dal Programma di GOL.

Per rispondere ai bisogni, formativi e non, dei lavoratori più fragili potranno essere, invece, sottoscritti **Protocolli di Intesa territoriali tra ARTI e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti CPIA**, (già presenti nelle realtà provinciali di Grosseto, Lucca e Siena), al fine di attivare un coordinamento per la pianificazione ed erogazione di interventi formativi sulle competenze di base, con particolare riguardo a quelle digitali, alfabetiche, matematiche e finanziarie e multilinguistiche; gli eventuali interventi formativi saranno progettati in coerenza con gli standard internazionali di riferimento, come previsto dal Piano Nazionale delle Competenze PNC. Questi protocolli si aggiungono ai **Protocolli** che la **Regione Toscana e la Rete Toscana dei CPIA** hanno già sottoscritto per target specifici (es. quindicenni a rischio dispersione scolastica, adulti che non sono in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai fini dello svolgimento dei tirocini non curricolari).

La **collaborazione con i Comuni per la gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario**, sarà organizzata a partire dalla rete già costituita tra i CPI e i servizi territoriali, nello specifico con i servizi sociali e sanitari per i soggetti in condizione di svantaggio, attraverso l'attivazione di **Equipe multiprofessionale o Tavoli tematici**, al fine di realizzare una valutazione congiunta della "fragilità" di questa tipologia di utenza (cfr. paragrafo 3.6)

#### 4.1.4 Azioni per la cooperazione tra sistema pubblico e privato

Descrivere le modalità attraverso cui - nell'ambito del Programma GOL - sarà realizzata la cooperazione tra i servizi pubblici e quelli privati, anche rispetto alla condivisione delle informazioni (ad esempio, favorendo la trasparenza della domanda di lavoro proveniente dalle imprese mediante la collaborazione tra le piattaforme di recruiting pubbliche e private). Specificare, in particolare, le interazioni tra Agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione professionale e privato sociale/altri soggetti riconosciuti dalle Regioni. Descrivere anche le azioni per la messa a fattor comune dei fabbisogni di competenze identificati e della disponibilità di offerte di lavoro (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le attività che saranno realizzate per:

- garantire un'efficace gestione del percorso complessivo a partire dalla condivisione delle informazioni tra soggetti pubblici e privati, a partire dalla condivisione della domanda di lavoro;
- rafforzare la connessione dei CPI con gli altri attori;
- favorire la libera scelta consapevole da parte del beneficiario;
- evitare - in fase di avvio del percorso - fenomeni di selezione avversa dei beneficiari o di mancata finalizzazione dei percorsi, soprattutto con riferimento ai target più distanti dal mercato del lavoro/vulnerabili;
- condividere e garantire la rilevazione di dati utili alla strutturazione di un sistema di rating nazionale nel più ampio ambito del monitoraggio nazionale.

La Regione Toscana ha attuato con successo diverse forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla promozione dell'occupazione. Una prima esperienza è stata la misura di **accompagnamento al lavoro** nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, proseguita poi con la sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, in cui i CPI e le agenzie per il lavoro accreditate hanno agito in una logica competitiva nel progettare e attivare percorsi di inserimento lavorativo per i disoccupati.

Con il **Piano Integrato per l'Occupazione (P.I.O.)**, si è determinato il superamento di tale logica competitiva per applicare una forma di cooperazione attiva tra servizi che punti ad un obiettivo comune: l'erogazione di servizi di qualità a tutti i beneficiari del Piano e il loro inserimento al lavoro. Nel P.I.O., durante tutto il programma di

assistenza intensiva, il centro per l'impiego poteva proporre all'utente di proseguire il proprio percorso presso un soggetto accreditato a sua scelta. Nel caso di scelta da parte del beneficiario di tale percorso questo un'agenzia questa poteva operare e attivare azioni di politica attiva, la cui remunerazione era a processo; l'azione di ricollocazione comportava il riconoscimento di una remunerazione a risultato.

Nel Programma GOL si intende ripercorrere il **modello della logica cooperativa**, mantenendo una **forte governance pubblica**, con la realizzazione della presa in carico e profilazione dei beneficiari da parte dei CPI, con i quali l'utente condivide il percorso di sviluppo professionale e acquisisce tutte le informazioni sui soggetti accreditati ai servizi al lavoro aderenti al Programma.

L'efficace gestione del percorso complessivo e il raccordo tra CPI e soggetti privati sono garantiti dall'avanzato **Sistema Informativo Lavoro** di cui la Regione Toscana dispone. Per incrementare il grado di accessibilità, flessibilità, trasparenza e condivisione dei servizi tra CPI e APL si è investito significativamente nella digitalizzazione, che ha consentito la creazione di una specifica sezione sul **portale Toscana Lavoro**, quale il front-end telematico dei CPI.

Utilizzando questa piattaforma una APL accreditata può registrarsi ed accedere per:

- ricercare in maniera autonoma le offerte di lavoro pubblicate dalle imprese e dai CPI;
- inserire in maniera autonoma le proprie offerte di lavoro e seguire l'andamento delle candidature presentate su queste offerte;
- inserire e gestire le politiche attive erogate ai beneficiari presi in carico (per Garanzia Giovani, per l'assegno di ricollocazione regionale e anche per il Programma GOL), che sono registrate sulla SAP dell'utente e dunque visibili dal CPI competente e da ANPAL in tempo reale;
- gestire una agenda degli appuntamenti condivisa, necessaria ai CPI per assegnare l'utente all'APL scelta dal beneficiario.

Diversi sono gli strumenti, che congiuntamente potranno concorrere ad evitare fenomeni di selezione avversa dei beneficiari o di mancata finalizzazione dei percorsi, soprattutto con riferimento ai target più distanti dal mercato del lavoro/vulnerabili con minori *chances* occupazionali:

- **la scelta da parte del beneficiario del soggetto pubblico o privato**, con il quale avviare il percorso di politica attiva concordato in sede di *assessment* e stipula del patto di servizio: il beneficiario può scegliere autonomamente se proseguire il percorso con il CPI oppure optare per un soggetto privato, tra quelli che si sono candidati a aderire al Programma (cfr. paragrafo 5.1.4). L'operatore del CPI avrà cura di presentare l'elenco dei soggetti accreditati e delle sedi territoriali in modo da supportare la scelta del beneficiario e fissare il primo appuntamento con l'agenzia scelta tramite l'agenda condivisa nel sistema informativo. I soggetti privati non possono rifiutare di seguire i disoccupati che li hanno scelti.

- **l'attività di profiling svolta esclusivamente dal CPI** è funzionale a definire bene la tipologia di percorso da proporre all'utente e l'intensità di aiuto, allocando così i disoccupati nei diversi gruppi in funzione delle necessità e dei servizi applicabili; alla profilazione è collegato anche il **meccanismo di differenziazione delle remunerazioni**, in base a gruppi target di utenza, con un mix di processo e risultato **crescente in base alla difficoltà dell'utente trattato di inserimento nel mercato del lavoro** definite in sede di profilazione; tale meccanismo, soprattutto con riferimento alla componente a processo, costituisce l'elemento di incentivazione per indirizzare l'attenzione degli operatori privati sui disoccupati più lontani dal mercato del lavoro; in attesa della imminente conclusione del percorso di approvazione della metodologia di *profiling* quali/quantitativa condivisa tra Stato e Regioni, si opererà in prima battuta sulla base del principio di equivalenza con le fasce di *profiling*, individuate nel PON IOG, e per quanto concerne il riconoscimento a risultato con quanto indicato nella scheda della misura 3 del PON IOG, le cui unità di costo standard (UCS) validate consentono al programma di essere immediatamente operativo. In particolare, nelle more della revisione delle UCS nazionali e dell'individuazione di importi standard propri del Programma, i percorsi di GOL sono assimilati alle fasce di *profiling* del PON IOG.

- a maggiore tutela dell'appropriatezza e congruità delle misure previste, il **Patto di Servizio potrà essere modificato** dal CPI competente nel corso della sua validità, anche **a seguito di una proposta condivisa dal beneficiario e dall'operatore accreditato** responsabile dell'attuazione e oggetto di valutazione per la validazione da parte del CPI, presso il quale è stato sottoscritto il Patto. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si potrà avere una revisione del Patto.

- **la durata della presa in carico e pagamento del risultato entro termini stabiliti**: il pagamento a risultato è in funzione sia del profiling, che della durata e tipologia contrattuale, ma sarà anche vincolato alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, di durata più breve per i profili 1 e 2 più ampia per i percorsi 3, 4 e 5 (che richiedono interventi di maggiore durata), in ogni caso, soprattutto per quanto concerne il percorso 3 e quelli per i quali sono indicati percorsi formativi di riqualificazione, l'accompagnamento al lavoro sarà al netto della durata del percorso formativo. **Trascorsi i termini stabili nei relativi Avvisi non è previsto il pagamento per il risultato** e se **l'utente** è ancora disoccupato **può richiedere al CPI il cambio di agenzia oppure il "rientro" al servizio del CPI**;

- l'esternalizzazione al soggetto privato non implica una deresponsabilizzazione del soggetto pubblico, che in qualità di responsabile del Patto di servizio realizzerà il **monitoraggio continuo del percorso svolto dall'utente presso l'agenzia attraverso il sistema informativo lavoro** – dove ogni contatto con gli utenti destinatari di servizi è registrato e consultabile in tempo reale - integrato anche con la **possibilità di svolgere audit in loco presso le singole agenzie, nonché monitoraggio con i beneficiari**;

- al monitoraggio delle attività si associano anche **meccanismi di verifica delle performances result-based, misurate sulla base di specifici indicatori** (a titolo esemplificativo in termini di persone trattate, di misure erogate, risultati occupazionali raggiunti, tempi di raggiungimento di tali obiettivi, tenendo conto delle caratteristiche soggettive dei target emersi nella fase di profiling e delle condizioni dei mercati del lavoro locali), **nonché da un punto di vista qualitativo, consentendo agli utenti finali di esprimere giudizi sui servizi ottenuti**. Tali dati potranno essere condivisi per la strutturazione di un sistema di rating nazionale.

#### 4.1.5 Azioni per il coinvolgimento delle imprese e del territorio

Descrivere le modalità di coinvolgimento - nell'ambito del Programma GOL - degli operatori economici locali perché i centri per l'impiego, in collaborazione con i soggetti accreditati, possano costituire un punto di riferimento nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le azioni che saranno realizzate per:

- orientare l'azione dei CPI e/o di eventuali servizi pubblici dedicati verso la domanda, a partire dalle strategie di sviluppo del territorio su cui la Regione intende concentrare gli investimenti, soprattutto con riferimento al PNRR;
- assicurare un coinvolgimento costante ed efficace del sistema imprenditoriale locale nell'implementazione del Programma;
- favorire la conoscenza da parte delle imprese delle opportunità e dei servizi disponibili presso i CPI e gli altri soggetti accreditati;
- massimizzare e condividere vacancy che siano coerenti con le traiettorie di sviluppo più significative del territorio;
- favorire la partecipazione attiva degli enti locali interessati, delle parti sociali, del sistema delle imprese e degli altri stakeholder interessati, ottimizzando – attraverso il ricorso a "patti territoriali" – il rapporto tra i sistemi del lavoro, dell'istruzione e formazione e dell'imprenditoria lungo le filiere produttive settoriali e locali.

Ai sensi dello Statuto e della legge regionale 1/2015 il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali negli atti della programmazione regionale, con la relativa definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche, è garantito tramite procedure di concertazione o confronto. Sui temi oggetto di GOL, in Toscana, la concertazione costituisce il metodo di lavoro quotidiano, tanto più in una fase

complessa come quella attuale dove le specificità del mercato del lavoro regionale e dei contesti territoriali si intrecciano con le transizioni in atto negli ambiti digitale ed ecologico, che produrranno nel prossimo futuro cambiamenti epocali, sia sotto il profilo economico che sociale: la **Commissione regionale permanente tripartita** è la sede del dialogo e del confronto con le parti sociali (datoriali e sindacali) su tutta l'attività regionale in materia di formazione e lavoro. Il lavoro comune ha l'obiettivo di individuare le linee di azione regionale in grado di accompagnare le transizioni in atto dell'economia e del mercato del lavoro, anche mediante la promozione di partenariati e alleanze territoriali, con interventi volti a accrescere la competitività del nostro sistema produttivo sostenendo i processi di trasformazione delle imprese e l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto, indirizzare i giovani dove il mercato esprime un effettivo fabbisogno professionale, formare e aggiornare le competenze dei lavoratori più maturi, incrementarne l'occupabilità, tutelare la qualità del lavoro e innalzare i livelli di occupazione.

Il "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali", sottoscritto dal presidente della Giunta Regionale e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 settembre 2021 prevede che la Regione Toscana e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnino a collaborare per impiegare le risorse residue, già assegnate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, al fine di ampliare gli strumenti a favore delle politiche attive per il lavoro e favorire una ampia occupabilità delle persone, anche attraverso processi di upskilling e reskilling, con particolare attenzione a giovani e alle donne, che sono i soggetti più penalizzati dalla crisi pandemica, e alle categorie più vulnerabili rispetto ai profili di occupabilità, favorendo l'integrazione fra le strumentazioni di livello nazionale e regionale in vista dell'avvio del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. A seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Ministro del Lavoro, è stata avviata una fase di concertazione con le parti sociali in sede di Commissione Regionale Permanente Tripartita, finalizzata ad impiegare le risorse assegnate alla Regione Toscana per garantire al territorio regionale più ampie opportunità di politica attiva del lavoro e della formazione, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti con il DM 4/2018. La concertazione ha avuto esito nella condivisione di proposte per un **nuovo Patto per il Lavoro in Toscana**, il quale prevede la sperimentazione di una vasta gamma di strumenti di politica attiva che integrino e rafforzino le misure nazionali, favorendo la cooperazione attiva tra servizi pubblici e privati, quali ricollocazione, formazione per ridurre il mismatch di competenze, incentivi all'occupazione. Le misure del Patto saranno rivolte a disoccupati, con particolare attenzione e previsioni specifiche rivolte a donne, giovani, soggetti vulnerabili e persone con disabilità. Sarà inoltre possibile estendere alcuni interventi a specifiche tipologie di occupati. Il Patto si fonda su **politiche del lavoro e della formazione attuate a livello locale**, in coerenza con le caratteristiche ed i fabbisogni del mercato territoriale del lavoro, ma riconducibili ad una cornice unitaria e condivisa in sede di Commissione Regionale Permanente Tripartita al fine di concentrare l'impegno di tutti i soggetti e garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo omogeneo sul territorio regionale. Si colloca in tale ambito la definizione di una governance, che vede le politiche attive collegate strettamente al territorio, per ragioni di maggiore efficacia ed efficienza. Al fine di meglio orientare le scelte di programmazione in sede locale degli interventi saranno sottoscritti dei "protocolli territoriali", in attuazione degli indirizzi definiti entro la cornice unitaria condivisa in sede di CRPT. Si tratta di protocolli provinciali che, con il coordinamento dei responsabili territoriali di ARTI, vedranno la partecipazione delle Province e dei soggetti presenti in CRPT ai sensi dell'art. 23 della LR 32/2002. I protocolli sono volti all'ottimizzazione, in specifici settori o filiere produttive territorialmente localizzate, del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell'istruzione e formazione e delle parti sociali per garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale.

I rappresentanti delle parti sociali ai tavoli territoriali saranno individuati dai soggetti presenti nella CRPT, attraverso modalità e criteri condivisi. In sede di CRPT saranno individuate specifiche forme per correlare e monitorare questo metodo di concertazione che verrà avviato in via sperimentale, anche prevedendo la partecipazione dei componenti della CRPT ai tavoli territoriali. Rimangono ferme le funzioni, i compiti e le attribuzioni della CRPT, che potrà utilizzare specifiche modalità organizzative, condivise tra le Parti e individuate, in via esclusiva, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella programmazione regionale, di cui GOL è parte essenziale.

Una particolare attenzione sarà riservata al consolidamento dei buoni risultati raggiunti in questi anni dalla rete regionale dei servizi per il lavoro: i CPI hanno dato risposta alle richieste delle imprese, pubblicando sul Portale Toscana Lavoro quasi 22mila offerte di lavoro nel 2021, di cui il 71% in preselezione, avvalendosi pertanto del servizio di incrocio domanda-offerta di lavoro dei CPI per la ricerca di candidati da inserire nei propri organici.

L'obiettivo è quello di un ulteriore potenziamento e di una loro modernizzazione di tali servizi, al fine di rendere i CPI strutture sempre più moderne e multifunzionali, in grado sia di sostenere le persone in cerca di prima occupazione, quanti hanno perso o rischiano di perdere il lavoro (con particolare attenzione ai giovani, alle donne, alle persone con disabilità, ai soggetti maggiormente fragili e vulnerabili), sia di supportare ed accompagnare le imprese nei processi di ricerca e selezione del personale. Un maggior collegamento con il sistema produttivo è condizione imprescindibile per favorire la connessione tra i servizi di orientamento e quelli di intermediazione, nell'ottica di far acquisire ai CPI un ruolo operativo più incisivo.

Centrale è il ruolo dei **consulenti di marketing e di preselezione nell'ambito dei CPI**, le cui attività sono finalizzate a: promuovere e presentare presso le aziende i servizi erogati dai Cpl; individuare, attraverso l'identificazione e l'analisi dei bisogni aziendali, le opportunità di lavoro espresse dal sistema produttivo locale incrementando, nel medio termine, il numero di vacancies gestite dai Cpl; erogare alle aziende un servizio personalizzato tale da instaurare una comunicazione costante e bilaterale e una fidelizzazione; sviluppare sinergie istituzionali e operative con attori regionali/locali (associazioni di categoria, associazioni professionali, consulenti del lavoro, Suap, RT-Iniziative per attrazione investimenti). Gli strumenti a disposizione sono molteplici: dal contatto telefonico alle visite in azienda, dal **Contact Center dedicato alle imprese (800-904-504)** che fornisce informazioni e consulenza specialistica sui servizi dei CPI e su norme, incentivi e agevolazioni nazionali e regionali per le imprese, cui si affianca l'invio della **newsletter sulle opportunità e agevolazioni per le imprese** in tema di politiche del lavoro, di norma a cadenza mensile, per agevolare l'accesso delle imprese a informazioni utili su servizi, opportunità, incentivi e agevolazioni nazionali e regionali, nonché aggiornamenti normativi, eventi, iniziative e incontri formativi presso i CPI.

Presso ogni CPI sono presenti operatori specializzati che possono supportare l'azienda per l'analisi dei fabbisogni professionali, per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei profili richiesti, per la promozione dell'offerta di lavoro sulla piattaforma Toscana Lavoro e per la ricerca di candidati, nonché servizi di consulenza sulla normativa sul lavoro, su incentivi e agevolazioni per le assunzioni concretamente disponibili. Particolare attenzione viene riservata al **segmento delle medio-grandi aziende e a quelle realtà produttive che intendono investire sul territorio regionale**, rispetto alle quali i CPI, in raccordo con l'amministrazione regionale e le istituzioni locali, sono in grado di offrire un pacchetto di servizi integrati in grado di:

- supporto nella definizione e promozione delle vacancies;
- servizio di ricerca e selezione personalizzato, rivolto anche a profili professionali qualificati o altamente specializzati: se richiesta, è prevista anche un'attività di verifica delle motivazioni dei potenziali candidati e l'analisi delle loro competenze dichiarate rispetto al ruolo da ricoprire, con conseguenti screening e invio dei candidati all'azienda, nonché l'eventuale affiancamento dell'azienda nei processi di selezione presso l'unità produttiva o la sede del CPI di riferimento;
- facilitare le connessioni tra queste realtà di impresa in via di sviluppo e lavoratori provenienti da aziende in crisi, per i quali potrebbero essere attivati percorsi di riqualificazione/aggiornamento;
- far conoscere le opportunità di formazione sul territorio che rispondano ai bisogni dell'impresa e/o orientare "la produzione di formazione" sulla base delle richieste specifiche delle aziende;
- ricognizione delle opportunità in termini di agevolazioni e/o incentivi economici a sostegno dell'occupazione.

Come già sperimentato, saranno organizzati anche **eventi specifici di recruitment**, con il coinvolgimento diretto alle iniziative di imprese che cercano personale, presso le sedi dei CPI o in spazi espositivi di elevata accessibilità da parte di potenziali candidati, nonché **l'evento annuale Fiera Toscana del Lavoro**: la manifestazione è un'importante occasione di confronto tra gli stakeholders del mondo del lavoro, le aziende in cerca di candidati, selezionatori del personale, consulenti per l'orientamento e persone in cerca di occupazione. La principale finalità è quella di favorire il contatto diretto tra le persone in cerca di un'occupazione e/o di riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di candidati, e il matching tra domanda e offerta di lavoro in Toscana; sarà anche un momento di orientamento per gli studenti ed i disoccupati sulle qualifiche più richieste da un mercato del lavoro in continua

evoluzione e sugli strumenti necessari per cercare lavoro e potersi presentare nel modo migliore alle aziende: le aziende potranno far conoscere la propria realtà aziendale, presentare le proprie vacancies ed effettuare recruiting di personale, ricevendo curriculum, incontrando candidati preselezionati e svolgendo colloqui mirati alle posizioni ricercate; i partecipanti potranno conoscere le imprese, i loro progetti di sviluppo, i fabbisogni di personale e le opportunità lavorative del momento, incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane, ai quali presentare il proprio CV e con i quali sostenere un colloquio; avere indicazioni e strumenti utili per la ricerca di lavoro; conoscere le opportunità e i servizi che Regione Toscana, anche nell'ambito della rete regionale dei CPI, mette a disposizione. Per facilitare la connessione tra imprese e la rete dei CPI negli ultimi anni si è investito nel potenziamento di servizi telematici, realizzando il portale Toscana Lavoro, che ha consentito per le imprese la disponibilità di informazioni puntuali e immediatamente fruibili. Tra i servizi innovativi disponibili su questa piattaforma è stata realizzata la funzione di ricerca dei CV inseriti dagli utenti e CPI. Questa ricerca non utilizza il sistema classico delle classificazioni, ma un motore inferenziale (INTUITION) che prima analizza il testo dei CV e poi crea delle connessioni logiche e pensate con la richiesta di personale effettuata dall'azienda. Al momento le aziende registrate sono 4.403 e in un anno mediamente sono circa 22mila le offerte di lavoro pubblicate.

## 4.2 Le azioni strumentali alla personalizzazione ed erogazione delle misure

In questa sezione sono descritte le azioni finalizzate a garantire ai beneficiari del Programma attività, misure, servizi personalizzati e territorialmente prossimi, in coerenza con gli esiti del gruppo di lavoro.

### 4.2.1 Introduzione

Le attività e le misure che saranno garantite ai beneficiari del programma GOL sono scelte in base alla valutazione congiunta in sede di *assessment* e stipula/aggiornamento del Patto di Servizio tra l'operatore pubblico del CPI e il beneficiario. Grazie a tecniche di orientamento di base, ai dati disponibili sui sistemi informativi a strumenti di profilazione e di analisi del mercato del lavoro, l'operatore pubblico è in grado di supportare l'utente nella scelta delle misure, garantendo quindi personalizzazione e prossimità territoriale, nella certezza della libertà di scelta e uniformità di trattamento.

La diffusione, soprattutto in periodo pandemico, di servizi digitali e nuove modalità di accesso ai servizi pubblici hanno aumentato il divario tra chi dispone di competenze digitali e chi manifesta un *digital divide*. Per ovviare al problema, la Regione Toscana ha approntato la figura del facilitatore digitale: si tratta di circa 40 operatori, che telefonicamente e/o in presenza supportano gli utenti all'accesso e all'utilizzo del portale Toscana Lavoro, in un'ottica complessiva di promozione e educazione dei cittadini all'utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto di quanti non hanno conoscenze e competenze adeguate e che consente agli utenti di ricevere supporto per attivare SPID, rilasciare la DID, prenotare l'appuntamento con il CPI e partecipare a distanza in videochiamata al colloquio con l'operatore sottoscrivendo infine digitalmente il patto di servizio a distanza. Questa modalità non sottrae spazio alla libertà di scelta ed alle valutazioni effettuate con l'operatore pubblico che, al momento del colloquio, può individuare assieme all'utente programmi o soggetti privati differenti a cui rivolgersi per l'effettiva erogazione delle misure.

### 4.2.2 Azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l'impiego

Descrivere le attività che la Regione/PA intende realizzare per rendere i Servizi più prossimi ai cittadini e alle imprese, anche quantificandone il numero (vedasi tabella).

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306, specificare, anche e soprattutto: le modalità e i tempi attraverso cui sarà raggiunto



l'obiettivo della presenza fisica/riferimento di un CPI (o sede decentrata o sportello o altra struttura) almeno ogni 40.000 abitanti.

Nella descrizione evidenziare le modalità di utilizzo dei servizi digitali e le eventuali differenziazioni legate a specificità territoriali (aree marginalizzate, aree metropolitane...)

Nell'ambito di attuazione del programma GOL che comprende un'ampia e diversificata platea di destinatari risulta cruciale puntare su una rete capillare di presidi territoriali e di strumenti digitali, che possano facilitare l'accesso ai servizi e intercettare i bisogni e le necessità espresse dai cittadini e dalle imprese.

L'erogazione dei servizi nel sistema toscano segue un duplice binario, che affianca la **necessaria e imprescindibile presenza fisica resa attraverso una rete di sportelli e servizi**, come descritta nel paragrafo 3.4.1., alle **attività rese in forma digitale**, sperimentate con successo nella gestione della crisi pandemica che hanno permesso, fin dalle prime e più acute fasi emergenziali, di assicurare senza alcuna interruzione la continuità delle prestazioni in un contesto segnato dal distanziamento fisico e sociale. Lo sforzo compiuto per rendere operativi e pienamente efficaci i servizi *on-line* attraverso investimenti tecnologici, la digitalizzazione dei processi e un'importante opera di sensibilizzazione sulla cultura digitale, che ha coinvolto operatori e utenti, è stato canalizzato nella messa a regime di tale modalità di erogazione dei servizi, che va ad affiancarsi all'ordinaria e comunque prioritaria attività in presenza.

Attualmente presso i CPI toscani è possibile effettuare **servizi a distanza**, come prime iscrizioni, percorsi di orientamento, seminari informativi, prenotazioni sul portale di incontro domanda/offerta e avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni. Le imprese, al contempo, possono condurre colloqui di *recruitment* e presentazioni aziendali, utilizzando apposite piattaforme telematiche. Nell'ottica di ridurre il divario digitale e di favorire l'accesso ai servizi a distanza è stata introdotta nei CPI la figura del **facilitatore digitale** per promuovere ed educare i cittadini all'utilizzo delle nuove tecnologie, fornendo un concreto sostegno per accedere alle piattaforme regionali e nazionali dei servizi per il lavoro (anche tramite il supporto per l'utilizzo dello SPID).

Nella sfida alla prossimità dei servizi si intende, pertanto, procedere agendo in modo coordinato su due fronti:

- **la presenza fisica dei servizi**, necessaria per un'adeguata gestione e comprensione dei bisogni più complessi espressi da parte di un'utenza più vulnerabile con scarse competenze digitali, da incrementare e ricalibrare sulla base delle specifiche esigenze territoriali. In particolare si interverrà sulle zone territorialmente più marginali e/o scarsamente servite ma anche in favore di quei territori che presentano un tessuto imprenditoriale vivace e di quelle aree più densamente popolate per cui l'apertura di un nuovo punto di servizi potrà ottimizzare la gestione dei flussi di utenza.
- **i servizi a distanza**, nati in risposta a un contesto straordinario ed emergenziale ma strategici nell'ordinario, in misura complementare e integrata rispetto a quelli fisici, per agevolare e semplificare l'accesso per le fasce di utenza più digitalizzate e utili per creare canali alternativi di collegamento e di scambio e tra i servizi e i cittadini, incrementandone la frequenza.

Nell'ambito di GOL i servizi *on line* potranno essere utilizzati nei confronti dell'utenza digitalmente autonoma con bisogni "non complessi" per la gestione di percorsi volti all'autonomia e, grazie al supporto dei facilitatori, potranno essere ulteriormente estesi nell'ottica di agevolare l'accesso alle prestazioni.

Le azioni tese a garantire maggiore capillarità e prossimità saranno supportate dalla concomitante attuazione del Piano straordinario di potenziamento, anch'esso ricondotto nella Missione "Politiche per il Lavoro" del PNRR, i cui investimenti, descritti nel piano attuativo regionale, saranno principalmente orientati all'adeguamento e al miglioramento delle sedi dei CPI prevedendo, oltre ai necessari interventi strutturali per le sedi esistenti anche azioni legate all'ampliamento della rete attraverso l'acquisto di arredi/strumentazioni e investimenti nei servizi digitali e delle nuove tecnologie. Anche il rafforzamento degli organici, asse portante del Piano straordinario di potenziamento e attualmente in fase di attuazione, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo fornendo, attraverso i nuovi ingressi, risorse e professionalità necessarie per garantire una presenza diffusa ampliando e diversificando la rete dei servizi.

La tabella quantifica le attività che si intendono realizzare (nuovi uffici/recapiti e altre modalità) nell'arco temporale

indicato al fine di implementare la rete dei punti di erogazione dei servizi al lavoro.

	2022	2023	2024	2025
DISPONIBILITÀ DI UFFICI/RECAPITI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3	6	7	1
CREAZIONE DI SPORTELLI MOBILI		2	2	1
EVENTUALI NUOVE SEDI				
ALTRO* (sportelli Virtuali)		1	1	

La principale linea di azione su cui si incentreranno gli interventi volti alla prossimità, riguarda **l'attivazione di sportelli/recapiti presso amministrazioni pubbliche**, grazie ai quali verrà ampliata e resa più capillare l'attuale rete degli sportelli e dei servizi operanti in toscana. L'ipotesi rappresentata nella tabella potrà essere rivista ed adeguata, sia nella tempistica che nei numeri, sulla base degli accordi che si concretizzeranno con le amministrazioni locali individuate ma anche sulla base delle esigenze che potranno successivamente emergere anche alla luce dei patti territoriali stipulati dai quali potranno scaturire ulteriori disponibilità.

Gli sportelli decentrati dislocati presso i comuni del territorio e disciplinati tramite accordi/convenzioni, costituiranno veri e propri punti di erogazione di servizi. La tipologia delle prestazioni sarà definita in base alle specifiche esigenze territoriali e organizzative, per cui alcuni sportelli potranno caratterizzarsi per un servizio di accoglienza e prima informazione orientativa, altri potranno contemplare anche iscrizioni, percorsi di orientamento e servizi alle imprese. Le modalità di apertura che potranno prevedere anche forme non continuative (alcuni giorni della settimana) saranno definite sempre in relazione alle singole realtà territoriali.

La gestione degli sportelli sarà attuata principalmente attraverso gli operatori dei CPI, garantendo in tal modo la continuità del servizio con personale sempre aggiornato e formato. Sarà comunque mantenuta una concreta collaborazione con l'amministrazione locale competente, che in determinati contesti si potrà concretizzare in una gestione di tipo misto con riferimento a quelle attività di prima informazione necessarie a indirizzare l'utenza su servizi e opportunità del territorio.

Nell'operazione di programmazione e di allocazione degli sportelli decentrati è stata seguita *in primis* la logica della prossimità e della raggiungibilità, intervenendo sulle zone più marginali con difficoltà di collegamento e di spostamento (zone territorialmente decentrate/montane, zone distanti o non collegate rispetto al CPI di riferimento).

Sulla base di tale criterio, prioritario nell'assicurare un'adeguata copertura ed avvicinare i servizi al cittadino, si prevede di implementare la presenza laddove la vastità del territorio richiede per gli abitanti lunghi o difficoltosi spostamenti per raggiungere il CPI di competenza. Altri sportelli saranno pensati per facilitare la fruizione dei servizi in zone decentrate, comprendenti comuni di piccole dimensioni o non ben collegate da mezzi pubblici come alcune aree montane.

Nell'ottica di ampliare la portata dei servizi estendendola in punti strategici del territorio sono state inoltre valutate le caratteristiche economiche e demografiche e le specificità dei territori andando ad agire laddove il tessuto imprenditoriale più dinamico o la più alta densità abitativa richiede un maggiore investimento in termini di presidio. In accordo con tale logica che risponde, in taluni casi, anche a una esigenza di alleggerire e ottimizzare i flussi di utenza verso i principali CPI, l'apertura o il rafforzamento di punti di servizi permetterà di migliorare la capacità di risposta in territori caratterizzati da ampi bacini di aziende e di cittadini.

L'obiettivo della maggiore prossimità sarà raggiunto anche operando sulle attuali sedi e andando a intervenire in quelle realtà in cui si renda necessario uno spostamento della struttura presso zone più centrali e nevralgiche,

facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici o in cui occorra procedere a un potenziamento del servizio, ampliando l'ambito territoriale di competenza e implementando il personale assegnato anche in funzione di maggiori prestazioni da erogare.

Al fine di massimizzare la diffusione e le modalità di fruizione dei servizi sfruttando le potenzialità offerte dagli strumenti digitali potranno inoltre essere sperimentati in alcuni territori i cosiddetti **sportelli virtuali** ovvero punti fisici di accesso, attivi con cadenza periodica e programmata in spazi messi a disposizione dall'amministrazione locale, presso i quali un operatore del CPI sarà a disposizione dell'utenza (cittadini o imprese) per offrire *on line*, previo appuntamento tramite connessione web, servizi di natura informativa, consulenziale o di prima iscrizione.

Tale tipologia di servizio, da svilupparsi sempre in accordo con l'amministrazione ospitante, potrà avere una duplice connotazione, erogando sia **servizi di natura "territoriale"** destinati ai cittadini domiciliati/residenti nei comuni interessati, sia **servizi di natura "tematica"**, che consisteranno in aperture programmate dedicate all'approfondimento o alla presentazione, in modalità digitale, di attività e progetti specifici (GOL, Garanzia Giovani, il Portale Toscana Lavoro ecc..)

Infine, per garantire una diffusione capillare delle informazioni e delle iniziative che orbitano intorno al mondo dei servizi per il lavoro e della formazione, per promuovere i servizi dei CPI e intercettare target attraverso una diversificazione dei luoghi e degli spazi, saranno programmati servizi "itineranti" da attivare a fronte di intese con l'ente competente, presso spazi pubblici (locali comunali, biblioteche, centri culturali e giovanili, scuole e università) con una programmazione trimestrale/semestrale. Tali iniziative, ricondotte nella tipologia degli **Sportelli Mobili** costituiranno un utile canale di diffusione e di approfondimento sulle azioni e sulle opportunità offerte da GOL.

#### 4.2.3 Azioni per la digitalizzazione dei servizi

Descrivere le traiettorie di sviluppo esistenti e previste per i servizi digitali, intesi in maniera integrata e complementare a quelli fisici (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare, in particolare, le azioni che saranno realizzate per:

- garantire l'erogazione del percorso - in toto o in parte - on-line;
- facilitare l'accesso alle prestazioni e la «vicinanza» del servizio, anche nei casi di mancato possesso delle dotazioni informatiche;
- facilitare le relazioni e il *case management*, permettendo maggiore frequenza nei contatti con gli operatori dei centri, anche se a distanza;
- rendere più fluide le connessioni tra i diversi operatori della Rete che intervengono nella realizzazione del percorso/erogazione del servizio.

Al fine di incrementare il grado di accessibilità, flessibilità, trasparenza dei servizi dei CPI, e migliorare la qualità complessiva dei processi di presa in carico dei bisogni di cittadini e imprese, la Regione Toscana ha posto particolare attenzione al processo di digitalizzazione degli strumenti nell'ambito dei servizi al lavoro. La Regione Toscana possiede un **Sistema Informativo del Lavoro (SIL)** evoluto, che è **integrato via cooperazione applicativa con il SIU**. Il SIL è sostanzialmente suddiviso in 2 sottosistemi: **IDOLARTI** utilizzato dai CPI per l'accoglienza allo sportello degli utenti e la registrazione di tutte le azioni di politica attiva erogate e **Toscana Lavoro** utilizzato da aziende, cittadini e APL per accedere ai servizi dei CPI. Questi 2 sottosistemi, anche se fisicamente separati, condividono in tempo reale i dati e le informazioni: ad esempio, una politica attiva di GG inserita da un APL su Toscana Lavoro sarà immediatamente visibile al CPI competente e verrà trasmessa ad ANPAL via cooperazione applicativa.

Anche sulla scia dei buoni risultati conseguiti durante la sperimentazione nel periodo di maggiore emergenza della pandemia, dove i CPI della Regione Toscana sono riusciti a garantire l'erogazione a distanza dei propri servizi, sono messe a regime e implementate nuove modalità digitali di erogazione delle prestazioni:

- per garantire le attività di sportello dei CPI anche durante il periodo di lockdown, alle tradizionali funzionalità di consultazione dei propri dati (SAP, elenco politiche attive erogate dal CPI,..) sono state affiancate di nuove (agenda degli appuntamenti on-line, piattaforma video colloqui integrata con Toscana Lavoro, ricerca CV con l'utilizzo di un motore inferenziale, firma digitale avanzata per la DID, il patto per il lavoro e le autocertificazioni). Tutte queste funzioni informatiche sono diventate di uso comune nei CPI e ovviamente saranno utilizzate e potenziate anche per gli utenti di GOL, consentendo così maggiore facilità e frequenza nei contatti con i CPI .

- sarà confermata la **possibilità di svolgere colloqui di orientamento e/o monitoraggio del percorso on line** (inclusa la sottoscrizione del Patto e le relative dichiarazioni con firma avanzata) tramite piattaforme di videoconferenza in uso presso i CPI;

- sarà presente la figura del **facilitatore digitale**: complessivamente si tratta di circa 40 operatori, che telefonicamente e/o in presenza supportano gli utenti all'accesso e all'utilizzo del portale Toscana Lavoro (anche tramite il sostegno all'utilizzo dello SPID), in un'ottica complessiva di promozione e educazione dei cittadini all'utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto di quanti non hanno conoscenze e competenze adeguate (riduzione del *digital divide*);

- è presente uno specifico **servizio di supporto alla formazione a distanza nei 41 Web learning points**, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto TRIO (vedi infra), e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori tecnologici sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità formative in modalità digitale. **TRIO è il sistema di web learning della Regione Toscana** che mette a disposizione di tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi fruibili online. L'offerta formativa TRIO dispone ad oggi di un catalogo per la formazione a distanza, con 850 risorse didattiche, che coprono 13 diverse macroaree tematiche su argomenti trasversali o specialistici, sempre disponibili. I corsi e-learning TRIO sono multimediali e interattivi; esercitazioni e simulazioni sono attive nei nuovi moduli didattici, pensati per una crescente interazione degli utenti, a cui è data la possibilità di collaborare attraverso webinar e laboratori didattici;

- saranno organizzati **laboratori seminari/laboratori di gruppo a carattere informativo e formativo** finalizzati all'acquisizione di informazioni sul funzionamento e sulle tendenze del mercato del lavoro, al rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, al sostegno del percorso di sviluppo personale rispetto alle proprie potenzialità, attitudini, motivazioni, punti di forza e aree di sviluppo; **particolare attenzione sarà dedicata alla definizione del personal branding del disoccupato sui social media, preparazione per sostenere colloqui on line, rendere il disoccupato capace di svolgere in autonomia lo scouting delle opportunità di lavoro attraverso la consultazione delle piattaforme on line dedicate**, soprattutto per la componente più fragile della popolazione attiva. Infatti, la rivoluzione digitale, accelerata dagli effetti della pandemia, ha prodotto una vera e propria polarizzazione nel mercato del lavoro, rendendo ancora più invisibili i soggetti più svantaggiati, sia per le competenze distanti dalle qualifiche più richieste, sia perché non in possesso di alcune competenze digitali necessarie per confrontarsi con le nuove modalità di ricerca del lavoro.

#### 4.2.4 Azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche del mercato del lavoro

Descrivere le azioni che la Regione/PA intende realizzare per lo sviluppo e/o il rafforzamento degli strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali *skills intelligence* e *skill forecasting*, in maniera integrata con il livello nazionale, che può operare in sussidiarietà ove tali strumenti non siano già disponibili (cfr. Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma" del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le azioni che saranno realizzate per:

- Analizzare le caratteristiche dell'utenza dei servizi per l'impiego e i gap in termini di competenze;
- orientare gli interventi del Programma GOL sulla base delle strategie di sviluppo del territorio su cui la Regione/PA intende concentrare gli investimenti, soprattutto con riferimento al PNRR;

- individuare le competenze e i profili dei settori e delle filiere produttive scelti dalla Regione/PA per far fronte a situazioni di criticità/vivacità che impattano in maniera negativa/positiva sulle opportunità occupazionali;
- rilevare in maniera condivisa e con linguaggio comune (facendo riferimento a sistemi di classificazione nazionali/internazionali) i trend occupazionali del mercato del lavoro locale, i profili target e le competenze *core* richiesti dalle imprese;
- acquisire le vacancy da parte delle imprese e attraverso l'azione dei soggetti della Rete.

Per quanto concerne l'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, sul versante della domanda e dell'offerta di lavoro, la Regione Toscana può contare sull'attività di elaborazione e analisi dei dati svolta dall'**Osservatorio Regionale del Mercato del lavoro**, in stretta collaborazione con **IRPET (Istituto Regionale per la programmazione Toscana)**. L'osservatorio effettua monitoraggi, elaborazioni statistiche e approfondimenti, utilizzando la principale fonte informativa costituita dal Sistema informativo lavoro (che consente di monitorare le caratteristiche degli utenti, le azioni di politica attiva e i servizi erogati a ciascuno di esso, i movimenti di assunzione/cessazione dei rapporti di lavoro da parte delle imprese ecc.) integrato con ulteriori fonti statistiche (Forze di lavoro dell'Istat, banca dati sulle ore di cassa integrazione guadagni dell'Inps).

Oltre alla possibilità di **interrogazione (guidata o autonoma) dei dati on line**, trimestralmente è pubblicata la **nota congiunturale Flash lavoro**, volta a monitorare sia l'andamento degli occupati, dei disoccupati e della popolazione attiva, sia ad illustrare alcuni approfondimenti sui temi del lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche settoriali e territoriali.

Tali analisi congiunturali saranno ulteriormente approfondite da parte di IRPET con riferimento alla **domanda di capitale umano** (e la sua distanza con l'attuale offerta in termini di formazione e competenze), utilizzando sia le fonti informative disponibili (sia quelle di natura amministrativa, come le comunicazioni obbligatorie, offerte di lavoro, che statistica, come Excelsior), sia i modelli previsionali dell'istituto, a cui affiancare anche rilevazioni quali-quantitative a livello locale, che coinvolgono, in una continua interazione di confronto, istituzioni, attori della formazione e dei sistemi produttivi locali. Nello specifico per quanto concerne **la rilevazione dei fabbisogni formativi** a cura di IRPET, questa è realizzata mediante successive fasi di approfondimento, fra loro logicamente collegate. La prima fase consiste nel ricostruire le specializzazioni produttive dei sistemi locali del lavoro o, meglio, di una loro aggregazione per omogeneità di tratti socio economici, e confrontarla con l'offerta formativa, declinata per indirizzo, delle scuole superiori e del sistema della formazione professionale regionale (ITS, Iefp, IFTS). Questa prima analisi, che utilizza una pluralità di informazioni adeguatamente elaborate ed integrate fra loro (Censimento addetti e servizi, Comunicazioni obbligatorie, Archivio regionale della formazione vocazionale, Osservatorio Scolastico Regionale) fornisce una duplice indicazione: una descrizione delle caratteristiche prevalenti del sistema produttivo e la corrispondenza dell'offerta disciplinare formativa rispetto a quelle caratteristiche. La seconda fase di approfondimento analizza, in dettaglio, i fabbisogni di professionalità domandati dal sistema produttivo, utilizzando fonti di dati statistiche (le Comunicazioni obbligatorie) ed indagini ad hoc condotte mediante rilevazione campionarie/focus group/piattaforma web comunicata ai propri iscritti dalle organizzazioni datoriali. La duplice combinazione delle due metodologie di rilevazione dei dati consente di cogliere la domanda espressa e potenziale, ma non necessariamente espressa, di professioni. L'obiettivo è la costruzione di una griglia /atlante di professioni per settore e sistema locale. La terza parte del processo di rilevazione considera i fabbisogni prospettici: quelli che le imprese manifesteranno nel medio - lungo periodo per effetto, ad esempio, della cd. rivoluzione verde e digitale. A questo scopo sono effettuati degli scenari attraverso un modello che lega assieme settori, professioni e competenze. La lettura statica del modello diventa dinamica, e quindi prospettica, postulando i cambiamenti nella relazione fra professioni, competenze e settori, attingendo informazioni o dall'osservazione di realtà più evolute verso cui tendere, oppure mediante una interlocuzione di tipo partecipativo (focus group, analisi Delphi) con esperti di settore e datori di lavoro selezionati.

L'analisi della domanda di lavoro è di supporto anche alle **attività di marketing svolte dai CPI** nei confronti delle imprese (cfr paragrafo 4.1.5), che viene programmata anche sulla base di interrogazioni specifiche sul SIL rispetto ai

potenziali nuovi posti di lavoro (verificando per settore, profili professionali, sistemi locali l'andamento degli avviamenti al lavoro, ma anche delle cessazioni per motivazioni non di natura economica, le offerte di lavoro pubblicate ecc), nonché rispetto alle informazioni/comunicazioni relative a nuovi insediamenti produttivi che potranno emergere dallo sviluppo da parte della rete territoriale dei servizi per il lavoro delle necessarie sinergie istituzionali e operative con attori regionali/locali (associazioni di categoria, associazioni professionali, consulenti del lavoro, Suap, RT-Iniziativa per attrazione investimenti).

#### 4.2.5 Azioni per la comunicazione del Programma GOL e sensibilizzazione dei beneficiari

Descrivere il sistema integrato di attività che la Regione/PA intende realizzare per promuovere il Programma e raggiungere i potenziali beneficiari (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le azioni che saranno realizzate per:

- raggiungere in maniera capillare i potenziali beneficiari del Programma;
- agevolare l'adesione, la partecipazione e la scelta consapevole dei potenziali beneficiari;
- garantire una conoscenza diffusa delle finalità e delle opportunità che il Programma realizza a favore delle imprese e dei sistemi produttivi territoriali.

La comunicazione e la promozione del Programma GOL saranno orientate al rispetto del principio della trasparenza, garanzia di parità di accesso, efficacia e semplificazione. L'obiettivo è strutturare un'azione di comunicazione trasversale, in grado di raggiungere e informare i potenziali beneficiari (cittadini e imprese) delle nuove opportunità previste dal Piano attuativo regionale di GOL, aggiornarli sui risultati raggiunti grazie al Programma, allo scopo di renderli maggiormente consapevoli delle possibilità e promuovere un più ampio accesso alle stesse.

Tali attività rappresentano un fattore strategico su cui fare leva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma e pertanto si baseranno su una strategia che combina un mix di fonti e strumenti, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi per poter garantire massima capillarità e il raggiungimento di una platea molto ampia e differenziata per caratteristiche socioanagrafiche, personali e di contesto, e probabilmente con modalità altrettanto differenziate di accesso e fruizione dell'informazione. Sarà promosso l'accesso alle opportunità delle persone più distanti dal mercato del lavoro, la comunicazione sistematica e trasparente dei risultati conseguiti, l'aumento della riconoscibilità delle azioni realizzate tramite GOL, la valorizzazione del loro ruolo nell'interazione diretta con i destinatari delle opportunità e il ruolo del partenariato economico e sociale, per individuare nuove modalità di comunicazione verso le imprese.

A tal fine, le modalità di comunicazione riguarderanno le **forme consuete di promozione e informazione (comunicati stampa, newsletter, incontri sul territorio, redazionali...)** e quelle più specificamente riferite all'utilizzo dei **social media**.

La comunicazione punterà a valorizzare/rafforzare i canali già efficacemente utilizzati per la diffusione di informazioni su GOL nel suo complesso e sulle opportunità offerte ai destinatari dal PAR, sfruttando i **siti istituzionali e la realizzazione di eventi informativi/promozionali**. Sul versante *social media marketing* sarà previsto, in accordo con la redazione *web*, la realizzazione di **post periodici**, che illustrino di volta in volta i servizi e le opportunità offerte. A ciò si aggiunge il **portale Toscana Lavoro**, punto di riferimento per la partecipazione dei potenziali beneficiari e le opportunità offerte dal Programma a favore delle imprese e dei servizi produttivi territoriali, nonché il **Catalogo dell'offerta formativa** per conoscere anche le opportunità formative previste dal Programma GOL.

I **portali istituzionali e le relative sezioni tematiche su GOL** saranno gli strumenti prioritari della comunicazione online del Programma e saranno oggetto di una attività costante di aggiornamento e revisione dei contenuti, finalizzata a mettere a disposizione - in modo puntuale, trasparente e accessibile - tutte le informazioni di interesse per i destinatari sull'attuazione del Programma.

E' prevista anche la realizzazione di **materiali informativi su supporti cartacei e immateriali** dedicati a promuovere la conoscenza delle opportunità che GOL offre alle persone e alle imprese, da distribuire tramite la rete dei CPI, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, condiviso ed efficace.

Le azioni di comunicazione si innestano organicamente su una strategia di comunicazione più complessiva definita dalla Regione Toscana e da ARTI, nel quadro della gestione di interventi a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e sulla comunicazione istituzionale.

#### 4.2.6 Azioni per l'implementazione del sistema informativo

Descrivere le azioni regionali che si intendono adottare per garantire l'interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e quello centrale (SIU ed eventualmente Regis), in maniera che l'avanzamento del Programma sul territorio nazionale possa osservarsi capillarmente e in tempo reale ed eventuali correttivi possano essere tempestivamente adottati, anche a garanzia dell'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le azioni che saranno realizzate dalla Regione per:

- raggiungere la piena e tempestiva interoperabilità dei sistemi informativi;
- garantire l'accesso da parte di tutti i soggetti della Rete per l'erogazione dei percorsi;
- garantire il monitoraggio sistematico e *real time* dell'avanzamento del Programma.

Rimane inteso che tutti gli aspetti relativi all'implementazione dei sistemi informativi e alla loro interoperabilità verranno meglio definiti nella Convenzione ANPAL-Regione.

Il sistema informativo del lavoro della Regione Toscana è interoperabile da tempo con il SIU in tutti gli aspetti (DID, SAP, GG,..), di cui condivide totalmente gli standard nazionali.

Le politiche erogate relative al programma GOL, il profiling quanti/qualitativo e l'appartenenza al relativo *cluster* verranno registrate sul sistema informativo del lavoro della Regione Toscana ed inviate in cooperazione applicativa ad Anpal secondo le specifiche tecniche che verranno fornite.

In relazione alla profilazione e all'*assessment* preliminare il CPI sarà supportato dai dati presenti sui sistemi informativi Regionali (Formazione, Fse,..) elaborati utilizzando gli strumenti di Intelligenza artificiale già in uso in Regione Toscana.

Per la rendicontazione della spesa verranno riutilizzati sistemi informativi (Garanzia Giovani ,FSE) che dispongono già di funzionalità utili per la rendicontazione di fondi comunitari e sono predisposti all'invio in cooperazione applicativa dei propri dati.

L'accesso ai dati, seppur garantito a tutti i soggetti interessati all'erogazione dei percorsi, avverrà utilizzando sistemi di autenticazione forte (CNS, CIE, SPID), come previsto dalle norme nazionali.

Per il *managment* regionale e di Arti per garantire il monitoraggio *real time* saranno realizzati dei cruscotti e dei report statistici, che accedono direttamente ai dati movimentati dai CPI e dalle APL., per quello sistematico verrà adeguato il DWH già in uso in maniera da poter interrogare anche dati del progetto GOL, con i dati presenti sia sul DWH sistema informativo del lavoro che con altri DWH regionali.

#### 4.2.7 Azioni per il monitoraggio

Descrivere le azioni e gli strumenti che la Regione/PA - contribuendo in maniera sistematica al monitoraggio nazionale del Programma - intende adottare per monitorare capillarmente e in tempo reale lo stato di avanzamento del Programma sul proprio territorio, così che gli eventuali correttivi possano essere tempestivamente adottati (cfr. *Allegato A - Cap. 3 "Gli obiettivi del programma"* del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021).

Indicare le azioni che saranno realizzate per:

- impostare un sistema di monitoraggio, anche ai fini della programmazione, a livello di singolo CPI al fine di monitorare in itinere il conseguimento del target della Riforma 11 ALM's e formazione professionale (Missione 5 Componente 1) così denominato *"per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)"* da conseguirsi nella percentuale del 80% entro il dicembre 2025 ;
- garantire la rilevazione di tutti i dati e/o informazioni utili ad alimentare gli indicatori che saranno oggetto del sistema di monitoraggio, sia fisico che economico-finanziario, secondo le specifiche che saranno comunicate dal Sistema centrale di coordinamento del PNRR;
- definire le modalità di coinvolgimento degli attori della Rete per assicurare una rilevazione continuativa e sistematica degli indicatori prescelti;
- fornire il quadro costantemente aggiornato sull'avanzamento della spesa secondo le specifiche che saranno comunicate dal Sistema centrale di coordinamento del PNRR.

I dati relativi ai beneficiari, ai percorsi erogati e alla relativa spesa saranno registrati su apposite piattaforme informatiche ( cfr 4.2.6). L'uso di queste piattaforme informatiche permette la realizzazione di appositi cruscotti o di definire dei report statistici che conterranno i dati aggiornati in tempo reale e dunque consentiranno di disporre di un quadro aggiornato dell'avanzamento della spesa e degli indicatori fisici.  
Gli attori coinvolti nel programma (CPI, APL, Agenzie Formative) avranno l'obbligo di alimentare questa piattaforma.

### 4.3 Le azioni per la compatibilità tra il Programma GOL e le misure regionali o nazionali a valere su FSE+ in termini di programmazione

In questa sezione sono descritte le azioni finalizzate a rendere coerenti e compatibili le pianificazioni regionali sulle politiche attive con quanto previsto dal Programma GOL, anche per quanto riguarda la gestione territoriale di iniziative nazionali, con salvaguardia dal rischio di doppio finanziamento.

#### 4.3.1 Introduzione

In attuazione del **Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali**, sottoscritto l'8 settembre 2021, la Regione intende destinare le risorse ad essa attribuite ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 per garantire al territorio regionale una più ampia opportunità di partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti con il DM 4/2018. A seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Ministro del Lavoro, è stata avviata una fase di concertazione con le parti sociali in sede di Commissione



Regionale Permanente Tripartita, finalizzata ad impiegare le risorse assegnate alla Regione Toscana per garantire al territorio regionale più ampie opportunità di politica attiva del lavoro e della formazione. La concertazione ha avuto esito nella condivisione di proposte per un **nuovo Patto per il Lavoro in Toscana**, il quale prevede la sperimentazione di una vasta gamma di strumenti di politica attiva che integrino e rafforzino le misure nazionali, favorendo la cooperazione attiva tra servizi pubblici e privati, quali ricollocazione, formazione per ridurre il *mismatch* di competenze, incentivi all'occupazione. Le misure del Patto saranno rivolte a disoccupati, con particolare attenzione e previsioni specifiche rivolte a donne, giovani, soggetti vulnerabili e persone con disabilità. Il Patto, che verrà attuato con le risorse disponibili, si integra con il nuovo Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e il Piano Nuove Competenze, con il prossimo PON "Giovani Donne e Lavoro" e con la Programmazione Regionale FSE+ 2021/2027, ampliando quindi i possibili strumenti di politica attiva e le tipologie di destinatari raggiungibili.

Tramite l'utilizzo dei diversi Fondi e delle risorse regionali, l'impegno di Regione Toscana è sostenere la formazione di disoccupati e disoccupate, inattivi e inattive, tenendo conto dei fabbisogni delle imprese, fronteggiando il disallineamento tra le competenze possedute da coloro che sono privi di occupazione e le richieste che provengono dal mercato del lavoro anche nell'ottica di una transizione ecologica e digitale dell'economia. Sono programmati interventi formativi, anche svolti con riferimento ai protocolli territoriali e di filiera e/o nell'ambito delle filiere produttive strategiche della Toscana, finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo, alla riqualificazione professionale di disoccupati e disoccupate, inattivi e inattive; interventi formativi destinati ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro ed a quelli che non lavorano e non frequentano attività formative e di istruzione; interventi formativi rivolti a persone in esecuzione penale finalizzati al loro inserimento o reinserimento lavorativo; interventi formativi a domanda individuale realizzati mediante lo strumento del *voucher*, anche nella forma just in time. A ciò si affiancano misure finalizzate all'inclusione sociale ed all'autonomia delle donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021, incentivi all'assunzione e percorsi di inclusione sociale rivolti a persone disabili. Analoghe finanziate sia con fondi PNRR che con i residui della cassa integrazione in deroga.

Il rispetto delle procedure previste nei singoli Sistemi di Gestione e Controllo, l'attenta gestione delle operazioni, i controlli previsti per ciascun Fondo, l'utilizzo di documentazione, giustificativi di spesa e output corredati dei rispettivi loghi, oltre ad una formazione specifica rivolta al personale operante su ciascun Fondo sono le principali procedure che saranno messe in atto per la salvaguardia dal rischio di doppio finanziamento.

#### *4.3.2 Il quadro attuale delle misure di politica attiva e formative (per il lavoro) erogate dalla Regione/PA verso i potenziali beneficiari del Programma GOL*

Descrivere le misure attualmente gestite o programmate per l'immediato futuro dalla Regione/PA riguardo ai Target rientranti nell'ambito del Programma GOL.

Attualmente le misure di politica attiva e formative erogate da Regione Toscana verso i potenziali beneficiari del Programma GOL risiedono nella Programmazione del POR FSE 2014 – 2020, nel Programma Iniziativa Occupazione Giovani e nella nuova Programmazione 2021-2027 FSE +.

La fase di programmazione di GOL dovrà tener conto in modo sinergico ed integrato del significativo contributo derivante dalle risorse europee dei Programmi Operativi Nazionali (PON), dalle risorse nazionali (Fondo Sviluppo e Coesione, Fondo Complementare) e dalla nuova Programmazione FSE +.

La Programmazione del POR FSE 2014/2020 ha destinato una parte rilevante di risorse alle politiche rivolte ai giovani ed una parte di questi interventi andranno ad affiancarsi a GOL, nei primi anni di attuazione del Programma. All'interno del POR FSE, l'occupazione giovanile viene sostenuta sia con interventi a supporto del sistema dell'istruzione (ad es. alternanza scuola-lavoro) che con azioni di politica attiva (ad es. formazione professionale, percorsi per l'autoimpiego, tirocini ecc.). Le risorse del POR FSE contribuiscono anche al rafforzamento della rete dei

servizi per l'impiego, preposti allo svolgimento delle attività di accoglienza, di presa in carico, di orientamento e di accompagnamento al lavoro; in questo senso, il POR assicura un valido supporto alla realizzazione del Programma Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani). Il Programma Iniziativa Occupazione Giovani è lo strumento che ha rafforzato gli interventi a favore della formazione e dell'inserimento occupazionale dei giovani, finanziando Misure destinate ai Neet di età compresa fra 15 e 29 anni quali Tirocini, Accompagnamento al Lavoro, Formazione di breve e lunga durata.

Garanzia Giovani in Toscana si inserisce nell'ambito del progetto "GiovaniSi", avviato nel 2011 dalla Regione Toscana per facilitare il percorso di transizione alla vita adulta dei ragazzi e delle ragazze toscani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con risorse regionali e con gli strumenti previsti dal POR FSE 2014-2020. La caratteristica innovativa del progetto consiste nell'inquadramento delle misure sotto un'unica cabina di regia, che coordina e monitora gli interventi e facilita le interazioni tra i diversi settori regionali. Giovanisì è un sistema di opportunità integrate e trasversali strutturate in 7 macroaree: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport). I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

Rafforzamento dell'integrazione tra servizi per l'impiego e sistema della formazione, sostegno all'autonomia dei giovani e ai percorsi di transizione scuola-lavoro, potenziamento dei servizi della prima infanzia e dei servizi di cura anche in un'ottica di conciliazione sono alcuni dei temi del Quadro strategico regionale per l'uso delle risorse del Fse+ nel settennato 2021-2027 che troveranno poi attuazione nel POR FSE.

Trasversalmente, tramite le risorse del POC SPAO e del PON INCLUSIONE, si realizza il Piano di rafforzamento che prevede l'inserimento di personale particolarmente qualificato all'interno dei Centri per l'impiego per rafforzare i servizi e aumentarne l'efficacia e l'efficienza. Il Piano, adottato dalla Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, prevede una governance multilivello che si articola principalmente nelle Regioni in qualità di soggetti attuatori e nell'ANPAL, quale ente di coordinamento nella definizione di regole e di strumenti comuni e titolare delle attività di monitoraggio e valutazione.

MISURA DI POLITICA ATTIVA	TARGET DI RIFERIMENTO	PERIODO ATTUAZIONE	DI	BREVE DESCRIZIONE
Misura 1 Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana (Delibera n.111 del 07-02-2022)	Disoccupati residenti e domiciliati in Regione Toscana, con particolare attenzione e previsioni specifiche rivolte a donne, giovani, soggetti vulnerabili e disabili	2022		Tra le misure di politica attiva proposte: 1. ASSEGNO PER L'IMPIEGO, sviluppo della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione, che finanzia singole misure di politica attiva, che potranno essere erogate dai CPI o da agenzie per il lavoro o agenzie formative accreditate secondo la vigente normativa regionale. 2. CONTRIBUTI PER LA FASE DI "START UP" DI IMPRESA 3.VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI 4.VOUCHER "JUST IN TIME" 5.VOUCHER DI CONCILIAZIONE 6.PERCORSI FORMATIVI BREVI

			FINALIZZATI ALL'OCCUPABILITÀ – MISMATCH 7.PERCORSI FORMATIVI COLLEGATI A PROTOCOLLI TERRITORIALI 8.AVVISI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI COINVOLTI IN CRISI AZIENDALI 9.INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
Misura 2 Accompagnamento al Lavoro	NEET 18-29 anni	2014 - 2023	Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso: scouting delle opportunità, definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring; matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane
Misura 3 Formazione mirata all'orientamento lavorativo Avviso Garanzia Giovani, misura 2A.3 II fase, percorsi di formazione individuale/individualizzata per Neet (18-29 anni);	NEET 18-29 anni	Da marzo 2022 a marzo 2023	Si tratta di percorsi di formazione individuale/individualizzata per Neet (18-29 anni)
Misura 4 Tirocinio extracurricolare	NEET 18-29 anni	2014 - 2023	Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio. Il Tirocinio agevola le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.  Favorisce l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati.
Misura 5 Avviso POR FSE 2014-2020, azione PAD C.3.1.1.A, percorsi di formazione per	Inattivi, disoccupati	Da giugno 2022 a giugno 2023	Si tratta di percorsi di formazione per riqualificazione professionale nell'ambito dell'economia digitale

riqualificazione professionale nell'ambito dell'economia digitale e sostenibile			e sostenibile per facilitare l'inserimento lavorativo
Misura 6 Avviso voucher just in time:	disoccupati, inoccupati e inattivi		Si tratta di <i>voucher</i> formativi individuali finalizzati a finanziare le spese di accesso a percorsi formativi di soggetti per i quali sia stata effettuata dalle imprese specifica richiesta finalizzata all'assunzione
Misura 7 Start up di micro e piccole iniziative imprenditoriali giovanili, femminili, di destinatari di ammortizzatori sociali o liberi professionisti	Giovani, donne, destinatari di ammortizzatori sociali o liberi professionisti, operanti nei settori manifatturiero, artigiano, commercio, cultura, turismo e terziario	2021 - 2023	La Regione Toscana sostiene lo start up di micro e piccole iniziative imprenditoriali giovanili, femminili, di destinatari di ammortizzatori sociali o liberi professionisti, operanti nei settori manifatturiero, artigiano, commercio, cultura, turismo e terziario
Misura 8 Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	Occupati, inoccupati e disoccupati senza limiti di età	2021 - 2023	I corsi IFTS sono gratuiti, prevedono 800 ore di formazione (di cui 560 in aula e 240 di stage) e riguardano le 5 filiere produttive strategiche, individuate tra gli ambiti regionali con un maggior impatto occupazionale: agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda e ICT.
Misura 9 Interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia (Delibera n.719 del 12-07-2021)	Donne inserite in percorsi di cui alla DGR n. 719/2021	2021 - avvisi a sportello	In attuazione del Programma di Governo 2020-2025 e specificatamente Progetto ATI, la finalità è quella di favorire l'occupabilità, la partecipazione al mercato del lavoro e l'autonomia delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza. La definizione del progetto per l'occupabilità, finalizzato all'individuazione del percorso di politica attiva del lavoro e delle misure di accompagnamento, e il follow up avviene tramite il doppio tutoraggio del CPI e del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio/Servizio sociale territoriale.  Sono attivi due avvisi pubblici strettamente integrati:

			<p>- Avviso per la concessione di contributi individuali a sostegno dei percorsi di politica attiva e per la frequenza di percorsi formativi, oltre l'erogazione di un <i>voucher</i> di conciliazione ed un contributo forfettario a copertura delle spese di trasporto.;</p> <p>- Avviso per l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale ed all'autonomia, cui alla DGR. 620/2020, rivolto a soggetti ospitanti (imprese, datori di lavoro privati, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore), tramite contributi destinati alla copertura dell'indennità di partecipazione erogata alla tirocinante</p>
<p><b>Misura 10 Avvisi Pubblici per la concessione di contributi alle imprese e/o datori di lavoro privati a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili</b> (Delibera n.484 del 04-05-2021) (Delibera n.686 del 03-06-2020 )</p>	<p>Persone con disabilità iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana di cui all'art.8 L. 68/99</p> <p>Persone con disabilità di natura psichica iscritte negli elenchi provinciali di cui all'art 8 L. 68/1999 (disabili definiti psichici nella relazione conclusiva di cui al DPCM13/01/2000, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge 68/1999)</p>	<p>2019- avvisi a sportello</p>	<p>La finalità degli interventi è quella di sostenere progetti di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Gli Avvisi territoriali gestiti da ARTI prevedono contributi per i datori di lavoro relativamente a spese sostenute per corso/i di formazione individuale in azienda e/o azioni di tutoraggio; adeguamento/trasformazione del posto di lavoro; abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali; apprestamento tecnologie telelavoro; istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo; spese sostenute dalle Cooperative di tipo B, anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro; attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione.</p>
<p><b>Misura 11 Pogetto FAMI ComMIT Competenze Migranti in Toscana</b></p>	<p>Cittadini di paesi terzi</p>	<p>2019-2022</p>	<p>Il progetto prevede il potenziamento del sistema territoriale per l'inclusione lavorativa, concentrandosi in particolare sulle attività di coinvolgimento di migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione</p>

			internazionale. Asse portante del progetto è la valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri in relazione ai bisogni del tessuto produttivo locale valorizzando il contributo di tutti gli attori della filiera del lavoro a cominciare dai Cpl
Misura 12 Progetto FAMI TEAMS (Tuscany Empowerment Actions for Migrant System)	Cittadini di paesi terzi	2018-2022	Il progetto propone un sistema integrato di azioni per qualificare e potenziare i servizi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti in Toscana e facilitarne l'accesso, con l'obiettivo di realizzare percorsi di integrazione fondati sulla valorizzazione della multiculturalità, sulle pari opportunità, su condivise e inclusive dinamiche di sviluppo socio-economico del territorio

#### 4.3.3 Azioni per la compatibilità tra Programma GOL e misure regionali o nazionali

In relazione alle misure sopra elencate - se confermate nel periodo di attuazione del Programma - evidenziare le azioni che la Regione/PA intende intraprendere per garantire la complementarità e non sovrapposizione con le misure a valere sulle risorse del Programma GOL.

La Regione, al fine di garantire la complementarità delle misure a valere sui diversi Fondi ed evitare il rischio di sovrapposizione, agirà innanzitutto realizzando un **raccordo in fase di programmazione e di attuazione con le strutture regionali di coordinamento del programma FSE+, di PON Giovani e Donne, del Patto per il lavoro** (facilitato anche dal fatto che gran parte delle strutture competenti afferiscono alla stessa Direzione regionale) in modo da definire gli ambiti specifici di ciascun programma, la ricerca di integrazione delle misure rispetto ai singoli target, ai fini di un ampliamento quantitativo e qualitativo dei beneficiari coinvolti e la massimizzazione degli impatti attesi in termini di beneficiari coinvolti, riattivazione ed esiti formativi e occupazionali degli stessi.

In termini di gestione ordinaria delle misure si terrà in considerazione i diversi target di riferimento, andando a distinguere - al momento della presa in carico presso i CPI e la relativa fase di *assessment* - i beneficiari di GOL dai beneficiari degli altri programmi. Con questa modalità si metterà a disposizione degli utenti del CPI un'offerta completa ed esaustiva rivolta a tutte le tipologie di beneficiari che troveranno così spazio in una platea di proposte diversificate.

## 5 INTERVENTI DA ATTIVARE, PRIORITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI DA CONSEGUIRE

### 5.1 Le misure per i beneficiari

La sezione contiene le modalità attuative definite dalla Regione/PA per la realizzazione dei percorsi rivolti ai beneficiari per il conseguimento degli obiettivi del Programma GOL sul proprio territorio, soprattutto con riferimento ai Target 1 e Target 2.

Sebbene l'organizzazione delle misure debba essere descritta tenendo quale arco temporale di riferimento l'intera durata del Programma, la descrizione degli obiettivi va riferita specificatamente a Milestone e Target relativi al 2022, avendo presente che per quanto riguarda il raggiungimento della Milestone M5C2:

- il PNRR ed il Programma GOL prevedono che entro il dicembre 2022 debba essere coinvolto il 10% dei beneficiari;
- l'accordo quadro e il Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 pongono, invece, come obiettivo da raggiungere al 31/12/2022 “[...] il 20% dei beneficiari complessivi”.

Nella descrizione delle misure occorre dare priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono “formazione”, in favore *“delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di 30 anni di età, lavoratori con almeno 55 anni”* in maniera tale da contribuire a raggiungere l'obiettivo del 75% del totale dei 3 milioni di beneficiari del Programma, entro il termine del 2025.

#### 5.1.1 Introduzione

Il modello attuativo del PAR della Regione Toscana mantiene una **forte governance pubblica**, con la realizzazione della presa in carico e profilazione da parte dei CPI, con i quali l'utente condivide il percorso di sviluppo professionale attraverso la stipulato del Patto di servizio all'interno del quale sono indicati gli interventi di politica attiva da attuare, e il successivo **coinvolgimento dei soggetti privati accreditati**, nonché l'attivazione delle reti territoriali necessarie a garantire la massimizzazione in termini di beneficiari coinvolti e di impatti attesi. Come meglio specificato nei paragrafi successivi, tale coinvolgimento sarà differenziato in funzione delle diverse tipologie di percorsi.

Nel caso di beneficiari, per i quali l'analisi dello skill gap realizzata dagli operatori dei CPI abbia evidenziato specifiche necessità di aggiornamento o riqualificazione professionale, la formazione sarà resa disponibile in primo luogo mediante lo strumento dei **percorsi formativi brevi e lunghi finalizzati all'occupabilità – mismatch**. Con questa misura si intende finanziare interventi di formazione o di riqualificazione professionale di durata variabile in funzione del cluster di utenza, con lo scopo di accrescerne le competenze professionali, e di diminuire il disallineamento (mismatch), che comprime sia lo sviluppo delle imprese sia la possibilità di incremento occupazionale. Sarà pubblicato un Avviso finalizzato alla creazione di due distinti cataloghi di offerta formativa di corsi brevi (upskilling) e lunghi (reskilling) proposti e svolti in coerenza con le esigenze e priorità delle aree territoriali. Nell'Avviso sarà specificato che i progetti formativi riguarderanno in particolare i settori della transizione ecologica e digitale e saranno individuati i settori strategici oggetto della formazione, le aree di intervento, le aree di sistema territoriale, anche a seguito delle concertazioni a livello territoriale con il mondo imprenditoriale. I destinatari sono selezionati da parte dei CPI o dagli operatori accreditati che hanno in carico beneficiari destinatari di interventi di formazione. Saranno redatte linee guida condivise con ARTI finalizzate a definire il percorso di individuazione e selezione dei destinatari dell'attività formativa da parte dei CPI. Inoltre, al fine di soddisfare le richieste delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l'individuazione di personale che necessita di colmare gap formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base attraverso la partecipazione a percorsi formativi mirati e personalizzati in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per i cluster 2 e 3 si prevede la possibilità di attivare **voucher just in time**. Diversamente dal *voucher* formativo, il *voucher just in time* viene erogato al termine di un percorso che si avvia attraverso la richiesta dell'impresa interessata all'assunzione e passa attraverso l'intermediazione, svolta dai CPI o dagli operatori accreditati, di domanda e offerta di lavoro. Esso mira pertanto a ridurre le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di interesse dell'impresa all'assunzione di nuovo personale, l'individuazione del soggetto da mettere in formazione, lo svolgimento del percorso formativo e l'occupabilità. I corsi per i quali può essere richiesto il *voucher* sono erogati da organismi formativi accreditati alla

formazione secondo la regolamentazione della Regione Toscana.

Per poter dare un ulteriore strumento ai CPI, in ambito prettamente formativo, che dia una risposta forte alle esigenze dei cittadini, per favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, è stato ritenuto opportuno, prevedere, attraverso una gara di appalto – a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) – l'erogazione di "Servizi di formazione per l'inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa. Tale appalto prevede interventi formativi, anche in forma seminariale, con particolare riguardo ai temi delle competenze chiave, di cui alla Raccomandazione Europea del 22/05/2018 - n. 189/01 e la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale e tecnico per i lavoratori.

Sempre sul versante della formazione sono previste ulteriori opportunità per specifiche categorie di beneficiari. Per i **beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** si prevedono **voucher aziendali** che mirano a ridurre le tempistiche che intercorrono tra la manifestazione di interesse dell'impresa all'aggiornamento/riqualificazione dei propri dipendenti e l'inizio delle attività formative. Tali *voucher* si rivolgeranno agli occupati di imprese in situazioni di crisi, con personale in cassa integrazione, che attuano processi di ristrutturazione, riconversione e reindustrializzazione. Anche in questo caso sarà fondamentale il ruolo dei CPI, in particolare per la presa in carico del lavoratore e la valutazione della coerenza tra il percorso formativo proposto (anche con ricorso a formazione a catalogo) e le esigenze aziendali.

Per i **lavoratori con redditi molto bassi** si prevede che, una volta presi in carico dai CPI, potranno usufruire di **voucher individuali**, spendibili presso enti accreditati (anche con ricorso a formazione a catalogo) o altri soggetti aventi le necessarie competenze ed esperienze, per la partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare le competenze professionali.

Il pacchetto minimo di misure di politica attiva e di formazione individuato per ciascun cluster di beneficiari (come meglio descritto nei paragrafi successivi relativi ai singoli percorsi) potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022, con particolare attenzione alle **misure di conciliazione** volte a sostenere soprattutto la componente femminile nell'inserimento permanenza o reinserimento nel mercato del lavoro, a interventi di sostegno all'occupazione attraverso **incentivi all'assunzione** rivolta ai datori di lavoro su specifiche categorie di lavoratori (donne, giovani, over55, disabili). Infine, qualora nella fase di *assessment* fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, per i lavoratori che rientrano in una delle categorie previste da GOL è possibile fruire di servizi di **orientamento e formazione finalizzate alla creazione di impresa e all'autoimpiego**.

### 5.1.2 Obiettivi regionali (target 1 e target 2)

La tabella riguarda esclusivamente l'obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2022 (cfr. Tabella 2, Allegato B del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021). La tabella sarà aggiornata annualmente sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse che saranno adottati con apposito Decreto interministeriale (cfr. articolo 2, comma 4 dell'attuale Decreto).

La tabella farà riferimento esclusivamente l'obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2022 (cfr. Tabella 2, Allegato B del Decreto interministeriale). La tabella sarà aggiornata annualmente sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse che saranno adottati con apposito Decreto interministeriale (cfr. articolo 2, comma 4 dell'attuale Decreto)

		TARGET 1		TARGET 2	
		BENEFICIARI GOL	DI CUI VULNERABILI	BENEFICIARI GOL COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	BENEFICIARI GOL COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Milestone	2025	3 milioni	2,25 milioni	800 mila	300 mila
	2022	600 mila	-	160 mila	60 mila
Obiettivo regionale	2022	34.560	25.920	9.216	3.456



### 5.1.3 Pianificazione e aggiornamento dei Patti di servizio già sottoscritti prima del PAR

Descrivere le modalità di adeguamento dei Patti di servizio (o “Patti per il lavoro”) antecedenti l’entrata in vigore del Programma per includerne le misure, indicando: le priorità in termini di target e su quali Patti intervenire; il termine entro cui completare l’adeguamento; le modalità attraverso cui saranno aggiornati.

Si accede al Programma GOL attraverso i CPI: la fase di *assessment* riguarda tutti i beneficiari e sarà svolta esclusivamente dai CPI tramite operatori di orientamento.

In prima battuta, tutti i colloqui già fissati dai CPI per la definizione del patto di servizio/patto per il lavoro, o in attuazione di un patto già sottoscritto, nei confronti di soggetti ricompresi tra i beneficiari di GOL (con particolare riferimento a disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL e beneficiari del Reddito di cittadinanza) diventano il primo evento del Programma. In questo primo appuntamento, il CPI inizia il processo di valutazione e *assessment* del beneficiario (che prevede una durata standard da un minimo di 1 ora ad un massimo di 3 ore, ma può durare fino a 4 ore in caso di *assessment* “arricchito” per la presa in carico di soggetti con bisogni particolarmente complessi), volto ad individuare il suo posizionamento nel mercato del lavoro e gli specifici bisogni – in particolare in termini di competenze – e i conseguenti sostegni che ne permettano un incremento dell’occupabilità.

Ad esito dell’*assessment* vi sarà l’inserimento del beneficiario in uno dei 4 cluster definiti dal programma (Percorso 1 - Reinserimento occupazionale; Percorso 2 – *Upskilling*, Percorso 3 – *Reskilling*; Percorso 4 - Lavoro e inclusione) e la definizione di uno specifico patto di servizio/patto per il lavoro (o l’aggiornamento di quello già esistente), modulato in funzione dell’intensità di aiuto necessaria.

Il modello ipotizzato prevede che il Programma GOL si inserisca in un processo di attività già posto in essere da parte dei CPI, intervenendo in via prioritaria su coloro che, in attuazione di disposizioni normative, sono tenuti a entrare nel sistema dei servizi (beneficiari RdC, di Naspi e Discoll) dopo l’avvio del Programma, così come sugli altri target del Programma intercettati tramite l’ordinaria attività di sportello svolta dai CPI (ad esempio, giovani Neet con meno di 30 anni, donne, persone con disabilità, lavoratori maturi con 55 anni e oltre).

Successivamente, si opererà sullo *stock* di beneficiari già presenti nei servizi all’avvio del Programma (in prima battuta gli utenti per i quali le misure di GOL rappresentano - secondo la disciplina vigente - una condizione per poter continuare a fruire della prestazione economica). Come disposto dall’articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 150/2015, il patto di servizio sottoscritto presso il CPI indica la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. I contatti sono calendarizzati nel sistema di agenda presente nel Sistema Informativo Regionale del Lavoro e tali appuntamenti concordati dal beneficiario, nel caso di percettori, sono soggetti a condizionalità. In occasione di tali appuntamenti, si procederà all’*assessment* secondo gli strumenti e la metodologia del Programma, all’inserimento in uno dei quattro percorsi e alla revisione e all’aggiornamento del patto di servizio. Il recupero dello *stock* di beneficiari potenziali è stimato in circa 18 mesi dall’inizio del programma.

Progressivamente, i flussi in entrata di nuovi utenti dei CPI ricompresi nei beneficiari del programma e il recupero dello *stock*, consentiranno il raggiungimento degli obiettivi numerici posti alla Regione.

### 5.1.4 Modalità di attuazione dell’assessment e dei percorsi previsti dal Programma GOL

#### Assessment

In coerenza con le linee guida sull’assessment descrivere i soggetti coinvolti e gli strumenti per l’efficace realizzazione dell’azione. Specificare, in particolare, le modalità attraverso cui sarà erogato l’assessment, evidenziando eventuali elementi di innovazione nella fornitura del servizio e l’eventuale ricorso a professionalità specifiche non riconducibili agli operatori dei CPI.

Descrivere come – nell’ambito dell’assessment – per i “lavoratori con bisogni complessi” (Gruppo 4) debba realizzarsi la presa in carico integrata e l’eventuale iscrizione al collocamento mirato per le persone con i requisiti di cui alla legge n. 68/1999.

Il percorso iniziale di *assessment* riguarda l’intera platea di beneficiari del Programma e sarà svolto esclusivamente dai CPI tramite operatori di orientamento.

Nel corso del colloquio di orientamento, oltre a presentare le finalità del Programma GOL e le modalità attuative l’operatore del CPI ha la necessità di compiere un’analisi della situazione complessiva dell’utente, del suo percorso formativo e professionale, delle sue competenze in relazione alle specificità del mercato del lavoro locale, del suo

atteggiamento rispetto alla ricerca del lavoro. Tale attività è funzionale a supportare la persona nel processo di maggior consapevolezza delle proprie necessità, delle proprie risorse e vincoli, anche in funzione delle opportunità del mercato del lavoro, al fine di condividere pienamente la progettazione del percorso di sviluppo professionale, valutarne insieme gli aspetti di fattibilità, individuare i servizi che gli saranno messi a disposizione e programmare le attività che lo impegneranno nel periodo di validità del Programma.

Tale attività sarà supportata dagli strumenti di profilazione quantitativa e qualitativa attualmente in corso di definizione da parte di ANPAL, di cui Regione Toscana e ARTI intendono avvalersi tramite sistemi di cooperazione applicativa resi disponibili, che consentiranno di individuare l'appartenenza di ciascun utente ai diversi target individuati dal Programma GOL e definire le diverse modalità di presa in carico, in funzione del posizionamento della persona rispetto alla sua occupabilità e alla distanza dal mercato del lavoro. Gli strumenti e le metodologie per la personalizzazione dei percorsi, distinti in base ad una valutazione multidimensionale, prevedono la profilazione quanti-qualitativa, ed una valutazione più complessa e approfondita relativa alla fase di *assessment*.

L'appropriatezza e personalizzazione del piano di azione saranno anche in funzione dell'analisi della domanda di lavoro: dal confronto tra le competenze (e anche obiettivi e aspirazioni) dell'utente e dei fabbisogni professionali delle imprese (cfr. 4.1.4) che emergono le scelte specifiche da proporre al lavoratore in termini di indirizzi nella ricerca del lavoro e/o di aggiornamento o riqualificazione delle competenze.

In esito all'*assessment*, comprensivo anche dell'analisi dell'eventuale *skill gap*, i singoli beneficiari verranno inseriti in uno dei percorsi individuati e potranno formalizzare la propria scelta di svolgere tutto il percorso, o una parte di esso, presso il CPI o presso un Soggetto accreditato per i percorsi 1-2-3 e 5; il percorso 4, data la particolare platea di beneficiari caratterizzati da bisogni complessi e dalla necessità di attivazione di reti territoriali, sarà gestito tramite un Avviso specifico di chiamata di progetto; in ogni caso, se ritenuta necessaria in fase di *assessment* dato il profilo di particolare fragilità dell'utente, sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione di una equipe multi-professionale formata da operatori dei CPI e dei servizi territoriali socio-sanitaria, che congiuntamente avrà il compito di definire le misure più idonee per supportare il processo di inserimento socio-lavorativo dell'utente.

Gli impegni reciproci sono formalizzati nel patto di servizio (nuovo o di aggiornamento), che la persona e l'operatore sottoscrivono. In questa fase di condivisione tra l'utente e l'operatore del CPI del percorso di sviluppo professionale, e nello specifico delle attività da svolgere, saranno di supporto materiali cartacei e elettronici relativamente a: la descrizione del programma GOL e le specificità dei cinque percorsi individuati; l'elenco dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, con l'indicazione delle sedi territoriali, in modo da orientare l'eventuale scelta dell'utente; il calendario dei seminari informativi/orientativi organizzati dai CPI ai quali poter partecipare; il Catalogo dell'offerta formativa per conoscere i corsi di formazione a cui è possibile iscriversi sul territorio regionale, che include i corsi di formazione gratuiti finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli a pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana. <http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa>).

## Percorso 1 - Reinserimento occupazionale

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel mercato del lavoro.

Descrivere le modalità attuative – in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti – e gli elementi ulteriori caratterizzanti il percorso di reinserimento occupazionale composto almeno dai seguenti servizi/misure:

- orientamento specialistico, eventualmente necessario oltre a quello già presente nell'Assessment ai fini dell'assegnazione al Percorso;
- incrocio domanda/offerta;
- accompagnamento al lavoro;
- misure per la conciliazione (eventuali);
- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata.

Nel caso in cui non fosse il Centro per l'Impiego ad erogare il percorso o la singola misura/servizio, descrivere come avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento.

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, anche in mix) e l'eventuale adozione semplificata della metodologia di opzione dei costi.

Nella fase di *assessment* e successiva stipula/aggiornamento del Patto l'utente avrà condiviso il percorso di sviluppo professionale e formalizzato la scelta di rimanere in carico al CPI oppure essere seguito da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

I soggetti in possesso dell'accreditamento ai servizi al lavoro saranno individuati mediante specifico Avviso o altra procedura di evidenza pubblica, con il quale potranno candidarsi a partecipare al programma, al fine di erogare le misure di politica attiva previste per gli utenti appartenenti al Percorso 1, a seguito di stipula di apposita convenzione.

Il coordinamento tra CPI competente e soggetto accreditato sarà garantito attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, che i soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il sistema informativo lavoro relativamente allo stato di avvio, conclusione ed alle eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole azioni/misure presenti nel Patto sottoscritto dall'utente. Tale aggiornamento è necessario anche ai fini dell'applicazione della condizionalità. Le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni Patto saranno remunerate ai soggetti privati erogatori in parte a processo, se effettivamente erogate e debitamente documentate, altre a risultato, cioè in base all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso (l'assunzione del beneficiario). I costi standard sono quelli previsti dal PON IOG.

Trattandosi di un target di utenti più facilmente occupabili (*work-ready*), più "vicini" al mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze più facilmente spendibili nel mondo del lavoro, le azioni/misure di politica attiva previste, di seguito indicate, saranno finalizzate ad un inserimento rapido nel mercato del lavoro e ad un accompagnamento meno intensivo:

1. **Orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro** (indicativamente da un minimo di 1 ora ad un massimo di 5 ore) finalizzato a titolo esemplificativo alla definizione dell'obiettivo professionale, alla redazione/revisione del CV e della lettera di accompagnamento mirata per la ricerca del lavoro, supporto all'autopromozione, preparazione per un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro ecc. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a processo.

2. **Incrocio domanda-offerta di lavoro**, finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale ecc.

Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a risultato, ossia a seguito di comunicazione obbligatoria di assunzione. L'importo sarà differenziato in base alla tipologia e durata del contratto.

Il pacchetto minimo di servizi sopra descritto potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi

regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022:

a) **Servizio di supporto alla formazione a distanza nei Web learning points**, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto TRIO (vedi infra), e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Tale servizio, previsto dalla Carta dei servizi dei CPI della Regione Toscana, è erogabile sia in forma individuale che di gruppo.

b) **Supporto all'autoimpiego**: qualora nella fase di *assessment* fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, l'utente potrà fruire del servizio consulenza orientativa, che ha lo scopo di verificare le attitudini imprenditoriali della persona, presentare gli strumenti e le agevolazioni a supporto dello sviluppo dell'idea autoimprenditoriale, nonché i soggetti presenti sul territorio utili per l'avvio del progetto di impresa personalizzato.

c) **Misure di conciliazione**: qualora nella fase di *assessment* emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a *voucher* di conciliazione (fino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati o essere acquistati tramite il libretto famiglia. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale

d) **Incentivi all'occupazione**: per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

e) **Percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali**: qualora nella fase di *assessment* e nell'analisi delle competenze possedute emergessero necessità di rafforzare le competenze di base e trasversali, potranno essere proposti **percorsi formativi specifici, erogati da altri servizi territoriali, come per esempio i CPIA**, o attraverso gli interventi formativi previsti nell'ambito della gara di appalto – a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - **“Servizi di formazione per l’inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa**, che prevede moduli formativi brevi (16-40 ore) con particolare riguardo ai temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 n. 189/01 e corsi di aggiornamento professionale e tecnico.

f) **Servizio di individuazione e validazione delle competenze**: i beneficiari che ne faranno richiesta potranno usufruire di questo servizio finalizzato alla messa in trasparenza, validazione e /o certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi.

## Percorso 2 – Upskilling

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel mercato del lavoro.

Descrivere le modalità attuative – in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti – e gli elementi ulteriori caratterizzanti il percorso di *upskilling* composto almeno dai seguenti servizi/misure:

- orientamento specialistico, eventualmente necessario oltre a quello già presente nell'Assessment ai fini dell'assegnazione al Percorso;
- avvio alla formazione;
- formazione breve;
- accompagnamento al lavoro;
- misure per la conciliazione (eventuali);
- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata.

Nel caso in cui non fosse il Centro per l'Impiego ad erogare il percorso o la singola misura/servizio, descrivere come avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento.

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, anche in mix) e l'eventuale adozione semplificata della metodologia di opzione dei costi.

Nella fase di *assessment* e successiva stipula/aggiornamento del Patto l'utente avrà condiviso il percorso di sviluppo professionale e formalizzato la scelta di rimanere in carico al CPI oppure essere seguito da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

I soggetti in possesso dell'accreditamento ai servizi al lavoro saranno individuati mediante specifico Avviso o altra procedura di evidenza pubblica, con il quale potranno candidarsi a partecipare al programma, al fine di erogare le misure di politica attiva previste per gli utenti appartenenti al Percorso 1, a seguito di stipula di apposita convenzione.

Il coordinamento tra CPI competente e soggetto accreditato sarà garantito attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, che i soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il sistema informativo lavoro relativamente allo stato di avvio, conclusione ed alle eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole azioni/misure presenti nel Patto sottoscritto dall'utente. Tale aggiornamento è necessario anche ai fini dell'applicazione della condizionalità. Le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni Patto saranno remunerate ai soggetti privati erogatori in parte a processo, se effettivamente erogate e debitamente documentate, altre a risultato, cioè in base all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso (l'assunzione del beneficiario). I costi standard sono quelli previsti dal PON IOG.

Trattandosi di un target di utenti distanti dal mercato del lavoro ma con competenze comunque spendibili nel mondo del lavoro, la fase di *assessment* dovrà basarsi sull'analisi delle competenze in un confronto con le aspirazioni e le inclinazioni del beneficiario con i fabbisogni generali e specifici richiesti dal mercato del lavoro. Per questi utenti sarà necessario un percorso di aggiornamento (*upskilling*) delle competenze possedute, per cui le azioni/misure di politica attiva previste, di seguito indicate, saranno finalizzate all'aggiornamento delle competenze, attraverso interventi formativi di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, e ad un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro attraverso un percorso di accompagnamento di media intensità:

1. **Formazione breve** Percorsi formativi brevi finalizzati all'occupabilità [bando *mismatch*]. Mediante procedure di evidenza pubblica saranno creati cataloghi di offerta formativa di corsi brevi (*upskilling*) proposti e svolti in coerenza con le esigenze e priorità delle aree territoriali. I destinatari sono selezionati nell'ambito di un percorso effettuato in stretta collaborazione con i CPI. Saranno redatte linee guida condivise con ARTI finalizzate a definire il percorso di individuazione e selezione dei destinatari dell'attività formativa da parte dei CPI o dagli operatori accreditati.

I cataloghi dell'offerta formativa di percorsi di aggiornamento (*upskilling*) includeranno percorsi di durata breve (indicativamente sino a 150 ore comprensive di stage), professionalizzanti e specialistici, in considerazione dei fabbisogni espressi dai territori sia in termini di necessità espresse dalle filiere produttive toscane, sia attraverso i

patti territoriali, correlati al posizionamento di ogni singolo utente rispetto al mercato del lavoro. I corsi faranno, di norma, riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali e al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, prevedendo il rilascio di attestazioni capitalizzabili e spendibili sul mercato del lavoro, quali ad esempio certificati di competenze, dichiarazione degli apprendimenti e attestati di frequenza (aggiornamento/esito positivo). In considerazione di particolari fabbisogni emergenti dal territorio, potranno essere inseriti nei cataloghi percorsi non afferenti ai Repertori Regionali (ad esempio altri percorsi di formazione obbligatoria). I percorsi saranno, di norma, realizzati dagli organismi formativi accreditati presso la Regione Toscana, nell'ambito di partenariati da costituirsi a seguito di avvisi pubblici in modalità aula, stage, FAD nel rispetto della normativa regionale vigente; nell'ipotesi di percorsi per formazione obbligatoria specifica potrà essere prevista la presenza di organismi titolati all'erogazione. Alcune tipologie di percorsi formativi, quali ad esempio quelli in ambito digitale, potranno anche essere realizzati in modalità *blended*; con tale modalità potrà essere raggiunta una buona percentuale del target di soggetti da coinvolgere in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali.

Nell'ambito della formazione breve potranno rientrare attività (massimo 150 ore) destinate ai **lavoratori con redditi molto bassi** (working poor - cioè lavoratori il cui reddito - da lavoro dipendente o autonomo - sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale). Si prevede che, una volta presi in carico dai CPI, potranno usufruire di **voucher individuali**, spendibili presso enti accreditati (anche con ricorso a formazione a catalogo) o altri soggetti aventi le necessarie competenze ed esperienze, per la partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare le competenze professionali. Gli interventi rivolti ai suddetti occupati, nel caso siano volti ad aggiornare le competenze professionali oggetto dell'attività economica esercitata, rientreranno nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infine, qualora nella fase di assessment fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, per i lavoratori che rientrano in una delle categorie previste da GOL è possibile fruire di servizi di **orientamento e formazione finalizzate alla creazione di impresa e all'autoimpiego**.

2. **Orientamento specialistico individuale o di gruppo** (indicativamente da un minimo di 1 ora ad un massimo di 4 ore) finalizzato a titolo esemplificativo alla definizione dell'obiettivo professionale. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a processo.

3. **Accompagnamento al lavoro** (indicativamente da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore), finalizzato a titolo esemplificativo alla redazione/revisione del CV e della lettera di accompagnamento mirata per la ricerca del lavoro, supporto all'autopromozione, preparazione per un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro ecc. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a processo.

4. **Incrocio domanda-offerta di lavoro**, finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale ecc. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a risultato, ossia a seguito di comunicazione obbligatoria di assunzione. L'importo sarà differenziato in base alla tipologia e durata del contratto.

Il pacchetto minimo di servizi sopra descritto potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022:

a) **Servizio di supporto alla formazione a distanza nei Web learning points**, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto TRIO (vedi infra), e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Tale servizio, previsto dalla Carta dei servizi dei CPI della Regione Toscana, è erogabile sia in forma individuale che di gruppo.

b) **Supporto all'autoimpiego**: qualora nella fase di *assessment* fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, l'utente potrà fruire del servizio consulenza orientativa, che ha lo scopo di verificare le attitudini imprenditoriali della persona, presentare gli strumenti e le agevolazioni a supporto dello sviluppo dell'idea autoimprenditoriale, nonché i soggetti presenti sul territorio utili per l'avvio del progetto di impresa personalizzato.

c) **Misure di conciliazione**: qualora nella fase di *assessment* emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a *voucher* di conciliazione (fino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati o essere acquistati tramite il libretto famiglia. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale

d) **Incentivi all'occupazione**: per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno

previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

e) **Percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali:** qualora nella fase di *assessment* e nell'analisi delle competenze possedute emergessero necessità di rafforzare le competenze di base e trasversali, potranno essere proposti **percorsi formativi specifici, erogati da altri servizi territoriali, come per esempio i CPIA**, o attraverso gli interventi formativi previsti nell'ambito della gara di appalto – a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - **“Servizi di formazione per l’inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa**, che prevede moduli formativi brevi (16-40 ore) con particolare riguardo ai temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 n. 189/01 e corsi di aggiornamento professionale e tecnico.

f) **Servizio di individuazione e validazione delle competenze:** i beneficiari che ne faranno richiesta potranno usufruire di questo servizio finalizzato alla messa in trasparenza, validazione e /o certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi.

### Percorso 3 – Reskilling

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel mercato del lavoro.

Descrivere le modalità attuative – in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti – e gli elementi ulteriori caratterizzanti il percorso di *reskilling* composto almeno dai seguenti servizi/misure:

- orientamento specialistico, eventualmente necessario oltre a quello già presente nell'Assessment ai fini dell'assegnazione al Percorso;
- avvio alla formazione;
- formazione lunga;
- accompagnamento al lavoro;
- misure per la conciliazione (eventuali);
- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata.

Nel caso in cui non fosse il Centro per l'Impiego ad erogare il percorso o la singola misura/servizio, descrivere come avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento.

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, anche in mix) e l'eventuale adozione semplificata della metodologia di opzione dei costi.

Nella fase di *assessment* e successiva stipula/aggiornamento del Patto l'utente avrà condiviso il percorso di sviluppo professionale e formalizzato la scelta di rimanere in carico al CPI oppure essere seguito da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

I soggetti in possesso dell'accreditamento ai servizi al lavoro saranno individuati mediante specifico Avviso o altra procedura di evidenza pubblica, con il quale potranno candidarsi a partecipare al programma, al fine di erogare le misure di politica attiva previste per gli utenti appartenenti al Percorso 1, a seguito di stipula di apposita convenzione.

Il coordinamento tra CPI competente e soggetto accreditato sarà garantito attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, che i soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il sistema informativo lavoro relativamente allo stato di avvio, conclusione ed alle eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole azioni/misure presenti nel Patto sottoscritto dall'utente. Tale aggiornamento è necessario anche ai fini dell'applicazione della condizionalità. Le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni Patto saranno remunerate ai soggetti privati erogatori in parte a processo, se effettivamente erogate e debitamente documentate, altre a risultato, cioè in base all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso (l'assunzione del beneficiario). I costi standard sono quelli previsti dal PON IOG.

Trattandosi di un target di utenti distanti dal mercato del lavoro e con competenze da riqualificare, la fase di *assessment* dovrà basarsi sull'analisi delle competenze in un confronto con le aspirazioni e le inclinazioni del beneficiario con i fabbisogni generali e specifici richiesti dal mercato del lavoro. Per questi utenti sarà necessario attivare un percorso di riqualificazione (*reskilling*) in cui è necessaria una più robusta attività di formazione per allineare la persona in cerca di occupazione con i profili richiesti dal mercato del lavoro. La formazione professionalizzante sarà caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione posseduto. Per questi utenti potranno inoltre essere attivati anche interventi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali. Per questi utenti le azioni/misure di politica attiva previste, di seguito indicate, saranno finalizzate all'aggiornamento delle competenze, attraverso interventi formativi di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, e ad un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro attraverso un percorso di accompagnamento di media intensità:

**1. Formazione lunga** Percorsi formativi lunghi finalizzati all'occupabilità [bando *mismatch*]. Mediante procedure di evidenza pubblica saranno creati cataloghi di offerta formativa di corsi lunghi (*reskilling*) proposti e svolti in coerenza con le esigenze e priorità delle aree territoriali. I destinatari sono selezionati nell'ambito di un percorso effettuato in



stretta collaborazione con i CPI. Saranno redatte linee guida condivise con ARTI finalizzate a definire il percorso di individuazione e selezione dei destinatari dell'attività formativa da parte dei CPI o dagli operatori accreditati. .

I cataloghi dell'offerta formativa di percorsi di riqualificazione (*reskilling*) includeranno percorsi di durata medio-lunga (indicativamente sino 900 ore comprensive di stage), professionalizzanti e specialistici, in considerazione dei fabbisogni espressi dai territori sia in termini di necessità espresse dalle filiere produttive toscane, sia attraverso i patti territoriali, correlati al posizionamento di ogni singolo utente rispetto al mercato del lavoro. I corsi faranno, di norma, riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali e al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, prevedendo il rilascio di attestazioni capitalizzabili e spendibili sul mercato del lavoro, quali ad esempio qualifiche professionali, certificati di competenze, dichiarazione degli apprendimenti e attestati di frequenza (aggiornamento/esito positivo). In considerazione di particolari fabbisogni emergenti dal territorio, potranno essere inseriti nei cataloghi percorsi non afferenti ai Repertori Regionali. Tali percorsi saranno, di norma, realizzati dagli organismi formativi accreditati presso la Regione Toscana, nell'ambito di partenariati da costituirsi a seguito di avvisi pubblici, in modalità aula, stage, FAD nel rispetto della normativa regionale vigente; nell'ipotesi di percorsi per formazione obbligatoria specifica potrà essere prevista la presenza di organismi titolati all'erogazione. Alcune tipologie di percorsi formativi, quali ad esempio quelli in ambito digitale, potranno anche essere realizzati in modalità *blended*.

**2. Orientamento specialistico individuale o di gruppo** (indicativamente da un minimo di 1 ora ad un massimo di 4 ore) finalizzato a titolo esemplificativo alla definizione dell'obiettivo professionale. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a processo.

**3. Accompagnamento al lavoro** (indicativamente da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore), finalizzato a titolo esemplificativo alla redazione/revisione del CV e della lettera di accompagnamento mirata per la ricerca del lavoro, supporto all'autopromozione, preparazione per un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro ecc. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a processo.

**4. Incrocio domanda-offerta di lavoro**, finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale ecc. Nel caso di erogazione del servizio da parte dei soggetti accreditati, l'attività sarà riconosciuta a risultato, ossia a seguito di comunicazione obbligatoria di assunzione. L'importo sarà differenziato in base alla tipologia e durata del contratto.

Il pacchetto minimo di servizi sopra descritto potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022:

a) **Servizio di supporto alla formazione a distanza nei Web learning points**, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto TRIO (vedi infra), e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Tale servizio, previsto dalla Carta dei servizi dei CPI della Regione Toscana, è erogabile sia in forma individuale che di gruppo.

b) **Supporto all'autoimpiego**: qualora nella fase di *assessment* fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, l'utente potrà fruire del servizio consulenza orientativa, che ha lo scopo di verificare le attitudini imprenditoriali della persona, presentare gli strumenti e le agevolazioni a supporto dello sviluppo dell'idea autoimprenditoriale, nonché i soggetti presenti sul territorio utili per l'avvio del progetto di impresa personalizzato.

c) **Misure di conciliazione**: qualora nella fase di *assessment* emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a voucher di conciliazione (fino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati o essere acquistati tramite il libretto famiglia. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale

d) **Incentivi all'occupazione**: per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

e) **Percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali**: qualora nella fase di *assessment* e

nell'analisi delle competenze possedute emergessero necessità di rafforzare le competenze di base e trasversali, potranno essere proposti **percorsi formativi specifici, erogati da altri servizi territoriali, come per esempio i CPIA**, o attraverso gli interventi formativi previsti nell'ambito della gara di appalto – a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - **“Servizi di formazione per l’inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa**, che prevede moduli formativi brevi (16-40 ore) con particolare riguardo ai temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 n. 189/01 e corsi di aggiornamento professionale e tecnico.

**f) Servizio di individuazione e validazione delle competenze:** i beneficiari che ne faranno richiesta potranno usufruire di questo servizio finalizzato alla messa in trasparenza, validazione e /o certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi.

## Percorso 4 - Lavoro e inclusione

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel mercato del lavoro.

Descrivere le modalità attuative – in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti – e gli elementi ulteriori caratterizzanti il percorso di lavoro e inclusione composto almeno dai seguenti servizi/misure:

- attivazione dei servizi specialistici di natura socioassistenziale all'esito della presa in carico nella fase di Assessment;
- avvio alla formazione;
- formazione breve per la riattivazione;
- formazione lunga;
- misure di tutoraggio;
- accompagnamento al lavoro (anche tramite la previsione di tirocini per l'inclusione);
- misure per la conciliazione (eventuali);
- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata.

Nel caso in cui non fosse il Centro per l'Impiego ad erogare il percorso o la singola misura/servizio, descrivere come avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento.

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, anche in mix) e l'eventuale adozione semplificata della metodologia di opzione dei costi.

Dopo la fase di *assessment* realizzata dagli operatori dei CPI, e dopo la sottoscrizione del Patto di servizio/ Patto per il lavoro (o dopo l'aggiornamento dello stesso), accederanno al percorso 4 gli utenti più fragili e vulnerabili, portatori di bisogni complessi. Una platea di beneficiari estremamente debole in termini di occupabilità ("*Weaker*"), per i quali – considerata la presenza di ostacoli e barriere di natura anche molto diversa che vanno oltre la dimensione lavorativa (es. utenti con condizioni di disabilità, con bassi livelli di istruzione, con carichi di cura che possono impedire la partecipazione al mercato del lavoro, etc) – le sole politiche attive del lavoro non sono sufficienti, ma risulta necessaria l'attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, imprese, etc) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevati, garantendo una maggiore sostenibilità agli stessi interventi.

Il percorso sarà gestito tramite un **Avviso specifico di chiamata di progetto**, che finanzierà interventi a carattere regionale per la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro caratterizzati da presa in carico integrata, **valutazione multidisciplinare** e predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa. I progetti dovranno essere presentati da ATS costituite tra imprese, cooperative sociali, soggetti privati che operano nell'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, agenzie per il lavoro accreditate in Regione Toscana.

I progetti promossi in attuazione dal suddetto Avviso dovranno contribuire a sostenere:

- lo sviluppo di un modello unitario di **presa in carico integrata**, che preveda un unico punto di accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico e i CPI. Questi ultimi sono responsabili della presa in carico, dell'*assessment* e della definizione del patto di servizio. Un operatore del CPI sarà necessariamente presente in tutte le fasi del processo, dalla costruzione dei percorsi individualizzati per i partecipanti, al lavoro di ricerca delle opportunità occupazionali più adatte al destinatario e all'incrocio domanda/offerta che individua l'azienda per l'inserimento in tirocinio;
- lo sviluppo di un modello condiviso e diffuso su tutto il territorio regionale di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone vulnerabili, che preveda la partecipazione di diversi attori pubblici e privati del territorio;
- la complementarietà con le misure e gli obiettivi previsti a livello nazionale e regionale in materia di sostegno all'inclusione sociale, promuovendone il rispettivo coordinamento e raccordo a livello istituzionale, organizzativo e territoriale;
- la collaborazione e integrazione tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nello scambio di informazioni ed esperienze finalizzato ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei percorsi di inserimento socio-lavorativo su scala regionale.

Al fine di garantire un accompagnamento costante delle persone e la primaria responsabilità dei servizi pubblici

coinvolti il percorso di attivazione della persona prevede:

- la sottoscrizione di un programma integrato che individua tutte le misure – socio assistenziali e/o sanitarie – formative e per il lavoro definite da parte dell’equipe multiprofessionale;
- l’individuazione dell’operatore pubblico responsabile del caso al quale corrisponde analogo operatore del soggetto privato selezionato dall’avviso.

Questo modello presuppone la responsabilità della Regione della selezione, per ciascun territorio di un interlocutore che, in partenariato con altri soggetti, sia responsabile della presa in carico e della realizzazione per percorso personalizzato di tutti i potenziali beneficiari.

Le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni Patto potranno essere remunerate ai soggetti privati erogatori in parte a processo, se effettivamente erogate e debitamente documentate, altre a risultato, cioè in base all’effettivo raggiungimento dell’obiettivo atteso (l’avvio di *work experience* o l’assunzione del beneficiario). I costi standard sono quelli previsti dal PON IOG. Il coordinamento tra CPI competente e soggetto aggiudicatario sarà garantito attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, che i soggetti attuatori dovranno assicurare mediante il sistema informativo lavoro relativamente allo stato di avvio, conclusione ed alle eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole azioni/misure presenti nel Patto sottoscritto dall’utente. Tale aggiornamento è necessario anche ai fini dell’applicazione della condizionalità.

Il percorso di lavoro e inclusione si propone di aumentare l’occupabilità dei destinatari e la consapevolezza circa sé stessi e il proprio potenziale, attraverso l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali derivanti dalle partecipazioni a percorsi di orientamento, eventuali moduli formativi, laboratori didattici e tirocini in azienda, e prevede le seguenti azioni/misure:

1. **Orientamento specialistico** (indicativamente da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore), finalizzato all’analisi dei bisogni, alla comprensione delle competenze potenziali ed espresse, alla formulazione e definizione di obiettivi realistici da raggiungere ed alla definizione e messa a punto di un progetto individuale.

2. **Accompagnamento all’inserimento lavorativo** (indicativamente da un minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore), finalizzate a titolo esemplificativo al supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo professionale (*coaching*), al supporto nella redazione del CV e delle lettera di accompagnamento, alla preparazione per un’adeguata condizione di colloqui di lavoro, al supporto all’autopromozione. Saranno finanziabili dall’avviso anche attività di formazione pratica in laboratori didattici e attività socio-educative di sostegno e di supporto all’inclusione sociale, attraverso interventi specialistici di supporto alla persona ed alla famiglia in quei contesti sociali nei quali la vulnerabilità della stessa persona disabile o della stessa persona affetta da patologie psichiatriche può compromettere i percorsi inclusivi.

3. **Promozione di *work experience***, di durata variabile a seconda del progetto individualizzato, per favorire le conoscenze e le competenze professionali dei beneficiari ed accompagnarli verso scelte finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo. L’Avviso finanzierà attività di *scouting* delle opportunità di *work experience* segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze, *matching* domanda/offerta di esperienze formative e *tutoring* in azienda. Inoltre, l’Avviso prevederà un’indennità di partecipazione alla luce della normativa di riferimento.

4. **Avvio alla formazione “breve”, per la riattivazione, o “lunga”**. Anche gli utenti inseriti nei percorsi 4, se funzionale al progetto individuale, potranno essere avviati ai percorsi di formazione “breve” previsti per i beneficiari del percorso 2 “*upskilling*” ed ai percorsi di formazione “lunga” previste per i beneficiari del percorso 3 “*reskilling*”. Particolare attenzione potrà essere rivolta all’**accrescimento o al recupero delle competenze di base**. A tale proposito si evidenzia che in Toscana dal 2018 è operativa la “Rete regionale per l’apprendimento permanente”, che vede la partecipazione, sancita da uno specifico Protocollo d’intesa di ARTI, ANCI Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Rete toscana dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e parti sociali. In materia di intercettazione della popolazione adulta, il protocollo prevede che ARTI, attraverso la rete regionale dei CPI, si impegna ad informare, orientare e indirizzare gli adulti che hanno abbandonato precocemente gli studi verso i percorsi di istruzione del CPIA sia per l’assolvimento dell’obbligo scolastico sia per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore; ad informare, orientare e indirizzare gli adulti verso i percorsi di istruzione del CPIA anche ai fini di sviluppare le proprie competenze per un migliore inserimento nel mercato del lavoro.

5. **Incrocio domanda-offerta di lavoro**, finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell’utente presso il sistema imprenditoriale, etc. L’attività sarà riconosciuta a risultato, cioè a seguito di comunicazione obbligatoria di assunzione. L’importo sarà differenziato in base alla tipologia e durata del contratto.

Gli **utenti in possesso dei requisiti previsti dalla L. 68/99** si iscriveranno alle liste del **collocamento mirato**. I CPI effettuano l’accoglienza, la presa in carico della persona al fine di rilevarne le competenze professionali, le capacità lavorative e la disponibilità alle varie tipologie di mansioni e di agevolarne il percorso di inserimento nel mondo del

lavoro. Parallelamente i CPI forniscono ai datori di lavoro, pubblici e privati, informazioni e consulenza sulla corretta applicazione delle norme in materia di collocamento mirato e alle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e regionale. La consulenza alle aziende è volta anche ad individuare le competenze utili nel contesto aziendale, le modalità, le tipologie di inserimento e i programmi di assunzione adeguati all'organizzazione dell'impresa, nonché la ricerca di candidati idonei al profilo professionale richiesto. La Regione Toscana, inoltre, supporta l'inserimento delle persone con disabilità, con specifici interventi di sostegno all'occupazione, tramite incentivi alle assunzioni, finanziati con risorse del POR FSE, sia con risorse del fondo regionale L. 68/99 che costituiscono la dotazione finanziaria degli **Avvisi pubblici per l'utilizzo del Fondo regionale occupazione disabili** gestiti da ARTI, che prevedono contributi per i datori di lavoro relativamente a spese sostenute per corso/i di formazione individuale in azienda e/o azioni di tutoraggio; adeguamento/trasformazione del posto di lavoro; abbattimento barriere architettoniche/agevolazioni locali; apprestamento tecnologie telelavoro; istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo; spese sostenute dalle Cooperative di tipo B, anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro; attivazione di *work experience* finalizzato all'assunzione.

Il pacchetto di servizi sopra descritto potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022:

a) **Servizio di supporto alla formazione a distanza nei Web learning points**, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto TRIO, e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Tale servizio, previsto dalla Carta dei servizi dei CPI della Regione Toscana, è erogabile sia in forma individuale che di gruppo.

b) **Supporto all'autoimpiego**: qualora nella fase di *assessment* fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo, l'utente potrà fruire del servizio consulenza orientativa, che ha lo scopo di verificare le attitudini imprenditoriali della persona, presentare gli strumenti e le agevolazioni a supporto dello sviluppo dell'idea autoimprenditoriale, nonché i soggetti presenti sul territorio utili per l'avvio del progetto di impresa personalizzato.

c) **Misure di conciliazione**: qualora emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a *voucher* di conciliazione (fino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati o essere acquistati tramite il libretto famiglia. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale.

d) **Incentivi all'occupazione**: per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

e) **Altre misure disponibili per target specifici** (es. corsi Garanzia Giovani per giovani Neet under30, corsi leFP per giovani *drop-out*, Avviso ATI per donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia, etc)

f) **Servizio di individuazione e validazione delle competenze** : i beneficiari che ne faranno richiesta potranno usufruire di questo servizio finalizzato alla messa in trasparenza, validazione e /o certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi.

## Percorso 5 - Ricollocazione collettiva

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel mercato del lavoro.

Descrivere le modalità attuative – in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti – e gli elementi ulteriori caratterizzanti il percorso di ricollocazione collettiva composto almeno dai seguenti servizi/misure:

- orientamento specialistico, eventualmente necessario oltre a quello già presente nell'Assessment ai fini dell'assegnazione al Percorso;
- avvio alla formazione;
- formazione breve/formazione lunga;
- accompagnamento al lavoro (anche tramite attività specialistiche di gruppo);
- altre misure (come nel caso di interventi di *Workers Buyout*);
- misure per la conciliazione (eventuali);
- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata.

Nel caso in cui non fosse il Centro per l'Impiego ad erogare il percorso o la singola misura/servizio, descrivere come avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento.

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, anche in mix) e l'eventuale adozione semplificata della metodologia di opzione dei costi.

Il Decreto di approvazione del Programma GOL definisce i destinatari del percorso 5 "Ricollocazione collettiva", quali cassaintegrati in transizione verso possibili esiti occupazionali, appunto, collettivi e di gruppo. Si tratta quindi di un percorso che: i) è esplicitamente collegato alla trattazione delle vertenze e crisi aziendali; ii) nella misura in cui accompagna processi di ristrutturazione, riconversione e reindustrializzazione, si connota come strumento per lo sviluppo e il rilancio dei territori.

Più nello specifico, le possibili aree di intervento sono:

- lavoratori in CIGS, con qualunque causale, corrispondenti a parte o all'intero organico aziendale, per i quali vi sia stata una dichiarazione di esubero o sia stato attivato un tavolo di crisi presso l'Unità di Crisi Lavoro della Regione Toscana o la Struttura per la Crisi di impresa del MISE;
- obbligatoriamente, lavoratori in CIGS per "accordo di transizione occupazionale" ex Art. 22-ter del Dlgs. 148/2015;
- lavoratori di territori per i quali si attiveranno "Patti Territoriali"

Inoltre, le previsioni di servizi di cui al percorso 5 dovranno tener conto di quanto previsto per i servizi di *outplacement* per la ricollocazione, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 destinati ai lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Gli strumenti di intervento saranno:

1. **Misure collettive di presa in carico e orientamento di base, *assessment***, realizzate dai CPI competenti;
2. **Call di progetto di *outplacement***, recupero e ricollocazione occupazionale, rivolte in particolare ad Agenzie per il lavoro per particolari situazioni e vertenze, per le quali si rendano necessari pacchetti di misure maggiormente strutturate volte alla ricollocazione dei lavoratori presso altre aziende; tali avvisi potranno prevedere le seguenti azioni/misure, la cui remunerazione potrà essere in parte a processo e in parte a risultato sulla base dei costi standard previsti dal PON IOG.

- **Orientamento specialistico, accompagnamento/*outplacement* e tutoraggio** da un minimo di 5 ore ad un massimo di 15 ore, finalizzato a titolo esemplificativo alla definizione dell'obiettivo professionale, alla redazione/revisione del CV e della lettera di accompagnamento mirata per la ricerca del lavoro, supporto all'autopromozione, preparazione per un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro ecc. E' previsto di erogare servizi specialistici di ***outplacement*** - ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 settembre 2021, n. 125, al 20% di lavoratori del target stimato per questo percorso (cfr. tab. 5.1.6).

- Avvio ad eventuali percorsi di formazione a partire dall'approfondimento dello *skill gap* emerso durante la fase di *assessment* e profilazione, **definizione del Piano formativo** e **avvio alla formazione** per il consolidamento/adequamento delle competenze di settore/filiera oppure per la riqualificazione professionale, con particolare attenzione alle competenze digitali. La fruizione di corsi di aggiornamento/formazione potrà avvenire tramite l'erogazione di *voucher* formativi.

- **Incrocio domanda-offerta di lavoro**, finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale ecc.

- **Supporto all'autoimpiego e autoimprenditorialità** qualora nel percorso di consulenza fosse definito un obiettivo professionale anche nell'ambito del lavoro autonomo o imprenditoriale (con particolare attenzione alla possibilità dei *workers buyout*), sono previste attività di orientamento, formazione e accompagnamento per la costituzione di nuove attività imprenditoriali, che possono portare alla definizione dell'idea imprenditoriale e alla redazione del business plan.

Il coordinamento tra CPI competente e soggetti aggiudicatari sarà garantito attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, che gli stessi dovranno assicurare mediante il sistema informativo lavoro relativamente allo stato di avvio, conclusione ed alle eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole azioni/misure presenti nel Patto sottoscritto dall'utente. Tale aggiornamento è necessario anche ai fini dell'applicazione della condizionalità.

Il pacchetto di servizi sopra descritto potrà essere arricchito di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari, attualmente disponibili o che lo saranno nel corso del 2022:

a) **Servizio di supporto alla formazione a distanza** nei Web learning points, diffusi sull'intero territorio regionale, con la disponibilità di aule di teleformazione e tutor per l'accesso al catalogo dei corsi e dei servizi del progetto **TRIO** (vedi infra), e ad altre risorse web per l'orientamento e la formazione, nonché specifici laboratori sugli strumenti per la ricerca attiva di lavoro. Tale servizio, previsto dalla Carta dei servizi dei CPI della Regione Toscana, è erogabile sia in forma individuale che di gruppo.

b) **Percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali**: qualora nella fase di *assessment* e nell'analisi delle competenze possedute emergessero necessità di rafforzare le competenze di base e trasversali, potranno essere proposti **percorsi formativi specifici, erogati da altri servizi territoriali, come per esempio i CPIA**, o attraverso gli interventi formativi previsti nell'ambito della gara di appalto – a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - **“Servizi di formazione per l’inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa**, che prevede moduli formativi brevi (16-40 ore) con particolare riguardo ai temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 n. 189/01 e corsi di aggiornamento professionale e tecnico.

c) **Misure di conciliazione**: qualora nella fase di *assessment* emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a *voucher* di conciliazione (fino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati o essere acquistati tramite il libretto famiglia. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale

d) **Incentivi all'occupazione**: per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

e) **Misure di accompagnamento e orientamento all'autoimprenditorialità**: individuazione opportunità di microcredito, investimenti qualificati, temporary manager, altri strumenti regionali o nazionali di supporto dedicato. Per quanto concerne i **Patti Territoriali** previsti dal programma, saranno messi a punto Progetti Straordinari, volti a intervenire in emergenze occupazionali di particolare complessità, tali da costituire una crisi grandemente significativa per i rispettivi territori e per l'intera Regione, e/o prefigurare la crisi conclamata di alcuni settori, com'è il caso dell'automotive o della siderurgia (si vedano anche le esperienze anticipatrici dei Protocolli di Intesa per il recupero occupazionale *territoriale* legato alle vicende Bekaert e Testacementi). Oltre agli strumenti descritti precedentemente potranno applicarsi: call di progetto “*plurima*”, avente a oggetto più di un'azienda; nonché – a

valere su altri fondi regionali, nazionali o comunitari - possibilità di effettuare studi di fattibilità, di mercato, di analisi territoriale; possibilità di attivare misure di scouting e advising per nuovi investitori

Il percorso di “Ricollocazione collettiva” non esaurisce, né copre tutte le situazioni di crisi aziendale in cui si manifestino esuberi/ricollocazioni (ad esempio casi di esuberi che si concretizzano senza ricorrere a Casse Straordinarie o di lavoratori già licenziati). In queste specifiche situazioni, e altre analoghe, è prevista una cornice di intervento per i lavoratori collegati a vertenze/crisi aziendali, anche se questi, a seguito di presa in carico dai CPI, profilazione e *assessment*, saranno destinatari di altri percorsi, diversi dal percorso 5.



### 5.1.5 Unità di costo standard adottati per misura e servizio (nazionali o regionali), nelle more della revisione delle UCS nazionali

Il programma è immediatamente operativo e cantierabile utilizzando le unità di costo standard (UCS) validate per ciascuna misura in Garanzia Giovani e quelle cosiddette Europee Regolamento delegato 702/2021, richiamate ai paragrafi precedenti, nonché norme di applicazione delle corrispondenti UCS per tipologie analoghe di operazioni (ad esempio Fondi Interprofessionali). Previa validazione da parte dell'Amministrazione centrale competente, ove il raggiungimento del target individuato a livello regionale in sede di riparto delle risorse di GOL resti finanziariamente sostenibile, potranno eventualmente essere utilizzate - nelle more della revisione delle UCS nazionali (cfr. oltre) - UCS validate nell'ambito dei programmi operativi regionali (POR) FSE per corrispondenti misure di politica attiva già attuate a livello regionale. Identificare, per ciascuna tipologia di misura/servizio, quando si intende adottare le UCS nazionali di Garanzia Giovani. Si evidenzia che nella composizione dei costi relativi ai Percorsi non è possibile applicare sulla stessa misura/servizio UCS differenti.

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UCS NAZIONALE (GARANZIA GIOVANI)	UNITÀ DI MISURA DELL'INDICATORE come da Regolamento delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019
Tariffa oraria per sostegno orientativo di I livello	<i>X (come aggiornate, valore indicizzato)</i>	Numero di ore di sostegno orientativo di I livello
Tariffa oraria per sostegno orientativo specialistico o di II livello	<i>X (come aggiornate, valore indicizzato, comprese le attività di tutoraggio/sostegno/recupero individuale)</i>	Numero di ore di sostegno orientativo specialistico o di II livello
Tariffa oraria per iniziative di formazione per tipologia (cfr. atto delegato)	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	Numero di ore per corso di formazione distinte in base al tipo di fascia e numero di ore per studente
Tariffa oraria per studente che partecipa all'iniziativa di formazione	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	
Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro	<i>X (come aggiornate, valore indicizzato)</i>	Numero di nuovi contratti di lavoro, distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del profilo
Nuove <i>work experiences</i> regionali/ interregionali/transnazionali	<i>X (come aggiornate, valore indicizzato)</i>	Numero di <i>work experiences</i> , distinte in base alla categoria del profilo
Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	Numero di tirocini, distinti in base all'ubicazione e, in caso di mobilità interregionale, alla durata del tirocinio
Tirocini nell'ambito della mobilità transnazionale	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	Mobilità transnazionale secondo le tariffe
Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	X	Numero di ore di sostegno fornite ai partecipanti NDR tariffa indicizzata, utilizzabile per tutti i percorsi individuali/ individualizzati, non prevede il saldo a risultato, (70-30%), non ha un costo massimo per partecipante)
Contratti di lavoro in seguito a mobilità professionale interregionale o mobilità professionale transnazionale	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	Numero di contratti di lavoro o colloqui di lavoro, distinti per località

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UCS NAZIONALE (GARANZIA GIOVANI)	UNITÀ DI MISURA DELL'INDICATORE come da Regolamento delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019
Colloquio di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	
Partecipanti che ottengono un certificato nella formazione per adulti	<i>Barrare con una X se utilizzata</i>	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione per adulti, distinti in base alla durata del modulo e al sostegno specifico supplementare
Tariffa oraria per iniziative di formazione brevi (upskilling) e medio-lunghe (reskilling) con gruppi classe in presenza: € 122 ora/corso a cui si aggiunge tariffa per formazione in situazione di euro 77/h. Tariffa oraria per allievo che partecipa all'iniziativa di formazione breve (upskilling) o medio-lunga (reskilling) con gruppi classe in presenza: € 0,83 ora/allievo. NDR. La tariffa – indicizzata - è a fascia unica (quindi senza controllo di CV), non ha un costo massimo e non prevede il saldo a risultato, (70-30%), bensì a processo. Indicatore utilizzato, ferma restando la compatibilità con le linee guida nazionali in fase di predisposizione	X	Numero di ore per corso di formazione [tariffa unica indicizzata] e numero di ore per studente NDR. La tariffa – indicizzata - è a fascia unica (quindi senza controllo di CV), non ha un costo massimo e non prevede il saldo a risultato, (70-30%), bensì a processo
Indennità di partecipazione per <i>work experience</i>	X	Per il periodo di <i>work experience</i> si prevede un'indennità di partecipazione a costi reali in considerazione della normativa di riferimento.
DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UCS EUROPEE come Regolamento delegato 702/2021	UNITÀ DI MISURA DELL'INDICATORE
Tariffa oraria (ora/allievo) per formazione breve o lunga utenti cassaintegrati (obiettivo aggiornamento/riqualificazione professionale)	X	1. Numero di ore completate di formazione erogata a persone occupate, per partecipante. 2. Numero di ore di retribuzione versate alle persone occupate durante un corso di formazione (se applicabile)

Identificare le tipologie di misura/servizio per le quali si intende adottare le UCS regionali previa validazione da parte dell'Amministrazione centrale. Per ciascuna misura/servizio vanno descritte, in analogia alla Garanzia Giovani, la denominazione dell'indicatore, l'UCS adottato e l'unità di misura dell'indicatore stesso. Va altresì fornita una breve descrizione delle caratteristiche della misura, della determinazione dell'UCS e delle motivazioni del suo utilizzo nell'ambito del Programma.

MISURA/SERVIZIO	DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UCS (€) *	UNITÀ DI MISURA DELL'INDICATORE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO REGOLAMENTARE
Formazione upskilling e reskilling	Formazione per inserimento lavorativo	Ucs variabili in funzione della classe di ore di formazione (SRP) e delle ore di formazione per il n. di allievi (SFA)	Ore di formazione e persone formate	In alternativa alle Ucs nazionali come sopra definite, la Regione si riserva l'utilizzo delle UCS regionali (DGRT 240/2011) indicizzate per la tipologia "Formazione inserimento lavorativo". L'adozione sarà effettuata previa verifica da parte di Anpal.	

(\*) Indicando il costo si esplicita – in alternativa alle UCS nazionali – la volontà di ricorrere ad UCS regionali.

Breve relazione in merito all'utilizzo delle UCS regionali (anche ai fini della validazione da parte dell'Amministrazione centrale competente), al fine di rispettare – come previsto dal Decreto - il vincolo della sostenibilità finanziaria del Programma in relazione ai target fissati e ai costi delle prestazioni.

Le UCS nazionali per i percorsi formativi, verranno utilizzate così come aggiornate, ferma restando la compatibilità dell'aggiornamento con le linee guida in fase di predisposizione da parte del livello nazionale.

Nelle more dell'adozione di UCS nazionali riferite alla componente formativa, al fine di garantire un tempestivo avvio delle attività previste dal Programma, si prevede l'eventuale ricorso alle UCS regionali la cui metodologia è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 240/11 e il cui importo è stato oggetto di indicizzazione. L'adozione sarà effettuata previa verifica da parte di Anpal.

La determinazione dei costi medi unitari per singolo percorso riferito ai cluster, come specificati nella tabella 5.1.6, garantisce che i target previsti siano effettivamente conseguibili con riferimento sia al numero totale dei beneficiari sia con riferimento ai beneficiari ai quali saranno garantite adeguate azioni volte all'incremento/aggiornamento/innalzamento delle competenze necessarie ad attivare percorsi per una occupazione qualificata.

Si rimanda alla lettura dell'Allegato A alla DGR 240/2011 ([http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=217792&nomeFile=Delibera\\_n.240\\_del\\_11-04-2011-Allegato-A](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=217792&nomeFile=Delibera_n.240_del_11-04-2011-Allegato-A))

5.1.6 Costo dei percorsi

PERCORSO	2022							
	A	B	D	E	F			
	N. TOTALE PERCORSI PROGRAMMATI 2022	COSTO MEDIO PERCORSO INDIVIDUALE	RIPARTIZIONE DEL COSTO MEDIO PER TIPOLOGIA DI FONDO			COSTO DEI PERCORSI		
			di cui misure e servizi a valere su PNRR	di cui ulteriori misure e servizi a valere su ALTRE FONTI	Dettaglio ALTRE FONTI	Totale (AxB)	di cui misure e servizi a valere sul PNRR (AxD)	di cui ulteriori misure e servizi a valere su altre FONTI (AxE)
Assessment *	<b>36.610</b>							
PERCORSO 1 - Reinserimento lavorativo – POLITICHE ATTIVE*	13.200							
PERCORSO 1 - Reinserimento lavorativo – POLITICHE ATTIVE	8.800	€ 815,00	€ 815,00			€ 7.172.000,00	€ 7.172.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>22.000</b>					<b>€ 7.172.000,00</b>	<b>€ 7.172.000,00</b>	
PERCORSO 2 – Upskilling -POLITICHE ATTIVE*	3.300							
PERCORSO 2 – Upskilling - FORMAZIONE		€ 884,40	€ 884,40			€ 2.918.520,00	€ 2.918.520,00	
PERCORSO 2 – Upskilling -POLITICHE ATTIVE	2.700	€ 1.210,00	€ 1.210,00			€ 3.267.000,00	€ 3.267.000,00	
PERCORSO 2 – Upskilling - FORMAZIONE		€ 884,40	€ 884,40			€ 2.387.880,00	€ 2.387.880,00	
PERCORSO 2 – Upskilling -POLITICHE ATTIVE	550**	€ 1.210,00		€ 1.210,00	Patto per il lavoro**	€ 665.500,00		€ 665.500,00
PERCORSO 2 – Upskilling - FORMAZIONE		€ 884,40		€ 884,40	Patto per il lavoro**	€ 486.420,00		€ 486.420,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.550</b>					<b>€ 9.725.320,00</b>	<b>€ 8.573.400,00</b>	€ 1.151.920,00
PERCORSO 3 – Reskilling - POLITICHE ATTIVE*	1.650							
PERCORSO 3 – Reskilling - FORMAZIONE		€ 4.743,87	€ 4.743,87			€ 7.827.385,50	€ 7.827.385,50	
PERCORSO 3 – Reskilling - POLITICHE ATTIVE	1.350	€ 1.420,00	€ 1.420,00			€ 1.917.000,00	€ 1.917.000,00	

PERCORSO 3 – Reskilling - FORMAZIONE		€ 4.743,87	€ 4.743,87			€ 6.404.224,50	€ 6.404.224,50	
PERCORSO 3 – Reskilling - POLITICHE ATTIVE	350**	€ 1.420,00		€ 1.420,00	Patto per il lavoro**	€ 497.000,00		€ 497.000,00
PERCORSO 3 – Reskilling - FORMAZIONE		€ 4.743,87		€ 4.743,87	Patto per il lavoro**	€ 1.660.354,50		€ 1.660.354,50
<b>TOTALE</b>	<b>3.350</b>					<b>€ 18.305.964,50</b>	<b>€ 16.148.610,00</b>	€ 2.157.354,50
PERCORSO 4 - Lavoro e Inclusione POLITICHE ATTIVE	3.060	€ 2.605,61	€ 2.605,61			€ 7.973.166,60	€ 7.973.166,60	
PERCORSO 4 - Lavoro e Inclusione FORMAZIONE		€ 2.814,14	€ 2.814,14			€ 8.611.268,40	€ 8.611.268,40	
PERCORSO 4 - Lavoro e Inclusione POLITICHE ATTIVE	950**	€ 2.605,61		€ 2.605,61	Patto per il lavoro**	€ 2.475.329,50		€ 2.475.329,50
PERCORSO 4 - Lavoro e Inclusione FORMAZIONE		€ 2.814,14		€ 2.293,06	Patto per il lavoro**	€ 2.673.433,00		€ 2.178.407,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.010</b>					<b>€ 21.733.197,50</b>	<b>€ 16.584.435,00</b>	€ 5.148.762,50
PERCORSO 5 - Ricollocazione collettiva - POLITICHE ATTIVE*** E FORMAZIONE	500	€ 1.604,97	€ 1.604,97			€ 802.485,00	€ 802.485,00	
		€ 2.814,14	€ 2.814,14			€ 1.407.070,00	€ 1.407.070,00	
PERCORSO 5 - Ricollocazione collettiva - POLITICHE ATTIVE E FORMAZIONE	200**	€ 2.814,14		€ 2.814,14	Patto per il lavoro**	€ 562.828,00		€ 562.828,00
<b>TOTALE</b>	<b>700</b>					€ 2.772.383,00	<b>€ 2.209.555,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>36.610</b>					<b>€ 59.708.865,00</b>	<b>€ 50.688.000,00</b>	<b>€ 9.020.865,00</b>

\* Percorso erogato interamente dal CPI

\*\*Target aggiuntivo rispetto a quello assegnato alla Regione: a valere sul Patto per il lavoro pari a 54mln per la Toscana l'ipotesi è di utilizzarne circa 9 mln annui (per 4 anni per un totale di 36mln) destinate a interventi di politica attiva e formazione, e il restante per misure di incentivazione all'occupazione e misure di conciliazione ai sensi della dgr n.111 del 07-02-2022

\*\*\* il 20% coinvolto in servizi specialistici di outplacement ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125,

La strategia per affrontare le sfide al fine di conseguire gli obiettivi prefissati e rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale in continua evoluzione, di cui il presente PAR intende dare risposta, prevede interventi specifici per garantire un maggiore sostegno alle transizioni occupazionali, fornendo alle persone in cerca di lavoro, in particolare, donne, giovani e soggetti vulnerabili (lavoratrici e lavoratori disabili iscritti ai sensi della legge 68/99, soggetti in situazione di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91, persone fragili e vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali di cui alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40, donne vittime di tratta o di violenza seguite dai Centri Antiviolenza e dai CPI), un sostegno tempestivo, personalizzato e coerente con il fabbisogno formativo e professionale. Nei prossimi anni, anche nel

contesto toscano, analogamente a quello nazionale, saranno realizzati diversi interventi finanziati da risorse provenienti da diverse forme di finanziamento e che si svilupperanno in **sinergia e complementarità**, garantendo non sovrapposizione tra i programmi né doppio finanziamento.

Il Programma GOL si sviluppa, infatti, nella fase di definizione del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 in cui sono definite le priorità e le azioni che la Regione Toscana intende perseguire nei prossimi anni, mettendo a frutto gli investimenti finanziari e gli obiettivi realizzabili mediante la politica di coesione regionale 2021-2027 e si attua nella fase di chiusura della precedente programmazione 2014-2020. Inoltre, l'attuazione del Programma GOL si integra, come detto, con le risorse assegnate alla Toscana ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015, declinate in attuazione del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali" e del "Patto per il Lavoro della Regione Toscana" approvato con DGR n.111\_del\_07-02-2022.

L'attuazione del Programma GOL, quindi, si delinea all'interno di un contesto in cui è necessario evitare sovrapposizioni tra programmi, misure e servizi ma definire azioni di coordinamento e sinergia con le misure già previste nel territorio regionale.

Tenuto conto del carattere universalistico delle misure e degli interventi di politica attiva, sarà garantita la necessaria complementarità nell'utilizzo delle diverse risorse provenienti dalle diverse fonti di finanziamento, fatte salve le peculiari regole di realizzazione. L'obiettivo comune è quello di evitare duplicazioni di interventi in relazione agli specifici target.

Le azioni che si intendono attuare saranno definite utilizzando l'insieme di risorse disponibili al fine di garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti con il DM 4/2018 e, per garantire la non sovrapposizione delle misure, la Regione Toscana adotterà le seguenti azioni:

- Azioni trasversali a supporto della programmazione degli interventi di GOL garantendo l'interazione e la complementarità degli interventi;
- Azioni sinergiche attraverso misure di politica attiva e supporti (per esempio interventi per la conciliazione, interventi per incentivare l'autoimpiego, incentivi per l'occupazione)
- Con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili, potranno essere sviluppate azioni, servizi e supporti ad integrazione degli interventi promossi dal Programma
- Con le risorse del POR FSE +2021-2027 sarà finanziata l'acquisizione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di prestazioni integrative da erogare nei CPI a loro supporto, incrementando e qualificando l'offerta di servizi

## 5.2 La distribuzione temporale in termini di beneficiari da attivare nei percorsi

La tabella consente di pianificare - in termini cumulati - il grado di raggiungimento degli obiettivi (Target 1 e 2) al 31 dicembre 2022, evidenziando il numero di beneficiari inseriti nei percorsi per bimestre.

NUMERO BENEFICIARI	2022 (dati bimestrali cumulati)					
	I	II	III	IV	V	VI
<b>Numero beneficiari coinvolti dal programma GOL (Target 1)</b>			5280	5280	12000	12000
<b>di cui in attività di formazione (Target 2)</b>	-	-	-	1.000	4.000	4.216
<b>di cui per il rafforzamento delle competenze digitali (Target 2)</b>				375	1.500	1.581

## 5.3 Il contributo a favore delle persone più vulnerabili

Descrivere, coerentemente con quanto previsto dal Decreto interministeriale (cfr. art. 3, comma 3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306, come - nell'ambito delle azioni contenute nel Piano - sia data priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di 30 anni di età e lavoratori con almeno 55 anni.

L'occupazione riduce le disuguaglianze, ridistribuisce risorse e favorisce processi di inclusione sociale. In tal senso la Regione Toscana ha sempre posto grande attenzione alla integrazione lavorativa delle persone che per caratteristiche anagrafiche, personali, sociali, di contesto si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità, con l'attuazione di interventi mirati e integrati di orientamento, accompagnamento al lavoro, formazione e strumenti di sostegno all'occupazione. Nell'attuazione dei diversi interventi previsti dal programma GOL, sarà data priorità a donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di 30 anni di età e lavoratori con almeno 55 anni attraverso percorsi di *empowerment* volti a superare le differenziazioni e finalizzati all'accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive dei soggetti più vulnerabili, utilizzando un approccio capacitazionale, che prevede il ruolo attivo della persona in rapporto alla propria autorealizzazione all'interno del contesto sociale. In particolare, come evidenziato nei paragrafi specifici dedicati alla descrizione delle misure, sono previste le seguenti azioni:

**Equipe multiprofessionali:** attivazione di una pratica di lavoro integrata (servizi per il lavoro e servizi territoriali) finalizzata a tenere conto di una visione olistica della persona, sia rispetto ai bisogni lavorativi sia rispetto alle difficoltà economico-sociali, costruendo una progettualità personalizzata. Ciascun ente metterà in campo le proprie risorse e le rispettive competenze e professionalità. Questo approccio inclusivo favorirà il superamento di una modalità di lavoro a compartimenti stagni (ossia alla tendenza secondo la quale le problematiche legate all'aspetto lavorativo siano solo di competenza del Cpl e le problematiche economico-sociali solo di competenza dei Servizi sociali), al fine di dare al cittadino risposte appropriate e condivise. La collaborazione tra Cpl e Servizi territoriali permetterà lo sviluppo di una progettualità comune verso le persone, e la possibilità di dotarsi di un linguaggio condiviso e di strumenti comuni in grado di verificare i risultati ottenuti dalle prese in carico.

**Misure di conciliazione:** qualora nella fase di *assessment* emergessero necessità specifiche di conciliazione vita-lavoro, il percorso di sviluppo professionale dell'utente potrà prevedere anche la possibilità di accedere a *voucher* di conciliazione per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc.), oppure per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. Tale opportunità è prevista nell'ambito del Patto per il lavoro, di cui al protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, e sarà resa disponibile mediante apposito Avviso regionale

**Incentivi all'occupazione:** per aumentare le *chances* occupazionali di specifiche categorie di lavoratori saranno previsti specifici interventi di incentivazione delle assunzioni (di importo max 10.000 euro differenziato in base alla tipologia contrattuale e del profilo del lavoratore/trice assunto/a) destinati ai datori di lavoro privati, a valere sulle risorse stanziare sia nell'ambito del protocollo Politiche attive Regione Toscana - Ministero del Lavoro per lo sviluppo

dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici e territoriali dell'8/09/2021, sia nel prossimo POR FSE + 2021-2027.

**Percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali** anche erogati da altri servizi territoriali, come per esempio i CPIA.

#### 5.4 L'apporto all'eliminazione dei divari di genere, generazionale e territoriali

Descrivere, coerentemente con quanto previsto dal PNRR, come - nell'ambito delle azioni contenute nel Piano - l'attuazione del Programma GOL nel territorio regionale o della Provincia Autonoma favorisca l'eliminazione dei divari di genere e generazionali. Evidenziare inoltre, come contribuisca in ambito regionale a superare i divari territoriali e, laddove esistenti, rispetto alle altre Regioni/PA.

Le finalità del programma GOL, i target cui si riferisce e le modalità di attuazione previste dal presente PAR si inseriscono pienamente nell'ambito della programmazione regionale che, tra gli obiettivi principali, si pone anche di perseguire il superamento dei divari di genere, generazionali e territoriali.

Nell'ambito del **Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 e del Documento di economia e finanza regionale 2022** (approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 e la relativa Nota di aggiornamento, approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021) sono previsti specifici progetti regionali dedicati alle priorità individuate anche nel Programma GOL. Il tema del lavoro è ancor più al centro dell'intervento della nostra regione: l'obiettivo è quello di fronteggiare le difficoltà attuali, sostenendo le crisi aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali e i redditi da lavoro, unitamente alla definizione di una strategia di più ampio respiro, in sinergia con le altre politiche regionali, in grado di promuovere la creazione di occupazione nuova e di qualità, sia dipendente che autonoma, e che sia inclusiva per le categorie maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione lavorativa e sociale. L'azione regionale è orientata alla messa in campo di interventi in materia di lavoro e di formazione, finalizzati a **sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese nella ripresa occupazionale e nelle transizioni professionali**. Le **politiche attive del lavoro e della formazione**, infatti, nel frangente attuale sono chiamate a dispiegare in modo ancor più mirato la loro efficacia come **primo strumento di prevenzione** ed a raggiungere le molteplici categorie di destinatari dei servizi con i loro diversificati fabbisogni. Sono promosse misure per l'attivazione di percorsi integrati di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, con **particolare attenzione ai soggetti vulnerabili ed a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale**, che contemplino un efficace accompagnamento delle lavoratrici e dei lavoratori nei percorsi di ricollocazione professionale, azioni di adeguamento delle competenze professionali alle necessità attuali e soprattutto prospettive del sistema economico dall'altro, nell'ottica di una transizione ecologica e digitale dell'economia, nonché l'erogazione di incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro. Per raggiungere un buon livello di occupazione, stabile e di qualità sarà essenziale investire sui settori in grado di creare occupazione. Le azioni formative regionali per l'inserimento lavorativo saranno definite con l'obiettivo di ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e, in parallelo, la formazione di imprenditori e professionisti sui temi dell'innovazione digitale e dell'economia circolare, e guardando ai settori strategici dell'economia regionale, alle vocazioni locali e ai fabbisogni professionali provenienti dai territori.

Tre sono le principali linee di intervento individuate nella programmazione regionale, cui evidentemente può contribuire il programma GOL, in complementarietà con altri strumenti e programmi regionali:

- **contrastare la disoccupazione**, soprattutto quella di lunga durata, attraverso specifici interventi di politiche attive, al fine di mantenere i livelli occupazionali, incrementare l'occupabilità dei soggetti, soprattutto delle persone con disabilità e delle categorie maggiormente vulnerabili, sostenere i percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo, anche attraverso il lavoro autonomo;

- **ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, favorendo** l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e le transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità, attraverso azioni di formazione continua, di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, di quanti hanno perso un'occupazione, nonché di formazione degli imprenditori e dei professionisti, in linea con i fabbisogni professionali attuali e prospettici in grado di accompagnare la transizione digitale ed ecologica e le traiettorie individuali verso un'occupazione stabile e di qualità;

- **potenziare e modernizzare la rete dei servizi al lavoro**, al fine sia di sostenere le persone in cerca di prima occupazione, quanti hanno perso o rischiano di perdere il lavoro (con particolare attenzione ai giovani, alle donne, alle persone con disabilità, ai soggetti maggiormente fragili e vulnerabili), sia di supportare ed accompagnare le imprese nei processi di ricerca e selezione del personale.

Particolare attenzione è dedicata alle **donne**, che insieme ad altre componenti della forza lavoro hanno pagato il prezzo più alto in termini di perdita dell'occupazione dall'inizio della pandemia, che si è innestata sulle disparità di genere preesistenti sia sul piano occupazionale sia su quello familiare, facendo registrare un deciso rallentamento rispetto ad anni di progressi verso l'uguaglianza tra uomini e donne. In coerenza anche con la prossima



programmazione FSE 21-27, l'equità di genere non può essere più considerato un tema fra tanti ma una priorità trasversale da perseguire in tutti gli ambiti. In tal senso la Regione intende dare nuovo impulso alle politiche sottese alla L.R. n. 16/2009 "Cittadinanza di genere", con un'azione interna ed esterna di gender mainstreaming, e un coordinamento forte delle diverse politiche regionali, evidenziando il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento agli ambiti del lavoro, dell'istruzione, della formazione anche universitaria, della ricerca, delle politiche economiche, sociali e della comunicazione. Tale assunto guida dunque le opzioni di policy che la Regione intende attuare: il sostegno dell'occupazione femminile attraverso politiche e misure orientate non solo all'incremento quantitativo (più donne occupate), ma anche al mantenimento (occupazioni più stabili e carriere meno discontinue e frammentate, e al miglioramento della qualità dell'occupazione delle donne (più remunerata, flessibile negli orari etc), anche tramite il sostegno dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile, una nuova organizzazione del lavoro, con l'incentivazione delle forme flessibili, di misure di welfare aziendale e interaziendale, incentivi per il rientro dalla maternità, una più equa distribuzione dei lavori di cura, il sostegno alla genitorialità, un'adeguata presenza femminile nei percorsi di studio e nei lavori a maggior contenuto scientifico, tecnologico e digitale, il sostegno all'autonomia delle giovani donne e alla costruzione delle carriere devono diventare un obiettivo collettivo, adeguatamente accompagnato e incoraggiato da politiche incentivanti e di sostegno. Le direttrici strategiche degli interventi volti alla promozione della parità di genere sono delineate nell'ambito dell'apposito Progetto ATI (prendendo spunto dal nome della donna etrusca simbolo di indipendenza, libertà ed emancipazione) che rappresenta il contesto strategico e attuativo di tutti gli interventi regionali in materia, compresi quelli per sostenere le donne vittime di violenza. Per queste ultime, alla luce anche dell'esperienza positiva degli interventi realizzati nel 2018-2019 (che ha peraltro ricevuto il plauso della Commissione Europea e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che lo ha individuato come buona pratica nell'ambito del "Progetto VIVA - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne"), sono previsti progetti specifici di sostegno dell'inclusione e dell'autonomia per le donne vittime di violenza e di figli di famiglie con vittime di violenza e/o delle donne maggiormente vulnerabili al fine di favorirne l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro attraverso azioni integrate basate su politiche attive e passive flessibili e personalizzate alle situazioni di vulnerabilità temporanea, nell'ambito di contesti multidisciplinari (Centri Antiviolenza/Case Rifugio/Servizi Sociali territoriali e i CPI).

Tra i principali obiettivi di policy regionale è presente la componente giovanile della popolazione: già nel 2011 con l'istituzione del **progetto Giovanisì** e con l'attuazione nel 2014 del **Programma Garanzia Giovani**, è stato dato grande impulso alle politiche giovanili ed il nuovo programma di Governo regionale conferma e rafforza il forte investimento a sostegno dell'autonomia dei giovani: Accompagnare il giovane verso l'autonomia significa infatti sostenerlo nei molteplici ambiti in cui la sua emancipazione si sostanzia: dal vivere da solo, all'inserimento nel mondo del lavoro, dall'orientamento alle esperienze di cittadinanza attiva, dalla formazione alla specializzazione in ambito tecnico superiore e universitario, fino alla definizione e crescita delle proprie capacità professionali, che si inserisca in un contesto lavorativo preesistente, o che scelga di lavorare in modo autonomo o come imprenditore.

Come evidenziato nei documenti di programmazione regionale, la crisi epidemiologica da COVID ha acuito non solo le disparità economiche e sociali, ma anche quelle tra territori. Pertanto diventa centrale **sostenere la coesione territoriale**, per rilanciare uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree economicamente più fragili, caratterizzate da maggiori tassi di disoccupazione e inattività della popolazione, e da quelle interne e montane caratterizzate da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi di base come istruzione, salute, mobilità e servizi digitali. L'integrazione dei servizi per il lavoro e la formazione con i servizi territoriali attraverso la sottoscrizione di protocolli e accordi territoriali con gli enti, che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati dal Programma GOL, soprattutto per i lavoratori più fragili (cfr. paragrafo 4.1.3) si colloca e concorre alla visione strategica regionale di coinvolgimento attivo delle comunità locali per superare le disuguaglianze e generare uno sviluppo coeso.

## 6 CRONOPROGRAMMA

Redigere il presente Cronogramma con l'obiettivo che Milestone e Target siano raggiunti entro le tempistiche definite dal Decreto interministeriale.

AZIONI/ATTIVITÀ	2022											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>AZIONI PRELIMINARI E/O STRUMENTALI PER L'AVVIO DEI PERCORSI</b>												
Predisposizione dell'assessment e dei percorsi e relativa produzione documentale (istruzioni, Linee guida, etc.)				x	x							
Pianificazione e aggiornamento dei Patti di servizio o per il lavoro già sottoscritti prima del PAR					x	x	x	x	x	x	x	x
Formazione operatori CPI				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sensibilizzazione e attivazione della Rete				x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>AZIONI DI SISTEMA</b>												
<b>Azioni per l'integrazione con le politiche della formazione</b>												
Rilevazione e analisi fabbisogni formativi per inserimento lavorativo			x	x	x							
Costituzione cataloghi di offerta formativa tramite avvisi pubblici					x	x	x	x	x	x		
<b>Azione per il consolidamento della Rete territoriale dei servizi</b>												
Sviluppo partneriati fra Regione Toscana, ARTI, enti locali e parti sociali attraverso sottoscrizione di protocolli territoriali			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rilevazione fabbisogni locali per elaborare proposte di intervento calibrate su problematiche locali				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rafforzamento gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario con gli enti locali (Comuni e SdS), anche attraverso eventi informativi/formativi e sviluppo di comunità tra operatori				x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Azione per la cooperazione tra pubblico e privato</b>												
Comunicazione Avvio Programma GOL (obiettivi, strumenti e procedure)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

AZIONI/ATTIVITÀ	2022											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Adeguamento Sistema informativo lavoro			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione e pubblicazione Avvisi per il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro nella attuazione di GOL				X	X	X						
Convenzioni con soggetti accreditati, incontri informativi e formativi e avvio delle attività					X	X	X					
Raccordo con i soggetti accreditati coinvolti nel Programma, monitoraggio attività e stato attuazione					X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Azione per il coinvolgimento delle imprese e del territorio</b>												
Promozione e comunicazione del Programma GOL presso le aziende				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raccordo con gli stakeholder locali e regionali				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività di marketing e incrocio domanda-offerta di lavoro				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organizzazione eventi di recruitment e Evento Lavoro regionale						X			X	X	X	X
<b>AZIONI STRUMENTALI PER LA PERSONALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELLE MISURE</b>												
<b>Azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l'impiego</b>												
Ricognizione delle disponibilità di recapiti/uffici presso altre amministrazioni pubbliche				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convenzioni/accordi con le Pubbliche amministrazioni aderenti					X	X	X	X	X	X	X	X
Eventuale adeguamento delle strumentazioni dei recapiti/uffici decentrati						X	X	X	X	X	X	X
Aggiornamento e condivisione informazioni e materiali per personale amministrazioni locali					X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Azioni per la digitalizzazione dei servizi</b>												
Potenziamento delle funzionalità del sistema informativo lavoro				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenziamento del Portale Toscana Lavoro relativo alle funzioni di				X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZIONI/ATTIVITÀ	2022											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
pubblicazione delle offerte di lavoro												
Potenziamento servizi di orientamento on line				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenziamento servizio di supporto alla formazione a distanza nei Web learning point				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche del mercato del lavoro</b>												
Analisi delle dinamiche del mercato del lavoro dell'Osservatorio Regionale in stretta collaborazione con IRPET (Istituto Regionale per la programmazione Toscana)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analisi congiunturali trimestrali (Flash lavoro e dati on line).				X				X				X
Attività di marketing e rilevazione dei fabbisogni professionali, anche attraverso dati e funzionalità del sistema informativo lavoro				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Azioni per la comunicazione del Programma GOL e sensibilizzazione dei beneficiari</b>												
Comunicazione attraverso i canali social istituzionali				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aggiornamento e implementazione dei web sites istituzionali				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione materiali informativi (cartacei.....				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzazione eventi specifici territoriali e/o tematici, con il coinvolgimento degli stakeholders					X			X	X	X	X	X
<b>Azioni per l'implementazione del sistema informativo</b>												
Adeguamento IDOLARTI alle specifiche nazionali relative al Programma GOL				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adeguamento del Portale Toscana Lavoro per l'accesso e la gestione delle politiche da parte dei soggetti accreditati				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Azioni per il monitoraggio</b>												
Adeguamento del datawarehouse regionale per l'estrazione dei dati				X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZIONI/ATTIVITÀ	2022											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
statistici relativi al programma GOL (beneficiari, politiche, soggetti accreditati, esiti occupazionali...)												
Implementazione di cruscotti e redazione report per il monitoraggio real time				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>ATTIVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE</b>												
<b>Erogazione dei percorsi</b>												
Avvio attività con i beneficiari (informazione, presa incarico assesment e profiling) e attribuzione percorsi					X	X	X	X	X	X	X	X
Erogazione delle politiche attive relative ai diversi percorsi					X	X	X	X	X	X	X	X
Erogazione degli interventi formativi							X	X	X	X	X	X

## 7 BUDGET

La tabella riporta il totale budget previsto per l'anno 2022 e porta a sintesi i dati riportati nella tabella di cui al paragrafo 5.1.6.

	BUDGET 2022 (€)		
	TOTALE	di cui a servizi/ misure valere su PNRR	di cui servizi/misure a valere su ALTRE FONTI
Assessment			
Percorso 1 - Reinserimento lavorativo	€ € 7.172.000,00	€ 7.172.000,00	
Percorso 2 - Upskilling	€ € 9.725.320,00	€ 8.573.400,00	€ 1.151.920,00
Percorso 3 - Reskilling	€ 18.305.964,50	€ 16.148.610,00	€ 2.157.354,50
Percorso 4 - Lavoro e Inclusione	€ 21.733.197,50	€ 16.584.435,00	€ 5.148.762,50
Percorso 5 - Ricollocazione collettiva	€ 2.772.383,00	€ 2.209.555,00	€ 562.828,00
<b>TOTALE BUDGET 2022</b>	<b>€ 59.708.865,00</b>	<b>€ 50.688.000,00</b>	<b>€ 9.020.865,00</b>



## Allegato A)

### Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. n. 302/2022) e Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana (D.G.R. n. 111/2022)

#### Premessa

Il presente intervento si inserisce nell'ambito dello sviluppo di un modello unitario di presa in carico integrata, che preveda un unico punto di accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico, i soggetti del Terzo settore e i Centri per l'Impiego territoriali. Questo modello di presa in carico integrata, già avviato e sperimentato in occasione dell'attuazione prima del REI e più recentemente dei progetti di inserimento di soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità e dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza, condiviso e diffuso su tutto il territorio regionale, prevede i seguenti elementi essenziali:

- equipe multidisciplinare con funzioni di supporto alla progettazione dei percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo e alla loro realizzazione e monitoraggio con possibilità di attivazione sui territori di micro-equipe;
- strumenti condivisi di profilazione e di valutazione dei beneficiari degli interventi di cui al presente allegato (in attuazione di eventuali linee guida comuni predisposte);
- progetti personalizzati, con approccio individualizzato, che superino il carattere assistenziale e attraverso specifiche azioni di supporto, che permettano alle persone coinvolte di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda - sia essa pubblica o privata;
- realizzazione di servizi integrativi per favorire l'accompagnamento al lavoro dei destinatari con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti gli interventi di cui al presente allegato.

**A) Tipologia avviso:** Avvisi chiamata di progetti con uno o più progetti finanziati a livello provinciale nel limite del budget disponibile.

**B) Risorse:** € 16.242.480 a valere su GOL e € 5.042.011 a valere sul Patto per il Lavoro per un totale di € 21.284.491. Le risorse disponibili sono ripartite per livello provinciale, combinando secondo il modello definito da IRPET la distribuzione percentuale dei seguenti fattori:

- ISEE 2020 sotto soglia povertà assoluta;
- Beneficiari RdC (anni 2019 e 2020);
- Numero iscrizioni collocamento mirato (2021)
- Disoccupati 24 mesi o più (2019)
- Disoccupate con figli minori (anni 2019 e 2020);

- Disoccupati 50 anni e più (anni 2019 e 2020)

**Tab. 1 Ripartizione provinciale delle risorse a valere su GOL e sul Patto per il Lavoro sulla base degli indicatori IRPET**

	Quota %	Totale	Risorse a valere su GOL	Risorse a valere sul Patto per il lavoro
AR	9,0%	1.909.738	1.457.347	452.391
FI	24,1%	5.120.086	3.907.206	1.212.880
GR	6,2%	1.320.597	1.007.765	312.832
LI	10,0%	2.120.700	1.618.335	502.365
LU	11,7%	2.486.331	1.897.352	588.978
MS	6,9%	1.463.098	1.116.510	346.588
PI	11,5%	2.438.389	1.860.768	577.622
PO	5,5%	1.169.296	892.305	276.991
PT	8,5%	1.811.406	1.382.308	429.098
SI	6,8%	1.444.849	1.102.584	342.265
<b>TOSCANA</b>	<b>100%</b>	<b>21.284.491</b>	<b>16.242.480</b>	<b>5.042.011</b>

A seguito dei dati di monitoraggio fisico e finanziario, la ripartizione su base provinciale delle risorse potrà subire modifiche.

**C) Obiettivi dell'intervento:** nell'ambito del Programma GOL e del Patto per il Lavoro aumentare l'occupabilità e sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro, in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi

**D) Soggetti ammessi a presentare domanda:** ATS di soggetti privati che operano nell'erogazione di politiche attive per il lavoro e nella formazione, cooperative sociali, soggetti privati che operano nell'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, già costituita al momento della presentazione della domanda di finanziamento oppure costituenda. All'interno dell'ATS dovrà essere presente almeno un'agenzia formativa accreditata, almeno un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, almeno un soggetto privato che si occupa di soggetti svantaggiati). In sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 8 componenti, considerati anche le eventuali consorziate coinvolte nella realizzazione di attività del progetto.

I soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e per la formazione professionale ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali, dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della domanda di adesione in risposta all'Avviso e disporre di una sede accreditata nel territorio per cui si candidano a realizzare le attività oggetto dell'Avviso.

Ogni beneficiario può partecipare fino ad un massimo di 5 proposte progettuali a livello provinciale, in qualità di capofila o partner.

**E) Beneficiari:** I destinatari del presente Avviso sono coloro che sono presi in carico dai centri per l'impiego nell'ambito del programma GOL e che, a seguito di *assessment*, sono risultati inseriti nel Percorso 4, di cui al Piano Attuativo regionale di GOL, con la stipula del relativo Patto di servizio. Si stima un numero di beneficiari pari a: 3.060 a valere su GOL e 950 a valere sul Patto per il lavoro, per un totale di 4010.



L'universo di riferimento è la platea dei destinatari del programma GOL, che come specificato al punto 5 del programma approvato con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/11/2021 "Adozione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), è ampia ed eterogenea: beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori di reddito di cittadinanza, giovani NEET (under30), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55 anni, disoccupati di lunga durata (oltre 6 mesi), lavoratori con redditi molto bassi (anche autonomi che cessano la propria attività).

**F) Durata:** I progetti hanno durata 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. La durata del singolo percorso individuale sarà di massimo 12 mesi, al netto della durata del percorso formativo.

### **G) Attività**

Come per l'intera platea dei beneficiari di GOL, l'accesso al programma avverrà tramite la rete dei Centri per l'impiego: nel corso del colloquio di *assessment*, oltre a presentare le finalità del Programma GOL e le modalità attuative l'operatore del CPI ha la necessità di compiere un'analisi della situazione complessiva dell'utente, del suo percorso formativo e professionale, delle sue competenze in relazione alle specificità del mercato del lavoro locale, atteggiamento rispetto alla ricerca del lavoro. Tale attività è funzionale a supportare la persona nel processo di maggior consapevolezza delle proprie necessità, delle proprie risorse e vincoli, anche in funzione delle opportunità del mercato del lavoro, al fine di condividere pienamente la progettazione del percorso di sviluppo professionale, valutarne insieme gli aspetti di fattibilità, individuare i servizi che gli saranno messi a disposizione e programmare le attività nell'ambito del Patto di servizio.

Nel caso di beneficiari inseriti nel percorso 4 "Lavoro e inclusione", dato il profilo di particolare fragilità dell'utente, sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione di una équipe multi-professionale, formata da operatori dei CPI e dei servizi territoriali socio-sanitari, che congiuntamente avrà il compito di definire le misure più idonee per supportare il processo di inserimento socio-lavorativo dell'utente. In tale momento sarà anche indicato il soggetto aggiudicatario che si occuperà dell'attuazione degli interventi di politica attiva e formativa previsti e condivisi con l'utente nell'ambito del Patto.

Le attività che potranno essere previste sono le seguenti:

**1. Orientamento specialistico (fino ad un massimo di 6 ore)**, finalizzato all'analisi dei bisogni, alla comprensione delle competenze potenziali ed espresse, alla formulazione e definizione di obiettivi realistici da raggiungere ed alla definizione e messa a punto di un progetto individuale. Qualora emergesse anche necessità di aggiornamento/riqualificazione professionale, la valutazione di dettaglio e di conseguenza del/i contenuti specifici da sviluppare all'interno di ciascun percorso formativo verrà realizzata tramite gli strumenti di Skill gap Analysis definiti a livello nazionale.

**2. Accompagnamento all'inserimento lavorativo (fino ad un massimo di 14 ore)**, finalizzate a titolo esemplificativo al supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (*coaching*), al supporto nella redazione del CV e delle lettera di accompagnamento, alla preparazione per un'adeguata condizione di colloqui di lavoro, al supporto all'autopromozione.

**3. Promozione di *work experience*, (fino a un massimo di 6 ore).** per favorire le conoscenze e le competenze professionali dei beneficiari ed accompagnarli verso scelte finalizzate all’inserimento/ reinserimento lavorativo. Si tratta di attività di *scouting* delle opportunità di *work experience* segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze, *matching* domanda/offerta di esperienze formative e *tutoring* in azienda. Inoltre, è prevista un’indennità di partecipazione alla luce della normativa di riferimento.

**4. Avvio alla formazione “breve”, per la riattivazione, o “lunga”.** Anche gli utenti inseriti nei percorsi 4, se funzionale al progetto individuale, potranno essere avviati ai percorsi di formazione “breve” previsti per i beneficiari del percorso 2 “*upskilling*” ed ai percorsi di formazione “lunga” previste per i beneficiari del percorso 3 “*reskilling*”. Saranno previsti specifici interventi formativi sia su competenze trasversali e di base (digitalizzazione, competenze linguistiche etc.), sia competenze tecniche e professionali.

**5. Incrocio domanda-offerta di lavoro,** finalizzato allo *scouting* delle opportunità occupazionali e alla individuazione delle *vacancies* presenti, alla promozione del profilo professionale dell’utente presso il sistema imprenditoriale, etc.

**H) Modalità di rendicontazione:** UCS – unità di costi standard- con modalità di remunerazione in parte a processo e a risultato, nel rispetto di quanto previsto nel Piano Attuativo Regionale di GOL, approvato con DGR n. 302 del 14 marzo 2022 e nella Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario Straordinario di ANPAL, così come modificata dalla successiva Deliberazione n. 6/2022

Misura	Ore	UCS	Tipologia remunerazione
Orientamento specialistico (LEP E)	Max 6	€ 37,3	A processo
Accompagnamento al lavoro (LEP F1)	Max 14	€ 37,3	A processo
Incontro domanda-offerta (LEP F3)		Da € 454 a € 2254 a seconda della tipologia e durata contrattuale	A risultato
Formazione per adeguamento delle competenze/ Formazione per la riqualificazione		122,9€ ora corso + 0,84€ ora allievo/ corso + 77€ ora stage+ eventuale indennità di partecipazione oraria pari a 3,50€	A processo
Promozione di work experience (LEP F2)	Promozione/attivazione	€ 500	a risultato
	Max 6 ore per tutoraggio/accompagnamento	€ 37,3	a processo
	per max sei mesi indennità di partecipazione	€ 500	A processo

## **I) Divieto doppio finanziamento**

Il medesimo costo d'intervento non può essere rimborsato/finanziato più volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura e "private".

**L) Monitoraggio:** Sarà attuato in primo luogo tramite la figura dell'operatore del CPI referente del programma, che avrà il compito di coordinare e monitorare gli interventi previsti ed essere il riferimento per ciascun utente e per i soggetti accreditati incaricati di erogare le attività programmate. In tal senso risulta fondamentale anche la figura del *case manager* del soggetto accreditato, figura referente per l'accompagnamento del soggetto nell'inserimento lavorativo.

Il case manager è un professionista esperto nella gestione degli strumenti per l'analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti ai soggetti più fragili e con maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo.

Tale monitoraggio si avvarrà anche dell'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro – dove ogni contatto con gli utenti destinatari di servizi è registrato e consultabile in tempo reale - integrato anche con la possibilità di svolgere audit in loco presso le singole agenzie; al monitoraggio delle attività si associano anche meccanismi di verifica delle *performances result-based*, misurate sulla base di specifici indicatori (a titolo esemplificativo in termini di persone trattate, di misure erogate, risultati occupazionali raggiunti, tempi di raggiungimento di tali obiettivi, tenendo conto delle caratteristiche soggettive dei target emersi nella fase di *profiling* e delle condizioni dei mercati del lavoro locali), nonché da un punto di vista qualitativo, consentendo agli utenti finali di esprimere giudizi sui servizi ottenuti.

## **L) Valutazione**

L'attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un nucleo di valutazione appositamente nominato e composto da personale con esperienza in materia. Una prima fase di valutazione riguarderà l'ammissibilità formale seguita da una-seconda fase relativa alla valutazione qualitativa delle proposte sulla base di criteri da definire. Al termine della valutazione il nucleo provvederà a redigere la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

REGIONE  
TOSCANA**Arti** Agenzia Regionale  
Toscana per l'impiego

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

**Avviso pubblico n. 4 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU**

**Chiamata di progetti per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari di GOL nell’ambito del PERCORSO 4 LAVORO E INCLUSIONE in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R n. 302/2022)**

## Indice generale

SEZIONE 1. Finalità e Ambito di applicazione.....	3
SEZIONE 2. Riferimenti normativi.....	8
SEZIONE 3. Definizioni.....	12
SEZIONE 4. Dotazione finanziaria.....	14
SEZIONE 5. Soggetti esecutori ammissibili e Partenariato attivabile.....	16
SEZIONE 6. Beneficiari e interventi finanziabili.....	17
SEZIONE 7 - Criteri di ammissibilità.....	24
SEZIONE 8. Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del Progetto.....	25
SEZIONE 9. Spese ammissibili.....	25
SEZIONE 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere.....	27
SEZIONE 11. Modalità di valutazione e approvazione della domanda.....	29
SEZIONE 12. Obblighi dei soggetti esecutori e dei soggetti attuatori.....	31
SEZIONE 13 - Modalità di gestione degli interventi.....	36
SEZIONE 14 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese.....	39
SEZIONE 15. Modifiche dell'Avviso.....	39
SEZIONE 16 - Modifiche/variazioni del progetto.....	40
SEZIONE 17 - Responsabile dell'avviso.....	40
SEZIONE 18. Tutela della privacy.....	41
SEZIONE 19. Meccanismi sanzionatori.....	41
SEZIONE 20. Potere sostitutivo.....	42
SEZIONE 21. COMUNICAZIONE.....	43
SEZIONE 22. Controversie e Foro competente.....	44
SEZIONE 23. Rinvio.....	44
SEZIONE 24. Allegati.....	44

## SEZIONE 1. Finalità e Ambito di applicazione

Il presente Avviso Pubblico è stato emanato in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Decreto del 5 Novembre 2021-All.A), che si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR.

Si tratta del perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche attive del lavoro, che, oltre a GOL, prevede un Piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale. L'orizzonte temporale del Programma coincide con quello del PNRR e si tratta quindi del quinquennio 2021/2025.

In attuazione del programma è stata adottato il programma di Attuazione Regionale (PAR GOL) con delibera di Giunta Regionale n. 302 del 14 Marzo 2022.

Le risorse complessive del programma GOL sono pari a 4,4 miliardi di euro, cui si aggiungono 600 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri per l'impiego (di cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi) e 600 milioni di euro per il rafforzamento del sistema duale.

Alla Regione Toscana è stato assegnato per la prima annualità il seguente importo: € 50.688.000.

Elemento costitutivo della riforma, da cui dipendono i finanziamenti UE, è la definizione di milestone e target. Quelli di GOL sono i seguenti:

- Milestone 1: entrata in vigore dei decreti interministeriali per l'approvazione di GOL e Piano Nuove Competenze entro il 2021;
- Milestone 2: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari complessivi entro il 2022;
- Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
- Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali;
- Target 3: almeno l'80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetta gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL.

Gli obiettivi principali del Programma GOL sono:

- Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni: superare l'eterogeneità delle prestazioni e dei servizi garantiti nei territori. Esigibilità dei medesimi sulla base delle risorse disponibili;
- Prossimità dei servizi: indirizzare gli investimenti sia verso l'offerta di servizi digitali, anche sfruttando l'esperienza maturata con la pandemia, sia in direzione di una presenza fisica con la diffusione capillare dei CPI;
- Integrazione con le politiche attive regionali: evitare il più possibile canali separati di intervento poiché le sovrapposizioni tra strumenti con le medesime finalità producono solo inefficienze;
- Integrazione con le politiche della formazione: superare la separazione tra politiche della formazione e politiche attive del lavoro, con la personalizzazione degli interventi e formazione dedicata sulla base dei fabbisogni rilevati;
- Rete territoriale dei servizi: integrare tra loro i servizi territoriali; servizi di conciliazione per promuovere l'offerta di lavoro femminile; per i lavoratori meno qualificati, intervenire sulle competenze di base, oltre che sulla formazione professionale; realizzare una programmazione integrata tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel caso di persone con

disabilità o altre fragilità;

- Cooperazione tra sistema pubblico e privato: va resa strutturale la cooperazione tra i servizi pubblici e agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione, altri soggetti riconosciuti dalle Regioni, incluso il privato sociale. Coinvolgimento del privato anche per le persone con meno chances occupazionali;
- Personalizzazione degli interventi: differenziare gli interventi a seconda dell'età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali;
- Coinvolgimento delle imprese e del territorio: coinvolgere gli operatori economici locali affinché i CPI possano divenire punto di riferimento nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale, con la stipula di veri e propri «patti territoriali» per fornire strumenti formativi dedicati e condizionati all'assunzione;
- Rafforzamento di capacità analitiche: sviluppo strumenti analitici per la conoscenza dei sistemi locali del lavoro e la previsione dei nuovi fabbisogni di competenze richiesti;
- Innovazione, sperimentazione, valutazione: sviluppo di progetti innovativi e sperimentali, scale-up di quelli che si dimostrano efficaci, valutazione rigorosa delle politiche basata su evidenze;
- Programmazione orientata ai risultati: milestone e target sono la regola non solo per il finanziamento nazionale da parte dell'UE, ma anche per quello delle Regioni in sede di attuazione;
- Sistema informativo e monitoraggio capillare: accelerazione e completamento della realizzazione del Sistema informativo unitario del lavoro, osservazione capillare e in tempo reale dell'attuazione a livello di singolo centro per l'impiego.

Gli aspetti principali del PAR TOSCANA sono i seguenti:

- la conferma di un modello di governance pubblica, con il ruolo centrale della rete regionale dei CPI per la presa in carico dei beneficiari, la definizione e gestione dei loro percorsi di sviluppo professionale, l'erogazione delle politiche attive, nonché del monitoraggio degli stessi, anche con riferimento ai percorsi svolti dai beneficiari con i soggetti privati accreditati;
- il coinvolgimento degli operatori privati accreditati (individuati tramite Avvisi e/o altre procedure di evidenza pubblica) in una logica cooperativa e complementare, che nell'ambito di standard definiti garantisce al beneficiario la possibilità di scelta rispetto al soggetto pubblico o privato, al quale rivolgersi per usufruire delle politiche attive previste dal Programma, in modo da potenziare le opportunità offerte ai beneficiari dalla rete regionale dei servizi per il lavoro;
- la disponibilità di un Sistema Informativo Lavoro evoluto, da tempo integrato con il SIU attraverso cooperazione applicativa, che possiede funzionalità avanzate per la gestione degli utenti da parte dei CPI, la tracciabilità delle politiche attive, per l'accesso e operatività dei soggetti accreditati, il monitoraggio in tempo reale, nonché attraverso il Portale Toscana Lavoro per l'incrocio domanda-offerta di lavoro;
- l'implementazione di una rete capillare di presidi territoriali e di strumenti digitali, che possano facilitare l'accesso ai servizi e intercettare e i bisogni e le necessità espresse dai cittadini e dalle imprese;
- la programmazione di un'ampia offerta formativa, resa accessibile in modalità informatica

anche attraverso il Catalogo regionale dell'offerta formativa, pianificata sulla base dei fabbisogni di competenze e professionalità, le esigenze e priorità delle aree territoriali, emerse grazie al coinvolgimento attivo degli stakeholders nell'ambito della Commissione Regionale Permanente Tripartita e delle intese territoriali, nonché delle analisi del mercato del lavoro di IRPET;

- il consolidamento dei processi di integrazione tra servizi per il lavoro, per la formazione e servizi territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli e accordi territoriali con tutti gli enti, che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati dal Programma GOL;
- la logica complementare con cui il PAR della Regione Toscana si inserisce nella programmazione regionale in termini di finalità, obiettivi programmatici e target da raggiungere e agirà in sinergia con gli interventi in corso di definizione della programmazione regionale 2021-2027 FSE PLUS, il PON Giovani, donne e lavoro e con il Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana, in attuazione di quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali", sottoscritto l'8 settembre 2021, i cui indirizzi sono stati approvati con la DGR n. 111 del 07/02/2022.

Per raggiungere gli obiettivi del programma, il programma GOL prevede in via preliminare un percorso di Assessment, gestito dai Centri per l'impiego regionali. Per l'attuazione delle azioni contenute nel PAR, la Regione Toscana si avvale della collaborazione di ARTI , Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, cui è affidato il coordinamento e la gestione operativa dei CPI.

Tale attività di Assessment è finalizzata ad individuare l'appartenenza di ciascun utente ai diversi *cluster* individuati dal Programma GOL e definire la diversa modalità di presa in carico, in funzione del posizionamento della persona rispetto alla sua occupabilità e alla distanza dal mercato del lavoro.

Si distingue Assessment iniziale e Assessment approfondito, quest'ultimo interviene nel caso in cui dall'assessment iniziale emerga l'esigenza di realizzare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche personali dell'utente.

In esito all'Assesement, attribuita la classe di profiling, nel patto di servizio personalizzato sarà indicato il percorso cui sarà indirizzato l'utente.

I percorsi di GOL sono i seguenti:

- 1) **Reinserimento lavorativo:** per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, servizi di orientamento e intermediazione per l'accompagnamento al lavoro;
- 2) **Aggiornamento (*upskilling*):** per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante;
- 3) **Riqualificazione (*reskilling*):** per lavoratori lontani dal mercato e con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione;
- 4) **Lavoro e inclusione:** nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l'attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di cittadinanza;
- 5) **Ricollocazione collettiva:** valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica



situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all'insieme dei lavoratori stessi. Inoltre, il Programma GOL sarà anche uno spazio di innovazione e sperimentazione per progetti su scala ridotta, adottati d'intesa con le regioni, la cui valutazione, se positiva, potrà introdurre modifiche delle policies nazionali. In particolare, alcune aree di sperimentazione possono essere già individuate:

- competenze digitali;
- target occupazionali che più difficilmente si rivolgono ai Centri per l'impiego: mappatura e/o promozione di spazi accreditati o accreditabili per co-working, fab-lab e incubazione;
- fragilità e vulnerabilità: sperimentazione di forme di occupazione «protetta» o di percorsi di accompagnamento dedicato, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, per persone con disabilità grave o per i disoccupati più fragili.

### **Finalità dell'Avviso**

Il presente Avviso descrive le modalità di presentazione di proposte progettuali per l'attuazione del Percorso 4 "Lavoro e inclusione" del Programma GOL, nonché le modalità di gestione e rendicontazione degli interventi. In particolare il presente Avviso ha l'obiettivo di aumentare l'occupabilità e sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro (utenti afferenti al Percorso 4 Lavoro e inclusione), che presentano bisogni complessi, in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi.

Il presente intervento si inserisce nell'ambito dello sviluppo di un modello unitario di presa in carico integrata, che preveda un unico punto di accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico, i soggetti del Terzo settore e i Centri per l'Impiego territoriali. Questo modello di presa in carico integrata, già avviato e sperimentato in occasione dell'attuazione prima del REI e più recentemente dei progetti di inserimento di soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità e dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza, condiviso e diffuso su tutto il territorio regionale, prevede i seguenti elementi essenziali:

- equipe multidisciplinare con funzioni di supporto alla progettazione dei percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo e alla loro realizzazione e monitoraggio con possibilità di attivazione sui territori di micro-equipe;
- strumenti condivisi di profilazione e di valutazione dei destinatari degli interventi del presente avviso;
- progetti personalizzati, con approccio individualizzato, che superino il carattere assistenziale e attraverso specifiche azioni di supporto permettano alle persone coinvolte di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo in azienda;
- realizzazione di servizi integrativi per favorire l'accompagnamento al lavoro dei beneficiari con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e degli altri Soggetti pubblici e/o privati operanti nelle tematiche inerenti il presente Avviso.

Il presente Avviso finanzia progetti presentati da ATS formate da soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, agenzie formative, imprese e cooperative sociali e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, per favorire l'accompagnamento al lavoro di persone con bisogni complessi inseriti nel Percorso 4 Lavoro e inclusione.

I soggetti esecutori individuati tramite il presente avviso dovranno erogare politiche attive di cui al Piano Attuativo Regionale della Toscana di GOL, con particolare riferimento ai seguenti LEP come individuati dalla Deliberazione n. 5 del 09 maggio 2022 del Commissario Straordinario di Anpal e modificata dalla Deliberazione Anpal n.6/2022:

LEP E Orientamento specialistico;

LEP F1 Accompagnamento al lavoro;

LEP F2 Promozione di work experience;

LEP F3 Incontro domanda offerta di lavoro.

Il presente Avviso è stato elaborato sulla base delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR che formano l'Allegato 1 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 - prot. 266985 del 14/10/2021.

La realizzazione delle attività del presente Avviso si uniforma ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, in particolare:

- di DNSH "*do no significant harm*" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente;
- di Tagging clima e digitale, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- di Parità di genere (Gender Equality), per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- di Valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- di Riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- nonché ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR, così come riportati nell'Allegato 2 della Circolare RGS n. 21 del 14 Ottobre 2021 per la procedura di selezione mediante avviso pubblico dei progetti afferenti agli interventi del PNRR ed in specie, nell'ambito del presente Avviso, alle misure attuative del Programma GOL.

## SEZIONE 2. Riferimenti normativi

### Normativa dell'Unione Europea

- *Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione" del PNRR;*
- *Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;*
- *Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute";*
- *Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- *Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;*
- *Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);*
- *in particolare, l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";*
- *Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.*

## Normativa nazionale

- *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Novembre 2021 “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021;*
- *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”, pubblicato in G.U. n.307 del 28 dicembre 2021;*
- *Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;*
- *Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;*
- *Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro – ANPAL;*
- *Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;*
- *Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*
- *in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;*
- *Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;*
- *Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;*
- *in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;*

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;*
- *l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);*
- *Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;*
- *Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;*
- *Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, protocollo 266985 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*
- *Circolare MEF n. 9 del 10 febbraio 2022, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;*
- *Legge n. 26 del 28 marzo 2019, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;*
- *l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;*
- *l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;*

- *i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;*
- *gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;*
- *Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 di accertamento delle risorse finanziarie residue, assegnate alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185;*
- *Decreto Interministeriale n. 6 del 4 luglio 2022 che definisce le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue di cui all'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, accertate con il Decreto Direttoriale n. 27 del 04 Agosto 2021;*
- *Circolare MEF n. 26 del 14 giugno 2022, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target";*
- *Circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022, "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR";*
- *Circolare MEF n. 28 del 04 luglio 2022, "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";*
- *Circolare MEF n. 29 del 26 luglio 2022, "Procedure finanziarie PNRR";*
- *Circolare Anpal 1/2022 del 05/08/2022 "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma", in particolare il punto 2.2 Condizionalità e ruolo degli enti privati accreditati;*
- *Circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022 "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";*
- *Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";*
- *Circolare RGS n.34 del 17 ottobre 2022 "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza".*

### **Normativa regionale**

- *la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;*
- *il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;*
- *Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 18 maggio 2020 che approva le "Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale ed alla autonomia delle persone ed alla riabilitazione"*
- *la Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze";*

- la Delibera della Giunta Regionale n. 951 del 27 Luglio 2020 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- il “Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali”, sottoscritto dal presidente della Giunta Regionale e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 settembre 2021;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 07 Febbraio 2022 che approva gli indirizzi per la sperimentazione di un nuovo Patto per il Lavoro in Regione Toscana;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 302 del 14 Marzo 2022 che approva il Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 20 Giugno 2022 che approva lo schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l’attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro” del PNRR. Approvazione indirizzi ad Arti ai sensi dell’art. 21 decies della L.R. 32/2002;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1169 del 17 Ottobre 2022 che modifica lo schema di convenzione tra la Regione Toscana, Arti, Anpal e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato con DGRT 720/2022;
- la Delibera n. 722 del 20 giugno 2022 PNRR - "GOL in Toscana": approvazione elementi essenziali degli avvisi per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling)” e s.m.i;
- la Delibera della Giunta Regionale n 800 del 11 Luglio 2022 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- Il Decreto Dirigenziale n. 23136 del 21 Ottobre 2022 relativo al trasferimento di risorse e parziale liquidazione all'Agenzia regioanle Toscana per l'Impiego nell'ambito del programma GOL - Percorso 4, di cui alla DGR n. 720 del 20 Giugno 2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 Dicembre 2016 e ss.mm.ii., che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- la Delibera di Giunta Regionale n.894 del 07 Agosto 2017 Approvazione del disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n.484 del 26 Aprile 2022 “Approvazione documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo – Piano di Attuazione Regionale - Regione Toscana – PON IOG - Aggiornamento”

### SEZIONE 3. Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.

TERMINE	DESCRIZIONE
ASSESSMENT	<p>Processo di definizione del profilo degli utenti del Programma GOL che ne stabilisce l'appartenenza ad uno dei 4 percorsi di politica attiva.</p> <p>Si distingue in Assesment iniziale e Assessment approfondito. Quest'ultimo interviene nel caso in cui dall'assessment iniziale emerga l'esigenza di realizzare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche personali dell'utente.</p>
COMPONENTE	<p>Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.</p>
CUP	<p>Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.</p>
MILESTONE	<p>Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).</p>
MISSIONE	<p>Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).</p>
PERCORSO	<p>Stabilisce precise finalità ed è indirizzato a determinati soggetti. Nell'ambito del Programma GOL corrisponde alle cinque linee di sviluppo dell'azione del Programma e definisce interventi nelle sfere dell'assistenza nella ricerca del lavoro, della formazione professionale, dei servizi complementari alle politiche del lavoro.</p>
PNRR (O PIANO)	<p>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH)	<p>Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	<p>Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.</p>



TERMINE	DESCRIZIONE
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
SOGGETTO BENEFICIARIO	Tutti i soggetti potenzialmente destinatari del Programma GOL, come definiti dal paragrafo 5 Allegato A DM 5/11/2021.
SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.
TRATTATO	Utente del Servizio per l'Impiego che in esito al percorso di assessment e di profiling sottoscrive il Patto di Servizio personalizzato
UPSKILLING	Percorso di politica attiva finalizzato all'aggiornamento professionale attraverso una formazione di breve durata.
RESKILLING	Percorso finalizzato all'erogazione di contenuti professionalizzanti per beneficiari con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo attraverso una formazione di lunga durata.
CASE MANAGER	Operatore del soggetto esecutore (ATS), professionista esperto nella gestione degli strumenti per l'analisi del bisogno e per la progettazione degli interventi, rivolti ai soggetti più fragili

## SEZIONE 4. Dotazione finanziaria

### 4.1 Risorse disponibili

Nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per il 2022, per l'attuazione delle misure previste dal presente Avviso sono messe a bando € **16.242.480,00** a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - assegnate alla Regione Toscana con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 05/11/2021.

Le risorse del Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana di cui alla DGR 111/2022, a valere sui fondi di cui al Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 di accertamento delle risorse finanziarie residue, assegnate alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell'occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali", sottoscritto l'8 settembre 2021, potranno essere messe a disposizione con un provvedimento successivo fino a un importo massimo di € 5.042.011,00.

### 4.2 Ripartizione delle risorse

Ai sensi della DGR 800/2022 le risorse disponibili sono ripartite per livello provinciale combinando, secondo il modello definito da IRPET, la distribuzione percentuale dei seguenti fattori:

- ISEE 2020 sotto soglia povertà assoluta;
- Beneficiari RdC (anni 2019 e 2020);
- Numero iscrizioni collocamento mirato (2021)
- Disoccupati 24 mesi o più (2019)
- Disoccupate figli minori (anni 2019 e 2020);
- Disoccupati 50 anni e più (anni 2019 e 2020)

Provincia	Quota %	Risorse a valere su GOL (euro)
Arezzo	9,0%	1.457.347
Firenze	24,1%	3.907.206
Grosseto	6,2%	1.007.765
Livorno	10,0%	1.618.335
Lucca	11,7%	1.897.352
Massa Carrara	6,9%	1.116.510
Pisa	11,5%	1.860.768

Prato	5,5%	892.305
Pistoia	8,5%	1.382.308
Siena	6,8%	1.102.584
<b>TOSCANA</b>	<b>100%</b>	<b>16.242.480</b>

Nell'ambito dell'adozione di ciascun avviso per Settore territoriale di ARTI, le risorse a disposizione sono le seguenti:

SETTORE AREZZO SIENA: Risorse a disposizione **euro 2.559.931**

SETTORE FIRENZE E PRATO: Risorse a disposizione **euro 4.799.511**

SETTORE GROSSETO E LIVORNO: Risorse a disposizione **euro 2.626.100**

SETTORE LUCCA E PISTOIA: Risorse a disposizione **euro 3.279.660**

SETTORE PISA E MASSA CARRARA: Risorse a disposizione **euro 2.977.278**

A seguito dei dati di monitoraggio fisico e finanziario, la ripartizione su base provinciale delle risorse potrà subire modifiche.

## SEZIONE 5. Soggetti esecutori ammissibili e Partenariato attivabile

### 5.1 Soggetti esecutori e Partenariato di progetto

Possono presentare domanda di adesione all'Avviso soggetti che operano nell'erogazione di politiche attive per il lavoro e nella formazione, cooperative sociali, soggetti privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, in forma di ATS già costituita al momento della presentazione della domanda di finanziamento oppure costituenda.

All'interno dell'ATS dovranno essere presenti almeno:

- un organismo formativo accreditato di cui all'Art. 68 del Regolamento n. 47/R del 2003 e ss.mm.ii
- un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale, nella sezione regionale o provinciale ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02. Tale soggetto deve disporre di una sede accreditata nel territorio per cui si candida a realizzare le attività di progetto e potrà operare presso i locali per i quali ha ottenuto l'accreditamento o di cui è stata comunicata l'estensione per gli effetti di cui all'art 147 comma 2 del Regolamento n.47/R del 2003;
- un'impresa o cooperativa sociale o soggetto privato che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati così come da regime statutario;

In sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 8 componenti, considerate anche le eventuali consorziate coinvolte nella realizzazione di attività di progetto.

I soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e per la formazione professionale, dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della domanda.

Ogni soggetto dell'ATS può presentare fino ad un massimo di 5 proposte progettuali a livello provinciale in qualità di capofila o partner.

I soggetti dell'ATS dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
- possesso di un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione alle attività da realizzare;
- assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione e di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

## SEZIONE 6. Beneficiari e interventi finanziabili

### 6.1 Beneficiari

I beneficiari delle attività previste dal presente Avviso sono coloro che, in esito all'assessment svolto presso il Centro per l'Impiego, saranno attribuiti al seguente percorso: **PERCORSO 4 – Lavoro e inclusione:** lavoratori con bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, che richiedono l'attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevati.

Il presente Avviso si rivolge a:

1. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022 nelle more della pubblicazione dell'Avviso per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari di GOL nell'ambito del Percorso 5 Ricollocazione collettiva in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL (D.G.R. n.302/2022);
2. Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
3. Percettori del Reddito di cittadinanza;
4. Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
5. Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con

minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l'attività;

6. Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Ai sensi della DGR 800/2022 si stima un numero complessivo di beneficiari pari a 3.060 a livello regionale.

A livello provinciale il numero indicativo di beneficiari, sulla base della distribuzione percentuale delle risorse indicata nella sezione 4, è il seguente:

#### Numero indicativo beneficiari per provincia

Provincia	Quota %	Target N° utenti GOL
Arezzo	9,0%	275
Firenze	24,1%	738
Grosseto	6,2%	190
Livorno	10,0%	306
Lucca	11,7%	358
Massa Carrara	6,9%	211
Pisa	11,5%	352
Prato	5,5%	168
Pistoia	8,5%	260
Siena	6,8%	202
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>3.060</b>

#### 6.1.1 Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di avvio dell'erogazione dei servizi

Il percorso del destinatario del programma inizia presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana con la presa in carico e una profilazione quali-quantitativa tramite gli strumenti definiti al fine di pervenire ad un assessment. In esito a ciò, verrà attribuita la classe di profiling e nel Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro sarà indicato il percorso 4 "Lavoro e Inclusione".

Dato il profilo di particolare fragilità del beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione di una equipe multidisciplinare,

formata da operatori dei CPI e dei servizi territoriali socio-sanitari con l'eventuale coinvolgimento del beneficiario (utente).

L'equipe individua i percorsi più idonei tra le misure previste per supportare il processo di inserimento socio-lavorativo dell'utente, in funzione degli obiettivi concordati con lo stesso e redige la **Scheda di esito** contenente la situazione dell'utente (in termini di profilo professionale, vincoli e opportunità) ed i possibili percorsi di politiche attive erogabili.

In esito ai lavori dell'Equipe l'utente sarà assegnato al progetto finanziato (fase IV successiva tabella), con particolare riferimento al case manager dell'ATS, figura referente per l'accompagnamento della persona nell'inserimento lavorativo.

Se durante il percorso, il case manager dell'ATS dovesse rilevare problematiche complesse informerà il referente CPI per un'ulteriore valutazione ed eventuale coinvolgimento dell'equipe. Saranno ammissibili esclusivamente modifiche delle attività concordate.

Il processo è articolato nelle fasi di seguito specificate:

Fase	Denominazione	Descrizione
I	Accesso al Programma GOL	I beneficiari individuati al paragrafo 6.1 accedono al Programma GOL in quanto convocati dal CPI sulla base degli obblighi previsti (condizionalità) per i percettori di NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza o contattando direttamente il proprio CPI di riferimento.
II	Assessment e inserimento nel Percorso 4	Il Programma GOL in Toscana prevede per tutti i potenziali beneficiari un'attività di orientamento finalizzata all' <i>assessment</i> , con l'obiettivo di orientare la persona verso i servizi più adeguati rispetto al fabbisogno. Il beneficiario che in esito alle attività di <i>assessment</i> approfondito presenta bisogni complessi e multidimensionali viene assegnato al Percorso 4.
III	Attivazione Equipe Multidisciplinare	Per il beneficiario inserito nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", sarà realizzata la presa in carico integrata tramite l'attivazione dell'Equipe multidisciplinare che elaborerà la Scheda di esito nella quale saranno individuati i possibili percorsi attivabili, in funzione delle caratteristiche dell'utente e degli obiettivi concordati con lo stesso
IV	Attribuzione al progetto finanziato e al Soggetto esecutore	Il CPI, in esito all'Equipe multidisciplinare, fisserà un primo appuntamento A06 <i>Orientamento specialistico con il case Manager</i> , su agenda IDOL in cooperazione applicativa, in stato <i>proposta</i> con upload della Scheda di Esito.
V	Avvio del percorso individuale	Il percorso individuale, della durata di 12 mesi, decorre dallo svolgimento del primo colloquio A06 <i>Orientamento specialistico con il case Manager</i> .
VI	Progettazione dei percorsi individuali di	Elaborazione da parte dell'ATS di un progetto individualizzato secondo quanto previsto nella Sezione 6.2

	accompagnamento all'inserimento lavorativo ed erogazione delle attività	"Interventi finanziabili". Erogazione delle attività secondo quanto previsto nella Sezione 13 "Modalità di gestione degli interventi".
VII	Monitoraggio delle attività	In itinere e finale secondo quanto previsto nella Sezione 13.4 "Monitoraggio delle attività"

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del D.L. n.4 del 2019, con il quale si dispone che le attività di verifica della ricerca attiva del lavoro abbiano luogo con frequenza mensile, ANPAL ha chiarito con Circolare 1 del 5 agosto 2022 che " [...] anche alla luce del citato art. 4, comma 15-sexies, che l'obbligo inderogabile sia quello dell'attività in presenza con frequenza almeno mensile da parte del beneficiario del Rdc e che, laddove le attività siano state erogate da soggetti accreditati, residui in capo al centro per l'impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste [...]"

Di conseguenza per gli utenti percettori di Reddito di Cittadinanza ai sensi delle prescrizioni della normativa in materia, il Soggetto Esecutore deve assicurare fino alla sussistenza della condizionalità e comunque per la durata del Percorso, almeno un incontro al mese in presenza con l'utente.

La mancata prenotazione di appuntamenti ovvero lo svolgimento degli incontri con modalità diverse da quelle prescritte, possono determinare autonoma responsabilità del Soggetto Esecutore. Nel caso di esonero o esclusione di cui al D.L. 4/2019 e di cui all'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, l'utente, in carico ad un Soggetto Esecutore, torna in carico al Centro per l'Impiego.

## 6.2 Interventi finanziabili

Per ciascun beneficiario l'ATS dovrà progettare un percorso individualizzato, definendo attività previste, durata, modalità di erogazione. Il progetto individualizzato dovrà essere elaborato sulla base degli interventi finanziabili dall'Avviso, tenendo conto delle risultanze della Scheda di Esito dell'Equipe Multidisciplinare e di quanto previsto dalla proposta progettuale dell'ATS.

### 1. Orientamento specialistico (LEP E)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
<p>Bilancio delle competenze della persona per l'individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle potenzialità della persona in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ri-costruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore;</li> <li>• individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del lavoro;</li> <li>• individuazione dei gap di competenza da colmare;</li> <li>• colloquio individualizzato anche mediante piccoli gruppi;</li> <li>• counseling;</li> <li>• informazione sul sistema e sui percorsi di valutazione/certificazione delle competenze.</li> </ul>	<p>A03 BILANCIO DI COMPETENZE</p> <p>A06 COLLOQUI (INDIVIDUALI O DI GRUPPO) FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PROFESSIONALE E PERSONALE</p>	<p>Massimo 6 ore</p>	<p>Individuale e/o di gruppo In presenza e/o a distanza</p>

Qualora emergesse la necessità di aggiornamento/riqualificazione professionale, la valutazione di dettaglio - e di conseguenza dei contenuti specifici da sviluppare all'interno di ciascun percorso formativo - verrà

realizzata dall'ATS mediante la *skill gap analysis* e, più in generale, tramite gli strumenti dell'orientamento specialistico.

## 2. Accompagnamento al lavoro (LEP F1)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
Supporto, anche motivazionale, allo sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (Coaching); Scouting delle opportunità occupazionali; Supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento; Preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro; Supporto all'autopromozione; Tutoraggio.	B03 CONSULENZA RICERCA IMPIEGO	Massimo 14 ore	Individuale e/o di gruppo In presenza e/o a distanza

## 3. Promozione di *work experience* (LEP F2)

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
<b>PROMOZIONE/ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO</b> Scouting delle opportunità di tirocinio segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze; -preselezione ed invio della rosa di profili individuati all'impresa; -assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa; -redazione Convezione, Progetto formativo individuale, Dossier individuale e attestazione delle attività svolta	C06 ATTIVAZIONE TIROCINIO (da utilizzare per tirocini extracurricolari e per tirocini di inclusione)	MINIMO 2 MESI MASSIMO 6 MESI	Ad attivazione di tirocinio
<b>TUTORAGGIO</b> Attività finalizzata a fornire un supporto costante al beneficiario per facilitarne l'inserimento in azienda. Minimo una visita al mese da parte del tutor didattico-organizzativo.	B04 TUTORAGGIO TIROCINIO/STAGE	Massimo 6 ore	Individuale In presenza e/o a distanza

Le attività ricomprese nel LEP "Work experience" avranno l'obiettivo di favorire le conoscenze e le competenze professionali dei beneficiari ed accompagnarli verso scelte finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo .

Potranno essere realizzati tirocini extracurricolari conformi alla normativa regionale ai sensi della Legge 32/2002 e s.m.i e tirocini d'inclusione ai sensi della DGR 620/2020.

## 4. Avvio alla formazione "breve", per la riattivazione, o "lunga".

L'attività di avvio alla formazione è ricompresa nell'ambito del LEP E "Orientamento specialistico", durante il quale potranno essere definite e proposte le opportunità formative finanziate sul presente avviso. La proposta progettuale dell'ATS dovrà prevedere uno o più interventi formativi come di seguito descritti:



- Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali, linguistiche e di base finalizzate allo sviluppo di capacità legate all'autonomia della persona;
- Percorsi formativi su Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Percorsi formativi su Formazione obbligatoria per alimentaristi;
- Percorsi formativi legati all'acquisizione di competenze tecnico professionali per l'inserimento lavorativo.

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
Moduli integrativi di potenziamento delle competenze di breve durata, erogabili in funzione del fabbisogno individuale rilevato, volti a rafforzamento delle competenze di base con particolare riguardo a quelle digitali e multilinguistiche, progettati in coerenza con gli standard internazionali di riferimento (DigComp 2.1, QCER).	CO7 FORMAZIONE NON GENERALISTA MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO  C11 FORMAZIONE NON GENERALISTA NON INCLUSIVA DI COMPETENZE DIGITALI  C12 FORMAZIONE SPECIFICA SU COMPETENZE DIGITALI	Min 16h - Max 60 h	Di gruppo in presenza
Percorsi formativi legati all'acquisizione di competenze tecnico professionali per l'inserimento lavorativo e formazione regolamentata	CO7 FORMAZIONE NON GENERALISTA MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO  C11 FORMAZIONE NON GENERALISTA NON INCLUSIVA DI COMPETENZE DIGITALI  C12 FORMAZIONE SPECIFICA SU COMPETENZE DIGITALI	Max 60 h	Di gruppo in presenza

Gli utenti inseriti nel Percorso 4 "Lavoro e Inclusione", se funzionale al progetto individuale, potranno anche essere avviati ai percorsi di formazione:

- "breve" previsti per i beneficiari del percorso 2 "upskilling" – Avviso pubblico N. 2 Decreto RT n. 13435/22 di seguito Avviso N. 2;
- "lunga" previsti per i beneficiari del percorso 3 "reskilling" - Avviso pubblico N. 3 Decreto RT n. 13435/22 di seguito Avviso N. 3.

Qualora in sede di orientamento specialistico venga individuato per un beneficiario un progetto formativo a valere sui cataloghi del percorso 2 Upskilling o del percorso 3 Reskilling, realizzato da una agenzia formativa nei confronti della quale anche un solo componente l'ATS soggetto

esecutore figure in una delle seguenti condizioni:

- a) risulti gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, anche all'interno di un raggruppamento di più soggetti;
- b) presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di un soggetto gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda;
- c) risulti riconducibile, in rapporto ad un soggetto gestore di progetti formativi di upskilling o reskilling finanziati a valere sul Programma GOL o sul Patto per il Lavoro della Regione Toscana, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 1407/2013;

il soggetto esecutore deve sottoporre la sua scelta ad una valutazione di coerenza a cura del Centro per l'Impiego. Le modalità e le tempistiche della suddetta comunicazione nonché le determinazioni in esito alla mancata comunicazione saranno definite con successivo atto di ARTI.

### 5. Incontro domanda-offerta di lavoro (LEP F3)

La seguente attività è finalizzata allo *scouting* delle opportunità occupazionali, alla individuazione delle *vacancies* presenti e alla promozione del profilo professionale dell'utente presso il sistema imprenditoriale.

Attività previste	Codice SAP	Durata	Modalità di erogazione
Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; - contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità; - raccogliere e verificare le auto-candidature; - preselezione; - registrazione dell'esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario; - inserimento lavorativo	B03 CONSULENZA RICERCA IMPIEGO  CO (rapporto di lavoro)	-----	Trattandosi di attività a risultato le modalità di erogazione sono flessibili

La proposta progettuale dovrà garantire il rispetto dei principi generali indicati alla Sezione 1, con particolare attenzione alla parità di genere nell'accesso e nell'erogazione degli interventi, nonché nell'individuazione di eventuali misure/interventi per promuovere/facilitare la conciliazione vita lavoro.

Dovrà darsi altresì rilievo al superamento del divario territoriale in relazione ai bisogni degli utenti.

#### 6.2.1 Erogazione interventi a distanza

Tutti gli interventi, ad esclusione delle attività formative per le quali si rimanda a quanto disciplinato dalla DGRT 988/19 e ss.mm.ii., potranno essere erogati in modalità a distanza secondo quanto stabilito dalla Delibera del Commissario straordinario di Anpal 09 maggio 2022, n. 5 e Delibera del Commissario straordinario di Anpal 16 maggio 2022, n. 6. Tale possibilità per ciascun

beneficiario/progetto individualizzato, dovrà essere indicata nella Scheda di Esito dell'Equipe Multidisciplinare, previa disponibilità da parte dell'utente.

## SEZIONE 7 - Criteri di ammissibilità

La verifica di ammissibilità delle domande presentate in risposta al presente Avviso ha ad oggetto la presenza dei requisiti sotto indicati. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità della domanda. Per i termini e le modalità di trasmissione si rinvia alla Sezione 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere".

I progetti sono ritenuti ammissibili, se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata alla Sezione 10 del presente Avviso;
- presentati da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto alla Sezione 5 del presente Avviso;
- presentati con i documenti elencati alla Sezione 10 del presente Avviso, utilizzando gli appositi modelli allegati e sottoscritti come indicato nello stesso articolo;
- coerenti con la tipologia dei destinatari e delle azioni previste dal presente Avviso;
- completi delle informazioni richieste.

Inoltre i progetti dovranno rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie, tra cui l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea ed essere coerenti con le finalità previste dalla Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. "Politiche attive del lavoro e formazione professionale" del PNRR.

Il medesimo costo di intervento non può essere rimborsato/finanziato più volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura e "private".

Eventuali irregolarità formali/documentali dovranno essere integrate, su richiesta di ARTI, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta e secondo le modalità indicate nella medesima richiesta.

Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate alla Sezione 10 sono inammissibili.

L'istruttoria di ammissibilità sarà effettuata a cura del Dirigente di ARTI Settore Servizi Lavoro competente per l'adozione dell'Avviso:

SETTORE AREZZO SIENA

SETTORE FIRENZE E PRATO

SETTORE GROSSETO E LIVORNO

SETTORE LUCCA E PISTOIA

SETTORE PISA E MASSA CARRARA

Tutte le domande ammissibili, di cui al presente articolo, accederanno alla fase di valutazione tecnica di cui alla Sezione 11.

Gli esiti di non ammissione saranno comunicati tramite posta certificata all'ATS proponente.

## SEZIONE 8. Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del Progetto

E' previsto il finanziamento di 1 progetto per provincia (ad eccezione della Città Metropolitana di Firenze per la quale è previsto il finanziamento fino a un massimo di 2 proposte progettuali), il cui importo non può superare il massimale per provincia indicato nella Sezione 4 del presente Avviso.

I progetti proposti sul presente Avviso hanno durata massima di 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. La durata del singolo percorso individuale sarà di massimo 12 mesi, al netto della durata del percorso formativo, decorrenti dallo svolgimento del primo colloquio A06 *Orientamento specialistico* con il Case Manager.

In particolare, per quanto attiene alle soglie massime di durata degli interventi e di costo ammissibile, saranno applicati i massimali indicati alla successiva sezione 9 e le Unità di Costo Standard (di seguito, UCS) approvate con Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario Straordinario di ANPAL, così come modificata dalla Deliberazione n. 6/2022 del Commissario Straordinario di ANPAL.

## SEZIONE 9. Spese ammissibili

Le attività progettuali, indicate alla sezione 6 del presente Avviso, sono remunerate in parte a processo e in parte a risultato, in base alle unità di costo standard (UCS) specificate nella tabella seguente, come approvate dal Regolamento delegato 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 e dettagliate nel Documento "Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard" approvato con Delibera del Commissario Straordinario di ANPAL nr. 5 del 9 maggio 2022 e n. 6 del 16 maggio 2022.

Misura	Ore	UCS	Tipologia remunerazione
Orientamento specialistico (LEP E)	Max 6	€ 37,30	A processo
Accompagnamento al lavoro (LEP F1)	Max 14	€ 37,30	A processo
Incontro domanda-offerta (LEP F3)		Da € 454 a € 2254 a seconda della tipologia e durata contrattuale: - contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato di I e III livello € 2.254,00	A risultato

		- contratto di Apprendistato di II livello e contratto a tempo determinato > 12 mesi € 1.254,00  - contratto a tempo determinato 6-12 mesi € 454,00	
Percorsi formativi LEP (D.M. 28/12/2021)	Min 16h Max 60 h	122,9 € ora corso + 0,84€ ora allievo/corso  + eventuale indennità di partecipazione oraria pari a 3,50€	A processo
Promozione di work experience	Promozione/attivazione (LEP F2)	euro 500	A risultato
	Max 6 ore per tutoraggio/accompagnamento (LEP F2)	€ 37,30	A processo
	Indennità per max sei mesi di partecipazione	max 500 euro mensili	A processo

La disciplina relativa alla documentazione giustificativa dei costi standard potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni, in particolare a seguito dell'adozione di provvedimenti da parte di ANPAL che incidono su tali aspetti.

Saranno ammissibili le sole spese sostenute dal Soggetto esecutore nel periodo ricompreso tra la data di avvio del progetto e il termine per la conclusione delle attività progettuali. La data di avvio del progetto è considerata quella di sottoscrizione della convenzione.

Si richiamano le disposizioni in materia di costi del personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove applicabili.

L'importo dell'IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Con riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020, si precisa che *“l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”*.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 *“tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”*.

### 9.1 LEP (D.M. 28/12/2021) Percorsi di formazione

Per la definizione della fascia di costo fa fede il curriculum delle risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio e orientamento, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

I costi sono rimborsati secondo la seguente metodologia di calcolo a UCS, ai sensi dell'allegato C di cui alle Delibere del Commissario Straordinario ANPAL n. 5 del 09 maggio 2022 e n. 6 del 16 maggio 2022 e mediante ricorso esclusivo alla fascia B:

FASCIA	TARIFFA ORARIA PER CORSO	TARIFFA ORARIA PER ALLIEVO
FASCIA B	€ 122,9	€0,84

*A titolo di esempio non esaustivo si segnala, per la fascia B: - professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; - ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse. Le risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e orientamento, nel progetto deve avere un curriculum che equivalga o sia superiore alla fascia B, così come sopra indicato; in ogni caso, la tariffa oraria sarà pari a € 122,9 ora corso (al netto di stage e FAD asincrona) e a 0,84 euro ora corso/allievo (al netto di stage e FAD asincrona). Per la FAD si fa riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 988/2019 e s.m.i., nonché dalle norme tecniche di riferimento per ciascuna tipologia di percorso.*

### 9.2 Indennità frequenza per la partecipazione ai percorsi di formazione

Per la partecipazione ai percorsi è prevista una specifica indennità. Tale indennità, che il soggetto esecutore è tenuto ad erogare ai partecipanti aventi diritto al termine del progetto, è pari a 3,50 euro/ora corso (calcolata sulle sole ore di aula) a titolo di indennità di frequenza, corrisposta solo a chi ha ottenuto l'attestazione finale prevista dal percorso frequentato.

Con riferimento ai percorsi finanziati a valere sul presente Avviso l'indennità di frequenza è dovuta indistintamente a tutti i partecipanti, nel limite massimo di euro 100,00. Con riferimento ai percorsi a valere sugli Avvisi n. 2-Upskilling e n. 3-Reskilling l'indennità di frequenza è dovuta agli utenti under 55 anni all'atto dell'iscrizione, ai percettori di Reddito di Cittadinanza ed ai beneficiari di ammortizzatori sociali a seguito di disoccupazione involontaria o in costanza di rapporto di lavoro, altrimenti esclusi dalla disciplina dei due richiamati Avvisi. L'indennità di frequenza è riconosciuta nei limiti di euro 100,00 per i percorsi di formazione "breve" – "upskilling", e di euro 250,00 per i percorsi di formazione "lunga" – "reskilling".

Al fine di garantire una indennità a tutti gli aventi diritto, qualora l'importo disponibile non consenta l'erogazione prevista, occorre ripartire l'importo assegnato al progetto a titolo di indennità per il numero degli aventi diritto ed erogare a ciascuno la somma risultante. Il soggetto esecutore deve procedere al pagamento delle indennità solo nel momento in cui sia determinato il numero effettivo degli aventi diritto, secondo i vincoli sopra definiti.

### 9.3 Indennità per la partecipazione a percorsi di work experience

Per la partecipazione ai percorsi di work experience è prevista una specifica indennità di partecipazione così come previsto dalla normativa regionale ai sensi della Legge 32/2002 e ss.mm.ii. e della DGR 620/2020. Tale indennità è erogata ai partecipanti dal soggetto esecutore ATS.

## SEZIONE 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le proposte progettuali possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del QUARANTESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT. Qualora la data di scadenza cadesse in un giorno festivo si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda, unitamente alla documentazione allegata prevista dall'avviso, deve essere trasmessa tramite il "Formulario di presentazione progetti on-line" utilizzando la funzione "Interfaccia Pubblica GG" presente all'indirizzo web <https://web.rete.toscana.it/gg1>

La domanda deve essere compilata dal rappresentate legale o da un suo delegato, a cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, già registrato sul sistema informativo o, dove non fosse già registrato, che abbia compilato la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" disponibile al primo accesso al suindicato indirizzo web.

Si accede al Sistema Informativo GG con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS (Tessera Sanitaria della Regione Toscana), CIE (Carta Identità Elettronica) attiva oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Tutti i documenti allegati devono essere in formato pdf, le cui autenticità e validità sono garantite dall'accesso tramite autenticazione forte.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti GG on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuto invio a ARTI.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche. Le proposte progettuali inviate con modalità di trasmissione diverse da quella sopra indicata saranno ritenute non ammissibili.

L'ufficio competente di ARTI si riserva di effettuare eventuali controlli sulla validità della documentazione inviata.

### 10.1 Documentazione da presentare

La proposta progettuale deve contenere i seguenti elementi minimi:

1. dati anagrafici e identificativi;
2. obiettivi di progetto;
3. attività principali;
4. piano finanziario;
5. cronoprogramma del progetto;
6. indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento;
7. indicazione del referente di progetto.

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

- (allegato 1.a) domanda di finanziamento con marca da bollo digitale esclusi soggetti esentati per legge e che riporti l'indicazione dell'ambito territoriale di svolgimento. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta da:
  - legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo;
  - legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto;
- atto costitutivo del partenariato, se è già costituito;
- (allegato 1.b) dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto e al conferimento di potere di rappresentanza ad un soggetto capofila, i ruoli e le responsabilità di ciascun partner;
- (allegato 1.c) dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L. 68/99, come modificata dal D.Lgs n. 151/2015, in materia di inserimento al lavoro dei disabili, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47;
- (allegato 1.d, se prevista delega) dichiarazione di attività delegata ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000;
- (allegato 1.e, se prevista FAD) dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e prodotti didattici multimediali;
- (allegato 1.f) dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in work experience;
- (allegato 1.g) dichiarazione di interesse all'assunzione da parte dell'impresa;
- (allegato 1.h) autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR;
- (allegato 2) formulario descrittivo di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila dell'ATS costituito oppure, nel caso di costituenda ATS, firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti. Il formulario deve essere composto da pagine numerate progressivamente;
- curriculum vitae delle risorse umane che svolgono funzioni di case manager, docenza, codocenza, tutoraggio, tutoraggio per l'inserimento e di orientamento e delle altre figure impiegate nel progetto e indicate nel formulario, coerenti per le attività di formazione con la fascia B ai sensi della sezione 9 dell'avviso, datati nell'anno in corso e firmati. I curriculum vitae, ove rilasciati ai sensi del DPR 445/00, devono essere accompagnati da un documento di identità chiaramente leggibile ed in corso di validità;
- (allegato 4) Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.

La documentazione per cui è richiesta la sottoscrizione dei partner deve essere sottoscritta con firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione (domanda, formulario descrittivo e altre dichiarazioni necessarie).

Si ricorda che i soggetti pubblici sono tenuti alla sottoscrizione di tutti i documenti con firma digitale, ai sensi dell' art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 82/2005.



## SEZIONE 11. Modalità di valutazione e approvazione della domanda

In coerenza a quanto disposto dal presente Avviso, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità da parte del competente Settore ARTI, e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato e nominato da ARTI, con Decreto del Dirigente del Settore Servizi Lavoro competente, composto da personale con esperienza nelle materie oggetto del presente Avviso.

Nella tabella di seguito sono riportati i criteri di valutazione che determinano il punteggio.

		Indicatori				Punteggio massimo
		Insufficiente	Sufficiente	Media	Elevata	
<b>1</b>	<b>Qualità e coerenza del progetto</b>					<b>50</b>
1.1	Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto agli obiettivi del Percorso 4 di GOL oggetto dell'avviso	0-3	4-6	7-8	9-10	10
1.2	Chiarezza e coerenza del progetto, dell'analisi dei fabbisogni degli utenti in relazione ai bisogni di inclusione, socioeconomici, ambientali, superamento dei divari territoriali e culturali del contesto territoriale di riferimento	0-6	7-9	10-12	13-15	15
1.3	Coerenza del progetto declinato in fasi/attività specifiche, rispetto alle caratteristiche dei destinatari	0-6	7-9	10-12	13-15	15
1.4	Completezza e univocità delle informazioni fornite	0-3	4-6	7-8	9-10	10
<b>2</b>	<b>Innovazione, Risultati attesi, Sostenibilità</b>					<b>20</b>
2.1	Il carattere innovativo complessivo del progetto può riferirsi ai seguenti ambiti:: particolari bisogni sociali non soddisfatti, procedure, metodologie e strumenti di attuazione degli interventi, articolazione progettuale, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di stake-holder esterni	0-2	3-4	5-6	7	7
2.2	Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale dei beneficiari, continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati	0-2	3-4	5-6	7	7
2.3	Capacità del progetto di garantire la propria sostenibilità nel tempo (strumenti per dare continuità all'operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione)	0-1	2-3	4-5	6	6
<b>3</b>	<b>Qualità del partenariato</b>					<b>20</b>
3.1	esperienza dei soggetti componenti l'ATS nell'ambito della stessa tipologia di intervento o in attività analoghe o su target di utenza affini a quelli individuati	0-2	3-4	5-6	7	7
3.2	rete di relazioni dei soggetti componenti l'ATS con il tessuto economico e sociale, o altre tipologie di reti organizzate sul territorio, ed in particolare con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti	0-2	3-4	5-6	7	7
3.3	adeguatezza delle risorse umane e strumentali utilizzate per la realizzazione del progetto, presenza e distribuzione territoriale dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività	0-1	2-3	4-5	6	6
<b>4</b>	<b>Priorità</b>					<b>10</b>
4.1	Parità di genere (gender equality)	0-1	2	3-4	5	5
4.2	Protezione e valorizzazione dei giovani, al fine di garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni	0-1	2	3-4	5	5

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 60/100 di cui almeno 54/90 punti sui criteri 1, 2, 3.

Al termine della valutazione e quindi dell'attribuzione dei punteggi a cura del nucleo, il Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro competente, entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, approva le graduatorie dei progetti presentati sui territori provinciali di competenza. Il decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie prevede la contabilizzazione dell'impegno da parte di ARTI a favore del beneficiario nei limiti dei massimali per provincia specificati all'art. 4 del presente Avviso.

Viene finanziato 1 progetto per provincia (ad eccezione del territorio di Firenze e provincia - per la quale è previsto il finanziamento fino a un massimo di 2 proposte progettuali).

Il Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro competente, si riserva di finanziare progetti utilmente collocati in graduatoria in caso di risorse disponibili anche a seguito di economie o rinunce.

Il Dirigente di Settore dei Servizi per il Lavoro competente, si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti sia qualora, in base alla posizione in graduatoria, non siano disponibili risorse sufficienti, sia in relazione a tagli finanziari derivanti dalle risultanze della valutazione. In tali casi, il soggetto esecutore è tenuto a riformulare la scheda preventivo secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

Il suddetto Decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sul BURT e sul sito di ARTI alla sezione Amministrazione Trasparente e vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

## SEZIONE 12. Obblighi dei soggetti esecutori e dei soggetti attuatori

### Adempimenti preliminari alla stipula della convenzione

Qualora si sia in presenza di più soggetti esecutori che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATS) e a conferire potere di rappresentanza per la realizzazione del progetto, il Settore competente invita tramite pec il Soggetto capofila della costituenda ATS a consegnare agli uffici competenti, entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT, l'atto di costituzione.

Gli organismi formativi, in caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento, prima della stipula della convenzione devono trasmettere la comunicazione con cui vengono individuati e una dichiarazione relativa all'idoneità dei locali, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1.i del presente Avviso.

I soggetti finanziati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia. Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della convenzione fra soggetto esecutore, Amministrazione regionale ed ARTI; la convenzione è stipulata dal soggetto capofila dell'ATS. La convenzione tra Regione Toscana, ARTI e il soggetto esecutore sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT, oppure dalla positiva verifica della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto.

In ogni caso la convenzione non potrà essere stipulata prima dell'espletamento dei controlli di legge previsti per il presente atto di sovvenzione ai sensi del DPR 445/2000 e non potrà essere stipulata prima dell'assunzione di impegno finanziario da parte di ARTI.

La convenzione dovrà essere firmata con firma elettronica qualificata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”. Successivamente alla firma da parte del soggetto esecutore la convenzione verrà controfirmata dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Lavoro competente di ARTI, e dal Dirigente Settore Lavoro della Regione Toscana. La convenzione ha validità esclusivamente per le attività realizzate nell’ambito del presente Avviso. Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, i soggetti esecutori sono autorizzati ad accedere al Sistema Informativo Lavoro di Regione Toscana secondo quanto disposto nella convenzione stessa.

#### Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte di ARTI secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio. E’ disposta la decadenza dal beneficio assegnato qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. Relativamente ai controlli antimafia, il Soggetto esecutore deve consegnare all’Amministrazione regionale la documentazione richiesta, completa e corretta, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul BURT. Nel caso in cui, nell’espletamento dei controlli di legge di cui sopra, si riscontrino delle irregolarità sanabili, come previste dalla normativa, il capofila e/o i partner della proposta progettuale hanno 30 giorni per adeguarsi a partire dalla formale comunicazione a cura del Settore Servizi per il Lavoro competente. Alla scadenza del termine, se l’irregolarità riguarda il capofila è prevista l’esclusione o la revoca del progetto.

#### Obblighi del Soggetto esecutore

Gli obblighi di carattere generale che ricadono sui Soggetti esecutori trovano espressione negli atti istitutivi del Programma Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e nella specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all’avviso pubblico (allegato 1.h in attuazione dell’Allegato 2 alla Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 – “Format di autodichiarazione”).

Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto esecutore si impegna e si obbliga, nell’ambito delle attività previste dal presente Avviso, a:

1. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro e accreditamento;
2. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità;
3. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
4. accettare il controllo in itinere ed ex-post dell’Unità di Missione del Programma GOL, della Regione Toscana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione del presente Avviso. Il soggetto esecutore garantisce la massima collaborazione

del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;

5. fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Toscana e/o Arti e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
6. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
7. osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente avviso;
8. implementare, per quanto di competenza, il Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, relativamente alla disponibilità degli appuntamenti e agli interventi erogati ai beneficiari trattati di cui alla Sezione 6. secondo le modalità e le tempistiche indicate nella convenzione stessa;
9. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, per quanto di propria competenza;
10. contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per la Riforma 1.1. e comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
11. avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i percorsi di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
12. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
13. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
14. effettuare e/o collaborare ai controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
15. non delegare a terzi attività o parti di attività relative al servizio, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative;
16. non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e/o privati per le medesime attività oggetto di remunerazione nell'ambito del presente Avviso rivolte al beneficiario preso in

carico e si vincola a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai beneficiari (divieto di doppio finanziamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

17. garantire il rispetto del principio DNSH e tagging climatico e ambientale;
18. garantire il rispetto del principio di parità di genere.

Con la sottoscrizione della citata convenzione il Soggetto Esecutore dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo:

1. che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
4. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
6. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
9. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni indicati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Sezione 19 del presente Avviso.

Per gli obblighi relativi alla rendicontazione delle attività, alle modalità di presentazione delle istanze di contributo e agli obblighi relativi alla rendicontazione delle spese e al circuito finanziario si rinvia a successivo atto di Arti, contenente le linee guida per rendicontazione delle attività da parte dei soggetti esecutori dei percorsi nel rispetto dell'art. 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 così come previsto alla sezione 19 del presente Avviso.

Per gli obblighi specifici riconducibili all'implementazione dell'Agenda degli appuntamenti per i beneficiari, alla registrazione delle attività sui Sistemi Informativi, ai tempi di registrazione dell'attività e agli obblighi relativi alla gestione di beneficiari percettori di ammortizzatori sociali o di misure di sostegno al reddito sottoposti al principio della condizionalità si rinvia a quanto previsto dalla Convenzione allegata al presente Avviso.

#### Obblighi del Soggetto Attuatore e del Soggetto Delegato del soggetto attuatore

In relazione agli obblighi del Soggetto attuatore si evidenzia che la Regione Toscana titolare dell'intervento assume la responsabilità di assicurare il presidio continuo dell'attuazione degli interventi, verificando, da un lato, l'avanzamento dei progetti e i loro progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di target e milestone. L'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, infatti, la "raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati", anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR.

Il continuo presidio da parte dell'Amministrazione regionale, coadiuvata da ARTI in qualità di delegato del Soggetto attuatore, garantisce inoltre la raccolta e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini dei controlli di competenza del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, degli organismi comunitari, nonché eventualmente dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia nazionali.

Nello specifico il Soggetto Attuatore, Regione Toscana, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 25 Ottobre 2022 fra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Anpal, Regione Toscana e ARTI, registra i dati e le informazioni di avanzamento fisico e procedurale e inerenti gli "indicatori comuni" nel sistema informativo SIU, conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali.

ARTI, in qualità di Soggetto delegato del Soggetto Attuatore, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis della sopra citata Convenzione provvede a:

- informare periodicamente il Soggetto attuatore sull'andamento delle misure e collaborare nella fase di monitoraggio e rendicontazione delle risorse fornendo tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e alle verifiche di conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente alle procedure di recupero;
- garantire l'integrazione e la comunicazione interna ed esterna delle funzioni del Sistema Informativo del lavoro della Regione Toscana con le procedure e gli standard operativi dei Servizi per l'Impiego;

- alimentare il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Toscana, integrato con il SIU, sia con la registrazione delle politiche attive erogate agli utenti sia con le offerte di lavoro per l'incrocio domanda offerta di lavoro;
- aggiornare costantemente il sistema informativo regionale che con i dati finanziari per le attività di competenza.

Ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11 agosto 2022, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Delegato del soggetto attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto, obblighi specifici in tema di controllo e rendicontazione del rispetto:

- della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo contabile e controllo di gestione);
- delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
- degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali;
- del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);
- dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
- dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive").
- della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;

Al termine delle attività di controllo il Soggetto Attuatore garantisce, attraverso le funzionalità previste all'interno del sistema ReGiS la registrazione e l'attestazione degli esiti del controllo riferiti a "Spese/Procedure consuntivate - Rendiconto di Progetto" per ciascuna rendicontazione di spesa.

## SEZIONE 13 - Modalità di gestione degli interventi

Nel quadro del Piano di Attuazione Regionale (PAR) approvato con DGR n. 302 del 14 marzo 2022, il percorso del beneficiario del programma inizia presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana con la presa in carico, la profilazione quantitativa e qualitativa, tramite gli strumenti definiti dalla Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario Straordinario di ANPAL, così come modificata dalla Deliberazione n. 6/2022, al fine di pervenire all'assessment.

Nel Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro, in esito all'assessment, sarà indicato il "Percorso 4 Lavoro e inclusione" cui sarà indirizzato l'utente e il Centro Impiego convocherà via mail l'equipe multidisciplinare con cadenza almeno mensile o in base alle esigenze del territorio (es. numero di utenti da trattare).

Le attività relative all'individuazione dei beneficiari, la presa in carico, la profilazione quantitativa e qualitativa, l'assessment e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato/patto per il lavoro sono di esclusiva competenza dei Centri per l'Impiego. Gli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea sono pertanto interamente nella disponibilità dei Centri per l'Impiego.

Nell'ambito del Programma GOL, sono stati individuati i seguenti indicatori comuni, distinti:

1. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)
2. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario)
3. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)
4. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)

### **13.1 Avvio del progetto e delle attività**

Per la realizzazione dei progetti finanziati si procede alla stipula della convenzione fra Regione Toscana, ARTI e il soggetto individuato quale capofila dell'ATS (come da schema di convenzione Allegato 3 all'avviso).

Al momento della stipula della convenzione dovranno essere comunicati i nominativi degli operatori del soggetto esecutore e del case manager, per ottenere le credenziali d'accesso al Sistema Informativo del Lavoro.

La data di avvio del progetto è considerata quella di sottoscrizione della convenzione.

Il soggetto esecutore è tenuto a comunicare tramite PEC all'indirizzo di Arti l'avvio delle attività. Il mancato avvio potrà comportare la revoca del finanziamento.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione l'ATS dovrà implementare l'Agenda del Sistema Informativo Lavoro.

Gli appuntamenti con gli utenti saranno gestiti tramite l'agenda informatica del Sistema Informativo Lavoro. Le modalità di assegnazione degli utenti e di utilizzo dell'agenda (registrazione e implementazione delle disponibilità), sono descritte nella Convenzione sottoscritta.

#### **13.1.1 Condizioni per l'avvio alla formazione**

Per ciascun percorso formativo il numero di allievi, da progetto e sul quale deve essere calcolato il contributo pubblico richiesto, deve essere pari a 8. In fase di attuazione, in considerazione delle



esigenze rilevate dai CPI, nei percorsi potrà essere inserito un numero maggiore di allievi sino ad un massimo di 3 unità ulteriori, senza che ciò comporti un aumento del contributo assegnato. L'importo del contributo assegnato per i singoli percorsi potrà subire una contrazione (in base alle UCS date) qualora gli allievi risultino inferiori al numero prestabilito di 8. In casi eccezionali e in presenza di motivate esigenze e di una autorizzazione da parte del Settore Servizi per il lavoro competente, i percorsi possono partire anche in presenza di un numero di allievi inferiore ad 8 e comunque non inferiore a 4.

E' compito dell'ATS pubblicizzare i percorsi formativi finanziati con il presente Avviso anche mediante interfaccia pubblica. Non è garantito il raggiungimento del numero minimo degli allievi per l'avvio di tutti i percorsi formativi presenti nel progetto finanziato, in quanto tale condizione è subordinata all'esito dell'assessment e alla volontà dei singoli beneficiari. Il soggetto esecutore non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui il singolo corso e/o progetto non sia stato avviato nei termini massimi previsti per mancanza o insufficienza delle iscrizioni da parte dei beneficiari. Una volta raggiunto il numero di allievi previsto l'ATS dovrà avviare il percorso entro 7 giorni. Qualora il numero di allievi iscritti e partecipanti al percorso formativo scenda sotto il limite minimo di 4, l'attività viene sospesa e vengono rimborsati i soli costi sostenuti.

### **13.2 Svolgimento attività di progetto**

Il Soggetto esecutore dovrà procedere all'implementazione dell'agenda SIL, con l'inserimento degli appuntamenti per la presa in carico dei soggetti, e per l'attuazione delle misure di Politica attiva concordate con l'utente e coerenti con gli obiettivi indicati nella *Scheda Esito EM e nel Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro*

Il Soggetto esecutore dovrà inoltre procedere alla registrazione delle azioni di politica attiva svolte entro lo stesso giorno in cui ha avuto luogo l'evento, con le modalità descritte nella Convenzione sottoscritta.

### **13.3 Conclusione del progetto**

I progetti proposti sul presente avviso hanno durata massima di 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione, come previsto alla Sezione 8 del presente Avviso. Il soggetto esecutore deve comunicare all'Amministrazione la conclusione del progetto, all'indirizzo Pec di ARTI [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it) allegando una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

### **13.4 Monitoraggio delle attività**

Il soggetto esecutore si impegna a raccordarsi con il referente del CPI territorialmente competente per le previste attività di monitoraggio, previste nelle due seguenti modalità:

- in itinere e/o ogni qualvolta sia necessario apportare modifiche/integrazioni al Patto di servizio/Patto per il Lavoro come descritto nella Sezione 6.1.1
- finale in esito al percorso previsto nel Patto di servizio/Patto per il Lavoro

Le operazioni finanziate a valere sull'avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PNRR vigente e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento, si rinvia a successivo atto di ARTI, nel rispetto dell'art. 8 comma 3 e dell'art. 9 comma 4, Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108.

## SEZIONE 14 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese

L'erogazione del finanziamento a favore del Soggetto Esecutore sarà effettuata da ARTI nel modo seguente:

- anticipo di una quota pari al 10% del finanziamento pubblico del progetto;
- rimborsi successivi a cadenza bimestrale fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento approvata, sulla base delle richieste di erogazione presentate a titolo di rimborso delle attività svolte;
- saldo fino al massimo del 100% a conclusione del progetto.

L'anticipo viene erogato all'avvio dell'attività, a seguito di domanda ad ARTI Settore competente, quando sussistano tutte le seguenti condizioni: stipula della convenzione e stipula di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.484 del 26 Aprile 2022 "Approvazione documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo – Piano di Attuazione Regionale - Regione Toscana – PON IOG – Aggiornamento”.

Le regole di rendicontazione delle attività, le modalità di presentazione delle istanze di contributo, gli aspetti relativi alla rendicontazione delle spese e al circuito finanziario, gli aspetti sanzionatori legati alla rendicontazione delle attività e le modalità operative di erogazione del finanziamento saranno disciplinate con successivo atto di Arti, contenente le linee guida per rendicontazione delle attività da parte dei soggetti esecutori dei percorsi nel rispetto dell'art. 8 comma 3, e art. 9 comma 4, Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

## SEZIONE 15. Modifiche dell'Avviso

È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PAR della Regione Toscana.

Le modifiche dell'avviso sono adottate con decreto dirigenziale di ARTI, sono pubblicate sul sito web di ARTI: <https://arti.toscana.it> e sono rese disponibili all'interno di un'apposita sezione dedicata a GOL nel portale del PNRR approntato dalla Regione Toscana <https://pnrr.toscana.it/>

Inoltre, le modifiche sono rese disponibili all'interno del portale dedicato al PNRR - Italia Domani, attraverso cui si dà seguito, tra l'altro agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa europea.

Con il medesimo decreto, o con separati provvedimenti recanti specifiche direttive, saranno indicati i termini e le modalità operative conseguenti alle modifiche, a cui i soggetti esecutori dovranno attenersi.

Le modifiche del presente avviso non dovranno pregiudicare in ogni caso il conseguimento di Milestone e Target.

## SEZIONE 16 - Modifiche/variazioni del progetto

Le variazioni che si rendessero necessarie durante l'attuazione del progetto dovranno tenere conto delle indicazioni previste dalla Circolare MEF 14/10/21, n.21 (Allegato A) e dalle DGR n. 1343/2017 e DGR n. 951/2020 ove applicabili.

Le modifiche progettuali dovranno essere trasmesse ad ARTI via Pec all'indirizzo: [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it) allegando la sezione del formulario di progetto Allegato 2,

Le variazioni proposte dal Soggetto esecutore dovranno essere adeguatamente motivate e documentate in relazione alle necessità sopravvenute. Le richieste non motivate e/o documentate non verranno valutate.

Gli elementi di ammissibilità, di cui alla sezione 7 del presente Avviso, non sono oggetto di modifica/variazioni di progetto.

Il Soggetto attuatore verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dall'Avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

In particolare, seguono l'iter procedurale descritto, le seguenti variazioni:

- Variazioni degli interventi;
- Variazioni di partenariato.

Una volta terminata la valutazione della richiesta, ARTI ne comunicherà l'esito al Soggetto esecutore, decorrendo dalla data di tale comunicazione gli effetti conseguenti.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, e nelle more dell'adozione del SIGECO nazionale del GOL e dei relativi dispositivi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella DGR 484/2022 (Sistema di gestione del Programma Garanzia Giovani).

## SEZIONE 17 - Responsabile dell'avviso

Il Responsabile dell'adozione del presente Avviso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il Dirigente Arti Settore Servizi per il Lavoro competente.

I soggetti interessati a presentare domanda che necessitino di informazioni tecniche relative al presente Avviso possono rivolgersi al seguente indirizzo mail dedicato: [gol.lavoroinclusione@arti.toscana.it](mailto:gol.lavoroinclusione@arti.toscana.it);

Viene garantita risposta alle email pervenute a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso ed entro 5 giorni prima della scadenza.

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306 e/o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica [assistenza.formazione@gpi.it](mailto:assistenza.formazione@gpi.it).

## SEZIONE 18. Tutela della privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti per l'applicazione finalità previste dal presente Avviso pubblico per eventuali elaborazioni statistiche, sarà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che: Titolare dei trattamenti è ARTI (dati di contatto: via Vittorio Emanuele II, 62-64, Firenze; indirizzo Pec: [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: [ufficio\\_dpo@arti.toscana.it](mailto:ufficio_dpo@arti.toscana.it) Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Avviso è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso stesso. I dati saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge. I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e la concessione degli incentivi sul sito internet della stessa nel rispetto delle disposizioni della Dlgs. 33/2013 e s.m.i. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007). I dati saranno conservati presso gli uffici del responsabile del procedimento Arti Settore Servizi per il Lavoro competente per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([ufficio\\_dpo@arti.toscana.it](mailto:ufficio_dpo@arti.toscana.it)) E' inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>

Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

Unitamente alla domanda di finanziamento il soggetto esecutore deve trasmettere l'Allegato 4 "Informativa Privacy" correttamente compilato.

## SEZIONE 19. Meccanismi sanzionatori

Il Soggetto esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di cui al presente Avviso, con particolare riferimento a quanto indicato nella Sezione 12 .

I meccanismi sanzionatori generali saranno definiti nel dettaglio con successivo atto della Direzione di ARTI in coerenza a quanto previsto dai sistemi di gestione e di controllo, ispirandosi ai seguenti principi:

- scostamenti di lieve entità: riparametrazione del finanziamento;

- casi più gravi di accertamento di una irregolarità nella esecuzione e gestione delle attività (ad esempio nel caso in cui il percorso realizzato non presenti gli standard di servizio stabiliti; ovvero nel caso in cui si manifestino criticità che impediscano il conseguimento della milestone e il raggiungimento del numero di beneficiari): revoca totale del finanziamento con riassegnazione ad altri soggetti esecutori;
- previsione delle iniziative a carico dei soggetti esecutori per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi (art. 8, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021);
- possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali in ragione della gravità della violazione stessa.

La sospensione o la revoca del finanziamento sono previsti anche in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale.

Per i meccanismi sanzionatori specifici legati alla rendicontazione delle attività, alla presentazione delle istanze di contributo e alla rendicontazione della spesa si rinvia ad atto successivo di Arti come previsto alla Sezione 14 del presente Avviso.

Per i meccanismi sanzionatori specifici legati all'implementazione dell'Agenda degli appuntamenti per i beneficiari, alla registrazione delle attività sui Sistemi Informativi, ai tempi di registrazione dell'attività e agli obblighi relativi alla gestione di beneficiari percettori di ammortizzatori sociali o di misure di sostegno al reddito sottoposti al principio della condizionalità si rinvia a quanto previsto dalla Convenzione allegata al presente Avviso.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nel caso in cui le verifiche effettuate rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

## SEZIONE 20. Potere sostitutivo

Laddove i Soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Nell'ambito specifico del PNRR è previsto che:

- in caso di mancato rispetto da parte di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane, Province o Comuni, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano, assegna al Soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, sentito il Soggetto attuatore, individua l'Amministrazione, l'Ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via

sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione dei progetti; qualora il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni relativi al PNRR sia ascrivibile ad un Soggetto attuatore diverso da quelli 46 menzionati, i poteri sostitutivi sono esercitati con le medesime modalità direttamente dal Ministro competente;

- in caso di dissenso, diniego od opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione, anche in parte, di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni; laddove il dissenso provenga da un organo della Regione, della Provincia autonoma di Trento o Bolzano, ovvero di un ente locale, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. Decorso tale termine, in assenza di soluzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie propongono al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli art. 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione.

## SEZIONE 21. COMUNICAZIONE

Per gli obblighi di comunicazione si fa rimando a quando indicato dalla Circolare RGS-IGRUE n.21 del 10 ottobre 2021. Allegato 1 Punto 3.4.1 *“Obblighi di comunicazione a livello di progetto”*.

Nello specifico il soggetto esecutore dovrà:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS nella Circolare RGS-IGRUE n.21 del 10 ottobre 2021. Allegato 1 Punto 3.4.1 *“Obblighi di comunicazione a livello di progetto”*.) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

## SEZIONE 22. Controversie e Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere con riferimento al presente avviso è competente il Foro di Firenze.

## SEZIONE 23. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei Piani e programmi di riferimento settoriale.

## SEZIONE 24. Allegati

1) *DOMANDA DI FINANZIAMENTO (con l'indicazione dell'ambito territoriale di riferimento) e DICHIARAZIONI, in particolare l'ALLEGATO A alla circolare del 14 ottobre 2021 (Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR)*

### 2) *FORMATO DI PROGETTO*

La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- dati anagrafici e identificativi;
- indicazioni del coordinatore referente di progetto
- esperienza maturata nella realizzazione di attività simili e i progetti realizzati da parte di tutti i partner dell'ATS
- analisi del contesto socio territoriale
- obiettivi di progetto;
- descrizione delle modalità previste per la personalizzazione degli interventi
- principali figure coinvolte nella realizzazione delle attività (ad es. il case manager)
- sedi di svolgimento dell'attività
- piano finanziario;
- cronoprogramma del progetto

### 3) *FORMATO DI CONVENZIONE*

### 4) *INFORMATIVA PRIVACY*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



ANPAL  
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



CENTRI PER L'IMPIEGO  
REGIONE TOSCANA



Torna su ↑

# Programma GOL in Toscana: il percorso 4

*“Percorso 4 GOL ed FSE+: possibilità e prospettive per la presa in carico integrata della persona”* - Seminario tecnico

Firenze, 7 novembre 2023

**Paolo Andreas Sambo**  
ARTI - Settore Servizi per il Lavoro  
di Firenze e Prato



# Il Programma GOL

Le politiche attive  
nell'ambito del PNRR



- Si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro
- Rientra nel più ampio progetto di riforme nell'ambito delle politiche attive del lavoro, che oltre a GOL prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale sulle Nuove Competenze, il rafforzamento del sistema duale ed il potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Considerato l'orizzonte temporale e le risorse a disposizione, il Programma GOL assume caratteristiche di **riforma di sistema**

- **Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:** le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, comma 200);
- **Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro:** disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
- **Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale:** percettori del Reddito di cittadinanza (RDC);
- **Lavoratori fragili o vulnerabili:** giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- **Disoccupati senza sostegno al reddito:** disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi;
- **Lavoratori con redditi molto bassi (“working poor”):** lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

# 5 percorsi

- Il percorso nei servizi è individuato in esito ad un processo di valutazione e **assessment** del beneficiario, volto ad individuare il suo posizionamento nel mercato del lavoro e gli specifici bisogni – in particolare in termini di competenze – e i conseguenti sostegni che ne permettano un incremento dell'occupabilità.
- Sulla base del profilo di **occupabilità** e della **complessità del bisogno**, sono individuati 5 specifici percorsi (4+1) per gruppi di lavoratori dai bisogni simili:



Reinserimento  
lavorativo



Upskilling



Reskilling



Lavoro e  
inclusione



Ricollocazione  
collettiva

Al 31.10.2023: 116mila profilati GOL in Toscana → Percorso 4: 3,8%

## Il Piano Attuativo Regionale (PAR) di Regione Toscana:

- conferma del modello di **governance pubblica**
- **ruolo centrale della rete regionale dei CPI** (per la presa in carico dei beneficiari, la definizione e gestione dei loro percorsi di sviluppo professionale, l'erogazione delle politiche attive nonché del monitoraggio degli stessi, anche con riferimento ai percorsi svolti dai beneficiari con i soggetti privati accreditati)
- **coinvolgimento degli operatori privati accreditati** (individuati tramite procedure di evidenza pubblica) per l'erogazione dei percorsi in una logica cooperativa e complementare

Agisce in sinergia con gli interventi previsti da:


- **Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana**
- **Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027**

**Il modello toscano**

## Il Percorso 4 in Toscana


- Realizzato attraverso Avviso di “Chiamata di progetti per la realizzazione di interventi di politiche attive per beneficiari di GOL nell’ambito del Percorso 4 Lavoro e Inclusione”
- L’intervento si inserisce nell’ambito dello sviluppo di un modello unitario di **presa in carico integrata**

# Il processo di presa in carico e l'erogazione dei servizi




## 1. Accesso al Programma GOL

Gli utenti accedono al Programma GOL in quanto convocati dal CPI sulla base degli obblighi previsti (condizionalità) per i percettori di NASPI, DIS-COLL e RDC o contattando direttamente il proprio CPI di riferimento.



## 2. Assessment e inserimento nel percorso 4

Il beneficiario GOL che in esito alle attività di **assessment** approfondito svolte dal CPI presenta **bisogni complessi e multidimensionali** viene assegnato al Percorso 4.



- *assessment* approfondito condizione personale (sezioni C + D);
- assegnazione manuale (persone con disabilità L. 68/99 art. 1, c. 1; persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi socio-sanitari; persone in esecuzione penale esterna o in uscita dal circuito penitenziario)

### 3. Attivazione equipe multidisciplinare




La **presa in carico integrata** si realizza tramite l'attivazione dell'**Equipe multidisciplinare** che elabora la **Scheda di esito** nella quale sono individuati i possibili percorsi attivabili, in funzione delle caratteristiche dell'utente e degli obiettivi concordati con lo stesso.

### 4. Attribuzione al progetto finanziato



**Il CPI**, in esito all'Equipe multidisciplinare, **fissa un primo appuntamento A06** Orientamento specialistico **con il Case Manager dell'ATS**, su agenda IDOL in cooperazione applicativa, con *upload* della Scheda di esito.

## 5. Avvio del percorso individuale



## 6. Erogazione delle attività

Il percorso individuale, della durata di 12 mesi, decorre dallo svolgimento del primo colloquio A06 Orientamento specialistico con il Case Manager.

Elaborazione da parte dell'ATS di un **progetto individualizzato** di accompagnamento all'inserimento lavorativo. Erogazione delle attività.



## 7. Monitoraggio delle attività

In itinere e finale.



# Le attività

Per ciascun beneficiario l'ATS progetta un percorso individualizzato, definendo attività previste, durata, modalità di erogazione, tenendo conto delle risultanze della Scheda di Esito dell'Equipe Multidisciplinare e di quanto previsto dalla proposta progettuale dell'ATS.

LEP E  
Orientamento  
specialistico  
Max. 6 ore

Percorsi  
formativi  
16-60 ore  
(\* )


LEP F1  
Accompagna-  
mento al lavoro  
Max. 14 ore

LEP F2  
Promozione di work  
experience  
Attivazione:  
2-6 mesi  
Tutoraggio:  
max. 6 ore

LEP F3  
Incontro  
domanda-offerta  
Remunerazione:  
a risultato

- Indennità di frequenza percorsi formativi
- Indennità di partecipazione work experience


**11 progetti**  
**16,2 milioni €**  
**3.060 utenti**



All'interno dell'ATS (in grafica sono indicati i soggetti capofila) sono presenti almeno:

- un organismo formativo accreditato;
- un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana;
- un'impresa o cooperativa sociale o soggetto privato che opera nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati

- **Convenzioni con ATS sottoscritte tra agosto e settembre 2023**
- **N. utenti attribuiti ad ATS al 31.10.2023: 516**  
(iniziate le attività orientamento specialistico, a breve l'invio a formazione)



Ogni 100 profilati GOL 4...




**Femmine** (vs. GOL 1-2-3: 58%)




**Stranieri** (vs. GOL 1-2-3: 25%)



**30-54 anni** (vs. GOL 1-2-3: 54%)



**RDC** (vs. GOL 1-2-3: 6%)



**Naspi** (vs. GOL 1-2-3: 45%)



**Iscritti L. 68/99** (vs. GOL 1-2-3: 3%)



**Lic. media/elementare**  
(vs. GOL 1-2-3: 45%)



**Disoccupati >24 mesi**  
(vs. GOL 1-2-3: 22%)

# Caratteristiche degli utenti profilati GOL 4



paoloandreas.sambo@arti.toscana.it

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2023

Supporto per la formazione e il lavoro. (23A04814)

(GU n.198 del 25-8-2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolta ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate condizioni economiche e non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa;

Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027» e «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo»;

Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione

del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare gli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1, relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»;

Ritenuto di dover definire, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di servizio personalizzato, nonché

le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi SpA, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;

Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non e' stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;

Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessita' di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;

Decreta:

Art. 1

#### Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, e' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettivita' definiti dall'art. 6, comma 5-bis del citato decreto-legge.

3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalita' di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a:

a) l'art. 4, comma 7, con riferimento alle modalita' di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;

b) l'art. 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio e valutazione del SFL;

c) l'art. 12, comma 13, con riferimento alle modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' alle relative modalita' di utilizzo.

Art. 2

#### Beneficiari e requisiti della misura

1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

2. Il SFL puo' essere utilizzato anche dai singoli componenti dei



nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge.

3. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

### Art. 3

#### Richiesta della misura

1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonché dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;

b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12

del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

#### Art. 4

##### Modalità di attivazione e funzionamento della misura

1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema informativo unitario (di seguito, SIU), di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 6, comma 5-ter del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

2. Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, (Lep da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di cui all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

3. Tutte le attivita' di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attivita' di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attivita' di cui al presente comma puo' darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui e' stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attivita' previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilita', l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS e' subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attivita' di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.

6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

## Art. 5

### Obblighi dei beneficiari della misura

1. Il beneficiario dell'indennita' di partecipazione e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalita' telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attivita' almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Il beneficiario del SFL e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione

e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

4. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 316 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilita'. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

#### Art. 6

##### Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le medesime disposizioni previste per l'assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le cause di decadenza indicate all'art. 8, comma 6 del medesimo decreto-legge, sono riferite a ciascun richiedente.

#### Art. 7

Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione

1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all'art. 12, comma 11 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso:

a) l'identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto;

b) l'individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;

c) l'individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;

d) l'individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

2. Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni

normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonche', con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarita':

a) i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

b) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;

g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017;

h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), accedono, secondo le modalita' operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge.

4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attivita' di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unita' di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Le attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una

attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalita' digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformita' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione e' finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.

6. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

## Art. 8

### Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.a., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalita', i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.

2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonche' delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonche' alle attivita' di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL.

3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.a., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

## Art. 9

### Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL e' effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalita' e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.

2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici,

sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:

a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679), con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'art. 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679;

b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679;

c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679;

e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679;

f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

## Art. 10

### Disposizioni finali

1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2256



***Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 29/08/2023**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 77**

*E, per conoscenza,*

*Al Commissario straordinario*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in merito alle*



*modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".*

## INDICE

### *Introduzione e definizioni*

1. *Requisiti per l'accesso al Supporto per la formazione e il lavoro*
  - 1.1. *Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno*
  - 1.2. *Requisiti economici*
    - 1.2.1. *Requisiti reddituali e patrimoniali*
    - 1.2.2. *Requisiti relativi al godimento di beni durevoli*
  - 1.3. *Requisiti ulteriori*
    - 1.3.1. *Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive*
    - 1.3.2. *Dimissioni volontarie*
    - 1.3.3. *Svolgimento di attività lavorativa all'atto della presentazione della domanda*
    - 1.3.4. *Incompatibilità*
    - 1.3.5. *Obblighi formativi*
2. *Verifica dei requisiti*
3. *Richiesta della misura del Supporto per la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale*
4. *Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura*
5. *Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro*
6. *Obblighi del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro*
7. *Offerte di lavoro e compatibilità con il Supporto per la formazione e il lavoro*
8. *Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio*
  - 8.1. *Variazioni del nucleo familiare*
  - 8.2. *Variazioni dell'attività lavorativa*
    - 8.2.1. *Attività di lavoro dipendente*
    - 8.2.2. *Attività di impresa o di lavoro autonomo*
  - 8.3. *Ulteriori variazioni*
9. *Controlli*
10. *Sanzioni*
  - 10.1. *Revoca e decadenza*
  - 10.2. *Sospensione della misura*
11. *Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito*
12. *Finanziamento*
13. *Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano*
14. *Trattamento dei dati personali*

### **Introduzione e definizioni**

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1°

gennaio 2024.

La presente circolare fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro.

Con successiva circolare verranno fornite, invece, le modalità di accesso e di fruizione dell'Assegno di inclusione.

La disciplina del SFL è prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023. Si applicano altresì le disposizioni in materia di ADI espressamente richiamate dall'articolo 12, commi 4 e 10 del medesimo decreto-legge.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 198 del 25 agosto 2023, adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato decreto-legge n. 48/2023, sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro **rientrano il servizio civile universale** di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, **e i progetti utili alla collettività** come definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di **età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui** e che non hanno i requisiti per accedere all'ADI.

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

## **1. Requisiti per l'accesso al Supporto per la formazione e il lavoro**

### **1.1 Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente il SFL, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, la continuità della residenza si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, o nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

## **1.2 Requisiti economici**

### **1.2.1 Requisiti reddituali e patrimoniali**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), nn. 2), 3) e 4), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell'ISEE[1];
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell'ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
  - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge in esame, è previsto che dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, siano detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli

stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 in materia di ISEE corrente.

Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, istitutivo della misura, vanno inoltre escluse dal calcolo dei trattamenti assistenziali di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del medesimo decreto-legge:

- le erogazioni relative all'Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'ADI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'ADI;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono funzione di sostituzione di servizi.

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l'attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.

Infine, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge in argomento, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.

### **1.2.2 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli**

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

*"1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta,*

*esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;*

*2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione".*

### **1.3 Requisiti ulteriori**

#### **1.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente il SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio al successivo paragrafo 10 della presente circolare in materia di sanzioni.

#### **1.3.2 Dimissioni volontarie**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.

#### **1.3.3 Svolgimento di attività lavorativa all'atto della presentazione della domanda**

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Pertanto, i beneficiari del SFL devono comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all'atto della domanda, ma non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura.

All'atto della presentazione della domanda del SFL il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE e contestualmente dovrà compilare il modello "SFL-Com Ridotto".

Ad esempio, se la dichiarazione sostituiva unica (di seguito, DSU) è presentata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere comunicata l'attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021.

All'atto della richiesta del SFL devono essere dichiarati anche gli ulteriori redditi e beni non compresi nell'ISEE che saranno valutati ai fini del riconoscimento della misura.

Le variazioni delle condizioni occupazionali che intervengano in corso di erogazione della misura sono comunicate tramite il modello "SFL-Com Esteso" secondo le modalità indicate nel

successivo paragrafo 8.2 della presente circolare.

### **1.3.4 Incompatibilità**

L'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 48/2023, prevede l'incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

### **1.3.5 Obblighi formativi**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge in esame, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

## **2. Verifica dei requisiti**

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, e secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 108/2023, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al SFL, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che sono parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge[2].

In particolare, i requisiti economici di accesso al SFL si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell'ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente in caso di presentazione di una nuova DSU.

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

## **3. Richiesta della misura del Supporto per la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, il Supporto per la formazione

e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall'interessato all'INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. n. 108/2023, nonché dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

La domanda può essere presentata:

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
- presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l'interessato è tenuto a:

- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)[3], di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, come indicato al paragrafo 1.3.5 della presente circolare, allegando, a tale fine, copia dell'attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l'accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, potrà accedere, come previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo 12 e dall'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 108/2023, al portale del Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all'esito positivo dell'istruttoria della domanda.

All'esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l'INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individuata, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;

-

- si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente o altro individuato, per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l'autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l'impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

-

In fase di sottoscrizione del PAD il richiedente la misura dovrà anche compilare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), nel caso in cui non sia già presente, e potrà individuare e selezionare il centro per l'impiego di prossimità (domicilio) presso cui essere convocato.

Anche nel caso in cui il richiedente il SFL presenti la domanda presso un Istituto di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF, all'atto di compilazione della domanda potrà essere contestualmente effettuata l'iscrizione al SIISL e precompilato il patto di attivazione digitale che sarà operativo all'esito positivo delle verifiche della domanda stessa.

A seguito della sottoscrizione del PAD sarà possibile l'inserimento, attraverso il SIISL, delle preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.

#### **4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura**

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.

Nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.



Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5- bis, del decreto-legge n. 48/2023.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

## **5. Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la **partecipazione**, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo

massimo di dodici mensilità, determina l'accesso per **l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.**

Tale importo è erogato per tutta la durata della misura **entro il limite massimo di dodici mensilità**, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

L'importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l'erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati[4]:

1 <sup>^</sup> attività/corso	attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024	il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
2 <sup>^</sup> attività/corso successiva alla prima	ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato
2 <sup>^</sup> attività/corso successiva alla prima	ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi)
2 <sup>^</sup> attività/corso successiva alla prima	ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024	l'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l'erogazione della misura è sospesa

Nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.

Nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l'erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio personalizzato. Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e termine dell'attività, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.

In corso di fruizione della misura del SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicato nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023.

## **6. Obblighi del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 108/2023, il beneficiario dell'indennità di partecipazione è

tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, **dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni**, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS **sospende il beneficio**. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dalla misura, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023.

Il beneficiario del SFL è **tenuto ad accettare un'offerta di lavoro** che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate al citato articolo 9, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, **segnala al SIISL**, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, **l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio**. Per i casi di giustificato motivo si fa rinvio all'articolo 8 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, n. 42.

Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197/2022, sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

## **7. Offerte di lavoro e compatibilità con il Supporto per la formazione e il lavoro**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;*
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;*
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico".*

Il successivo comma 1-bis del citato articolo 9 prevede che *"esclusivamente, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico"*.

L'accettazione di un'offerta di lavoro di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 48/2023, di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all'INPS dal lavoratore, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.2 relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge

n. 48/2023 e dall'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 108/2023, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito da tale rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio stesso.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 108/2023, per l'erogazione delle misure di politica attiva come individuate nel decreto stesso, sono abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché, con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale e dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici e nelle more della definizione degli ulteriori soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:

- a) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015;
- b) le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276/2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015;
- c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003, accreditati dalle Regioni e Province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2015;
- d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 e i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003;
- e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- f) i Comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;
- g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40/2017;
- h) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 48/2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 7 del citato D.M. n. 108/2023, accedono, secondo le modalità operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del citato decreto-legge.

## **8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio**

### **8.1 Variazioni del nucleo familiare**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del SFL, l'interessato è tenuto a presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell'INPS.

### **8.2 Variazioni dell'attività lavorativa**

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è compatibile con il SFL, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento della misura.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 108/2023, la compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023, e tali comunicazioni devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di 3.000 euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione della misura, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Allo stesso modo si procede nei casi di variazione reddituale per i casi di avvio dell'attività lavorativa.

I beneficiari di SFL devono, pertanto, comunicare all'INPS ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura, utilizzando il modello "*SFL-Com Esteso*".

### **8.2.1 Attività di lavoro dipendente**

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, **in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione della misura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Il beneficiario è tenuto a inviare all'INPS la comunicazione di avvio dell'attività di lavoro, **entro trenta giorni dall'avvio della medesima**, tramite modello "*SFL-Com Esteso*".

Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, **l'erogazione del beneficio è sospesa**, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Nella comunicazione dovranno essere indicati esclusivamente i redditi eccedenti il limite dei 3.000 euro annui lordi con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

Nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda del SFL o in corso di erogazione del relativo beneficio, si protragga nel corso dell'anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello "*SFL-Com Esteso*", entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l'intera annualità.

### **8.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo**

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, **nel corso dell'erogazione del SFL, è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio** della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello "*SFL-Com Esteso*", ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La comunicazione del reddito che dovrà essere indicato per la sola parte eccedente i 3.000 euro lordi annui, mediante presentazione del citato modello, è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile - giugno, luglio - settembre, ottobre - dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l'intera annualità.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

### **8.3 Ulteriori variazioni**

Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle variazioni indicate nei paragrafi precedenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all'INPS, utilizzando il modello "*SFL-Com Estesio*", nel termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.

## **9. Controlli**

Ai sensi dell'articolo 8, commi 10 e seguenti, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamati dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, e dell'articolo 7 del D.M. n. 108/2023, tutti i soggetti abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui al medesimo articolo 8. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impegno e dei comuni, l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio[5].

Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[6].

## **10. Sanzioni**

### **10.1 Revoca e decadenza**

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari della misura del Supporto per la formazione e il lavoro,

sono previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10 del medesimo decreto-legge, e dall'articolo 6 del D.M. n. 108/2023. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, sono riferite a ciascun richiedente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi di condanna definitiva del beneficiario del SFL, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione del SFL e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva, quando l'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, dispone l'immediata revoca della misura. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

L'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, prevede che il beneficiario decada dalla misura se:

- non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo

di istruzione, nel caso in cui abbia un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione;

- non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023;
- non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall'articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge in argomento.

Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

## **10.2 Sospensione della misura**

In aggiunta alle ipotesi di sospensione del SFL previste dagli articoli 3, comma 5, 9, comma 2, e 12, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, l'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al precedente paragrafo 10.1, prima che diventino definitivi, come previsto dall'articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo[7].

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nel SIISL.

La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata.

Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti l'interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell'INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

## **11. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito**

Come stabilito dal combinato disposto degli articoli 12, comma 10, e 3, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico del SFL è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile[8].



## 12. Finanziamento

L'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa al SFL, nonché agli incentivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge. Le relative autorizzazioni alla spesa sono determinate nella misura di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati.

Nei casi di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

L'INPS, inoltre, comunica tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi

del comma 11 del citato articolo 13 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.

Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, del citato decreto-legge, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

### **13. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano**

Le disposizioni relative al Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge n. 48/2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### **14. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Con successivi messaggi verranno integrate le disposizioni operative per l'accesso al beneficio e la gestione della misura e fornite le indicazioni sui controlli richiamati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 e sulla disciplina degli incentivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

---

[1] La scala di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE).

[2] Decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 198 del 25 agosto 2023.

[3] Il Sistema Informativo Unitario (SIU), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, mette a disposizione della Piattaforma servizi atti a ottemperare alla previsione del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità. Tramite cooperazione applicativa è possibile in fase di presentazione della domanda verificare la presenza di una DID precedentemente rilasciata e attiva oppure rilasciarne una nuova.

[4] Le attività indicate come 2<sup>a</sup> attività che segue alla prima sono da intendere come attività aggiuntive alla prima e alternative tra di loro.

[5] Cfr. l'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazione, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

[6] Cfr. l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazione, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

[7] I provvedimenti di sospensione sopra indicati sono adottati rispettivamente dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione a cui il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

[8] L'articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che *"non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza"*.



Agli Ambiti territoriali Sociali  
beneficiari delle risorse del Fondo per la lotta  
alla Povertà

Alle Regioni  
Loro Pec

All'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

**CdG: MA 14.04**

**Oggetto: Beneficiari degli interventi finanziabili con La Quota Servizi Del Fondo Povertà.**

Con riferimento all'oggetto, si informano gli Ambiti Territoriali in indirizzo che i beneficiari degli interventi della quota servizi 2018-2020 e 2021-2023 sono i beneficiari di RdC, in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego, **fino al 31.12.2023** al netto degli interventi di segretariato sociale per il primo triennio ed anche degli interventi di pronto intervento sociale per il secondo triennio del fondo povertà.

Infatti, la previsione di cui all'art 6 comma 9 del DL 48/2023, secondo cui "*Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico*", trova attuazione solo a partire dal **1° gennaio 2024**, data istitutiva della nuova misura di contrasto alla povertà Assegno di Inclusione sociale (ADI).

In riferimento ai beneficiari di RdC per i quali il beneficio sia stato sospeso per effetto dell'entrata in vigore del DL 48/2023, in virtù del consolidato orientamento secondo cui la durata del progetto personalizzato può eccedere la durata del beneficio economico, si comunica che è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. In questi casi, la spesa che ne deriva, può essere posta a carico della QSFP.

Ulteriori indicazioni, in merito alla platea dei beneficiari ed agli interventi finanziabili, saranno declinate dalle Linee Guida che seguiranno all'adozione dei decreti attuativi relativi all'ADI e del Nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2024-2026.

Con particolare riferimento ai Progetti utili alla collettività (PUC), nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 5 bis del DL 48/2023 convertito con legge 85/2023, è consentito il finanziamento a valere sul Fondo povertà dei progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni previsti nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e, per analogia, nei Patti per il lavoro e di quelli ai quali parteciperanno: a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano svolgere su base

volontaria i Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi; b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Con riferimento a questa categoria di partecipanti ai Puc si precisa che la spesa è ammissibile dal 1 settembre 2023, data di decorrenza del SFL.

Parimenti si ritiene non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul PON inclusione, la cui destinazione è rimessa agli atti di programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma.

Si informa, altresì, che con decreto direttoriale del 4 settembre 2023, n. 272 le coperture assicurative Inail per la partecipazione ai Progetti utili alla collettività sono state estese ai beneficiari Rdc che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che aderiscano volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi e ai beneficiari del Supporto formazione lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Si precisa, infine, che il finanziamento dei relativi oneri assicurativi è a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL", considerata la possibilità, a valere sulle stesse risorse, di sostenere anche i costi assicurativi Inail relativi all'ampliamento della platea dei soggetti assicurati e dunque di estenderli anche alle persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi, nonché per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Paolo Onelli

*Siglato*  
*Berliri/Sampogna/Antonucci*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*  
*Ap/Lt*

**Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 03-01-2024**

**Messaggio n. 27**

OGGETTO:

**Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico**

**Premessa**

Per l'accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico erogato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall'effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l'impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell'interessato.

L'articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che "Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL"

**Il pagamento dell'indennità SFL**

Come sopra richiamato, il riconoscimento dell'indennità SFL è condizionata all'effettiva partecipazione ad un'iniziativa di politica attiva (corso formativo o altro) ed è riconosciuta per la durata del programma.

Nella circolare INPS n. 77/ 2023 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro, sono state riportate le modalità di registrazione nel SIISL delle iniziative di politica attiva in cui è inserito il soggetto. In fase di registrazione, infatti, devono essere indicati gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista.

La stessa circolare prevede che "diversamente (nel caso in cui la fine dell'attività o del corso non sia già nota), al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione".

**Il funzionamento del SIISL**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità SFL, il SIISL effettua, la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione "Beneficiari ADI ed SFL".

In particolare la lettura avviene:

- entro 2 ore dall'invio del PAD al Ministero;
- ad ogni notifica di modifica ricevuta da ANPAL;
- il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 15 del mese);
- il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 27 del mese).

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un'attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

-**Stato attività:** Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa

-**Data inizio Attività:** con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento

-**Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta:** Posteriore, Coincidente oppure Antecedente

-**Data fine Attività:** è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti); si possono verificare due possibili situazioni:

I. Stato attività è Terminata, Sospesa o Confermata (e.g., data fine è quella di incontro tra CPI e Cittadino oppure altra data Posteriore);

II. Stato attività è Iniziata e Data inizio Attività è nel mese Antecedente oppure Coincidente a quello di competenza

-**Patto di servizio:** Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL

-**Eventi condizionanti:** Non sono pervenuti nel mese di competenza

Per i corsi di formazione, i tirocini, il servizio civile, caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, la data d'inizio e la data di fine del corso lette da SIISL nella Scheda Anagrafica e Professionale del beneficiario o comunicata a SIISL dall'Ente di formazione che la eroga, consentono il riconoscimento della mensilità intercorrenti, nel rispetto delle modalità di cui all'art.12, c.8 del DL 48/2023, senza la necessità di inserimento della conferma mensile, e il sistema registra e comunica solamente gli eventi negativi che interrompono la misura.

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo, i criteri di pagamento sopra indicati, verranno applicati dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l'adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei diversi attori coinvolti e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 12 comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 circa la verifica trimestrale della condizione.

Dalla mensilità di marzo 2024, pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all'iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l'erogazione dell'indennità economica verrà interrotta.

In fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024 verranno disposti in presenza di almeno un'attività che rispetta le seguenti condizioni:

-**Stato attività:** Iniziata oppure Terminata o Sospesa

-**Data inizio Attività:** con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento

-**Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta:** Posteriore, Coincidente oppure Antecedente

-**Data fine Attività:** considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza

-**Patto di servizio:** Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL

-**Eventi condizionanti:** Non sono pervenuti nel mese di competenza

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



# Le attività previste per il Supporto Formazione e Lavoro

Il dettaglio delle prestazioni per accedere alla nuova misura  
di inclusione introdotta dal decreto Lavoro



Il **Supporto per la formazione e il lavoro** - istituito dal decreto legge n. 48/2023 e convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023 - è una **misura di attivazione al lavoro**, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

La legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l'indennità. In particolare, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

## IN PARTICOLARE

### **Le prestazioni remunerate del D.M. n. 4/2018:**

1. Orientamento specialistico
2. Accompagnamento al lavoro
3. Attivazione del tirocinio
4. Incontro tra domanda e offerta
5. Avviamento alla formazione
6. Sostegno alla mobilità territoriale
7. Lavori socialmente utili e PUC
8. Supporto all'autoimpiego

### **Prestazioni ulteriori previste per il supporto:**

9. Servizio civile universale

# 1 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

## Orientamento di base

L'attività dell'orientamento di base è il servizio che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno (**analisi della domanda**) e mira ad orientare la persona sulle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel "patto di servizio personalizzato".

## Orientamento specialistico

Il servizio di orientamento specialistico si realizza a seguito dell'orientamento di base ed ha lo scopo di rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.

In particolare, l'attività consiste in una valutazione della tipologia di esigenza espressa dalla persona e nell'individuazione delle **competenze della persona** per avviarlo a percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, di qualificazione o di riqualificazione professionale o di autoimpiego.

L'orientamento viene svolto attraverso il cosiddetto **assessment** che permette di definire il profilo di occupabilità della persona che cerca lavoro e di identificare il percorso più appropriato al suo inserimento.

# COS'È L'ASSESSMENT

Assessment significa valutazione, ed è l'attività che permette ai centri per l'impiego - in alcune regioni anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - di definire il profilo di occupabilità della persona che cerca lavoro e di identificare il percorso più appropriato al suo inserimento.

Si realizza attraverso due strumenti collegati:

- la **profilazione quantitativa**;
- la **profilazione qualitativa**.

L'assessment parte quando la persona, per acquisire lo stato di disoccupazione o accedere ai servizi del Programma GOL, rilascia la sua Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), oppure quando deve aggiornare il patto di servizio personalizzato o il Patto per il lavoro.

## La profilazione quantitativa

La persona si troverà posizionata in una classe di profilazione quantitativa, che risulta automaticamente dalle sue caratteristiche anagrafiche, dalle esperienze lavorative degli ultimi 2 anni e dalla presenza di carichi familiari. La classe di profilazione fornisce una prima informazione sulla distanza della persona dal mercato del lavoro.

## La profilazione qualitativa

La fase successiva riguarda la valutazione qualitativa, che si svolge durante il colloquio di orientamento di base. Con l'operatore del servizio che ha preso in carico la persona si analizza la compatibilità tra la professione cercata, l'esperienza, le richieste del mercato del lavoro locale, e altri elementi che definiscono meglio il profilo di occupabilità, come la disponibilità alla formazione e alla crescita professionale, l'attivazione ed efficacia nella ricerca di lavoro, eventuali esperienze di tirocinio, ecc.

Il risultato dell'*assessment* prevede:

- l'**indicazione del percorso** a cui si viene indirizzati nell'ambito del programma GOL;
- la **descrizione di un profilo di occupabilità utile** per l'accompagnamento al lavoro o per l'avviamento alla formazione.

## 2 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

I servizi di accompagnamento a lavoro sono i servizi dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate che mirano a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva. Il servizio può essere svolto in sessioni di gruppo, che riuniscano le tipologie di persone in relazione alle competenze personali o professionali. Il fine dell'attività è favorire l'attivazione della persona e lo sviluppo di abilità di ricerca del lavoro, sostenendola operativamente nella realizzazione del **piano di ricerca attiva del lavoro** e progettando le misure di inserimento lavorativo e/o formativo, garantendo il supporto nelle fasi di avvio e gestione delle esperienze di lavoro, nel rispetto della normativa in materia.

L'accompagnamento al lavoro si svolge attraverso le seguenti attività:

- sviluppo delle capacità e competenze finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (*coaching*);
- *scouting* delle opportunità occupazionali;
- supporto nella redazione del curriculum vitae e delle lettere di accompagnamento;
- preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro;
- supporto all'autopromozione;
- tutoraggio.

# 3 ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

L'attivazione del tirocinio da parte del centro per l'impiego e dell'agenzia per il lavoro accreditata avviene attraverso un servizio specifico, volto alla promozione di una esperienza formativa in azienda ai fini di un incremento delle competenze. Il servizio predispone la **convenzione**, il **progetto formativo** individuale e il **dossier** individuale del tirocinante con il soggetto ospitante e il tirocinante. Il servizio rilascia al termine del tirocinio, sulla base del Piano formativo individuale e del dossier individuale l'attestazione dell'attività svolta durante il periodo di tirocinio.

L'attivazione del tirocinio prevede:

- *scouting* delle opportunità di tirocinio segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze;
- preselezione ed invio della rosa di profili individuati all'impresa;
- tutoraggio;
- assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- redazione dei seguenti documenti progettuali e del percorso formativo: convenzione, progetto formativo individuale, dossier individuale e attestazione delle attività svolte.



# TIROCINIO FORMATIVO

Il tirocinio (o *stage*) nasce per facilitare l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti, come giovani, disoccupati, disabili o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Non si qualifica come "rapporto di lavoro" e il tirocinante non è considerato "lavoratore dipendente". Esistono due categorie di tirocini:

1. **Tirocini curriculari:** disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e degli enti o istituti di formazione;
2. **Tirocini extracurriculari:** disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome finalizzati all'inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie.

Il tirocinio (o *stage*) nasce per facilitare l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti, come giovani, disoccupati, disabili o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Non si qualifica come "rapporto di lavoro" e il tirocinante non è considerato "lavoratore dipendente". Esistono due categorie di tirocini:

1. **Tirocini curriculari:** disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e degli enti o istituti di formazione;
2. **Tirocini extracurriculari:** disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome finalizzati all'inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie.

I tirocini curriculari sono per intenderci quelli inseriti negli ultimi anni dell'Università e valevoli un certo numero di crediti formativi indispensabili per conseguire la laurea.

I soggetti coinvolti nel tirocinio extra-curriculare sono tre:

1. **Tirocinante;**
2. **Soggetto promotore**, da intendersi come colui l'ente che dà impulso al tirocinio, lo progetta e ne controlla lo svolgimento;
3. **Soggetto ospitante**, azienda presso la quale si svolge il tirocinio.

Una figura importante del tirocinio è il tutor. Ne esistono di due tipi:

1. **Tutor individuato dal promotore** e che funge da responsabile organizzativo del tirocinio;
2. **Tutor individuato dal soggetto ospitante** che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro.


La durata del tirocinio varia in base alla normativa territoriale e alla tipologia dei soggetti coinvolti. Questa non può comunque essere inferiore ai 2 mesi, eccezion fatta per i tirocini stagionali che possono avere anche durata di un mese, né eccedere l'anno, eccezion fatta per talune ipotesi in cui si arriva fino a 24 mesi.

# 4 INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA

Si tratta di una funzione svolta dai centri per l'impiego e dalle agenzie per il lavoro accreditate, che avviene attraverso un servizio specifico volto a realizzare l'**inserimento** o il **reinserimento della persona** nel mercato del lavoro favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta.

Questa attività prevede:

- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale;
- contatto con i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità;
- raccolta e verifica delle auto-candidature;
- attività di preselezione delle candidature idonee;
- registrazione dell'esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario;
- supporto all'inserimento lavorativo.




# 5 AVVIAMENTO ALLA FORMAZIONE

Si tratta dell'attività di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale che viene organizzata e promossa attraverso un **servizio di assistenza e consulenza** dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego.

Questo servizio ha il compito di svolgere le seguenti attività:

- presentazione delle opportunità disponibili sul catalogo dell'offerta formativa presente sul territorio, sia sulla piattaforma regionale che nazionale;
- informazione orientativa sulle iniziative formative proposte dal territorio o a livello regionale in relazione a eventuali esigenze formative emerse;
- rinvio ai soggetti erogatori di percorsi formativi che sono stati valutati idonei all'attività di aggiornamento o riqualificazione professionale, come indicato nel patto di servizio del disoccupato.





# 6 SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE

Le opportunità di impiego o di formazione per l'inserimento al lavoro possono essere trovate e svolgersi in un luogo lontano dalla propria residenza.

Esistono strumenti e forme di incentivo per **sostenere le spese per la mobilità territoriale**, ossia per venire incontro agli spostamenti di chi è impegnato in attività di lavoro o formazione lontano dalla propria residenza.

Presso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro sono presenti servizi volti ad informare la persona su:

- le opportunità occupazionali o di tirocinio;
- gli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio;
- i soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale;
- le opportunità di incentivazione per il lavoro e/o il tirocinio in altro territorio nazionale ed europeo;
- le agevolazioni per la mobilità anche a valere su risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.

# 7 LAVORI SOCIALMENTE UTILI E PUC

La partecipazione alle attività del Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede per il beneficiario la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, i cosiddetti PUC.

Si tratta di progetti da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore ad otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

Le attività dei **progetti utili alla collettività** (PUC) stabilite dall'articolo 4 del decreto legge n.4/2019 si aggiungono alle precedenti attività dei **lavori socialmente utili** (LSU), previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 150/2015, che costituiscono ulteriori ambiti di attività socialmente utili a disposizione del beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Presso i Centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro accreditate sono previsti servizi per garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente.

Attraverso il servizio si rende trasparente il processo con la pubblicazione del bando, la raccolta delle candidature dei lavoratori e la verifica dei requisiti.

Questo servizio svolge attività di:

- verifica (con particolare riferimento a status-Cigs, età anagrafica, residenza, qualifica e mansioni) da parte dell'Amministrazione Pubblica a cui è stato approvato il progetto di lavori socialmente utili, anche tramite consultazione del sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e degli elenchi INPS (Banca Dati Percettori);
- raccolta candidature;
- comunicazione all'Amministrazione Pubblica utilizzatrice dell'esito della verifica ai fini della convocazione da parte dello stesso;
- gestione amministrativa di eventuali proroghe dei progetti di LSU e dei PUC.

# 8 SUPPORTO ALL'AUTOMPIEGO

Mettersi in proprio e avviare una **attività di lavoro autonomo** (autoimpiego) costituisce una opportunità di reinserimento al lavoro per tutti i disoccupati. Chi partecipa a iniziative di politica attiva con l'intenzione di mettersi "in proprio" può accedere a forme di incentivazione e affiancamento.

I centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro accreditate prevedono servizi di orientamento e assistenza specifici per l'autoimpiego di carattere orientativo che mirano a verificare le attitudini imprenditoriali con la persona e a renderla consapevole sul processo di sviluppo dell'idea e sulle reali propensioni individuali.

Alla persona viene presentata la panoramica degli enti sul territorio titolati a supportare i processi di avvio all'impresa, anche attraverso incentivi e a seguirne i primi passi con il tutoraggio.

Le azioni possono essere realizzate sia in modalità *one to one* nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e *tutoring*.

Prevedono le seguenti attività:

- presentazione degli strumenti e dei benefici (economici e non) a supporto dello sviluppo dell'idea o dell'iniziativa di autoimpiego;
- informazioni su procedure per l'avvio di attività autonome, eventuali trasformazioni e accesso a commesse e appalti pubblici;
- informazione sui soggetti, presenti nel territorio di riferimento, specializzati nella creazione d'impresa;
- informazione sui percorsi specialistici, nel territorio di riferimento, per gli aspiranti lavoratori autonomi/imprenditori nel costruire un progetto/piano d'impresa realizzabile e "meritevole" di essere finanziato;
- raccolta delle domande e delle offerte di lavoro autonomo;
- monitoraggio e registrazione degli esiti delle azioni intraprese dal lavoratore attraverso contatti periodici, con il destinatario, con i soggetti specializzati cui si è rivolto anche dopo all'avvio dell'impresa;
- tutoraggio alla persona impegnata nell'autoimpiego/avvio d'impresa.

# 9 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso **azioni per le comunità e per il territorio**.

Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento in Italia e all'estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

La partecipazione ad attività del servizio civile universale costituisce una delle azioni previste per l'accesso e la partecipazione al Supporto per la Formazione e il Lavoro.



resta informato su  
**lavoro.gov.it**



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2023** (punto N 49)

Delibera

N 544

del 15/05/2023

*Proponente*

SERENA SPINELLI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Alessandro SALVI*

*Direttore Federico GELLI*

*Oggetto:*

Tavolo regionale della rete per la protezione e inclusione sociale - approvazione linee guida integrazione sociale lavoro

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Linee guida integrazione sociale lavoro

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Allegati n. 1*

A *Linee guida integrazione sociale lavoro*

*bba788cb36e1e2a394cd10c664bd66756b265ae19bed6a3d0da6cb8608302acd*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 386 ha previsto l’istituzione di un “Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale” finalizzato al finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;

Visto il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, con particolare riferimento agli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà e l'articolo 21 “Rete della protezione e dell'inclusione sociale”;

Visto il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale livello essenziale delle prestazioni e misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, in sostituzione della precedente misura nazionale del ReI;

Visto il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023, che contiene una serie di disposizioni in materia di lavoro, fra cui la riforma del Reddito di cittadinanza;

Richiamata la Legge Regionale n.28/2018 che ha istituito l’ Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, attiva dal giugno 2018, che rappresenta il braccio operativo di Regione Toscana nella concreta gestione dei servizi per il lavoro e nell'erogazione di percorsi di politica attiva nei confronti di cittadini ed imprese;

Richiamata la DGR n. 124 del 15/02/2021, che ha fornito ad ARTI linee guida per la qualificazione dei CPI attraverso processi di standardizzazione delle prestazioni e delle procedure;

Preso atto che il percorso di interazione tra servizi sociali e del lavoro ha preso avvio nella seconda metà del 2021 all’interno della Comunità di Pratica per l’inclusione sociale in Toscana, nata nel 2020 dalla collaborazione tra Regione Toscana, Anci Toscana e l’Istituto di Ricerca Sociale di Milano IRS;

Richiamata la delibera 917 del 6/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione funzioni ed organizzazione del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale” ed il relativo allegato A “ Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale - Funzioni e organizzazione”;



Dato atto che all'art. 6 "Cabina di regia e gruppi di lavoro" del suddetto documento si specifica che per particolari argomenti che necessitino approfondimenti tecnici o in vista della definizione di documenti o strumenti operativi di interesse regionale, la Cabina di Regia può costituire gruppi di lavoro ristretti;

Preso atto che a dicembre 2022 è stato costituito un gruppo di lavoro tra rappresentanti degli Ambiti territoriali facenti parte della Cabina di Regia del Tavolo regionale, rappresentanti di ANCI, funzionari del settore Lavoro e del settore Welfare e innovazione sociale della Regione Toscana e rappresentanti di ARTI per l'elaborazione di linee guida per l'integrazione sociale-lavoro;

Preso atto altresì che il documento scaturito dal lavoro congiunto è stato condiviso ed approvato dal Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale allargato a rappresentanti del Terzo settore nella seduta del 11/05/2023;

Dato atto in particolare che le linee guida prevedono la creazione di un servizio permanente volto principalmente ai processi di Inclusione e Lavoro (denominato Servizio Integrato Inclusione Lavoro SIIL) su tutti i territori toscani che non duplichi l'esistente, ma lo integri strutturalmente e che, in tempi connessi con gli obiettivi del progetto personalizzato concordato con la persona stessa, la accompagni in un percorso di occupabilità che integri, anche con modalità di network, le diverse dimensioni del bisogno e delle aspirazioni della persona;

Dato atto altresì che l'attuazione del sistema SIIL possa osservare due macro tappe non necessariamente conseguenti, soprattutto là dove i sistemi territoriali abbiano già elaborato strategie e modalità di collaborazione e integrazione avanzate:

- Diffusione delle equipe integrate su tutte le zone con i necessari strumenti
- Realizzazione del SIIL;

Dato atto che è opportuno concentrarsi preliminarmente sulla strutturazione di un'equipe sociale-lavoro e nella definizione di alcune linee guida operative flessibili in modo che si adattino alle varie peculiarità territoriali;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

A VOTI UNANIMI

### **DELIBERA**

- di approvare le linee guida integrazione sociale lavoro, allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle suddette linee guida, sarà opportuno concentrarsi preliminarmente sulla strutturazione di un'equipe sociale-lavoro e nella definizione di alcune linee guida operative flessibili in modo che si adattino alle varie peculiarità territoriali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di incaricare il dirigente del competente Settore Welfare e Innovazione sociale della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L. R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile  
ALESSANDRO SALVI

Il Direttore Generale  
FEDERICO GELLI

## Allegato A

# Linee guida integrazione sociale-lavoro

## Premessa sulle politiche per l'inclusione

Possiamo individuare i seguenti pilastri delle politiche di inclusione che sono:

- reddito minimo
- politiche attive per il lavoro
- servizi di qualità abilitanti
- integrazione multi-professionale
- integrazione intersettoriale
- multi-dimensionalità dell'approccio e recovery
- governance integrata
- reti comunitarie (welfare di comunità) e partnership pubblico privato (coprogrammazione e coprogettazione)

Il piano di contrasto alla povertà rappresenta il documento fondamentale di orientamento delle politiche pubbliche in materia.

Il *Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023* (d'ora in poi Piano di Contrasto) è frutto dell'attività di programmazione della **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**, prevista all'art. 21 del D.Lgs. 15 settembre, n. 147, organismo con finalità di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali come previsto dalla Legge 328/2000.

Tale attività programmatoria si articola su tre pilastri: 1) il piano nazionale dei servizi sociali, 2) il piano di contrasto alla povertà, 3) il piano per la non autosufficienza: piani di durata triennale, aggiornabili annualmente secondo una logica temporale "a scorrimento".

Si tratta, a ben guardare, di un approccio che possiamo definire "**infrastrutturale**": ovvero teso ad individuare risorse dedicate specificamente ai piani e ancorate alla definizione di **Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali** e ad **Obiettivi di Servizio**. Il rimando è ovviamente a **quei LEPS** che l'art 22 comma 2 che la Legge 328/2000 ha fondato sull'art. 117 della costituzione, poi riformata nel 2001, organizzandoli in una sorta di impianto matriciale, e degli **Obiettivi di servizio** di cui alla legge 42/2009 sul federalismo fiscale che all'art. 18 parla di "*percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali*" ancora una volta riferito all'articolo 117 Cost., secondo comma, lettere m) e p).

Lo scenario è poi rappresentato da alcuni documenti fondamentali di livello europeo quali: la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000 e 2007) la *Convenzione Onu sui diritti delle persone con Disabilità* (2006, ratificata nel 2009) e il *Pilastro europeo dei diritti sociali* con il relativo *Piano di Azione* (2017 e 2021)

La Regione Toscana ha peraltro elaborato, con il contributo di ANCI Toscana e Federsanità Anci Toscana *l'Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023* (d'ora in poi Piano di Contrasto), derivante dal piano nazionale che, ai sensi della D.G.R. 917/2021, è stato discusso ed integrato dalla Cabina di Regia tecnica ed infine condiviso dal Tavolo Regionale per la protezione e l'inclusione sociale in una apposita sessione dedicata alla consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore.

Il Piano di Contrasto si ispira al Piano nazionale cogliendone soprattutto l'approccio che vorremmo definire "infrastrutturale", in riferimento alla costruzione di contesti territoriali caratterizzati da:

- 1) la definizione di **Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali** così come già previsto dall'art. 22 comma 2 che la Legge 328/2000 ha fondato sull'art. 117 della costituzione, poi riformata nel 2001, organizzandoli in una sorta di impianto matriciale.
- 2) la definizione di **Obiettivi di servizio** di cui alla legge 42/2009 sul federalismo fiscale che all'art. 18 parla di "*percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali*" ancora una volta riferito all'articolo 117 Cost., secondo comma, lettere m) e p).
- 3) un **approccio multidimensionale** ai processi di impoverimento e di inclusione sociale
- 4) la definizione di **percorsi di presa in carico integrati universalistici** basati su accessi integrati e l'attivazione di equipe multiprofessionali per la valutazione di bisogni complessi
- 5) un **welfare di comunità** che, all'interno di una cornice condivisa, promuova processi di partnership tra risorse pubbliche e private caratteristici e differenti a seconda delle diversità territoriali
- 6) La centralità dei **processi di programmazione** collegati sia ai Piani Integrati di salute sia ai Piani Zonali per l'Inclusione per la promozione di governance integrata, di partecipazione e di sinergia tra politiche di settore convergenti.

## Potenziamento del servizio sociale

Com'è noto la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all'art 1, c. 797 conferma l'obiettivo di assicurare un numero congruo di assistenti sociali a tempo indeterminato, quantificabile in almeno un assistente sociale ogni 5000 abitanti, motivandolo con la **centralità del servizio pubblico** in questa funzione chiave di garanzia del **diritto alla presa in carico**. Tale Leps è ordinato al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola e associata e dei servizi rivolti ai beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui all'art. 7 c. 1 del Dlgs. 147/2017.

Al rafforzamento del servizio sociale professionale concorre in senso qualitativo quanto previsto nel PNRR Missione 5 C2, sub investimento 1.1.4 "Interventi per rafforzare i servizi sociali e prevenzione burn out".

## Reddito di Cittadinanza e misure successive

La legge 28 marzo 2019 n°26 individua il Reddito di cittadinanza come LEPS e nella fattispecie:

art. 1 (Reddito di cittadinanza) comma 1: "Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili";

art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale) comma 14: "Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che

eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Il Governo ha approvato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023, che contiene una serie di disposizioni in materia di lavoro, fra cui la riforma del Reddito di cittadinanza. Il RdC scompare a partire dal 1° gennaio 2024, sostituito da due nuove misure, l'Assegno di inclusione per il contrasto alla povertà che partirà, appunto, il prossimo 1° gennaio, e il Supporto per la formazione e il lavoro, per l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, in vigore dal 1° settembre 2023. Anche l'applicazione della nuova misura, comunque, necessiterà di una stretta collaborazione tra sociale e lavoro.

Un campo di specifica elezione per l'integrazione potrà essere quello dell'**età infantile**: tra gli obiettivi specifici del Programma RDC troviamo la necessità di intervento nei primi 1000 giorni, tema che attraversa il programma PIPPI, il Programma Garanzia Infanzia, il programma per la scuola GET UP. L'attuale frammentazione a livello di équipe territoriali e la correlata definizione di percorsi di presa in carico ancora fin troppo categoriali dovrà sicuramente rientrare nello sviluppo strategico dei servizi a livello territoriale, anche con il coinvolgimento delle attività consultoriali secondo approcci multiculturali.

### Servizi per l'impiego: carta dei servizi e piano di potenziamento

Il modello toscano dei servizi per il lavoro trova il suo perno nell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, istituita con Legge Regionale n.28/2018 e attiva dal giugno 2018, che rappresenta il braccio operativo di Regione Toscana nella concreta gestione dei servizi per il lavoro e nell'erogazione di percorsi di politica attiva nei confronti di cittadini ed imprese. ARTI, operando in coerenza con gli indirizzi e le direttive regionali, è il soggetto attuatore delle politiche del lavoro, che trovano concreta realizzazione attraverso la rete di CPI diffusi sul territorio, quali terminali di servizi e prestazioni. Il Regolamento di esecuzione della legge regionale n.32/2002 (D.P.G.R. n. 47r del 8 Agosto 2003) all'art. 118, definisce le tipologie dei servizi per l'impiego del sistema toscano individuando le seguenti aree funzionali: a) accoglienza; b) consulenza e servizi per l'occupabilità; c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione; d) servizi amministrativi e per l'occupabilità; e) incontro domanda e offerta di lavoro; f) gestione del sistema informativo; g) gestione della struttura. Per garantire la piena conoscibilità dei servizi attraverso trasparenza e partecipazione, ma anche e soprattutto per uniformare, in un territorio esteso e diversificato, standard di servizi e prestazioni, è stata approvata **la Carta dei Servizi dei CPI della Regione Toscana**. La Carta, aggiornata nel 2019, dettaglia, in coerenza con il LEP nazionali (definiti dal D.M. n. 4/2018), i servizi resi a cittadini e a imprese nei CPI toscani, indicando tempistica e modalità di erogazione e riportando inoltre le specificità che contraddistinguono il sistema regionale toscano per l'impiego, con l'obiettivo di assicurare servizi e standard uniformi e definire un modello di intervento sempre più omogeneo e condiviso su tutto il territorio regionale, armonizzando le procedure, gli strumenti e i servizi. In tale ottica, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 124 del 15 Febbraio 2021, ha fornito ad ARTI linee guida per la qualificazione dei CPI attraverso processi di standardizzazione delle prestazioni e delle procedure.

In ragione della complessità e della varietà delle funzioni svolte dall'Agenzia, è in atto il processo di rafforzamento degli organici attuato nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento, che consentirà di incrementare il personale operante nei CPI con l'obiettivo di completare le assunzioni previste dal D.M. 74/2019. Tale importante incremento dell'organico iniziato nel 2019 è proseguito nel 2022 e ha l'obiettivo di completare a 1068 la dotazione organica dell'Agenzia nel 2023 in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro". Gli obiettivi prioritari del piano mirano a:

- rafforzare l'integrazione tra servizi del lavoro, dell'istruzione e socio-sanitari per sostenere in maniera più efficace le persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità;

- contrastare il fenomeno del mismatch tra domanda e offerta di lavoro investendo per conoscere i fabbisogni reali del sistema produttivo e programmare un'offerta formativa coerente;
- favorire la diretta attivazione di percorsi formativi da parte dei CP in modo da rispondere tempestivamente all'esigenza del tessuto imprenditoriale e realizzare percorsi di riqualificazione e riconversione dei lavoratori e lavoratrici coinvolte in situazioni di crisi aziendale.

Il rafforzamento degli organici è reso necessario sia dal ruolo che i CPI sono chiamati a svolgere secondo gli orientamenti europei e dalle norme nazionali, sia dal progressivo aumento del numero di utenti che si rivolgeranno ai CPI con una diversificazione delle richieste e dei bisogni e la conseguente necessità di ampliare la tipologia di servizi offerta, rafforzando contestualmente i rapporti con i soggetti della rete dei servizi.

### Inclusione lavorativa

Sotto il profilo dei percorsi integrati sociale-lavoro è opportuno sottolineare le integrazioni a livello regionale con quanto previsto dal PNRR Missione 5 C1, Investimento 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" - Programma Nazionale Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Prevede tra le priorità quella relativa ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità (beneficiari di NASPI, DIS-COLL e RdC), con avvio di percorsi entro 4 mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica.

In particolare rilevante per le finalità del presente documento è il percorso n. 4 che prevede presa in carico integrata, valutazione multidisciplinare e predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa. Gli utenti più fragili e vulnerabili, portatori di bisogni complessi sono estremamente deboli in termini di occupabilità (*Weaker*), considerata la presenza di ostacoli e barriere di natura anche molto diversa che vanno oltre la dimensione lavorativa. **Per questi soggetti le sole politiche attive del lavoro non sono sufficienti ma risulta necessaria l'attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, imprese, etc) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevanti, garantendo una maggiore sostenibilità agli stessi interventi.**

Sotto il profilo dei percorsi integrati sociale-lavoro è opportuno sottolineare le integrazioni con il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), un'azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale promossa nell'ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei di Next Generation EU e attuato da Regione Toscana attraverso un Piano Attuativo Regionale (PAR), approvato con D.G.R. 302 del 14 marzo 2022 e da ANPAL con nota 7395 del 6 giugno 2022. In complementarietà con le attività e con le risorse di GOL, nel PAR della Regione Toscana sono inoltre previste le azioni del Nuovo Patto per il Lavoro di cui alla D.G.R. 111 del 7 febbraio 2022, che trovano finanziamento nelle risorse residue assegnate alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, decreto legislativo 148/2015.

Nel PAR della Regione Toscana si conferma il modello di governance pubblica, con il ruolo centrale della rete regionale dei Centri per l'Impiego (per la presa in carico dei beneficiari, la definizione e gestione dei loro percorsi di sviluppo professionale, l'erogazione delle politiche attive, nonché del monitoraggio degli stessi, anche con riferimento ai percorsi svolti dai beneficiari con i soggetti privati accreditati), con il coinvolgimento degli operatori privati accreditati, individuati tramite Avvisi e/o altre procedure di evidenza pubblica, per l'erogazione dei percorsi in una logica cooperativa e complementare.

In esito alla profilazione qualitativa (assessment), in funzione del posizionamento della persona rispetto alla sua occupabilità e alla distanza dal mercato del lavoro, gli utenti beneficiari di GOL sono assegnati ai diversi cluster individuati dal Programma. In particolare, rilevante per le finalità del presente documento è il percorso n. 4 “Lavoro e inclusione. Persone in condizione di fragilità” che prevede presa in carico integrata, valutazione multidisciplinare e predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa. Al percorso accederanno gli utenti più fragili e vulnerabili, portatori di bisogni complessi. Una platea di beneficiari estremamente debole in termini di occupabilità (weaker), per i quali, considerata la presenza di ostacoli e barriere di natura anche molto diversa che vanno oltre la dimensione lavorativa, le sole politiche attive del lavoro non sono sufficienti ma risulta necessaria l’attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, imprese, etc) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevanti, garantendo una maggiore sostenibilità agli stessi interventi.

Il percorso di lavoro e inclusione – che sarà gestito tramite un Avviso specifico di chiamata di progetto (i progetti dovranno essere presentati da ATS costituite tra imprese, cooperative sociali, soggetti privati che operano nell’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, agenzie per il lavoro accreditate in Regione Toscana) – si propone di aumentare l’occupabilità dei destinatari e la consapevolezza circa sé stessi e il proprio potenziale, attraverso l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali derivanti dalle partecipazioni a percorsi di orientamento, eventuali moduli formativi, laboratori didattici e tirocini in azienda, e prevede le seguenti azioni/misure: orientamento specialistico, accompagnamento all’inserimento lavorativo, promozione di work experience, avvio alla formazione “breve”, per la riattivazione, o “lunga” (particolare attenzione potrà essere rivolta all’accrescimento o al recupero delle competenze di base), incrocio domanda-offerta di lavoro. Tali azioni potranno essere arricchite di ulteriori misure finanziate su altri fondi regionali, nazionali e comunitari (es. misure di conciliazione, incentivi all’occupazione, etc).

Tutto ciò agganciando l’inclusione lavorativa nell’ottica del Sistema Integrato Regionale (L.32/02) che garantisce l’integrazione pubblico/privato e nell’ottica della Carta dei Servizi RT (DG.R 630/19) che garantisce la presa in carico di soggetti in condizione di vulnerabilità.

## Homelessness

In coerenza con il Piano Nazionale, gli interventi dovranno prendere a riferimento le “**Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia**”. Le Linee di indirizzo sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l’apporto delle organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale in favore di approcci maggiormente strutturati.

- **Housing Led, Housing First e Housing temporaneo**: assumono il rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale.
- **“presa in carico”**: comune a tutti gli approcci strutturati e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, parte dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina in un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita e l’autonomia

- **servizi e interventi di bassa soglia o di riduzione del danno** concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire innanzitutto risposte primarie ai bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona e che crei le condizioni per una successiva presa in carico.

A riguardo dell'*Housing First* si segnalano le risorse messe a disposizione dal PNRR Missione 5 Sotto-componente 2 Investimento 1.3. sub investimento 1.3.1, recentemente finanziati dal Bando Ministeriale relativo a 20 zone della Regione, rispetto alla creazione di **appartamenti temporanei per consentire dimissioni protette dalle strutture Ospedaliere** a riguardo delle persone in grave marginalità, sia rispetto a **servizi di assistenza domiciliare** da sviluppare anche nei confronti della popolazione senza dimora.

L'attività di presa in carico - come detto in premessa - costituisce la base per l'avvio di un percorso per le persone che si trovano in condizioni di *homelessness*, ma più in generale per tutte le persone che sperimentano condizioni di deprivazione materiale; in tali condizioni deve essere il più possibile favorito **l'accesso al complesso dei servizi e delle prestazioni anche attraverso la definizione del Livello Essenziale di Prestazione relativo ai Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità.**

La necessità di una **presa in carico multiprofessionale** chiama in causa particolarmente i servizi per le Dipendenze e la Salute mentale, vista la forte presenza di patologie riguardanti queste due aree nella popolazione senza dimora italiana e straniera.

#### Centri servizi

Per l'accessibilità ai servizi alle persone in condizione di povertà o marginalità anche estrema, o a rischio di diventarlo, i Centri Servizi hanno lo scopo di garantire **la presa in carico integrata e un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona interessata.**

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà può altresì **favorire l'integrazione con altri servizi, non di competenza dell'amministrazione**, con particolare riferimento ai servizi sanitari (dipendenze; post acute; salute mentale; altri servizi specialistici). A questo proposito risulta importante il collegamento operativo con le AUSL sia all'interno delle Società della Salute che nell'ambito delle convenzioni sociosanitarie.

L'integrazione di tali strutture anche con le Case della Comunità e, quindi, con la Missione 6 del PNRR risulta evidente.

Il Centro Servizi e le misure collegate al PNRR Missione 5 Sottocomponente 2 Investimento 1.3. sub investimento 1.3.2 sono state recentemente finanziate dal Bando Ministeriale relativo a 20 zone della Regione.

#### FSE plus: nuovo ciclo di programmazione europea del fondo 2021-2027

Accenniamo qui senza ulteriori dettagli di approfondimento allo scopo di dare ulteriore prospettiva al documento, l'impatto positivo, ma certamente impegnativo della nuova programmazione dei Fondi FSE sia sul livello nazionale che sul livello regionale. L'FSE+ riunisce quattro strumenti di finanziamento che erano separati nel periodo di programmazione 2014-2020: Il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Programma Europeo per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI). In particolare, il programma EaSI, rispetto al quale è già in corso un progetto Europeo che ha come partner



Regione Toscana, supporterà i percorsi di inclusione secondo quanto previsto dal Pilastro sociale europeo.

## L'integrazione intersettoriale e la comunità di pratica

Il piano di contrasto, nel porsi come priorità quella di uscire dalla mera erogazione di risorse monetarie – caratteristica categoriale del nostro sistema di welfare (un quarto circa delle prestazioni dei servizi sociali si traducono in trasferimenti in denaro) – attraverso la presa in carico come processo di “praticabilità del diritto” dei cittadini e delle cittadine espresso nel LEP, deve poter dialogare con il sistema dei centri per l'impiego, ma rafforzare già dall'impianto di pianificazione il rapporto con Scuola, Politiche Abitative, Servizi per le Dipendenze, Servizi per la Salute Mentale, Servizi per la Disabilità, in un sistema che coinvolga anche gli Enti del Terzo settore come co-protagonisti.

Sulla spinta della definizione come LEPS dei processi di presa in carico previsti dal Reddito di Cittadinanza, con uno sguardo eco-sistemico e attento al coinvolgimento anche di bambini e bambine, i percorsi attivati hanno progressivamente incluso la dimensione occupazionale-lavorativa promuovendo la partecipazione del Settore lavoro di Regione Toscana e dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.), proprio in relazione alla necessità di costruire pratiche integrate centrate sulla persona, ovvero percorsi interprofessionali e multidimensionali che orientassero alla realizzazione di micro equipe sociale-lavoro.

Come sappiamo infatti l'integrazione tra i due settori è prevista dalle norme che hanno introdotto le misure nazionali di contrasto alla povertà (prima con il Reddito di Inclusione e poi con il Reddito di Cittadinanza) ma affonda le sue radici anche in pratiche precedenti, quali i tirocini di inclusione, il collocamento mirato delle persone con disabilità, il Programma Operativo Regionale ed il progetto regionale Giovanisi, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per l'autonomia dei giovani.

L'integrazione tra operatori del sociale e del lavoro si è resa quindi sempre più necessaria ma l'effettiva collaborazione non è omogenea su tutto il territorio toscano: è quindi estremamente utile poter condividere gli strumenti e le modalità di lavoro che possono essere mutuati anche in luoghi diversi, con i necessari aggiustamenti.

Il percorso di interazione tra servizi sociali e del lavoro all'interno della Comunità di Pratica per l'inclusione sociale in Toscana (nata nel 2020 dalla collaborazione tra Regione Toscana, Anci Toscana e l'Istituto di Ricerca Sociale di Milano IRS) ha preso avvio nella seconda metà del 2021 con l'attivazione di un'apposita call per la raccolta e lo scambio di buone pratiche, strumenti e modelli di lavoro tra territori a sostegno delle vulnerabilità.

Dopo un inquadramento della governance del sistema e dell'organizzazione dei servizi, attraverso un lavoro di mappatura delle principali esperienze in campo in Toscana, ci si è concentrati sulle esperienze più interessanti di integrazione interprofessionale. Perno intorno a cui ci si è mossi è stato il lavoro di équipe, quale luogo per eccellenza di ricomposizione tra professioni, servizi e risorse finanziarie.

Cronologicamente significativo risulta poi l'intreccio con il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL: un'azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale promossa nell'ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei di Next Generation EU e attuato da Regione Toscana attraverso il già citato Piano Attuativo Regionale (delibera 302 del 14 marzo 2022) approvato da ANPAL con nota 7395 del 6 giugno 2022.

Proprio lo sviluppo della riflessione sul Programma GOL ha dato impulso alla rilettura critica di un approccio tipico del settore lavoro: le procedure di profilazione e clusterizzazione della popolazione. Senza perdere la centralità del progetto personalizzato proprio di una cultura dell'intervento più tipicamente sociale, si è cercato di individuare i profili-tipo delle persone che si rivolgono ai servizi e mappare le possibili risposte con gli strumenti e le risorse disponibili tra

sociale e lavoro: tutto ciò tenendo conto dei differenti profili di fragilità ed attivabilità e dunque promuovendo un approccio di capacitazione complesso.

Il reinserimento lavorativo è infatti punto di partenza e terreno di incontro dove fare confrontare le diverse professionalità e trarre sintesi dagli stimoli provenienti dalle specifiche competenze. L'obiettivo è l'individuazione di strumenti multidimensionali e complessi centrati sulla necessità a) di conservare percorsi di capacitazione e b) di individuare e condividere con i destinatari di ciascun intervento traguardi concreti e negoziabili.

Sono emersi alcuni punti di snodo importanti:

- Necessità della definizione di un linguaggio comune
- Necessità di avere una visione sia di breve periodo (problemi urgenti) sia di lungo periodo (di progetto) che fa emergere la difficoltà di mettere a sistema e fare operare insieme le diverse competenze
- Presenza di differenze territoriali e organizzative (territori "privilegiati" vedono un'integrazione molto forte fra servizi sociali, Centri per l'Impiego e altre competenze, cooperazione tra enti pubblici e terzo settore e varietà dei servizi offerti o attivabili)
- Problemi di stereotipo nei confronti dei servizi che possono portare all'allontanamento da parte dell'utente o a reazioni avverse di rifiuto e sospensione dei rapporti con gli operatori
- Necessità di tempi e spazi di discussione di équipe: l'analisi comune tra operatori di diversi enti permette di affrontare meglio la complessità del bisogno economico/lavorativo, sociale e abitativo
- Difficoltà di messa a punto di équipe operative e collaborative: differenti identità professionali e diverso prestigio professionale riconosciuto e/o percepito possono creare conflittualità
- Mancanza di una mappatura degli strumenti a disposizione attivabili e loro veicolazione
- Privacy come questione complessa per la trattazione di alcuni casi e lo scambio di informazioni
- Problemi di accessibilità alle banche dati pubbliche
- Difficoltà nell'utilizzo di fondi strettamente categorializzati

L'ultimo tratto della comunità di pratica, nel secondo semestre del 2022, ha ulteriormente ampliato lo sguardo per ricomprendere anche i servizi connessi alle Dipendenze e alla Salute Mentale entrando dunque a pieno nello spazio della multidimensionalità e della recovery. Centrale il tema del funzionamento di équipe multi-professionali con un grado elevato di sistematicità, coerenza, omogeneità e diffusione territoriale.

La realizzazione di Porte Unitarie di Accesso, di strutture quali i Centri Servizi previsti nella Missione 5 C2 del PNRR all'investimento 1.3.2, e la sperimentazione degli One Stop Shop in corso all'interno del progetto europeo Reticulate congiuntamente con il lavoro svolto all'interno del progetto Tuscany Empowerment Action for Migrant System (TEAMS – Fami 2014-2020) costituiscono un contesto di complessità e di opportunità e di riflessione.

Accanto a questo, il crescente coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle pratiche territoriali e nel quadro normativo toscano (LRT 65/2020) va a tracciare ulteriori sfidanti orizzonti, mediante il superamento delle asimmetrie di accesso e lo sviluppo di sistemi coerenti.

## FOCUS OPERATIVI

### Target

Le persone in situazione di fragilità e vulnerabilità sociale in carico ai servizi che necessitano di un approccio integrato e di sostegno per percorsi personalizzati di inclusione e cittadinanza.

### SIIL: SERVIZIO INTEGRATO INCLUSIONE E LAVORO

Si ritiene necessario creare un servizio permanente, riconoscibile e accessibile da parte dei cittadini e che possa fare da “pivot” rispetto alla rete dei servizi, con personale dedicato volto principalmente ai processi di Inclusione e Lavoro su tutti i territori toscani che non duplichi l'esistente, ma lo integri strutturalmente e che, in tempi connessi con gli obiettivi del progetto personalizzato concordato con la persona stessa, la accompagni in un percorso di occupabilità che integri, anche con modalità di network, le diverse dimensioni del bisogno e delle aspirazioni della persona.

La centralità della persona è importante tanto quanto la necessità di non costruire un servizio che operi solo con modalità di “ricevimento”, ma che abbia la possibilità e gli strumenti per essere proattivo nei confronti delle persone stesse, facendo del tempo una variabile dipendente e non preconstituita rispetto agli esiti ricercati.

Importante sottolineare che il SIIL, data la marcata caratteristica istituzionale di permanenza, potrebbe necessitare di un luogo nella sovrastruttura regionale dove raccordarsi con le parti sociali per progettare, individuare fabbisogni e/o criticità.

Si indicano qui di seguito le caratteristiche essenziali di tale servizio.

### ACCESSO

Il servizio sarà strutturato come servizio di secondo livello, non ad accesso diretto ma con segnalazione da parte di altri servizi ed enti del terzo settore (ad esempio, dei servizi dipendenze, salute mentale, cooperative sociali, associazioni di volontariato ecc.).

In una prospettiva di più lungo periodo, si può pensare ad un sistema unitario e coordinato di accesso che, nelle modalità più favorevoli all'assetto territoriale, renda tuttavia e riconoscibile alle cittadine e ai cittadini, luogo/luoghi dove poter accedere ad un servizio integrato sociale e lavoro.

Questi luoghi non dovranno creare duplicazioni rispetto ai punti di accesso già esistenti ma incardinarsi nelle strutture già attivate (segretariato sociale, PUA, centri servizi per il contrasto alla povertà, CPI ecc.). In prospettiva l'obiettivo è quello di fare in modo che il cittadino possa essere facilitato nei percorsi di accesso ai servizi, nella logica one-stop-shop.

Si tratta anche di promuovere un accesso da remoto al servizio con il necessario supporto tecnologico che presuppone, soprattutto per alcune categorie di persone con maggiore digital divide, servizi di accompagnamento e di informazione di base.

### EQUIPE ESSENZIALE

Presenza di una equipe minima (o essenziale) Centro Impiego/Servizio sociale strutturalmente definita nella composizione e nelle modalità di funzionamento con una modalità che permetta ai diversi territori toscani di articolare il servizio secondo le caratteristiche geografiche, demografiche, sociali, di governance del territorio stesso.

### EQUIPE ALLARGATA

Integrazione con tutti i servizi e soggetti del terzo settore chiamati in campo nelle diverse tipologie di svantaggio ed in particolare servizi dipendenze e salute mentale che strutturalmente per l'avvio

di percorsi occupazionali facciano riferimento all'equipe essenziale, nel caso ci fosse una complessità collegata al loro ambito di intervento, rafforzandola con la loro presenza secondo un approccio di recovery e risolvendo i problemi connessi con la privacy nei processi di lavoro multi-professionale dell'equipe.

Occorrerà prevedere strumenti e procedure definiti per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti necessari al funzionamento dell'equipe allargata.

#### PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO

Risulta necessaria una lettura comune del bisogno e una costruzione condivisa del progetto personalizzato con uno scambio di informazioni strutturato che le attuali piattaforme non permettono, avanzando verso una piena interoperabilità fra servizi.

E' necessario che il servizio si doti di strumenti di accompagnamento, tenendo conto dell'estrema complessità del target cui ci si rivolge, specialmente per la popolazione che con difficoltà può intraprendere percorsi occupazionali e che necessita di tempo e, per l'appunto, esperienze ben coordinate e concordate nella modalità del progetto personalizzato.

Sono di particolare rilevanza le linee guida già esistenti all'interno del Reddito di Cittadinanza, che potranno essere da riferimento per i percorsi delle diverse persone anche non beneficiarie del RDC, visto anche le possibili trasformazioni della misura e la bassa copertura che il RDC ha rispetto alla popolazione in condizioni di povertà assoluta.

In prospettiva, potrebbe essere definito l'utilizzo di strumenti condivisi quali schede per la raccolta di informazioni, analisi della domanda, definizione degli obiettivi a breve e lungo termine.

#### COLLABORAZIONE PUBBLICO PRIVATO

In questi processi risulta particolarmente preziosa la collaborazione con soggetti privati e del terzo settore che erogano i servizi, finalizzata al miglioramento del processo di presa in carico e di accompagnamento alla realizzazione degli obiettivi concordati nel progetto personalizzato, con servizi di scouting e matching che possano prevedere anche servizi di tutoraggio.

#### RISORSE

E' essenziale che il SIIIL e l'equipe integrata abbiano conoscenza delle diverse risorse dedicate e disponibili.

In particolare risulta necessario definire con cura, trovare gli elementi di appropriatezza e le possibili propedeuticità di strumenti quali: inserimento socio-terapeutico, tirocini formativi, borse lavoro etc. uniformando e caratterizzandone l'utilizzo.

Il riferimento è costituito dalla DGR 620/2020 "Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

Potrà essere importante la produzione di una linea guida leggera che rappresenti una sorta di vademecum per le equipe stesse. Tale linea guida dovrà prevedere una parte comune di livello regionale e potrà essere arricchita dalle indicazioni derivanti dalle opportunità caratteristiche dei territori e dalle programmazioni integrate zonali in essere.

#### FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE DEGLI OPERATORI E REPERTORIO BUONE PRATICHE

La costruzione di questo servizio implica una formazione interprofessionale che può riguardare più livelli:

- conoscenza comune di strumenti e risorse
- condivisione di linguaggi e processi di presa in carico
- messa a punto delle linee guida locali
- modalità efficaci di lavoro di gruppo

#### STRUMENTI DI ATTIVAZIONE

- Servizio civile come luogo di inserimento anche delle persone vulnerabili con attenzione alla profilazione nei requisiti di accesso
- Progetti di Utilità Collettiva e Azioni a Corrispettivo Sociale (LRT 17/2020) e coinvolgimento in percorsi di cittadinanza rispetto ai beni Comuni (LRT 71/2020) come processi di riattivazione

In particolare si dovrà trarre nel lungo periodo a:

- Collegamento con i Servizi rivolti alle persone senza Dimora compresi i Centri Servizi
- Costituendo "One Stop Shops" come riferimento per la costruzione del sistema
- Programma regionale POR ed elementi di modellizzazione della rete territoriale anche in riferimento al rapporto con le aziende.
- Programma Regionale GOL

#### COLLEGAMENTO CON PORTA UNITARIA DI ACCESSO (VEDI CASE DI COMUNITA')

In prospettiva futura si dovrà pensare al collegamento con le porte unitarie di accesso che, secondo la linea guida toscana relativa allo sviluppo dei servizi distrettuali secondo il DM 77/22, saranno di natura sociale e sanitaria.

#### FASI

Si può pensare che l'attuazione del sistema SILL possa osservare due macro tappe non necessariamente conseguenti, soprattutto là dove i sistemi territoriali abbiano già elaborato strategie e modalità di collaborazione e integrazione avanzate.

- Diffusione delle equipe integrate su tutte le zone con i necessari strumenti
- Realizzazione del SILL

E' opportuno infatti concentrarsi preliminarmente sulla strutturazione di un'equipe sociale-lavoro e nella definizione di alcune linee guida operative flessibili in modo che si adattino alle varie peculiarità territoriali.

Come detto l'equipe non distinguerà più tra le varie progettualità ma tratterà tutti i casi in cui sia richiesta un'integrazione socio-lavorativa. Anche per l'equipe permane la necessità di linguaggio e formazione condivisi, oltre che strumenti di lavoro, anche digitali, comuni ed integrati per lo scambio di informazioni, finalizzato alla presa in carico integrata dell'utente, e per il superamento degli ostacoli al lavoro di squadra.